Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 288 del 12 dicembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 12 dicembre 2011** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 259

BANCA D'ITALIA

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (8° aggiornamento del 18 novembre 2011).

S O M M A R I O

BANCA D'ITALIA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (8° aggiornamento del 18 novembre 2011)

La direttiva europea 2010/76/CE del 24 novembre 2010 ("CRD III") prosegue il processo di rafforzamento della regolamentazione prudenziale intrapreso dalle istituzioni comunitarie a seguito della crisi finanziaria.

Oltre al regime delle remunerazioni (1), i profili regolamentari oggetto di più ampia revisione da parte della "CRD III" attengono al trattamento prudenziale applicabile al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, alle operazioni di ri-cartolarizzazione e alle obbligazioni bancarie garantite.

Nell'ambito del processo di recepimento della direttiva, con il presente aggiornamento si provvede a:

apportare alcune modifiche alla disciplina in materia di patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2), rischio di credito (Titolo II, Capitolo 1), cartolarizzazioni (Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda), rischi di mercato (Titolo II, Capitolo 4), informativa al pubblico (Titolo IV, Capitolo 1);

incorporare nel testo della Circolare — in un apposito nuovo capitolo (Titolo V, Capitolo 3) — la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite;

introdurre alcuni chiarimenti e precisazioni diretti a recepire nei testi normativi recenti orientamenti di vigilanza, maturati anche a livello internazionale, al fine di favorire la razionalizzazione e semplificazione della normativa.

In conseguenza dell'incorporazione nel testo normativo sono abrogati il provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2011 (Bollettino di Vigilanza n. 5/2011, pag. II.1) e la "Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite" del 24 marzo 2010 (Bollettino di Vigilanza n. 3/2010, pag. II.3).

Le modifiche apportate con il presente aggiornamento sono state sottoposte a consultazione pubblica: nel sito informatico della Banca d'Italia viene pubblicata una sintesi dei commenti ricevuti.

Le presenti disposizioni si applicano a partire dal 31 dicembre 2011.

---

(1) Per il recepimento della normativa in materia di remunerazioni cfr. «Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari» del 30 marzo 2011.

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 8° aggiornamento del 18 novembre 2011

TITOLO I

Capitolo 2

PATRIMONIO DI VIGILANZA

TITOLO I - Capitolo 2

PATRIMONIO DI VIGILANZA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sul patrimonio delle banche riveste un ruolo centrale nella normativa di vigilanza.

Il patrimonio rappresenta infatti il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria. Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità della banca.

Il patrimonio, inoltre, costituisce il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell'autorità di vigilanza in merito alla solidità delle banche. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di vigilanza prudenziale (requisiti patrimoniali e regole sulla concentrazione dei rischi). Alle dimensioni patrimoniali è connessa altresì l'operatività delle banche in diversi comparti.

La presente disciplina, conformemente alla normativa comunitaria, indica le modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza. Quest'ultimo è costituito dalla somma del patrimonio di base — ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione — e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tali aggregati vengono dedotti le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, detenuti in altre banche e società finanziarie. Vengono altresì dedotte le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse dalle medesime società, nonchè ulteriori elementi connessi con il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Sono anche disciplinate le modalità di calcolo degli elementi patrimoniali di 3° livello, che possono essere utilizzati solo a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (1).

Le presenti disposizioni recepiscono altresì gli orientamenti emersi a livello internazionale per tenere conto dell'impatto derivante dall'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) sul calcolo del patrimonio di vigilanza.

In particolare, è stata concordata l'introduzione di alcuni "filtri prudenziali", da applicare ai dati di bilancio, al fine di salvaguardare la qualità del patrimonio di

---

(1) Esclusi il rischio di controparte e il rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

vigilanza e di ridurne la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei nuovi principi contabili.

In linea generale, l'approccio raccomandato in sede internazionale prevede, per le attività diverse da quelle di negoziazione, la deduzione integrale dal patrimonio di base delle minusvalenze da valutazione al *fair value* e il computo parziale delle plusvalenze da valutazione al *fair value* nel patrimonio supplementare (c.d. approccio asimmetrico).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;

— dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, commi 1, lett. a), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;

— dalla deliberazione del CICR del 12 gennaio 1994 in materia di patrimonio di vigilanza e coefficiente di solvibilità delle banche e dei gruppi bancari (limitatamente agli articoli da 1 a 4).

Vengono, inoltre, in rilievo:

— il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;

— il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

— l'Accordo internazionale denominato *"Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione"*, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;

— le linee guida emanate dal CEBS in materia di:

- strumenti di capitale di cui all'art. 57(a) della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2010 (*Implementation Guidelines regarding Instruments referred to in Article 57(a) of Directive 2006/48/EC recast*);
- strumenti ibridi di capitale del 10 dicembre 2009 (*Implementation Guidelines for Hybrid Capital Instruments*).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"società di assicurazione"*, l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonchè la società di partecipazione assicurativa;

— *"società finanziaria"*, la società che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni (2); una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

(2) Le partecipazioni devono avere le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia.

medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 59, comma 1, lettera b del TUB);

— *"partecipazione"*: il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote:

a) nel capitale di società controllate (1) o sottoposte a influenza notevole o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre società, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante;

b) o che comunque attribuisce la titolarità di diritti di voto nell'assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento, nel caso di partecipazioni in società bancarie o finanziarie, o al 20 per cento, nel caso di partecipazioni in società di assicurazione. Ai fini del calcolo dei diritti di voto o delle quote di capitale possedute si considerano anche le azioni o quote eventualmente rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (2);

— *"plusvalenza (minusvalenza) implicita"*, differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono;

— *"incentivi al rimborso anticipato"*, clausole contrattuali suscettibili di ingenerare nei detentori l'aspettativa che lo strumento verrà rimborsato dall'emittente alla data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato dello strumento stesso (c.d. *call date*). Sono considerati incentivi al rimborso anticipato le clausole che, in caso di mancato esercizio dell'opzione call, alternativamente:

a) determinino la revisione automatica del tasso di remunerazione di tipo "*step up*". L'ammontare dello *step-up* non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello *spread* rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso;

b) comportino il rimborso del capitale attraverso la consegna di azioni della banca (cd. *principal stock settlement*). I meccanismi di *principal stock settlement* devono prevedere un limite al rapporto di conversione in azioni al momento del rimborso non superiore al 150% del valore delle azioni al momento dell'emissione (*cap*) (3);

c) possano esercitare sull'emittente una pressione, economica o reputazionale, ad esercitare l'opzione di rimborso anticipato dello strumento di capitale;

— *"strumenti innovativi di capitale"*, gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 4, Sez. II e presentino incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente;

---

(1) A tali fini rilevano anche situazioni di controllo congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi.

(2) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, paragrafo 3.1.

(3) Ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza, il numero massimo di azioni (M) in cui può essere convertito uno strumento è quindi calcolato in base alla seguente formula:

M = valore nominale dello strumento x 150% / valore di mercato delle azioni al momento dell'emissione.

— *"strumenti non innovativi di capitale",* gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 4, Sez. II e siano privi di incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia (1);

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale, applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *autorizzazione al rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (Sezione II, par. 6, Sezione III, par. 1.4)*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;

— *autorizzazione al rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza (Sezione II, par. 7; Sezione III, par. 1.4):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;

— *autorizzazione per la non deduzione dal patrimonio di vigilanza delle partecipazioni ovvero degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato (Sezione II, par.*

(1) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere.

11.1): Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

— *autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità (Sez. II, par 1.4)* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

SEZIONE II

PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale

Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni.

Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. Tali elementi devono essere stabili e il relativo importo è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.

1.1 *Patrimonio di base (Tier 1)*

Gli elementi patrimoniali di qualità primaria sono i seguenti:

a1) il capitale versato (cfr. par. 3);

a2) le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;

a3) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (cfr. par. 4);

a4) l'utile del periodo (1);

a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base (cfr. par. 8).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

b1) le azioni proprie;

b2) l'avviamento (2);

b3) le immobilizzazioni immateriali (3);

b4) le rettifiche di valore su crediti (4);

b5) le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;

---

(1) Per utile del periodo si intende anche quello semestrale o di fine anno non ancora approvato purché ci sia un'attestazione da parte del responsabile del controllo dei conti (cfr. paragrafo 12.2 della presente Sezione) e sia valutato al netto degli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo.

(2) La deduzione dell'avviamento è effettuata al lordo della "riserva da differenze di cambio" negativa e al netto di quella positiva (in sostanza la quantificazione va effettuata al cambio storico).

(3) Se valutate al *fair value*, al netto delle relative riserve.

(4) Tale voce comprende gli aumenti di rilevante entità delle perdite su finanziamenti, titoli ed altre esposizioni che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di metà e fine esercizio. Le banche che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte con la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata) sommano tali rettifiche di valore a quelle complessive da raffrontare con le perdite attese.

b6) le rettifiche di valore di vigilanza su attività valutate al "*fair value*" (1);

b7) gli altri elementi negativi;

b8) i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a5) e la somma di quelli da b1) a b8) costituisce il "patrimonio di base".

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

1.2 *Patrimonio supplementare (Tier 2)*

Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, nei limiti di computabilità di cui al par. 1.4:

a1) le riserve da valutazione (2);

a2) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base;

a3) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate (cfr. par. 4);

a4) le plusvalenze nette su partecipazioni (cfr. par. 10);

a5) l'eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese (3);

a6) gli altri elementi positivi (4);

a7) i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 8).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

b1) le minusvalenze nette su partecipazioni;

b2) gli altri elementi negativi;

b3) i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a7) e la somma di quelli da b1) a b3) costituisce il "patrimonio supplementare".

---

(1) Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, le disposizioni relative ai sistemi e controlli per la valutazione delle posizioni classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza di cui al Titolo II, Capitolo 4, Allegato A, Parte B si applicano anche al portafoglio bancario in quanto compatibili.

(2) Le riserve da valutazione sono composte da: a) attività materiali: i) riserve per le leggi speciali da rivalutazione; ii) attività materiali ad uso funzionale; b) riserve positive su titoli disponibili per la vendita: i) titoli di debito; ii) titoli di capitale e quote di OICR.

(3) Solamente per le banche autorizzate all'utilizzo dei sistemi IRB, nei limiti dello 0,6 per cento delle attività ponderate per il rischio di credito e di controparte (cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 8).

(4) Si fa riferimento alle "differenze di cambio" rilevate in bilancio quando presentano segno positivo.

1.3 *Deduzioni*

Dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare sono dedotti gli elementi elencati al par. 11 secondo le modalità ivi indicate.

1.4 *Limiti di computabilità*

Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza.

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (1) sono computabili entro i seguenti limiti:

a) strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza contrattuale: 15 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza contrattuale);

b) fermo restando il limite di cui alla lettera a), la somma degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non può eccedere il 35 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi);

c) fermi restando i limiti sub a) e b), sono computabili fino al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi) gli strumenti non innovativi di capitale per i quali sia contrattualmente prevista la conversione in azioni aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 3:

    - in via automatica qualora per effetto di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia (2);

    - su richiesta della Banca d'Italia, motivata in base alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente o del gruppo bancario di appartenenza.

Per gli strumenti di cui alla lettera c) il fattore di conversione deve essere prefissato al momento dell'emissione e non deve essere prevista alcuna opzione di rimborso anticipato.

Le eventuali eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione, nel rispetto della condizione di cui al successivo capoverso.

Il patrimonio supplementare è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3.

---

(1) Ai fini del rispetto dei limiti si tiene conto anche degli strumenti cui si applicano le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 1.4.1.

(2) Cfr. rispettivamente Titolo II, Capitolo 6 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5.

Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3.

In situazioni di emergenza, la Banca d'Italia può autorizzare le banche ad eccedere i limiti di cui al presente paragrafo per un periodo di tempo limitato. A tal fine, la banca presenta un'istanza motivata, accompagnata da un piano di rientro volto ad assicurare il ripristino tempestivo del rispetto dei limiti.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione ad eccedere i limiti a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca. Ai predetti fini la realizzazione di operazioni di fusione o acquisizione non costituisce una situazione di emergenza, a meno che non sia connessa con interventi di risanamento e salvataggio di altri intermediari vigilati.

1.4.1 Disposizioni transitorie

Qualora alla data del 31.12.2010 le banche non rispettino i limiti di cui al secondo capoverso del paragrafo 1.4, le stesse sono tenute ad adottare le necessarie misure correttive e strategie per garantirne il rispetto entro il 31.12.2040.

La Banca d'Italia verifica le misure e le strategie adottate nell'ambito del processo di controllo prudenziale (Titolo III, Capitolo 1).

I titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale - emessi prima del 31.12.2010 - che non rispettano i requisiti previsti, rispettivamente, dai paragrafi 3 e 4 - continuano ad essere computati nel patrimonio di base nella categoria a3) (strumenti innovativi e non innovativi di capitale) sino al 31.12.2020. Successivamente sono assoggettati ai seguenti limiti:

a) fino al 20% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2030;

b) fino al 10% del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti in questione) sino al 31.12.2040.

1.5 *Patrimonio di 3° livello*

La quota di passività subordinate di 2° livello (cfr. par. 5.2) non computabile nel patrimonio supplementare perché eccedente il 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 e le passività subordinate di 3° livello – al netto dei relativi "filtri prudenziali negativi" – costituiscono il patrimonio di 3° livello.

Alla anzidetta quota di passività subordinate di 2° livello si applicano i medesimi criteri di computabilità previsti per la quota inclusa nel patrimonio supplementare.

Tale aggregato può essere utilizzato solo a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, esclusi i requisiti a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Sono computabili ai fini di vigilanza le passività subordinate di 3° livello che soddisfano le seguenti condizioni:

— hanno durata originaria pari o superiore a due anni; qualora la scadenza sia indeterminata, deve essere previsto un preavviso per il rimborso di almeno 2 anni;

— sono state interamente versate;

— rispondono alle altre condizioni previste per le analoghe passività computabili nel patrimonio supplementare, ad eccezione, ovviamente, di quelle concernenti la durata e la riduzione della computabilità negli anni precedenti la data di scadenza (1);

— sono soggette alla "clausola di immobilizzo" (c.d. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali della banca a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.

Il patrimonio di 3° livello è ammesso entro il limite del 71,4 per cento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato calcolati al netto dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio di regolamento relativi al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (2) (3).

2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria (4).

* * *

Di seguito viene illustrata in dettaglio la composizione di alcuni elementi che compongono il patrimonio di vigilanza.

3. Capitale

Il capitale rappresenta la componente primaria del patrimonio di base ed è computato senza limiti.

---

(1) Cfr. par. 5.

(2) Cfr. Titolo II, Capitolo 4.

(3) Per le banche appartenenti a gruppi bancari ai fini del rispetto del limite del 71,4 per cento si tiene conto della riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo ai sensi del Titolo II, Capitolo 6, Sezione II.

(4) Cfr. Titolo I, Capitolo 1, delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche*.

Ai fini della presente disciplina, rientrano in questo aggregato i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche:

1) sono emessi direttamente dalla banca;
2) sono chiaramente e separatamente individuabili nel bilancio;
3) sono privi di scadenza (1);
4) sono interamente liberati;
5) sono classificati quali strumenti di patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
6) non possono essere rimborsati al di fuori delle ipotesi di liquidazione della banca o di riduzione del capitale sociale (2);
7) non attribuiscono al portatore diritti ad una remunerazione minima né sussistono clausole che prevedono il pagamento obbligatorio di dividendi. Non possono essere attribuiti privilegi nel pagamento dei dividendi ad eccezione del caso in cui essi siano calcolati come multiplo dei dividendi distribuiti alle azioni prive di questo vantaggio; tali dividendi devono essere corrisposti "pari passu" con i dividendi sulle altre azioni e non possono essere cumulativi (3);
8) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o riserve di utili distribuibili (4);
9) non prevedono limitazioni nella determinazione dell'ammontare del dividendo (*cap*);
10) non sono privilegiati nella copertura delle perdite;
11) in caso di liquidazione, attribuiscono un diritto sul residuo attivo del bilancio di liquidazione subordinato a quello di tutti gli altri azionisti e creditori sociali e proporzionale alla quota di capitale che rappresentano (5);
12) il regime legale o negoziale è privo di disposizioni o clausole che possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione (6).

I titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale delle banche cooperative (banche popolari e di credito cooperativo) sono computabili nel capitale a condizione che il recesso del socio – nei casi diversi da quelli previsti dalla legge - sia deliberato dall'organo con funzione di supervisione strategica tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della banca. Ai fini della computabilità, eventuali limitazioni all'ammontare del dividendo (*cap*) sono ammissibili solo se sono applicabili in egual misura a tutti i titoli computabili nel capitale in modo da non creare privilegi tra diverse categorie di titoli.

---

(1) Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza delle azioni coincidente con la durata della società prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto.

(2) Restano salvi i casi in cui il rimborso è previsto da norme inderogabili del codice civile.

(3) Non è ammissibile un privilegio determinato in relazione al valore nominale dell'azione (ad es. 2% del valore nominale).

(4) Cfr. d.lgs del 28 febbraio 2005, n. 38.

(5) Non sono ammessi *cap* o clausole che prevedano l'attribuzione di una quota fissa.

(6) Non devono inoltre sussistere comportamenti della banca che generino tali aspettative.

I versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale solo se sono rispettati i requisiti di cui al presente paragrafo e sia espressamente previsto che ne è ammessa la restituzione esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale di cui al presente paragrafo.

4. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale delle banche. Devono essere rispettate tutte le seguenti caratteristiche:

a) la società bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo bancario, deve essere insediata in uno Stato comunitario o appartenente al Gruppo dei Dieci;

b) i titoli devono essere irredimibili (1) o avere una scadenza non inferiore a 30 anni (2). L'eventuale facoltà di rimborso da parte dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 5 anni dall'emissione e previa autorizzazione della Banca d'Italia;

c) eventuali incentivi al rimborso anticipato - ammissibili per i soli titoli irredimibili - non possono essere previsti prima di 10 anni di vita del prestito;

d) il contratto: i) deve prevedere la possibilità per l'emittente di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se necessario in relazione alla propria situazione finanziaria e di solvibilità (ad esempio nel caso in cui, nell'esercizio precedente, la banca (3) non abbia avuto utili distribuibili o non abbia pagato dividendi agli azionisti); ii) deve prevedere il divieto di corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli qualora per effetto di tale pagamento o di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia (4); iii) non deve contenere clausole che impediscano alla Banca d'Italia di vietare la corresponsione di interessi ai detentori dei titoli in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente.

Sono ammissibili clausole contrattuali che prevedano:

---

(1) Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza dei titoli coincidente con la durata della società prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto.

(2) Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della banca non coincidano, si considera la durata effettiva. L'ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una banca che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
- inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009;
- fine del periodo di collocamento: 24 maggio 2009;
- data di rimborso del prestito: 24 febbraio 2039.

In tal caso la "durata effettiva" del prestito è inferiore ai 30 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.

(3) Nel caso di emissione indiretta la condizione è verificata rispetto alla banca che controlla direttamente o indirettamente la società emittente.

(4) Cfr. rispettivamente Titolo II, Capitolo 6 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5.

- il divieto di pagare dividendi sugli strumenti di capitale previsti nel par. 3 per il periodo in cui l'emittente non corrisponde gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo (*dividend stopper*);
- l'obbligo per l'emittente di pagare gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo se, nei tre mesi precedenti alla data di pagamento di tali interessi (*look back period*), ha corrisposto interessi o dividendi su altri strumenti computabili nel patrimonio di base e aventi il medesimo grado di subordinazione ("pari passu") o un grado di subordinazione maggiore (*dividend pusher*).

Le clausole di *dividend pusher* non sono efficaci qualora:

- per effetto di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia (1) o possa scendere al di sotto di tali soglie per effetto del pagamento degli interessi sui titoli;
- la Banca d'Italia vieti la corresponsione degli interessi in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;
- i dividendi siano stati pagati attraverso l'attribuzioni di strumenti di capitale;

e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente;

f) con riferimento agli strumenti di cui al par. 1.4, lett. a) e b), il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilità della banca medesima, attraverso meccanismi di assorbimento delle perdite quali, ad esempio:

- la conversione degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale in titoli computabili nel capitale ai sensi del paragrafo 3;
- la svalutazione del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale. La loro successiva rivalutazione, se contrattualmente prevista, va realizzata destinando alla rivalutazione una quota degli utili distribuibili dell'emittente, maturati successivamente alla svalutazione, non superiore al peso percentuale del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi oggetto di svalutazione rispetto all'aggregato formato dalla somma del capitale, delle riserve e del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale computati nel Tier 1 (cd. rivalutazione "pro rata" e "pari passu") (2). Finchè non è ripristinato il valore nominale degli strumenti non possono essere pagati interessi sugli stessi, non è ammissibile il loro rimborso ed eventuali *dividend stopper* non producono effetti.

---

(1) Cfr. rispettivamente Titolo II, Capitolo 6 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5. Per utile del periodo si intende anche quello semestrale o di fine anno non ancora approvato purché ci sia un'attestazione da parte del responsabile del controllo dei conti (cfr. paragrafo 12.2 della presente Sezione) e sia valutato al netto degli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo.

(2) L'aggregato è formato dalla somma degli elementi patrimoniali del patrimonio di base indicati ai punti a1), a2) e a3) del par. 1.1 (Patrimonio di base) della presente Sezione.

Il contratto deve prevedere la possibilità per l'emittente o la Banca d'Italia di attivare i predetti meccanismi di assorbimento delle perdite laddove ciò si renda necessario; in ogni caso il contratto ne prevede l'attivazione automatica qualora il requisito patrimoniale complessivo della banca scenda al di sotto del 6% per effetto di perdite di esercizio;

g) il contratto non deve contenere alcuna clausola che possa impedire alla Banca d'Italia di disporre l'attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite di cui alla lettera f) in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;

h) in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori;

i) nel caso in cui l'emissione avvenga tramite una controllata estera, vi sia un apposito contratto (*on-lending*) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione.

5. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi — per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla banca emittente — i seguenti elementi:

— gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili (1) e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;

— le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, certificati di deposito, buoni fruttiferi e di altri titoli. Si applicano le norme previste dal Titolo V, Capitolo 3, delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche*. Qualora i predetti strumenti siano valutati in bilancio al *fair value* oppure siano designati come "operazioni coperte" nell'ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze, il cui saldo deve essere rilevato nell'ambito dei filtri prudenziali (cfr. par. 8).

I relativi contratti devono soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono.

5.1 *Strumenti ibridi di patrimonializzazione*

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che:

(1) Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione coincidente con la durata della società prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto.

a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

5.2 *Passività subordinate di 2° livello*

Le passività subordinate emesse dalle banche concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni (1);

c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda l'autorizzazione della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti *a*) e *c*), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (c.d. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello *step-up* non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello *spread* rispetto alla base di riferimento, al netto del

---

(1) Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della banca non coincidano, si considera la durata effettiva. L'ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una banca che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
- inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009;
- fine del periodo di collocamento: 24 maggio 2009;
- data di rimborso del prestito: 24 febbraio 2014.

In tal caso la "durata effettiva" del prestito è inferiore ai 5 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.

differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso.

Sui titoli rappresentativi delle passività subordinate è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso anticipato è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione della banca.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

5.3 *Garanzie prestate all'emissione e conseguenti operazioni di "on-lending"*

Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate, indicate nella presente Sezione, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

- con il primo la banca assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
- con il secondo la banca emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che sono sottoscritti dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prenditore finale (operazione di *on-lending*).

Il rilascio della garanzia non deve obbligare la banca a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di *on-lending*.

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre che la garanzia prestata dalla banca abbia anch'essa carattere subordinato e che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di *on-lending* a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla banca in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

6. Riacquisto o rimborso da parte della banca emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni)

L'acquisto o il rimborso da parte della banca di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) per un importo complessivo superiore al 5 per cento del capitale è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia (1).

L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

L'istanza può essere presentata in relazione a più operazioni di riacquisto o rimborso da effettuarsi entro un periodo di tempo ed un ammontare del capitale sociale predeterminati quando ciò comporti il superamento del limite sopra indicato; in tal caso all'istanza è allegata la delibera con cui l'organo con funzione di supervisione strategica ha disposto il "piano di riacquisto/rimborso" dei titoli rappresentativi della partecipazione al capitale (azioni).

Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta di riacquisto o di rimborso è inviata dalla società capogruppo.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto o di rimborso, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia autorizza il riacquisto o il rimborso dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca. Fermo restando l'obbligo di deduzione delle azioni proprie a qualunque titolo detenute (2), a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia i titoli oggetto dell'operazione non sono più computabili nel patrimonio di vigilanza.

Il riacquisto o il rimborso può essere comunicato al mercato solo dopo il rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

7. Rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza

La Banca d'Italia autorizza:

- il rimborso/riacquisto integrale o parziale da parte della banca di strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti ibridi di patrimonializzazione di propria emissione;
- il rimborso/riacquisto anticipato da parte della banca di passività subordinate di propria emissione.

---

(1) Relativamente al rimborso di azioni per riduzione del capitale sociale resta fermo quanto previsto dalle "Istruzioni di vigilanza per le banche" (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999), Titolo III, Capitolo 1.

(2) Cfr. par. 1.1, lett. b.1).

L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta di rimborso/riacquisto è inviata dalla società capogruppo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca e può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente.

Il rimborso/riacquisto non è consentito al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia (1);

b) non sia decorso almeno il termine minimo dall'emissione previsto per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (opzione call) o di riacquisto (2) e la banca non ha provveduto in tale ipotesi alla sostituzione degli strumenti da rimborsare/riacquistare con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente.

La banca può liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato – quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione (3). In caso di acquisito di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l'ammontare liberamente acquistabile non può comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione (4).

Le quote, a qualunque titolo detenute dalla banca, non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento degli strumenti è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di

(1) Cfr. rispettivamente Titolo II, Capitolo 6 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5.

(2) Il termine è pari a: 5 anni per gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (cfr par. 4) e per le passività subordinate di 2° livello (cfr. par. 5.2); 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione (cfr par. 5.1).

(3) Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito. Ai fini del rispetto del limite gli impegni di acquisto a termine da parte della banca di propri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza sono assimilati agli acquisti a pronti.

(4) Il limite del 3% è calcolato sulla base del valore dagli strumenti effettivamente in circolazione; sono, pertanto, esclusi quelli a qualunque titolo detenuti dalla banca emittente.

una quota dello strumento (1).

Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione.

8. Filtri prudenziali

Le componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio delle banche, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati (2).

8.1 *Attività finanziarie disponibili per la vendita (3)*

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di "attività finanziarie disponibili per la vendita" si applicano le seguenti disposizioni:

- gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare;

---

(1) Per effetto della clausola *illegality clause* il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un *factum principis* al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

(2) Per le istruzioni relative alla rilevazione dei filtri prudenziali nelle segnalazioni di vigilanza si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali*.

(3) Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di "Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali" del 18.5.2010 (Bollettino di Vigilanza n. 5 del 2010).

- gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.

Sono escluse dal computo di tali differenze le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate a conto economico.

Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite a titoli di capitale, agli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e alle passività subordinate di 2° e 3° livello emesse da banche (1), società finanziarie e imprese di assicurazione classificate nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita" e dedotte dal patrimonio di vigilanza della banca stessa.

8.2 *Immobili*

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

8.3 *Impegni di acquisto a termine di propri strumenti patrimoniali*

Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa (2) sono dedotte dal patrimonio (di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale o strumenti innovativi o non innovativi di capitale; supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate di 2° livello; di 3° livello, nel caso degli elementi patrimoniali di 3° livello) (3), indipendentemente dalle modalità di regolamento degli impegni (su base netta o lorda) e dalle modalità di rappresentazione in bilancio.

---

(1) Ivi inclusa, convenzionalmente, la Banca d'Italia.

(2) Ad esempio, l'acquisto a termine di un numero fisso di azioni a un prezzo unitario prestabilito, da regolare su base netta (differenza tra tale prezzo e il valore corrente delle azioni alla scadenza).

(3) In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al *fair value* dell'impegno a termine.

Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che non comportano per la banca l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa, in quanto tale rischio rimane in capo alla controparte per tutta la durata dell'operazione, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza in relazione alla tipologia di strumento sottostante e alla durata contrattuale dell'operazione. In particolare:

a) qualora l'impegno abbia per oggetto titoli rappresentativi della partecipazione al capitale della banca o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla banca:

- se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni e il regolamento dell'operazione è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio di base;
- se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni ma il regolamento dell'operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ovvero è inferiore a 10 anni le risorse patrimoniali sono dedotte dal patrimonio di base (1);
- se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni, ma il regolamento dell'operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ovvero è compresa tra 5 e 10 anni, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio supplementare;

b) qualora l'impegno abbia per oggetto strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate di 2° livello emesse dalla banca, se la durata è inferiore a 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, o 5 anni, per le passività subordinate, l'impegno a termine deve essere dedotto dal patrimonio supplementare o dal patrimonio di 3° livello;

c) qualora l'impegno abbia per oggetto passività subordinate di 3° livello emesse dalla banca, se la durata contrattuale dell'impegno è inferiore a 2 anni l'impegno a termine deve essere dedotto dal patrimonio di 3° livello.

In ogni caso, se la durata è "a vista" (ad esempio, opzioni emesse di tipo americano), l'impegno a termine deve essere dedotto: dal patrimonio di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale della banca o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla banca; dal patrimonio supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate di 2° livello; dal patrimonio di 3° livello, nel caso di passività subordinate di 2° e 3° livello.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano a tutte le operazioni della specie. Relativamente a quelle stipulate prima del 31.12.2004 (inclusi gli eventuali rinnovi conclusi del corso del 2005) le banche adottano un approccio graduale, consistente nella deduzione dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare degli impegni di riacquisto a termine in quote costanti lungo la vita residua degli stessi.

---

(1) In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al *fair value* dell'impegno a termine.

8.4 Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale (1)

Gli utili derivanti da operazioni di cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale, nell'ambito delle quali la banca cedente riprenda in locazione (2) l'immobile ceduto, sono computabili nel patrimonio di vigilanza se risultano stabili e nella piena disponibilità della banca cedente (3).

I criteri di piena disponibilità e stabilità sono verificati tenuto conto dell'operazione nel suo complesso, la quale può anche prevedere l'esistenza di contratti collegati o altri rapporti obbligatori tra la banca cedente e il cessionario (ad esempio: erogazione di finanziamenti per l'acquisto degli immobili; clausole, incluse le opzioni call e i diritti di prelazione, che consentano alla banca di riacquistare, in tutto o in parte, gli immobili ceduti; altre operazioni, quali cartolarizzazione di finanziamenti attraverso ABS o utilizzo di veicoli di investimento come gli OICR.

A tali operazioni si applica il seguente regime prudenziale:

1) L'utile riveniente dall'operazione è computabile nel limite della quota finanziata, in modo diretto o indiretto, da soggetti terzi rispetto alla banca cedente (4). Tale quota è determinata in misura pari al rapporto tra: a) l'ammontare del capitale e del debito del cessionario detenuto da soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente; b) il totale del capitale e del debito del cessionario (5). Nell'ammontare del capitale e del debito sono incluse eventuali posizioni in bilancio e "fuori bilancio" verso la cartolarizzazione dei crediti concessi, direttamente o indirettamente, in favore del cessionario (6) (7).

2) L'ammontare dell'utile, così determinato:

- è computabile nel patrimonio di base qualora non vi siano opzioni call,

---

(1) Le presenti disposizioni si applicano alle banche e alle società finanziarie capogruppo, anche per le cessioni poste in essere da società del gruppo, nonché alle banche non appartenenti a un gruppo bancario.

(2) E' assimilato alla locazione ogni altro schema negoziale o diritto reale che produca comunque l'effetto di ricondurre l'immobile ceduto nella disponibilità della banca.

(3) Sotto il profilo contabile, è consentito rilevare in bilancio la plusvalenza da cessione d'immobili qualora siano rispettate tutte le condizioni – previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS – che devono verificarsi affinché si abbia una *true sale* degli immobili. A tal fine rilevano i test di *derecognition* e di consolidamento che le banche/gruppi cedenti sono tenute ad effettuare e che sono sottoposti al vaglio dei revisori contabili. In tale ambito, fra l'altro, la *governance* dei soggetti cessionari, e di conseguenza l'individuazione di chi controlla gli immobili ceduti, è un profilo rilevante per stabilire se si è in presenza di una *true sale*. Inoltre, la Banca d'Italia può, caso per caso, in base ai poteri ad essa attribuiti in materia di gruppo bancario e di vigilanza consolidata: a) individuare una composizione del gruppo diversa da quella comunicata, verificando in particolare se esistano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB; b) richiedere l'assoggettamento a consolidamento integrale o proporzionale di società bancarie o finanziarie quando a suo giudizio si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

(4) A tal fine sono considerati soggetti terzi quelli diversi dai "soggetti collegati", come definiti dall'art. 53, commi 4 e ss. TUB.

(5) Ad esempio, se la plusvalenza realizzata è pari a 100 e la banca cedente ha finanziato per il 20 per cento il soggetto cessionario, l'utile da cessione astrattamente "computabile" è pari a 80. La sua concreta computabilità dipende dal rispetto dei requisiti di permanenza di cui al successivo punto 2.

(6) Tali posizioni includono gli impegni di acquisto dei titoli della cartolarizzazione, delle quote di OICR o degli immobili e ogni altra forma di supporto, direttamente o indirettamente, fornita all'operazione; tra queste rientrano, ad esempio, le garanzie rilasciate per il buon esito dei crediti per canoni di locazione.

(7) In coerenza con il trattamento previsto ai fini del patrimonio di vigilamza, gli immobili ceduti sono inclusi tra le attività di rischio ponderate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e tra gli immobili detenuti ai fini del margine disponibile, nella misura della quota non finanziata da soggetti terzi rispetto alla banca o al gruppo bancario cedente.

diritti di prelazione (1) o clausole simili che consentano alla banca cedente di riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili ceduti, ovvero non siano esercitabili prima di 10 anni dalla data di decorrenza del contratto di locazione con il cessionario;

- è computabile nel patrimonio supplementare qualora le opzioni call, i diritti di prelazione (2) o altre clausole simili che consentono alla banca cedente di riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili ceduti siano esercitabili decorsi 5 anni dall'inizio della locazione (3);

- è oggetto di un "filtro prudenziale totale" (4) quando il contratto di vendita del bene è accompagnato da opzioni call, diritti di prelazione (5) o clausole simili esercitabili nei primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto di locazione con il cessionario (6).

Ferma restando l'applicazione di quanto previsto al punto 1), sono ammesse clausole contrattuali, diverse dalle opzioni call, che consentano al cedente o al detentore di riacquistare in qualunque momento, su iniziativa del cessionario o del detentore, gli immobili, i titoli ABS o le quote di OICR, entro il limite globale del 10% del valore complessivo degli immobili ceduti. Tale limite globale può essere superato soltanto ove il cessionario sia tenuto a vendere gli immobili a causa di situazioni eccezionali, non prevedibili al momento della cessione iniziale, tali da minare il suo equilibrio finanziario o determinare il mancato rispetto di previsioni legislative o di vigilanza (7) (8).

8.4.1 Comunicazioni alla Banca d'Italia

La decisione di cedere una quota rilevante (9) del patrimonio immobiliare ad ad uso funzionale con successiva riconduzione nella disponibilità del cedente deve essere attentamente valutata dagli organi di vertice della banca o della capogruppo

---

(1) Sono fatti salvi i diritti di prelazione derivanti da disposizioni di legge non derogabili dalle parti; l'esistenza di tali diritti non comporta quindi, di per sé sola, l'applicazione della presente disciplina.

(2) Cfr. nota 7 a pag. 23.

(3) In sostanza, nel semestre in cui avviene la cessione si applica un filtro prudenziale: a) "negativo" del patrimonio di base per sterilizzare totalmente l'utile da cessione "computabile" iscritto nel conto economico; b) "positivo" del patrimonio supplementare per rilevare integralmente l'utile da cessione "computabile" iscritto nel conto economico. Nel medesimo semestre e in quelli successivi, per tutta la durata del contratto di locazione, sia l'importo del filtro prudenziale "negativo" sia quello del filtro prudenziale "positivo" vanno ridotti di un *ennesimo* (dove *n* è il numero di semestri di durata del contratto di locazione).

(4) Il filtro prudenziale agisce indipendentemente dalle modalità di determinazione del prezzo di riacqusito degli immobili ceduti (*fair value* o importo prefissato).

(5) Cfr. nota 7 a pag. 23.

(6) In sostanza, nel semestre in cui avviene la cessione si applica un filtro prudenziale "negativo" del patrimonio di base per sterilizzare totalmente l'utile da cessione "computabile" iscritto nel conto economico. Nel medesimo semestre e in quelli successivi, per tutta la durata del contratto di locazione, l'importo del filtro prudenziale "negativo" va ridotto di un *ennesimo* (dove *n* è il numero di semestri di durata del contratto di locazione).

(7) Si fa riferimento, ad esempio, al divieto per i fondi immobiliari di indebitarsi per un importo superiore al 60% dell'attivo.

(8) Il trattamento prudenziale delineato si applica anche alle operazioni per le quali l'utile derivante dalla cessione degli immobili sia stato rilevato nel bilancio della banca o del gruppo bancario cedente a partire dall'esercizio 2007 (incluso). Con riferimento agli utili da cessione rilevati in bilancio sino all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2009, gli intermediari possono distribuire gli effetti del filtro prudenziale in maniera omogenea lungo un arco temporale di 5 anni. Per le modalità di determinazione dei filtri prudenziali, cfr. Circolare n. 155.

(9) Assumono rilievo le operazioni, anche frazionate in un arco temporale di 12 mesi, che comportano la dismissione di una quota pari o superiore al 5% del proprio patrimonio immobiliare ad uso funzionale.

e preventivamente portata a conoscenza della Banca d'Italia.

A tal fine, le banche e le società capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia una relazione predisposta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, nella quale: si fornisce una sintetica descrizione dell'operazione e delle relative finalità; si produce una stima dei relativi impatti economici, patrimoniali e sugli istituti prudenziali; si valutano gli altri rischi di natura operativa con indicazione delle modalità con cui si intende presidiarli. Se del caso, nella relazione gli organi di vertice attestano l'insussistenza di circostanze che comportano il disconoscimento delle operazioni a fini prudenziali, sulla base dei criteri sopra indicati.

8.5 Valutazione al *fair value:* variazioni del proprio merito creditizio

Gli effetti della valutazione delle "passività finanziarie valutate al *fair value*" emesse dalla banca, diverse da quelle computabili nel patrimonio di vigilanza della stessa, non sono computati nel patrimonio di vigilanza per la componente dipendente dalle variazioni del merito creditizio della banca. In particolare:

- la relativa minusvalenza cumulata netta è reintegrata nel patrimonio di base;

- la relativa plusvalenza cumulata netta è dedotta dal patrimonio di base.

8.6 *Altri filtri prudenziali*

I seguenti elementi sono computati nel patrimonio di base:

- saldo negativo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) emessi dalla banca per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli "passività finanziarie di negoziazione" oppure "passività finanziarie valutate al *fair value*" ovvero siano oggetto di copertura;

- minusvalenza cumulata da *fair value* sulla partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia eventualmente classificata nel portafoglio "attività finanziarie detenute per la negoziazione" oppure nel portafoglio "attività finanziarie valutate al *fair value*".

I seguenti elementi sono dedotti dal patrimonio di base:

- saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) emessi dalla banca per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli "passività finanziarie di negoziazione" oppure "passività finanziarie valutate al fair value" ovvero siano oggetto di copertura;

- plusvalenza cumulata da *fair value* sulla partecipazione detenuta nel capitale della Banca d'Italia eventualmente classificata nel portafoglio "attività

finanziarie detenute per la negoziazione" oppure nel portafoglio "attività finanziarie valutate al *fair value*".

9. Altri elementi negativi

Gli altri elementi negativi del patrimonio di base comprendono qualunque incremento del patrimonio di base connesso con i proventi derivanti dalla cessione ("*gain on sale*") di attività cartolarizzate ad un prezzo superiore a quello nominale (1).

Fra gli elementi negativi del patrimonio supplementare rientrano: a) le "differenze di cambio" rilevate in bilancio nelle "riserve da valutazione", quando presentano segno negativo nonchè le rettifiche connesse con insussistenze dell'attivo, ammanchi, rapine, ecc. , non ancora addebitate al conto economico; b) le eventuali rettifiche di valore di finanziamenti, titoli ed altre esposizioni richieste ai soli fini di vigilanza.

10. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle partecipazioni detenute in società diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative, quotate in un mercato regolamentato e non valutate al *fair value* in bilancio, si compensano.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, esso contribuisce per una quota pari al 35 per cento alla determinazione del patrimonio supplementare.

Le plusvalenze nette su partecipazioni sono computate nel patrimonio supplementare nel limite del 30 per cento del patrimonio di base.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal patrimonio supplementare per una quota del 50 per cento.

11. Deduzioni

Gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare:

a) le partecipazioni in banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello) emessi da tali enti, qualunque sia il portafoglio di allocazione;

---

(1) Ad esempio, i proventi collegati al differenziale di "reddito futuro atteso" ("*future margin income*") (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III, par. 1).

b) le partecipazioni in società di assicurazione come definite nella Sezione I, par. 3, terzo alinea, lett. b), nonchè gli strumenti patrimoniali emessi dalle medesime società, se computati dall'emittente a fini patrimoniali;

c) le azioni nominative di società di investimento a capitale variabile italiane ed estere se superiori a 20.000 azioni (1);

d) le azioni o quote in banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello), diversi da quelli indicati al precedente punto *a*), verso banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento anche non partecipate, qualunque sia il portafoglio di allocazione. Tali elementi sono dedotti per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3;

e) le posizioni verso cartolarizzazioni (2);

f) limitatamente alle banche autorizzate all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte: i) l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (3); ii) le perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio nel caso di sottostanti relativi a o trattati come strumenti di capitale (Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 8);

g) la partecipazione nel capitale della Banca d'Italia (4);

h) le esposizioni connesse al rischio di regolamento su transazioni non DVP (5).

Le partecipazioni, le azioni o quote, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio.

Tuttavia, con riferimento alle attività di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *c*) e *d*) classificate in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività (6).

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, indicati ai precedenti punti *a*), *b)* e *d*), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

In deroga a quanto previsto in via generale, sino al 31 dicembre 2012 gli elementi di cui al punto *b*) acquistati dalle banche prima del 20 luglio 2006 sono

---

(1) Va dedotto il complesso delle azioni nominative; non vengono dedotte, invece, né le azioni non nominative, né le partecipazioni in SICAV incluse nel perimetro di consolidamento a seguito di uno specifico provvedimento della Banca d'Italia.

(2) Si fa riferimento alle esposizioni ponderate al 1250% ivi comprese quelle classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e che sarebbero state ponderate al 1250% se detenute nel portafoglio bancario, per le quali la banca opti per la deduzione dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione V, par. 2).

(3) Il calcolo è effettuato al lordo dell'effetto fiscale.

(4) La partecipazione nel capitale della Banca d'Italia va dedotta per l'importo iscritto nel bilancio al 31.12.2004, oppure, al valore di acquisto se acquisita successivamente a tale data.

(5) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione III, par. 3.

(6) La medesima impostazione va seguita con riferimento alle "riserve da differenze di cambio".

dedotti dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare.

11.1 *Attività non dedotte dal patrimonio di vigilanza*

Previa autorizzazione della Banca d'Italia le banche possono, in via temporanea, non dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni ovvero gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato.

Le banche non deducono dal patrimonio:

i. le partecipazioni in banche e società finanziarie consolidate (integralmente o proporzionalmente) nel patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza nonché gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti irredimibili o subordinati verso i medesimi soggetti;

ii. le partecipazioni, le azioni o quote in società bancarie e finanziarie che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti non di capitale. Tale facoltà viene concessa purché, in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilità di indebitamento dell'emittente di quote di capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo (1);

iii. gli investimenti in azioni di società bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali le autorità di vigilanza bancaria di tali Paesi abbiano consentito esplicitamente tale facoltà.

iv. gli strumenti finanziari emessi da altra banca o società finanziaria (azioni o quote, strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati di 2° e 3° livello) allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (2) ove siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la banca opera in qualità di market maker (3), su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, su:

   i) strumenti finanziari emessi da altra banca o società finanziaria, ovvero

---

(1) In questo modo, infatti, non viene a determinarsi una duplicazione delle attività di rischio assumibili (c.d. *double gearing*).

(2) In proposito si richiamano i criteri previsti per l'allocazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, par. 3.1).

(3) Ai fini della presente disciplina per market maker si intende la banca che, operando su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua si propone come disposta a negoziare strumenti finanziari in contropartita diretta acquistando e vendendo ai prezzi dalla stessa definiti (cfr. art. 1, comma 5-*quater*, T.U.F.).

La disposizione si applica solamente ai soggetti a tal fine registrati e riconosciuti dai rispettivi mercati specificamente per gli strumenti finanziari esclusi dalla deduzione. Sono ricompresi tra i *market maker* i c.d. “specialisti”riconosciuti da mercati regolamentati o da sistemi multilaterali di negoziazione.

ii) strumenti derivati alla cui copertura sono destinati gli strumenti finanziari di cui al punto i).

Nel caso sub ii) l'esonero dall'obbligo di deduzione si applica limitatamente all'ammontare degli strumenti finanziari destinati alla copertura dei contratti derivati (1);

b) la banca

1) è stata autorizzata all'uso dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (cfr. Titolo II, Cap. 4, Parte III). La decisione di avvalersi della facoltà prevista dalle presenti disposizioni è assunta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca sentito l'organo con funzione di controllo. La delibera con cui è stata assunta la decisione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni;

2) se non autorizzata all'uso di modelli interni, dispone comunque di adeguati meccanismi di gestione e controllo dei rischi connessi con l'operatività in questione. La decisione di avvalersi della facoltà prevista dalle presenti disposizioni è assunta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca, sentito l'organo con funzione di controllo (2). Essa è basata su un'attenta valutazione circa l'adeguatezza dei meccanismi di controllo e gestione dei rischi; i metodi, contenuti ed esiti di tale valutazione devono trovare compiuto riscontro nella delibera. L'adeguatezza dei meccanismi di controllo e gestione dei rischi è assicurata nel continuo e deve essere verificata almeno una volta l'anno da parte della funzione di revisione interna: i risultati della verifica sono portati formalmente a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della banca e dell'organo con funzione di controllo. La delibera con cui è stata assunta la decisione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni.

In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti finanziari detenuti nell'ambito dell'attività di *market making* e soggetti all'esenzione dall'obbligo di deduzione.

Resta fermo l'obbligo di deduzione delle azioni per le quali la banca abbia esercitato direttamente o indirettamente il diritto di voto.

---

(1) Le banche che svolgono l'attività di cui al punto ii) possono usufruire dell'esonero anche con riferimento agli strumenti finanziari di copertura di contratti derivati negoziati *"over the counter"*.

(2) Per le banche che adottino il modello di amministrazione dualistico andrà acquisito il parere del comitato per il controllo interno, se istituito.

12. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale

12.1 *Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno*

Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicità trimestrale (1).

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non sia stato ancora approvato.

A tal fine, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale.

12.2 *Verifica del risultato annuale e semestrale per la determinazione del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno*

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopra rappresentate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca, secondo quanto di seguito indicato:

---

(1) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria devono continuare a segnalare trimestralmente i dati patrimoniali relativi all'ultimo trimestre precedente quello d'inizio dell'amministrazione straordinaria. Tali dati devono essere aggiornati con la segnalazione patrimoniale relativa al trimestre nel corso del quale è stato approvato dalla Banca d'Italia il bilancio di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale trimestre la segnalazione patrimoniale dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità di calcolo stabilite dalle presenti disposizioni (in particolare per quanto attiene al calcolo patrimoniale dei mesi di dicembre e di giugno e delle variazioni patrimoniali trimestrali).

— nei casi in cui la funzione di controllo contabile sia esternalizzata per legge (1), l'utile di fine esercizio e quello infrannuale sono verificati dal revisore esterno;

— qualora i compiti di controllo contabile siano stati affidati al collegio sindacale in base a previsione statutaria le verifiche devono essere effettuate da quest'ultimo.

L'ammontare deve essere determinato escludendo la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi, alla beneficienza o, comunque, da non includere nel patrimonio di vigilanza. Per il calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre non sono richiesti ulteriori controlli oltre a quelli eseguiti per il controllo o la revisione contabile.

12.3 *Succursali in Italia di banche extracomunitarie*

In alternativa a quanto disposto in precedenza, le succursali in Italia di banche extracomunitarie possono calcolare, ai fini della segnalazione sul patrimonio, gli utili annuali con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio della propria casa madre anche se diversa da quella del 31 dicembre.

Le succursali possono modificare il patrimonio di vigilanza e procedere alla prevista segnalazione delle variazioni patrimoniali al momento dell'attribuzione degli utili annuali effettuata dalla propria casa madre in sede di approvazione del bilancio riferito all'intero complesso aziendale.

In tale ipotesi, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre.

Conseguentemente, tali succursali utilizzano per le segnalazioni patrimoniali la matrice dei conti relativa all'ultimo mese del trimestre in cui è intervenuta l'approvazione del bilancio.

Per la determinazione del risultato semestrale da includere nella segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale, le succursali, qualora la casa madre calcoli gli utili o le perdite semestrali, possono modificare il patrimonio di vigilanza al momento della quantificazione di tali utili o perdite da parte della casa madre.

Anche in questo caso, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre.

Se la casa madre delle succursali in Italia di banche extracomunitarie non procede al calcolo della situazione semestrale, le succursali, nella segnalazione riferita al mese di giugno (2):

— hanno l'obbligo di includere le eventuali perdite, verificatesi nel semestre successivo alla chiusura dell'esercizio, solo se di rilevante entità;

(1) Cfr. art. 2409-*bis*, comma 1, c.c. e artt. 155 ss. TUF.

(2) Qualora la segnalazione relativa all'approvazione del bilancio sia avvenuta in un trimestre diverso da quello che si conclude a dicembre, la situazione semestrale potrà essere inviata sei mesi dopo la suddetta segnalazione.

— possono ricomprendere gli utili maturati nel semestre nel calcolo del patrimonio di vigilanza di riferimento. L'ammontare di tali utili è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca.

Resta fermo, comunque, l'obbligo di procedere al calcolo semestrale delle riduzioni di valore concernenti le plus/minusvalenze nette su partecipazioni.

12.4 *Variazioni patrimoniali trimestrali*

Oltre a quanto stabilito per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi positivi e negativi che costituiscono il patrimonio recepisce anche le variazioni avvenute nel trimestre dipendenti da:

— operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
— acquisti, anche a termine, e vendite di azioni, quote, strumenti ibridi di patrimonializzazione o strumenti subordinati di propria emissione;
— aumenti delle perdite su crediti di rilevante entità;
— rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
— emissioni e ammortamenti di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati;
— assunzioni e dismissioni di partecipazioni in banche e società finanziarie, nonché di partecipazioni in società di assicurazione;
— assunzioni e dismissioni di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche, società finanziarie, società di assicurazione;
— processi di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc..

* * *

Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al patrimonio di vigilanza individuale si rinvia al fascicolo *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali* della Banca d'Italia.

SEZIONE III

PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO

1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato

Il patrimonio di vigilanza consolidato è calcolato secondo le istruzioni di seguito indicate.

1.1 *Struttura del patrimonio*

Il patrimonio di vigilanza consolidato è costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (1).

In particolare ciascuna voce del patrimonio di base e del patrimonio supplementare include sia la quota di pertinenza del gruppo bancario sia la quota dei soci di minoranza (cd. patrimonio di pertinenza dei terzi).

La Banca d'Italia può escludere dal patrimonio di vigilanza consolidato gli "interessi di minoranza" (2) qualora essi siano di importo molto rilevante oppure rappresentino risorse non pienamente disponibili per coprire perdite in qualsiasi società componente il gruppo. In ogni caso, gli "interessi di minoranza" relativi alle società strumentali possono essere computati nel patrimonio di base consolidato solo per la parte necessaria a soddisfare il requisito patrimoniale relativo a ciascuna società (8 per cento delle attività di rischio ponderate, al netto di eventuali attività infragruppo); l'eventuale eccedenza va esclusa dal computo del patrimonio di vigilanza consolidato. Salvo quanto diversamente disposto, per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si applicano le medesime regole previste per il patrimonio di vigilanza individuale (3).

Le partecipazioni non elise nel processo di consolidamento sono detratte secondo i medesimi criteri previsti per il patrimonio di vigilanza individuale.

1.2 *Strumenti innovativi e non innovativi di capitale*

La computabilità nel patrimonio di base consolidato degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale è consentita solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale del gruppo

---

(1) Per le istruzioni relative alla rilevazione delle singole voci si fa rinvio a quanto previsto dalla circolare *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali*.

(2) Trattasi di elementi patrimoniali di minoranze azionarie in società controllate.

(3) Ai fini della disciplina sul patrimonio consolidato i finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati emessi da società del gruppo sono equiparati ai finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati di propria emissione.

bancario. Tali condizioni sono le stesse indicate alla Sezione II, par. 4, ad eccezione della condizione sub *i*).

1.3 *Verifica del risultato consolidato*

La verifica del risultato annuale e semestrale consolidato, ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza di gruppo, è demandata agli stessi organi o soggetti cui è attribuito il controllo del risultato di periodo dell'impresa capogruppo e con le medesime modalità previste nella Sezione II.

1.4 *Riacquisto di titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni), strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate.*

Nei casi di riacquisto per i quali sia previsto il preventivo consenso della Banca d'Italia, l'obbligo di presentare l'istanza compete alla capogruppo anche nell'ipotesi in cui il riacquisto venga effettuato da una società controllata appartenente al gruppo.

TITOLO II

Capitolo 1

RISCHIO DI CREDITO

TITOLO II - Capitolo 1

RISCHIO DI CREDITO

PARTE PRIMA

METODOLOGIA STANDARDIZZATA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'applicazione del metodo di base per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (c.d. standardizzato) comporta:

1) la suddivisione delle esposizioni in diverse classi ("portafogli"), a seconda della natura della controparte ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto o delle modalità di svolgimento di quest'ultimo. In particolare, vengono in rilievo le seguenti classi:

— amministrazioni centrali e banche centrali;

— intermediari vigilati;

— enti territoriali;

— enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico;

— banche multilaterali di sviluppo;

— organizzazioni internazionali;

— imprese e altri soggetti;

— esposizioni al dettaglio;

— esposizioni a breve termine verso imprese ;

— organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);

— posizioni verso cartolarizzazioni;

— esposizioni garantite da immobili;

— esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite;

— esposizioni scadute;

— esposizioni appartenenti a categorie ad alto rischio per fini regolamentari;

— altre esposizioni.

2) l'applicazione a ciascun portafoglio di coefficienti di ponderazione diversificati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio rilasciate da un soggetto terzo riconosciuto dalla Banca d'Italia (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute dalla Banca d'Italia o da un'autorità competente di altro Stato comunitario.

In particolare, per il portafoglio "amministrazioni centrali e banche centrali", la ponderazione dipende dal rating attribuito dalle ECAI o dalle ECA ai singoli Stati; per il portafoglio "intermediari vigilati", la ponderazione dipende dal rating dello Stato nel quale ha sede l'intermediario vigilato; per il portafoglio "enti del settore pubblico" le regole della ponderazione sono le medesime previste per gli intermediari vigilati; per le imprese la ponderazione si basa sul rating specifico dell'impresa.

E' poi previsto un portafoglio al dettaglio (retail) nel quale confluiscono le esposizioni verso persone fisiche e piccole e medie imprese che rispettano specifici requisiti; tali esposizioni sono ponderate al 75 per cento.

In un apposito portafoglio confluiscono le esposizioni garantite da ipoteca su immobili: a seconda della natura, residenziale o non residenziale, dell'immobile, la ponderazione delle esposizioni è, rispettivamente, del 35 per cento e del 50 per cento.

Specifici trattamenti sono previsti per gli OICR, le esposizioni scadute, le obbligazioni bancarie garantite, le esposizioni ad alto rischio.

Per le esposizioni verso cartolarizzazioni si veda il Capitolo 4.

Relativamente ai portafogli per i quali è consentito l'utilizzo di fattori di ponderazione basati su rating esterni, alle esposizioni si deve applicare in ogni caso la ponderazione del 100 per cento qualora ricorra alternativamente una delle seguenti condizioni:

a) la banca non intende fare ricorso a rating rilasciati da ECAI/ECA;

b) se la banca fa uso di rating, nessuna ECAI/ECA prescelta dalla banca esprime un giudizio applicabile all'esposizione. La disciplina prevede la possibilità di beneficiare di tecniche di attenuazione del rischio di credito (cfr. Capitolo 2).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;

— dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;

— dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare

disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera *a*), sull'utilizzo da parte delle banche di:
  - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
  - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;

- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;

— dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

— l'Accordo internazionale denominato *"Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione"*, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;

— le linee-guida emanate dal Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) (1) il 20 gennaio 2006 in materia di riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (*Guidelines on the recognition of External Credit Assessment Institutions*).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2).

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si intendono per:

— *"agenzia esterna di valutazione del merito di credito" o "External Credit Assessment Institution (ECAI)"*, un'agenzia di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (cfr. Sezione VIII);

— *"amministrazione centrale"*, il governo centrale di uno Stato sovrano;

(1) Il Comitato è stato istituito con la Decisione 2004/5/CE della Commissione europea del 5 novembre 2003 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:003:0028:0029:IT:PDF).

(2) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

— *"enti del settore pubblico"*, gli enti pubblici, diversi dallo Stato e dagli enti territoriali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro, gli altri organismi pubblici nazionali o locali privi di personalità giuridica. Non rientrano fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinati alla vendita o alla commercializzazione, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative;

— *"enti territoriali"*, le regioni e gli altri enti territoriali;

— *"esposizioni"*, le attività per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate). Sono escluse dalle esposizioni le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza e quelle che costituiscono il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza assoggettate ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (cfr. Capitolo 4);

— "*intermediari vigilati*", le banche, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), le imprese di investimento, le società finanziarie, gli istituti di pagamento;

— "*OICR*", gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di diritto italiano o estero, come definiti dall'articolo 1, co. 1, lett. m), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

— "*piccole e medie imprese*", le imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro (il limite del fatturato va calcolato avendo riguardo all'insieme di soggetti connessi) (1). La presente definizione vale limitatamente alla Parte Prima (metodologia standardizzata);

— "*rating*", la valutazione del merito creditizio rilasciata da un'ECAI;

— "*sistema di tutela istituzionale*": un sistema istituito sulla base di un accordo contrattuale mediante il quale le banche aderenti, allo scopo di prevenire o evitare la crisi di ciascuna di esse, si proteggono reciprocamente contro i rischi di illiquidità e di insolvenza;

— *"società finanziarie"*, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB nonché i soggetti aventi sede in un altro Paese a condizione che: 1) sono sottoposti a requisiti patrimoniali prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche dalla direttiva 2006/48/CE; 2) sono soggetti a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste per le banche italiane;

— "*solicited rating*", il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo. Sono equiparati ai *solicited rating* i rating rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il soggetto abbia ottenuto un *solicited rating* dalla medesima ECAI;

— "*unsolicited rating*", il rating rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

(1) Si fa riferimento alla definizione di "clienti connessi" (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

— *riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della ponderazione"zero" alle esposizioni tra le banche aderenti (Sezione III, par. 2.1):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria presso l'Amministrazione Centrale;

— *riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (Sezione VIII)*: Servizio Supervisione intermediari specializzati.

SEZIONE II

CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE

1. Calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito

Le banche mantengono costantemente, quale requisito patrimoniale in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio di credito), un ammontare del patrimonio di vigilanza (1) pari ad almeno l'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio.

Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato secondo le regole definite nelle sezioni da III a VII. In particolare, il valore delle esposizioni è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, determinato tenendo conto dei filtri prudenziali, dell'esistenza di forme di protezione del credito di tipo reale e personale (soggetti garanti/venditori di protezione).

Per i contratti di leasing, il valore dell'esposizione corrisponde ai canoni di leasing minimi attualizzati, cioè ai pagamenti che il locatario è o può essere obbligato ad effettuare per tutta la durata del leasing, incluso il corrispettivo di qualsiasi opzione di acquisto - cd. "valore residuo" - il cui esercizio sia ragionevolmente certo o garantito da soggetti idonei a rilasciare strumenti di protezione del credito di tipo personale. Le esposizioni vengono inserite nei pertinenti portafogli (cfr. Sezione I, par. 1). Qualora l'opzione di acquisto non sia contrattualmente prevista ovvero il suo esercizio non sia ragionevolmente certo né garantito da soggetti idonei a rilasciare strumenti di protezione del credito di tipo personale, il valore residuo viene inserito nel portafoglio "Altre esposizioni" (cfr. Sezione VI, par. 3) come attività materiale e ponderato come segue:

$$\text{valore residuo} \times 100\% \times 1/t$$

dove "t" è la durata residua del contratto di leasing, espressa con un numero intero di anni (arrotondato all'intero più vicino e comunque non inferiore a 1).

Le esposizioni nei confronti di un soggetto residente o avente sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato appartenente al G-10, ove non sia diversamente previsto in questo capitolo, sono classificate nel portafoglio equivalente a quello in cui sono classificate nello Stato di appartenenza del debitore; l'equivalenza dei portafogli viene stabilita avendo riguardo all'allegato VI della direttiva 2006/48/CE.

Per le esposizioni nei confronti di un soggetto residente o avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea o al G-10, si applicano in via analogica, ai fini della riconduzione a un portafoglio, i criteri previsti per i soggetti italiani.

Le modalità di impiego delle valutazioni del merito creditizio rilasciate da un'ECAI o da un'ECA sono disciplinate nel par. 2.

(1) Cfr. Titolo I, Capitolo 2.

Fermo restando che le esposizioni riconducibili al portafoglio “posizioni scadute” sono sempre incluse in questo portafoglio, nel caso in cui un’esposizione sia riconducibile a più portafogli, si applicano le seguenti regole di imputazione:

— le esposizioni nei confronti di persone fisiche e piccole e medie imprese sono classificate nel portafoglio “esposizioni verso imprese e altri soggetti” qualora non ricorrano le condizioni per ricondurle nel portafoglio al “dettaglio”;

— le esposizioni riconducibili sia al portafoglio “esposizioni garantite da ipoteca su immobili” sia ad altro portafoglio individuato sulla base della natura del debitore sono inserite nel portafoglio che comporta l’applicazione del fattore di ponderazione più basso (1).

2. Applicazione dei rating

2.1 *Criteri generali*

Le banche che ritengano di impiegare le valutazioni di ECAI o ECA, comunicano alla Banca d'Italia l’elenco delle ECAI e delle ECA di cui intendono avvalersi.

Le banche non possono avvalersi delle valutazioni rilasciate da ECAI alle quali siano legate da rapporti di controllo o collegamento (2).

Le valutazioni sono utilizzate in modo continuo nel tempo e in maniera non selettiva: una banca che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una ECAI o di un’ECA per una certa classe di esposizioni deve utilizzarle per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe.

Una banca può utilizzare solo le valutazioni del merito creditizio delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi a essa dovuti, comprensivi di capitale e interessi.

La semplice appartenenza di un’impresa a un gruppo non è condizione sufficiente per poter assimilare il suo complessivo profilo di rischio a quello di qualsiasi altra impresa appartenente al medesimo gruppo. Le valutazioni attribuite a soggetti appartenenti a un gruppo di imprese non possono quindi essere automaticamente associate ad altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

Nel caso in cui per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito di una ECAI o di un’ECA prescelte, tale valutazione viene impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione.

---

(1) Ad esempio, nel caso di un’esposizione verso un ente territoriale avente una ponderazione pari al 20 per cento assistita da ipoteca su immobili residenziali, l’esposizione medesima va classificata nel portafoglio “enti territoriali”.

(2) Ai fini delle nozioni di collegamento o controllo si fa riferimento, rispettivamente, all’articolo 2359 cod. civ. e all’articolo 23 TUB.

Qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito di due ECAI e/o ECA prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si applica il fattore più alto.

Qualora per una stessa posizione esistano valutazioni del merito di credito di più di due ECAI e/o ECA, vengono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto dei due. Se i due fattori di ponderazioni più bassi sono identici, si applica tale fattore.

Se tra le ECAI prescelte vi sono più agenzie che hanno ottenuto il riconoscimento per valutazioni *unsolicited*, la valutazione viene richiesta a tutte quelle ECAI che sono in grado, in base alla metodologia prescelta e alle fonti informative cui hanno dichiarato di avere accesso, di rilasciare tale valutazione.

Qualora una banca abbia comunicato di avvalersi dei giudizi di più ECAI e tra queste vi siano agenzie che hanno ottenuto il riconoscimento per i *solicited rating* ovvero per gli *unsolicited rating*, sono presi in considerazione rating *unsolicited* solo qualora non siano disponibili rating *solicited*.

Nel caso in cui sia revocato il riconoscimento di un'ECAI (1), le banche che hanno dichiarato di avvalersi dei rating dell'ECAI in questione adeguano le ponderazioni delle esposizioni entro 30 giorni.

2.2 *Valutazioni del merito creditizio per debitore e per emissione*

Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita a uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare all'esposizione.

In mancanza di un rating specifico, se esiste una valutazione su un altro programma di emissione o linea di credito o esiste una valutazione generale del merito di credito del debitore, si applica uno di tali rating:

a) quando l'esposizione è di rango pari o superiore al programma di emissione/linea di credito ovvero è un'esposizione di primo grado (senior) non garantita del debitore, se comporta una ponderazione inferiore al 100 per cento;

b) in ogni caso, se uno di essi comporta una ponderazione uguale o superiore al 100 per cento.

Resta fermo quanto previsto dalla Sezione V in materia di obbligazioni bancarie garantite.

(1) È ricompreso anche il caso in cui sia revocata la registrazione dell'ECAI quale agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009.

2.3 *Esposizioni in valuta nazionale e in valuta estera*

Una valutazione del merito di credito relativa a una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere la ponderazione per un'altra esposizione verso lo stesso debitore ma denominata in valuta estera.

In deroga a quanto sopra, se un'esposizione deriva dalla partecipazione della banca a un prestito accordato da una banca multilaterale di sviluppo, il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto dal mercato, può essere utilizzata ai fini della ponderazione la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del mutuatario.

Le prescrizioni di cui sopra non ostano all'applicazione della disciplina in tema di obbligazioni garantite (cfr. Sezione V).

2.4 *Valutazioni del merito creditizio di breve / lungo termine*

Le valutazioni di breve termine sono utilizzate per la ponderazione di esposizioni a breve termine nei confronti di imprese (cfr. Sezione III, paragrafo 9).

Ciascuna valutazione di breve termine è associata solamente all'esposizione cui si riferisce e non può essere utilizzata per derivare la ponderazione relativa ad altre tipologie di esposizioni. Tuttavia:

— nel caso in cui a un'esposizione a breve termine venga associata una ponderazione del 150 per cento, tutte le esposizioni prive di rating nei confronti della stessa controparte – a breve o a lungo termine – ricevono una ponderazione del 150 per cento;

— nel caso in cui a un'esposizione a breve termine venga associata una ponderazione del 50 per cento, nessuna esposizione a breve termine priva di rating potrà ricevere una ponderazione inferiore al 100 per cento.

SEZIONE III

PONDERAZIONE DELLE ESPOSIZIONI

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Alle esposizioni nei confronti delle amministrazioni centrali e banche centrali sono applicate ponderazioni differenziate sulla base del rating attribuito da ECAI secondo quanto indicato dalla Tabella 1.

Tabella 1

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	0%
2	20%
3	50%
4 e 5	100%
6	150%

Qualora una banca non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero le ECAI prescelte non attribuiscano un rating, si applicano alternativamente:

– ponderazioni differenziate, secondo quanto indicato nella Tabella 2, sulla base dei punteggi assegnati dalla SACE s.p.a. o da altra agenzia per il credito all'esportazione (*Export Credit Agency*, ECA) riconosciuta da Autorità di vigilanza di altri Stati membri dell'Unione Europea, se la banca ha dichiarato che intende avvalersi di tali punteggi;

– un fattore di ponderazione del 100 per cento.

Tabella 2

Punteggi	Ponderazioni
0 – 1	0%
2	20%
3	50%
4 – 6	100%
7	150%

Le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali di Stati membri dell'Unione Europea sono ponderate a zero (fattore di ponderazione preferenziale):

- se denominate e finanziate nella valuta dello Stato membro debitore;
- fino al 31 dicembre 2015, se denominate e finanziate nella valuta di un altro Stato membro.

Qualora l'Autorità di vigilanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea assegni un fattore di ponderazione inferiore a quello previsto ai sensi della tabella 1 alle esposizioni denominate e finanziate nella valuta locale verso la propria amministrazione centrale o la propria banca centrale (fattore di ponderazione preferenziale), le banche assegnano alle esposizioni in questione il medesimo fattore di ponderazione.

Tra le esposizioni nei confronti dello Stato italiano rientrano quelle nei confronti degli organi costituzionali, dei ministeri e della Banca d'Italia.

Le esposizioni nei confronti della Banca Centrale Europea sono ponderate allo zero per cento.

2. Esposizioni verso intermediari vigilati

Alle esposizioni verso gli intermediari vigilati è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato nel quale tali intermediari hanno la sede principale, conformemente a quanto indicato nella Tabella 3.

Qualora la banca non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero non sia stato attribuito un rating, si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

Tabella 3

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	100%
4 e 5	100%
6	150%

Alle esposizioni a breve termine si applicano i seguenti fattori di ponderazione preferenziali:

- esposizioni nei confronti di intermediari vigilati aventi durata originaria pari o inferiore a tre mesi: 20 per cento;

- esposizioni verso intermediari vigilati aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta del Paese di appartenenza del debitore: 20 per cento;
- esposizioni verso intermediari vigilati aventi sede in Stati diversi da Stati membri dell'Unione Europea con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta del Paese di appartenenza del debitore: fattore di ponderazione immediatamente meno favorevole, secondo quanto previsto dalla tabella 1, rispetto a quello preferenziale applicato alle esposizioni verso le corrispondenti amministrazioni centrali.

Le esposizioni verso intermediari vigilati connesse con il rispetto degli obblighi di riserva presso la BCE o altra banca centrale (c.d. adempimento degli obblighi di riserva in via indiretta) sono trattate come esposizioni verso banche centrali (cfr. par. 1). Tale migliore trattamento si applica a condizione che:

a) le riserve siano mantenute coerentemente con il Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12.9.2003;

b) in caso di liquidazione coatta amministrativa o, comunque, insolvenza dell'intermediario vigilato che detiene tali riserve, le medesime siano integralmente restituite all'intermediario vigilato senza che le stesse siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'intermediario in *default*.

Le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e subordinati emessi da intermediari vigilati sono ponderati al 100 per cento se non dedotti dal patrimonio di vigilanza (1).

Alle succursali in Italia di banche estere e alle succursali di banche italiane all'estero si applica la ponderazione prevista per l'intermediario vigilato di appartenenza.

Rientrano nel presente portafoglio anche le esposizioni nei confronti di: i) società di gestione di mercati regolamentati (borse) italiani ovvero riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del TUF; ii) società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione (stanze di compensazione) aventi a oggetto operazioni su strumenti finanziari effettuate su mercati regolamentati italiani ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da soggetti italiani.

2.1 *Esposizioni infra-gruppo*

Le esposizioni di una banca verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia sono ponderate a zero, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali su base individuale, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la controparte sia soggetta a procedure di gestione e misurazione del rischio a livello consolidato;

(1) Sono escluse le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitali, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.

b) la transazione sia documentata per iscritto (1).

2.2 *Sistemi di tutela istituzionale*

Sono ponderate a zero ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali su base individuale le esposizioni tra banche italiane aderenti a un medesimo sistema di tutela istituzionale che rispetti le seguenti condizioni:

i) il contratto sia redatto per iscritto;

ii) vi partecipi un ampio numero di banche aventi caratteristiche prevalentemente omogenee, che non possono sciogliersi dai reciproci vincoli contrattuali senza preavviso di almeno 24 mesi;

iii) sia dotato, in base agli accordi costitutivi, di risorse finanziarie – comprendenti anche fondi prontamente disponibili – sufficienti a far fronte agli impegni assunti in relazione al suo scopo istituzionale;

iv) disponga di strumenti idonei e di metodologie condivise per il controllo e la classificazione del rischio, che forniscano una rappresentazione completa delle situazioni di rischio dei singoli aderenti e del sistema nel suo complesso, con corrispondenti possibilità di promuovere iniziative correttive nei confronti delle banche aderenti; il sistema conduce una propria indipendente valutazione dei rischi, che viene comunicata ai singoli partecipanti;

v) pubblichi annualmente una relazione comprendente uno stato patrimoniale e un conto economico aggregati, nonché un rapporto sulla situazione e sui rischi del sistema nel suo complesso;

vi) siano eliminati il computo multiplo di elementi ammissibili per il calcolo del patrimonio di vigilanza e ogni altra forma di indebita costituzione di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema.

Il riconoscimento della ponderazione nulla da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica dell'adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al precedente punto iv) nonché della sussistenza di tutte le altre condizioni previste nel presente paragrafo.

A tali fini la Banca d'Italia approva altresì gli atti di autoregolamentazione del sistema (es. statuto e regolamento) e le relative modifiche anche per assicurarne la compatibilità con l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e con la disciplina delle crisi bancarie.

La Banca d'Italia verifica periodicamente l'adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al punto iv) e revoca il riconoscimento della ponderazione nulla ove sia verificata l'insussistenza di una delle condizioni di cui ai capoversi precedenti.

---

(1) L'espressione "per iscritto" si intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia.

La Banca d'Italia può adottare specifiche disposizioni applicative dirette ad assicurare la compatibilità dell'attività dei sistemi di tutela istituzionale con l'esercizio delle funzioni di vigilanza e con la disciplina delle crisi bancarie.

2.3 *Controparti centrali*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito sono posti pari a zero i margini iniziali, i margini di variazione giornalieri e nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti a un sistema di compensazione e garanzia di cui all'art. 70 del TUF ovvero a una controparte centrale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che assicuri condizioni equivalenti (1).

3. Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico

3.1 *Enti senza scopo di lucro*

Alle esposizioni nei confronti degli enti di cui al libro I, capi II e III, del codice civile (associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute, comitati) (2) e alle imprese sociali (3) si applica la ponderazione del 100 per cento.

3.2 *Enti del settore pubblico*

Alle esposizioni verso gli enti del settore pubblico sono applicate le ponderazioni previste per le esposizioni verso gli intermediari vigilati appartenenti al medesimo Stato (cfr. par. 2), con l'esclusione dei fattori di ponderazione preferenziale previsti per le esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi.

La Banca d'Italia può stabilire per gli enti del settore pubblico l'applicazione della medesima ponderazione dell'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza in presenza di un'idonea garanzia dell'amministrazione centrale.

Le esposizioni nei confronti di un ente del settore pubblico avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero del G-10, per il quale sia prevista nello Stato di appartenenza la medesima ponderazione prevista per gli intermediari vigilati oppure per le amministrazioni centrali dello Stato, sono ponderate secondo il medesimo fattore impiegato nello Stato in cui l'ente ha sede. La Banca d'Italia

---

(1) In particolare, le controparti centrali devono assicurare un regime di segregazione e protezione delle garanzie acquisite analogo a quello previsto nel TUF per i sistemi di compensazione e garanzia.

(2) Rientrano in questo portafoglio le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni.

(3) Sono imprese sociali le organizzazioni cui si applica il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante disciplina dell'impresa sociale.

può estendere questo trattamento agli enti del settore pubblico aventi sede in altri Stati che abbiano un regime di vigilanza equivalente a quello italiano.

4. Esposizioni verso enti territoriali

Agli enti territoriali si applica il medesimo fattore di ponderazione previsto per gli enti del settore pubblico dello Stato di appartenenza.

La Banca d'Italia può consentire l'applicazione agli enti territoriali di un fattore di ponderazione pari a quello applicato all'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza qualora tale ente abbia poteri di imposizione tali che non vi sia nessuna significativa differenza di rischio.

Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero appartenente al G-10 applichi agli enti territoriali rientranti nella propria giurisdizione la stessa ponderazione prevista per l'amministrazione centrale dello Stato, le banche possono impiegare tale ponderazione.

Alle esposizioni nei confronti di un ente territoriale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea denominate e finanziate nella locale valuta nazionale è applicato un fattore di ponderazione del 20%.

5. Esposizioni verso organizzazioni internazionali

Rientrano in questo portafoglio esclusivamente le esposizioni nei confronti della Comunità europea, della Banca dei Regolamenti Internazionali e del Fondo Monetario Internazionale. Tali esposizioni vanno ponderate a zero.

6. Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo (BMS) (1) sono ponderate in base al rating ad esse attribuito da un'ECAI, secondo quanto previsto dalla tabella 4. Qualora non sia stato attribuito un rating ovvero la banca non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI, si applica un fattore di ponderazione pari al 50 per cento.

---

(1) Rientrano tra le BMS ai fini del presente capitolo la *Inter-American Investment Corporation,* la *Black-Sea Trade and Development Bank*, e la *Central American Bank for Economic Integration.*

Tabella 4

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	50%
4 e 5	100%
6	150%

Le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e subordinati sono ponderati al 100 per cento (1).

Alle esposizioni verso le seguenti BMS, indipendentemente dall'eventuale rating esterno assegnato, si applica la ponderazione "zero":

a) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS);

b) Società finanziaria internazionale;

c) Banca interamericana di sviluppo;

d) Banca asiatica di sviluppo;

e) Banca africana di sviluppo;

f) Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;

g) Nordic Investment Bank;

h) Banca di sviluppo dei Caraibi;

i) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);

j) Banca europea per gli investimenti (BEI);

k) Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (2);

l) Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;

m) Banca islamica di sviluppo;

n) Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni.

(1) Sono escluse le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitali, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati assoggettati ai requsiti patrimoniali sui rischi di mercato.

(2) La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti è ponderata al 20 per cento.

7. Esposizioni verso imprese e altri soggetti

Rientrano in questo portafoglio le esposizioni nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1), 2) 3), 4), 5), 6) nonché le esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese che non possono essere classificate nel portafoglio al dettaglio secondo quanto previsto dal par. 8.

Le esposizioni verso imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono ponderate in base al rating, attribuito da una ECAI, relativo al merito di credito, conformemente a quanto indicato nella Tabella 5. Qualora la banca non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero non sia attribuito un rating, si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento. La ponderazione di tali imprese non può comunque essere più favorevole rispetto a quella assegnata all'amministrazione centrale dello Stato in cui l'impresa ha sede.

Tabella 5

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3 e 4	100%
5 e 6	150%

Le rimanenti esposizioni classificate in questo portafoglio sono ponderate al 100 per cento.

Dal presente portafoglio sono esclusi: a) le azioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializziazione e gli strumenti subordinati emessi da soggetti diversi dagli "intermediari vigilati" (1); b) le esposizioni con durata contrattuale a breve termine aventi un rating specifico a breve termine attribuito da ECAI, che vanno allocate nel portafoglio "esposizioni a breve termine verso imprese".

8. Esposizioni al dettaglio (*retail*)

Rientrano in questo portafoglio le esposizioni che soddisfano le seguenti condizioni:

a) l'esposizione è nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese;

b) l'esposizione verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) (2) non supera l'1 per cento del totale del portafoglio; ai fini del rispetto di questa condizione non si tiene conto né dei fattori di conversione del credito delle

(1) Cfr. Sezione III, par. 2.
(2) Per la definizione di "gruppo di clienti connessi", cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.

attività “fuori bilancio” né degli effetti degli strumenti di protezione del credito di tipo reale e personale che eventualmente assistono le attività per cassa e “fuori bilancio”;

c) il totale delle esposizioni per cassa vantate dalla banca (o dal gruppo bancario) verso un singolo cliente (o un gruppo di clienti connessi), ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non supera il valore di 1 milione di euro; ai fini del rispetto di questa condizione non si tiene conto degli effetti degli strumenti di protezione del credito di tipo reale e personale che eventualmente assistono le attività per cassa. Concorrono al calcolo del limite anche le esposizioni per cassa scadute (cfr. Sezione VI, paragrafo 1).

Non sono ricompresi nel portafoglio al dettaglio le obbligazioni, gli altri titoli di debito e gli strumenti finanziari emessi in serie, previsti dal codice civile.

Alle esposizioni classificate nel portafoglio al dettaglio si applica un fattore di ponderazione pari al 75 per cento.

9. Esposizioni verso imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Alle esposizioni verso imprese per le quali sia disponibile una specifica valutazione del merito di credito di una ECAI da questa qualificata "a breve termine", le banche che si avvalgono delle valutazioni di tale ECAI applicano, in deroga al paragrafo 7, un fattore di ponderazione del rischio individuato in conformità della tabella 6.

Tabella 6

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	100%
da 4 a 6	150%

10. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Con riferimento alle esposizioni verso OICR le modalità di determinazione dei fattori di ponderazione variano a seconda che si tratti di:

a) esposizioni provviste di un rating attribuito da una ECAI, alle quali si applica il metodo di cui al par. 10.1;

b) esposizioni prive di rating oppure detenute da banche o gruppi bancari che non si avvalgano di valutazioni rilasciate da ECAI, alle quali si applica il metodo di cui al par. 10.2.

La Banca d'Italia può stabilire – per esposizioni in singoli OICR associate a rischi particolarmente elevati – una ponderazione del 150 per cento.

10.1 *Metodo basato sulle valutazioni del merito di credito*

Le esposizioni verso OICR sono ponderate in base al rating attribuito da una ECAI, conformemente a quanto indicato nella Tabella 7.

Tabella 7

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3 e 4	100%
5 e 6	150%

10.2 *Metodo del fattore medio di ponderazione*

Nel caso in cui la banca sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti a un OICR, si può applicare a tale esposizione un fattore medio di ponderazione del rischio dato dalla somma dei prodotti tra l'incidenza di ogni singola esposizione sul totale e il corrispondente fattore di ponderazione.

Qualora la banca non sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti a un OICR, ma possa rilevare dal regolamento del fondo le informazioni circa i limiti massimi dell'investimento nelle diverse classi di attività di rischio, essa può applicare alla sua esposizione un fattore medio di ponderazione del rischio, calcolato in base a tali informazioni: in tal caso, la ponderazione viene calcolata mediante l'applicazione progressiva, in ordine discendente, delle ponderazioni delle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato, nella misura massima consentita dal regolamento dell'OICR, fino al raggiungimento del limite massimo degli investimenti totali (1).

Le banche possono applicare il fattore medio di ponderazione del rischio di un OICR se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:

---

(1) Ad esempio, se il regolamento prevede una composizione degli investimenti secondo la quale l'OICR può investire al massimo il 20 per cento in azioni di imprese con ponderazione 100 per cento e il resto in titoli pubblici ponderati al 20 per cento, la ponderazione media sarebbe data da: 20%*100% + 80%*20% = 36%.

a) l'OICR è gestito da una società soggetta alla vigilanza di un'autorità di vigilanza di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero appartenente al G-10;

b) il regolamento dell'OICR o un documento ad esso equivalente include:

— le categorie delle attività nelle quali l'OICR è autorizzato a investire;

— se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;

c) una relazione sull'attività dell'OICR viene presentata quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.

Le banche possono avvalersi di soggetti terzi per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito relativo a quote di OICR. In particolare, tale compito può essere attribuito alla SGR che gestisce l'OICR ovvero alla banca depositaria o sub-depositaria. Le banche valutano attentamente tale scelta, tenendo conto della dimensione e della complessità degli OICR per i quali si conferisce l'incarico.

Gli intermediari bancari che intendono incaricare un altro soggetto per calcolare il requisito devono:

- valutare l'adeguatezza di tale soggetto a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti dell'OICR;
- stipulare una convenzione nella quale sono definiti con precisione i compiti relativi al calcolo del requisito; sono disciplinati le modalità, i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui il soggetto incaricato del calcolo fornisce alla banca delegante ogni elemento informativo, la documentazione e le risultanze dell'attività di calcolo effettuata;
- verificare con continuità il rispetto dei termini della convenzione.

La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia dall'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuità nel calcolo del requisito patrimoniale.

Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento dei compiti del soggetto che calcola il requisito, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultimo è disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che, ove l'incarico sia conferito a tempo indeterminato, lo stesso possa essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinunzia del "soggetto delegato" occorrerà un termine di preavviso non inferiore a sei mesi; inoltre nella stessa convenzione deve essere previsto che l'efficacia della revoca o della rinunzia sia sospesa sino a che un altro soggetto idoneo accetti l'incarico in sostituzione del precedente.

Qualora la banca non soddisfi le condizioni per l'applicazione di un fattore medio di ponderazione, alle esposizioni verso O.I.C.R. si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

11. Posizioni verso cartolarizzazioni

Per le posizioni verso cartolarizzazioni gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente a quanto indicato nel Capitolo 2, Parte Seconda.

SEZIONE IV

ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI

1. Regole generali

Sono inserite nel portafoglio "esposizioni garantite da immobili" le esposizioni garantite da un'ipoteca su un immobile o connesse a contratti di leasing immobiliare, secondo le modalità indicate in questa sezione, purché siano soddisfatte, oltre a quelle previste dai paragrafi 2, 3, 4, 5, le seguenti condizioni:

a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore (1);

b) l'immobile sia stimato da un perito indipendente (2) ad un valore non superiore al valore di mercato (3) (4);

c) la garanzia è opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e può essere escussa in tempi ragionevoli.

d) vi è un'adeguata sorveglianza sul bene immobile. A tal fine: i) il valore dell'immobile deve essere verificato almeno una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali e una volta l'anno per gli immobili non residenziali, ovvero più frequentemente nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. E' possibile anche utilizzare metodi statistici per sorvegliare il valore degli immobili e individuare quelli che necessitano di una verifica; ii) qualora le verifiche di cui al punto i) indichino una diminuzione rilevante del valore dell'immobile, viene svolta una stima da parte di un perito indipendente, basata su un valore non superiore a quello di mercato (5) (6); la valutazione del valore dell'immobile deve essere comunque rivista da parte di un perito indipendente almeno ogni tre anni per esposizioni

---

(1) Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la regolarità dell'adempimento del debitore.

(2) Per perito indipendente si intende una persona che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per effettuare una valutazione, che non abbia preso parte al processo di decisione del credito né sia coinvolto nel monitoraggio del medesimo.

(3) Per valore di mercato si intende l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente.

(4) La valutazione può essere effettata a un valore non superiore al "valore del credito ipotecario" (come definito dall'allegato VIII, Parte III, punto 64, della direttiva 2006/48/CE), qualora l'immobile sia ubicato in uno Stato membro dell'Unione Europea che consente tale valutazione.

(5) Per valore di mercato si intende l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente.

(6) La valutazione può essere effettata a un valore non superiore al "valore del credito ipotecario" (come definito dall'allegato VIII, Parte III, punto 64, della direttiva 2006/48/CE), qualora l'immobile sia ubicato in uno Stato membro dell'Unione Europea che consente tale valutazione.

di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento del patrimonio di vigilanza della banca (1);

e) le tipologie di immobili accettati in garanzia e le connesse politiche creditizie devono essere chiaramente documentate;

f) il bene oggetto della garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

La parte di un'esposizione garantita da ipoteca su immobili residenziali (o relativa a operazioni di leasing su immobili residenziali) che eccede i limiti regolamentari di *loan-to-value* previsti dalla presente sezione è classificata in un altro portafoglio in conformità dei criteri stabiliti dal presente capitolo.

Qualora l'esposizione sia assistita da una garanzia reale su un immobile situato in altro Stato membro dell'Unione Europea e, per i finanziamenti assistiti da garanzia su un immobile residenziale, in un altro Stato del G-10, la medesima è classificata nel portafoglio "esposizioni garantite da immobili" se l'Autorità di vigilanza del Paese in cui è situato l'immobile considera tale garanzia idonea per la riconduzione al portafoglio omologo.

2. Esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali

Alle esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali si applica una ponderazione del 35 per cento a condizione che:

a) si tratti di immobili residenziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in locazione o destinati a essere dati in locazione dal proprietario (2);

b) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (3);

c) l'importo dell'esposizione non ecceda l'80 per cento del valore dell'immobile (4); tale limite può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie garanzie integrative (cfr. par. 2.1) (condizione del *loan-to-value*).

La condizione sub b) non è necessaria nel caso di esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi del G-10 per i quali le singole Autorità di vigilanza hanno accertato che nel rispettivo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi.

---

(1) La prima valutazione peritale dovrà essere effettuata alla data di entrata in vigore della presente normativa per tutte le operazioni in essere da più di 3 anni.

(2) Possono beneficiare del trattamento preferenziale i finanziamenti ipotecari su terreni edificabili a condizione che la banca sia in possesso di elementi precisi e certi circa l'imminente costruzione dell'immobile residenziale e la circostanza che, una volta costruito, il proprietario lo occuperà o lo concederà in locazione.

(3) Il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari, di società di costruzione e di fondi immobiliari; per tali soggetti, infatti, la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

(4) Il valore dell'immobile è pari al valore di mercato (o al valore del credito ipotecario), ridotto eventualmente per tener conto dei risultati della sorveglianza nonché di precedenti iscrizioni ipotecarie sul medesimo immobile.

2.1 *Garanzie integrative idonee*

E' possibile applicare la ponderazione del 35 per cento all'intero ammontare del finanziamento garantito da ipoteca su immobili residenziali, secondo quanto previsto dal par. 1, qualora l'ammontare del finanziamento sia superiore all'80 per cento del valore del bene immobile ipotecato e non superi il 100 per cento di tale valore (condizione del *loan-to-value*), in presenza di idonee garanzie integrative (1). Le garanzie integrative possono essere offerte dal debitore o da una Parte Terza.

Le garanzie vanno acquisite in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite dell'80 per cento.

Per essere idonee a consentire alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di contenimento del rischio di credito, le garanzie integrative devono rispettare i requisiti generali previsti dalla disciplina in materia di attenuazione sul rischio di credito (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Sezione II).

3. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili residenziali

Alle operazioni di leasing su immobili di tipo residenziale nelle quali il locatario ha un'opzione di acquisto si applica una ponderazione pari al 35 per cento, a condizione che:

a) l'eventuale opzione di acquisto possa essere esercitata solo qualora siano stati corrisposti tutti i canoni;

b) il locatore mantenga la proprietà del bene immobile fino al momento del pagamento del prezzo di acquisto a seguito dell'esercizio dell'eventuale opzione di acquisto da parte del locatario;

c) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (2);

d) il finanziamento sia contenuto entro l'80 per cento del valore di mercato dell'immobile (condizione del *loan-to-value*).

---

(1) Le garanzie integrative possono essere costituite da: fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato.

(2) Il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari, di società di costruzione e di fondi immobiliari; per tali soggetti, infatti, la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

4. Esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali

Le esposizioni garantite da ipoteca su beni immobili non residenziali (immobili destinati a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) (1) situati in Italia possono essere ponderate al 50 per cento a condizione che la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (2).

Tale condizione non è necessaria nel caso di esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea per i quali le singole autorità di vigilanza hanno accertato che nel rispettivo territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi.

Il fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento si applica alla parte del prestito che non supera il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile; alla restante parte del finanziamento si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento (3).

La ponderazione del 50 per cento è ammessa anche per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea purché le competenti autorità di vigilanza consentano tale trattamento prudenziale.

5. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali

Alle operazioni di leasing su immobili non residenziali (immobile destinato a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) (4) situati in Italia, nelle quali il locatario ha un'opzione di acquisto si applica una ponderazione pari al 50 per cento.

Il fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento si applica alla parte del prestito che non supera il 50 per cento del valore di mercato del bene immobile locato; alla restante parte del finanziamento si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento (5).

---

(1) Ivi compresi gli alberghi.

(2) Al di fuori delle ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato direttamente dalla società immobiliare o dalla società di costruzione, il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari, di società di costruzione e di fondi immobiliari; per tali soggetti, infatti, la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

Qualora l'esposizione assunta verso la società immobiliare sia assistita da una garanzia personale rilasciata dalla società (operante al di fuori del comparto immobiliare o delle costruzioni) che esercita i poteri di direzione e coordinamento sull'immobiliare medesima, il requisito si considera rispettato purchè la garanzia rispetti i requisiti di cui al Titolo II, Capitolo 2, Sezione III, par. 5 ad eccezione di quello relativo ai requisiti di ammissibilità del garante (par. 5.3, lett. e).

(3) Il valore di mercato dell'immobile è pari al valore di mercato (o al valore del credito ipotecario, se consentito dall'Autorità di vigilanza dello Stato in cui è situato l'immobile), ridotto eventualmente per tener conto dei risultati della sorveglianza nonché di eventuali diritti di prelazione di terzi sul medesimo immobile.

(4) Ivi compresi gli alberghi.

(5) Fino al 31.12.2012 la ponderazione del 50 per cento si applica all'intero ammontare del prestito.

Tale trattamento è riconosciuto a condizione che:

a) l'eventuale opzione di acquisto possa essere esercitata solo qualora siano stati corrisposti tutti i canoni;

b) il locatore mantenga la proprietà del bene immobile fino al momento del pagamento del prezzo di acquisto a seguito dell'esercizio dell'eventuale opzione di acquisto da parte del locatario;

c) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile locato, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (1).

La ponderazione del 50 per cento è ammessa anche per le esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea purché le competenti autorità di vigilanza consentano tale trattamento prudenziale.

---

(1) Al di fuori delle ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato direttamente dalla società immobiliare, il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari, di società di costruzione e di fondi immobiliari; per tali soggetti, infatti, la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

Qualora l'esposizione assunta verso la società immobiliare sia assistita da una garanzia personale rilasciata dalla società (operante al di fuori del comparto immobiliare o delle costruzioni) che esercita i poteri di direzione e coordinamento sull'immobiliare medesima, il requisito si considera rispettato purchè la garanzia rispetti i requisiti di cui al Titolo II, Capitolo 2, Sezione III, par. 5 ad eccezione di quello relativo ai requisiti di ammissibilità del garante (par. 5.3, lett. e).

SEZIONE V

ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (*COVERED BONDS*)

Sono inserite nel portafoglio "esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite":

- le obbligazioni emesse da banche italiane, in conformità degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, e della relativa normativa di attuazione;
- le obbligazioni emesse da banche con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea se conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, par. 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'art. 1 della direttiva 2001/108/CE), a condizione che l'autorità di vigilanza dell'emittente ne consenta l'inserimento nel portafoglio omologo.

Alle esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite si applica una ponderazione inferiore rispetto a quella riconosciuta alle esposizioni ordinarie verso la banca emittente, secondo quanto indicato nella Tabella 8.

Tabella 8

Ponderazione delle esposizioni verso la banca emittente	Ponderazione delle esposizioni in *covered bonds*
20%	10%
50%	20%
100%	50%
150%	100%

SEZIONE VI

ESPOSIZIONI CON PONDERAZIONI PARTICOLARI

1. Esposizioni scadute (*past due loans*)

La parte non garantita (1) delle posizioni scadute è ponderata come segue:

a) 150 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono inferiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore;

b) 100 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono pari o superiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore.

Per "esposizioni scadute" si intendono:

1) le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni ristrutturate (2);

2) le esposizioni - vantate nei confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia e classificate nei portafogli di cui ai paragrafi 3 (esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico), 7 (esposizioni verso imprese e altri soggetti) e 8 (esposizioni al dettaglio) - scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (3) (4);

3) le esposizioni, diverse da quelle per le quali è ammessa la deroga dei 90 giorni, scadute/o sconfinanti da oltre 90 giorni (5).

Per la definizione delle nozioni di cui al punto 1) si deve fare riferimento alle disciplina segnaletica (6).

Con riferimento alle esposizioni di cui ai punti 2) e 3) le banche possono adottare in alternativa all'approccio per controparte un approccio per transazione ad eccezione delle esposizioni classificate nei portafogli "amministrazioni centrali e banche centrali", "enti territoriali" ed "enti del settore pubblico". L'approccio per transazione va sempre applicato al portafoglio "esposizioni garantite da immobili". La scelta tra approccio per transazione e approccio per controparte va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili residenziali o derivanti da operazioni di leasing sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100 per cento ovvero, se le rettifiche di valore sono pari o superiori al 20 per cento dell'ammontare lordo dell'esposizione, del 50 per cento.

---

(1) Per parte non garantita di un'esposizione scaduta si intende la parte non coperta da forme di protezione del credito, così come definite nel Capitolo 2.

(2) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

(3) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

(4) Per tali esposizioni, in luogo del limite dei 90 giorni, si applica un termine di 180 giorni fino al 31.12.2011.

(5) I criteri di determinazione dello scaduto e/o sconfinamento sono quelli previsti per le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 180 giorni.

(6) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

Alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili non residenziali o derivanti da operazioni di leasing sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100 per cento.

Le esposizioni scadute, totalmente coperte da garanzie reali non riconosciute nell'ambito della disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (1), sono ponderate al 100 per cento a condizione che la banca disponga di rigorosi criteri operativi volti ad assicurare la qualità e la certezza giuridica delle garanzie reali e le relative rettifiche di valore siano pari ad almeno il 15 per cento dell'ammontare dell'esposizione lorda (2).

2. Esposizioni ad alto rischio

La ponderazione per le esposizioni derivanti da investimenti in *venture capital* e in *private equity* è pari al 100 per cento.

Le esposizioni in OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (*hedge funds*) sono ponderate con un fattore pari al 150 per cento.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di applicare una ponderazione più elevata nel caso di condizioni di mercato non favorevoli.

Sono ricomprese anche le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi, da ponderare al 200 per cento.

3. Altre esposizioni

Sono ponderati al 100 per cento:

- le immobilizzazioni materiali come definite dalla normativa di bilancio applicabile alla banca;
- i ratei attivi non imputati ad altro specifico portafoglio;
- le azioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializziazione e gli strumenti subordinati emessi da soggetti diversi dagli "intermediari vigilati" (3).

Ai valori all'incasso è attribuita una ponderazione del 20 per cento.

La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione pari a zero.

L'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è ponderato a "zero".

---

(1) Cfr. Capitolo 2.

(2) A tali fini, alle garanzie è equiparata la proprietà del bene nel caso di leasing.

(3) Cfr. Sezione III, par. 2.

SEZIONE VII

OPERAZIONI FUORI BILANCIO

1. Garanzie e impegni

Per calcolare il rischio di credito associato alle garanzie e agli impegni rilasciati occorre calcolare, in primo luogo, l' "equivalente creditizio" dell'esposizione; successivamente, va calcolato il requisito patrimoniale moltiplicando l' "equivalente creditizio" per la ponderazione specifica della controparte.

L' "equivalente creditizio" è calcolato mediante l'applicazione di fattori di conversione creditizia diversificati per tenere conto della maggiore o minore probabilità che le garanzie rilasciate o l'impegno concesso possano trasformarsi in un'esposizione per cassa.

In particolare, alle esposizioni va applicato uno dei seguenti fattori di conversione creditizia, secondo quanto previsto nell'Allegato B: (i) rischio basso, 0 per cento; (ii) rischio medio-basso, 20 per cento; (iii) rischio medio, 50 per cento; (iv) rischio pieno, 100 per cento.

Nel caso di contratti di riporto, di altre vendite con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine (*outright forward purchases*), i fattori di ponderazione da considerare sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.

Quando una banca fornisce protezione di credito per una pluralità di esposizioni (cd. *basket)* alla condizione che l'*n*-mo *default* tra le esposizioni determini il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di una ECAI, si applicano i fattori di ponderazione del rischio previsti dalla normativa in materia di cartolarizzazione (cfr. Capitolo 2). Se lo strumento è privo del rating di un'ECAI o se la banca non si avvale di valutazioni rilasciate da ECAI, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel *basket* sono aggregati, tranne le esposizioni *n*-1, fino a un massimo del 1250 per cento e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le *n*-1 esposizioni da escludere dal *basket* sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna altra esposizione inclusa nell'aggregazione.

2. Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

Il valore dell'esposizione dei contratti derivati e delle operazioni con regolamento a lungo termine deve essere calcolato secondo le modalità previste nel Capitolo 3 (rischio di controparte).

SEZIONE VIII

AGENZIE ESTERNE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO

1. Premessa

La Banca d'Italia riconosce, per la determinazione delle ponderazioni nell'ambito del metodo standardizzato, le valutazioni del merito creditizio rilasciate da *agenzie esterne di valutazione del merito di credito* (ECAI).

Il riconoscimento di un'agenzia viene effettuato in base alla verifica di requisiti che riguardano sia la "metodologia" utilizzata per la definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione periodica, trasparenza), sia le valutazioni che ne conseguono (credibilità e trasparenza).

La verifica dei requisiti e la riconduzione dei rating a classi di ponderazione (*mapping*) vengono effettuati dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri previsti dalla presente sezione (1).

Le ECAI riconosciute dalle Autorità di vigilanza di un altro Stato comunitario possono essere riconosciute dalla Banca d'Italia sulla base della valutazione effettuata dall'Autorità di vigilanza in questione (c.d. riconoscimento indiretto).

Il riconoscimento può essere richiesto per una delle seguenti categorie di rating:

a) solicited rating;

b) unsolicited rating, a condizione che l'agenzia attribuisca esclusivamente valutazioni di questo tipo (tuttavia, può essere richiesto il riconoscimento contestuale per i rating *solicited* e, limitatamente alle valutazioni di finanza pubblica, per i rating *unsolicited*).

Il riconoscimento da parte della Banca d'Italia è finalizzato a consentire alle banche di utilizzare i rating esterni ai fini della determinazione dei coefficienti di ponderazione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. Esso si basa esclusivamente sulla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nella presente sezione e non configura in alcun modo, nell'oggetto e nella finalità, una valutazione di merito sui giudizi attribuiti dalle agenzie di rating o un supporto alla metodologia utilizzata, in ordine ai quali le agenzie di rating restano le uniche responsabili.

2. Requisiti delle ECAI

La Banca d'Italia riconosce come ECAI i soggetti persone giuridiche.

---

(1) Nel caso in cui l'agenzia sia registrata quale agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009, la Banca d'Italia ritiene soddisfatti alcuni requisiti (cfr. par. 3).

Un'agenzia può, con un'unica istanza, chiedere il riconoscimento anche per i soggetti dalla medesima controllati, purché questi applichino metodologie analoghe talché le valutazioni da questi rilasciate possano essere considerate equivalenti a quelle dell'agenzia istante.

Ai fini del riconoscimento le agenzie soddisfano i seguenti requisiti:

a) Oggettività.

– la metodologia seguita tiene conto dei fattori rilevanti per discriminare le caratteristiche specifiche delle diverse posizioni valutate. La procedura di riconoscimento non è volta a verificare la correttezza della metodologia; quest'ultima deve essere tuttavia supportata da evidenze statistiche relative alla sua applicazione nel passato;

– la robustezza della metodologia è adeguatamente confermata dai dati disponibili in termini di tassi di *default* registrati per le singole classi di rating e di tassi di migrazione tra le diverse classi di rating. La disponibilità di un'ampia base di dati che conferma la robustezza dei rating può consentire un'analisi meno approfondita della complessiva metodologia;

– la metodologia è applicata in modo coerente a tutte le esposizioni appartenenti a una data classe e discrimina in modo adeguato le esposizioni appartenenti a classi diverse;

– la metodologia è stata validata internamente sulla base dei dati relativi all'esperienza storica;

– la metodologia è corretta alla luce degli errori sistematici rilevati attraverso il *back-testing* sui risultati effettivi.

b) Indipendenza.

– non vi sono interferenze esterne nei giudizi e sono adeguatamente gestiti i conflitti di interesse rispetto alla proprietà, a clienti, ad altre attività svolte dall'ECAI stessa o dai suoi analisti. A tal fine, le agenzie istanti attestano e dimostrano l'esistenza dei seguenti elementi:

1) misure atte ad assicurare l'indipendenza rispetto alla proprietà e a evitare che pressioni o condizionamenti esterni – di natura politica o economica – possano compromettere l'oggettività delle valutazioni;

2) struttura organizzativa che tiene distinte – da un punto di vista operativo, personale e, eventualmente, legale – le attività di rating dalle altre attività svolte, quali la consulenza e il marketing, che possono influire sull'oggettività delle valutazioni;

3) regole interne a presidio dei conflitti di interesse in cui versano le persone coinvolte nell'attività di rating;

4) redditività dell'attività di rating e disponibilità di adeguate risorse finanziarie;

5) neutralità della struttura dei compensi a carico dei soggetti valutati e di quelli spettanti alle persone addette all'assegnazione dei rating rispetto all'esito della valutazione;

6) misure atte a garantire autonomia di giudizio rispetto a clienti rilevanti, dai quali proviene una quota significativa (maggiore del 5 per cento) dei ricavi;

7) disponibilità di personale addetto alle valutazioni in possesso di un livello adeguato di conoscenza professionale e di esperienza nel campo (ad esempio, almeno una persona che partecipa alla decisione sul rating dovrebbe avere un'esperienza non inferiore a tre anni). Il personale deve essere in numero adeguato rispetto al volume dell'attività svolta, anche considerando l'esigenza di tenere contatti con i soggetti valutati, ove ciò sia previsto dalla metodologia impiegata;

8) chiara formalizzazione delle regole interne di governo societario;

9) adeguate forme di pubblicità ai conflitti di interesse;

10) presenza di una funzione di controllo interno (o di altra funzione) gerarchicamente indipendente dai soggetti responsabili dell'attribuzione dei rating ed incaricata di verificare l'effettiva applicazione delle condizioni di indipendenza.

c) Verifica periodica dei giudizi.

- Le agenzie hanno procedure che consentono di venire a conoscenza di quei cambiamenti della situazione di un soggetto valutato che potrebbero comportare significative variazioni del rating e, eventualmente, di cambiare tempestivamente il rating stesso;
- le agenzie dispongono di una procedura di *back-testing* collaudata;
- le valutazioni sono riviste almeno una volta l'anno.

d) Reputazione sul mercato.

- Considerata la struttura del mercato del rating, la ricorrenza di questo requisito è legata al livello di accettazione dei giudizi dell'agenzia a livello internazionale;
- qualora un'agenzia operi esclusivamente o prevalentemente sul mercato nazionale, viene preso in considerazione il numero di banche che intendono fare uso dei rating nell'ambito del metodo standardizzato (tale numero non può essere inferiore a 5 e le banche devono avere sede in almeno 3 regioni diverse ed appartenere a gruppi bancari differenti).

e) Trasparenza della metodologia e dei giudizi.

- Le ECAI rendono pubblici, in maniera comprensibile agli utilizzatori dei *rating*, i principi sottostanti alla metodologia nonché i cambiamenti di quest'ultima;
- le ECAI spiegano pubblicamente come le performance delle attività sottostanti i prodotti strutturati incidano sul rating dei prodotti stessi;
- i rating devono essere accessibili in maniera tempestiva a tutte le banche e, qualora sia previsto il pagamento di una commissione da parte di queste, tale commissione deve essere fissata in maniera non discriminatoria. Parimenti,

sono accessibili i tassi di *default* effettivi e, eventualmente, le probabilità di *default* teoriche associate alle singole classi di rating;

– nel caso in cui un'agenzia rilasci rating che le banche non possono impiegare ai fini del presente capitolo, le forme di comunicazione devono consentire l'individuazione di quelli che possono essere utilizzati dalle banche (ad esempio, nel caso in cui siano rilasciati sia *solicited rating* che *unsolicited rating*, questi ultimi devono essere chiaramente identificabili).

Ai fini del riconoscimento, si intendono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) primo alinea se l'agenzia istante è registrata come agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del 16 settembre 2009.

Nell'ambito della valutazione dei requisiti, la Banca d'Italia considera l'eventuale adozione, da parte dell'agenzia, di un codice di condotta in linea con le migliori prassi a livello internazionale.

3. Procedura di riconoscimento

L'istanza di riconoscimento è avanzata dall'agenzia. Per le ECAI già riconosciute in altri Stati membri dell'Unione europea la richiesta di riconoscimento può essere avanzata anche da una banca che intende avvalersi delle valutazioni di tale ECAI.

L'istanza viene formulata fornendo le informazioni richieste in un questionario (cfr. all. A), con un grado di dettaglio sufficiente a verificare i requisiti richiesti al par. 2 (1) (2).

Qualora sia presentata da un'ECAI, essa è accompagnata:

a) dall'attestazione con la quale un soggetto esterno, indipendente, con comprovata professionalità ed elevato standing dichiara di avere accertato il rispetto di tutti i requisiti di cui al par. 2. Tale soggetto deve inoltre attestare che, nei casi in cui i rating non siano accessibili al pubblico, i medesimi sono corrispondenti a quelli del periodo in cui sono stati elaborati (cfr. par. 4);

b) dall'attestazione delle banche che intendono avvalersi delle valutazioni.

Qualora l'istanza di riconoscimento sia presentata da una banca, la Banca d'Italia può chiedere la cooperazione dell'ECAI ai fini del riconoscimento nonché l'attestazione sub *a)*.

La Banca d'Italia può: prendere in considerazione anche informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite con l'istanza di riconoscimento qualora siano

---

(1) Le informazioni fornite alla Banca d'Italia sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 7 del TUB.

(2) Nel caso di agenzie di rating del credito, registrate ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009, l'istanza fornisce solo le informazioni, necessarie per la valutazione dei requisiti che non si intendono soddisfatti per effetto dell'avvenuta registrazione (cfr. par. 2). In particolare, non devono essere fornite le informazioni, previste nel questionario di cui all'all. A, per la verifica dei requisiti di oggettività, indipendenza, verifica periodica dei giudizi e trasparenza della metodologia (ad eccezione di quanto previsto nel secondo alinea delle informazioni richieste su tale ultimo aspetto).

rilevanti e significative ai fini della valutazione dell'istanza di riconoscimento; richiedere alle agenzie, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il riconoscimento, dati e informazioni.

L'istanza specifica:

– per quali dei seguenti comparti è chiesto il riconoscimento (1):

  a) finanza pubblica;

  b) imprese;

  c) finanza strutturata (che include le posizioni verso cartolarizzazioni e gli OICR);

– se il riconoscimento è chiesto per i *rating "solicited"* ovvero *"unsolicited"* (cfr. par. 1).

La Banca d'Italia partecipa alle procedure di valutazione congiunta insieme ad altre Autorità di vigilanza di Stati membri dell'Unione Europea nei casi in cui il riconoscimento venga richiesto in più Stati membri; in tal caso, l'istanza può essere presentata conformemente a quanto previsto dalle linee guida approvate dal *Committee of European Banking Supervisors* (consultabili sul sito Internet http://www.eba.europa.eu/) (2). La procedura di valutazione congiunta prevede anche l'individuazione di un "*process facilitator*", incaricato di coordinare i lavori e mantenere i contatti con l'agenzia. La decisione finale circa il riconoscimento è adottata dalla Banca d'Italia, tenendo conto dell'istruttoria condotta nell'ambito di tale procedura di valutazione congiunta.

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza.

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito Internet (www.bancaditalia.it) l'elenco delle ECAI riconosciute e il relativo *mapping*.

4. *Mapping* (associazione dei rating alle classi di ponderazioni di rischio)

Le valutazioni del merito creditizio effettuate dalle ECAI sono associate alle classi di ponderazione del rischio previste dalle presenti disposizioni (*mapping*).

Tale associazione è svolta dalla Banca d'Italia, considerando fattori sia quantitativi che qualitativi. Tra questi ultimi rientra la definizione di *default* utilizzata.

Le agenzie devono avere elaborato serie storiche relative ai tassi annuali di *default* – teorici, ove disponibili, ed effettivi – e di matrici di transizione con una profondità temporale di almeno 5 anni. Devono anche essere calcolati i tassi di *default* cumulati a 3 anni riscontrati sulla base di tali serie storiche. Il rispetto di tale requisito temporale viene verificato anche in relazione alla numerosità delle coorti per le diverse classi di rating in ogni anno.

---

(1) Il riconoscimento può essere richiesto o rilasciato anche per sub-categorie di debitori all'interno di ciascuna classe, qualora l'agenzia abbia una particolare specializzazione (es. per dimensione dell'impresa).

(2) In tali casi, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere l'attestazione di un soggetto esterno prevista dal presente paragrafo.

Per le valutazioni relative ad esposizioni non risultanti da finanza strutturata, la Banca d'Italia effettua il *mapping* avvalendosi della metodologia proposta dal Comitato di Basilea.

Essa si basa sulle osservazioni del tasso di *default* cumulato a tre anni (*cumulative default rate* – "CDR") e adotta, quale variabile di confronto, la media decennale del CDR, individuando, per tale variabile, alcuni valori di riferimento per ciascuna classe di ponderazione. Sono inoltre individuati valori di "monitoraggio" e di "intervento" da confrontare con le osservazioni dei due più recenti CDR triennali.

Per le posizioni inerenti a finanza strutturata il *mapping* viene effettuato dalla Banca d'Italia confrontando i tassi di *default* registrati da una data ECAI con valori di riferimento, ove disponibili, ovvero con i tassi di *default* registrati da altre ECAI operanti su popolazioni di emittenti che la Banca d'Italia ritiene rappresentative di un equivalente grado di rischio creditizio.

Per quest'ultimo comparto è richiesta una serie storica di dati relativi ai *default* di almeno 10 anni.

I dati forniti ai fini del riconoscimento devono essere basati su rating resi pubblici al momento del loro rilascio; nei casi in cui i rating non siano accessibili al pubblico, l'agenzia che chiede il riconoscimento deve attestare che i medesimi sono corrispondenti a quelli del periodo in cui sono stati da essa elaborati.

5. Verifica periodica

La Banca d'Italia valuta la ricorrenza nel tempo dei presupposti per il riconoscimento; a tal fine, le ECAI forniscono alla Banca d'Italia:

- comunicazione di qualsiasi variazione, rilevante e significativa, apportata ai propri sistemi di rating, tale da condurre a modifiche del rating di una significativa proporzione di soggetti valutati in un determinato comparto;
- comunicazione tempestiva della revoca della registrazione quale agenzia di rating del credito ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009;
- annualmente, dati aggiornati ai fini del *mapping* (cfr. par. 4);
- ogni 4 anni, una versione aggiornata delle risposte al questionario di cui all'allegato A (ivi compresa l'attestazione di un soggetto esperto prevista dal par. 3).

Qualora un'ECAI sia stata riconosciuta in più Stati membri dell'Unione Europea, tale valutazione viene svolta in cooperazione con altre Autorità di vigilanza interessate, secondo modalità concordate con le medesime.

SEZIONE IX

REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Il requisito patrimoniale consolidato è pari all'8 per cento delle attività di rischio ponderate.

I gruppi bancari e gli altri soggetti indicati nella Sezione I, par. 4 sono tenuti a rispettare costantemente il requisito patrimoniale consolidato.

ALLEGATO A

INFORMAZIONI CHE LE AGENZIE DI RATING DEVONO FORNIRE CON L'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO

Informazioni di carattere generale

- Tipo di istanza: a) ai fini dell'impiego nel metodo standardizzato; b) ai fini del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni;
- classi per le quali è chiesto il riconoscimento:
  a) finanza pubblica;
  b) imprese;
  c) finanza strutturata;
- rating rilasciati (*solicited* e *unsolicited*) e quelli per cui si chiede il riconoscimento. Nel caso in cui siano rilasciati rating sia *solicited* che *unsolicited*, una breve descrizione delle motivazioni sottostanti;
- Stati in cui opera l'istante e Stati comunitari in cui viene chiesto il riconoscimento.

Principali caratteristiche dell'istante

- Forma giuridica e struttura legale del gruppo al quale l'istante eventualmente appartiene;
- struttura proprietaria, con indicazione, almeno, degli azionisti che detengono una quota del capitale superiore al 10 per cento o che, comunque, esercitano un'influenza notevole;
- numero complessivo di dipendenti;
- numero di clienti di maggior rilievo (1) e percentuale dei ricavi totali imputabile a servizi resi a questi ultimi;
- informazioni sulla situazione finanziaria: bilancio degli ultimi tre anni e, se disponibili, previsioni per i successivi tre anni.

(1) Sono considerati clienti di maggior rilievo quelli che contribuiscono ai ricavi totali per almeno il 5 per cento del totale.

Requisiti

Oggettività

- Descrizione di alto livello della metodologia di valutazione del merito creditizio e delle procedure attraverso le quali la medesima viene applicata in maniera coerente e rivista. Vanno anche illustrati il ruolo e il funzionamento degli eventuali comitati che approvano le valutazioni e il rilievo delle informazioni non pubbliche acquisite dai soggetti valutati;
- per ciascun raggruppamento di debitori o esposizioni per i quali è applicata una particolare metodologia (1), una descrizione generale dei fattori quantitativi e qualitativi;
- breve illustrazione delle diversità tra le metodologie in base all'area geografica;
- descrizione delle procedure impiegate per verificare la coerenza e la capacità discriminante delle metodologie ed evidenziazione dei risultati cui conduce la loro applicazione;
- confronto tra le probabilità di *default* teoriche – ove disponibili – ed i tassi di *default* effettivi (2);
- risultati della validazione interna.

Indipendenza

Indicazione e descrizione dettagliata di tutti gli elementi atti a dimostrare i requisiti di indipendenza in ordine ai quali è richiesta una specifica attestazione dal par. 2 della Sezione VIII. Va anche allegato il materiale atto a comprovare l'esistenza di tali requisiti.

Verifica periodica dei giudizi

- Informazioni generali su: frequenza ed ampiezza delle verifiche periodiche, personale addetto, strumenti impiegati per assicurare il tempestivo aggiornamento dei dati e delle valutazioni, sistemi automatici di allerta, meccanismi per incorporare nella metodologia gli errori sistematici ecc.;
- sintetico resoconto delle verifiche condotte negli ultimi anni;

---

(1) Due metodologie si considerano distinte allorché varino gli elementi fondamentali che le caratterizzano; gli adattamenti di una metodologia alle specificità di una determinata classe di debitori (ad esempio, per tenere conto delle caratteristiche dell'area geografica in cui opera un'impresa) non comporta, ai fini della compilazione del presente questionario, una diversa metodologia, se ne rimangono inalterati i tratti fondamentali.

(2) Questo confronto deve essere fatto almeno per gli ultimi cinque anni, per le esposizioni diverse da quelle inerenti a cartolarizzazione, e almeno per gli ultimi dieci anni per queste ultime.

- illustrazione delle modalità di effettuazione del *back-testing* e attestazione che il medesimo è operativo da almeno un anno.

Trasparenza della metodologia

- Illustrazione e dimostrazione delle modalità in cui i principi delle metodologie impiegate ed i cambiamenti di queste ultime sono resi noti alle banche interessate;
- illustrazione delle modalità con cui sono rese pubbliche le spiegazioni di come incidano sul rating dei prodotti strutturati le performance delle attività sottostanti a detti prodotti.

Reputazione

- Elementi che attestano un ampio affidamento del mercato, a livello internazionale, sulle valutazioni rilasciate: ad esempio, possono essere presi in considerazione elementi quali la quota di mercato, i proventi dell'attività di rating e, più in generale, delle risorse finanziarie a disposizione, l'eventuale esistenza di un *pricing* basato sul rating, l'impiego da parte delle banche dei rating in relazione all'emissione di obbligazioni o all'attività di valutazione del merito creditizio;
- qualora un'ECAI operi esclusivamente o prevalentemente sul mercato nazionale, è necessaria l'attestazione di almeno 5 banche, appartenenti a gruppi bancari differenti ed aventi sede in non meno di 3 regioni diverse, le quali intendono usare i rating ai fini del metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale ai fini del rischio di credito.

Conoscibilità delle valutazioni

- Modalità di accesso delle banche ai rating;
- nel caso in cui siano rilasciati rating sia *solicited* che *unsolicited*, modalità impiegate per consentire alle banche di distinguere tra le due tipologie (definizione di *solicited* e *unsolicited* rating, indicazione della specifica natura di un rating attribuito);
- se l'accesso ai rating ovvero ad altre informazioni necessarie al loro impiego (es. natura *solicited* o *unsolicited* delle valutazioni) è a pagamento, indicazione dei criteri impiegati per la determinazione del prezzo e attestazione che il medesimo non è discriminatorio sulla base della nazionalità ovvero di altri fattori non commerciali.

Mapping dei rating relativi a imprese e finanza pubblica

- Definizione di default utilizzata ed orizzonte temporale (“time horizon”) di stima;
- ultime due rilevazioni dei tassi di *default* cumulati triennali (*cumulative default rate* - CDR);
- media dei tassi di *default* cumulati triennali basati su una serie storica di almeno cinque anni;
- descrizione della metodologia di calcolo dei CDR: modalità di aggregazione dei *default* (eventuale utilizzo di coefficienti di ponderazione), eventuale selezione di pool (statistico o dinamico; aggiustato), ecc.;
- per ciascuna classe di rating, numero di *default* effettivi registrati in ciascun anno e tassi annuali di *default* entrambi basati su una serie storica di almeno cinque anni;
- confronto tra i tassi annuali di *default* effettivi e quelli teorici previsti, ove disponibili;
- matrici di transizione con dimensione delle coorti e numerosità dei rating ritirati (*withdrawn*) per ciascuna classe di rating;
- caratteristiche dinamiche del sistema di rating (*point-in-time* o *through-the-cycle*);
- scala di rating adottata e significato dei rating che la compongono;
- livello di copertura geografica del sistema di rating.

Mapping dei rating verso cartolarizzazioni

- Definizione di *default/*impairment sulla cui base vengono calcolati i tassi di *default/impairment* ed orizzonte temporale (“*time horizon*”) di stima;
- analisi delle performance del sistema di rating e descrizione delle principali caratteristiche (scelta dell’orizzonte temporale, impatto dei rating *withdrawn* e *cured* sui tassi di *default*, valutazione del *seasoning* delle posizioni);
- dati su tassi di *default* e/o perdita/recupero basati su una serie storica di almeno dieci anni;
- matrici di transizione con dimensione delle coorti e numerosità dei rating ritirati (*withdrawn*) per ciascuna classe di rating;
- scala di rating adottata e significato dei rating che la compongono;
- livello di copertura geografica del sistema di rating.

Mapping dei rating di OICR

- Descrizione dei rating volti a valutare prevalentemente la qualità creditizia delle attività sottostanti;
- descrizione dei fattori presi in considerazione ai fini della valutazione e delle modalità di trattamento adottate;
- matrici di transizione con dimensione delle coorti e numerosità dei rating ritirati (*withdrawn*) per ciascuna classe di rating;
- scala di rating adottata e significato dei rating che la compongono;
- livello di copertura geografica del sistema di rating;
- orizzonte temporale di stima.

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DELLE GARANZIE E DEGLI IMPEGNI

Rischio pieno

- Garanzie con carattere di sostituti del credito.
- Derivati su crediti: impegni derivanti dalla negoziazione di derivati di crediti come protection seller.
- Accettazioni.
- Girate su effetti non a nome di un'altra banca.
- Lettere di credito *standby* irrevocabili che assumano la forma di sostituti del credito.
- Impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute, ad esclusione di quelle appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato nonché di quelli aventi come sottostanti strumenti patrimoniali propri (1).
- Depositi e finanziamenti a pronti e a termine da effettuare.
- Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti ad esclusione di quelle appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e assoggettati ai rischi di mercato.
- Attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario (2).
- Opzioni "put" emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute, ad esclusione delle opzioni "put" emesse appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e assoggettate ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, nonché di quelle aventi come sottostanti propri strumenti patrimoniali (3).
- Impegni relativi alla partecipazione al Fondo interbancario di tutela dei depositi.
- Altri impegni di finanziamento a utilizzo certo.

---

(1) La controparte alla quale si riferisce il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione.

(2) La controparte alla quale si riferisce il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione, o in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

(3) La controparte alla quale si riferisce il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione, o in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

Rischio medio

- Aperture di credito documentario irrevocabili o confermate ad esclusione di quelle nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia e altre transazioni autoliquidantisi.
- Prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito.
- Garanzie di esenzione e di indennizzo (comprese le fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e le fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e altre garanzie.
- Lettere di credito "stand–by" irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito.
- Facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.).
- Aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto (1), impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore a un anno.

Rischio medio/basso

- Aperture di credito documentario irrevocabili o confermate nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia, e altre transazioni autoliquidantisi.
- Aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto (2), impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) con durata originaria fino a un anno, non revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso oppure che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore.
- Altre attività a rischio medio/basso.

Rischio basso

- Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso ovvero provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito verso la clientela al dettaglio possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla

(1) Anche nella forma tecnica di titoli.
(2) Anche nella forma tecnica di titoli.

banca di revocarle nella misura massima consentita dalla normativa in materia di credito al consumo.

- Altre aperture di credito a rischio basso.

TITOLO II - Capitolo 1

RISCHIO DI CREDITO

PARTE SECONDA

METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI (IRB)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La presente Parte disciplina i metodi basati sui rating interni (cd. *Internal Rating Based*, IRB) ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito.

Analogamente al metodo standardizzato, la disciplina si applica alle esposizioni del portafoglio bancario. Peraltro, nei metodi IRB le ponderazioni di rischio delle attività sono determinate in funzione delle valutazioni interne che le banche effettuano sui debitori (o, in taluni casi, sulle operazioni).

Attraverso l'utilizzo dei sistemi basati sui rating interni, le banche determinano l'esposizione ponderata per il rischio. Per il calcolo del requisito patrimoniale si applicano le disposizioni di cui alla Parte Prima, Sezione II, par. 1 e Sezione IX.

Ai fini delle valutazioni interne, rilevano gli elementi di seguito indicati.

1) Le componenti di rischio:

- la probabilità di *default (Probability of Default, PD)*, ossia la probabilità che una controparte passi allo stato di *default* entro un orizzonte temporale di un anno;
- il tasso di perdita in caso di *default (Loss Given Default, LGD)*, ossia il valore atteso (eventualmente condizionato a scenari avversi) del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del *default* e l'importo dell'esposizione al momento del *default (Exposure At Default, EAD)*;
- l'esposizione al momento del *default* (EAD), ossia il valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio. Per le operazioni fuori bilancio (garanzie rilasciate e impegni) l'EAD viene determinata mediante un fattore di conversione creditizia (*Credit Conversion Factor*, CCF) che rappresenta il rapporto tra la parte non utilizzata della linea di credito

che si stima possa essere utilizzata in caso di default e la parte attualmente non utilizzata;

- la scadenza (*Maturity*, M), ossia la media, per una data esposizione, delle durate residue contrattuali dei pagamenti, ciascuna ponderata per il relativo importo.

Elemento essenziale per la stima delle componenti di rischio è la nozione di *default*, basata su un approccio per controparte: vi rientrano le sofferenze, gli incagli, i crediti ristrutturati ed i crediti scaduti o sconfinanti. Per le esposizioni al dettaglio le banche possono adottare una definizione di *default* a livello di singola transazione, se coerente con le proprie prassi gestionali.

I metodi IRB si distinguono in un metodo di base e in uno avanzato, differenziati in relazione ai parametri di rischio che le banche devono stimare: nel metodo di base le banche utilizzano proprie stime di PD e i valori regolamentari per gli altri parametri di rischio; nel metodo avanzato le banche utilizzano proprie stime di PD, LGD, CCF e, ove previsto, M.

2) La suddivisione delle esposizioni del portafoglio bancario in diverse classi:

- esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali (incluse quelle verso gli enti territoriali e gli altri enti del settore pubblico nonchè quelle verso le banche multilaterali di sviluppo e le organizzazioni internazionali, al ricorrere di determinate condizioni);
- esposizioni creditizie verso intermediari vigilati e soggetti assimilati ai fini del metodo IRB;
- esposizioni creditizie verso imprese;
- esposizioni creditizie al dettaglio (distinte in esposizioni garantite da immobili residenziali, esposizioni rotative al dettaglio qualificate, altre esposizioni al dettaglio);
- esposizioni in strumenti di capitale;
- posizioni verso cartolarizzazioni;
- altre attività.

3) I requisiti minimi, organizzativi e quantitativi, che devono essere rispettati. I primi riguardano, in particolare: il governo societario e l'organizzazione interna, la convalida interna, l'utilizzo del sistema di rating nella gestione aziendale, il processo di attribuzione del rating, i sistemi informativi.

I principali requisiti minimi quantitativi attengono a: la struttura dei sistemi di rating (ad esempio, la numerosità minima delle classi di rating, l'assegnazione a pool delle esposizioni creditizie al dettaglio), la quantificazione dei parametri di rischio (ad esempio, il contenuto minimo degli archivi di dati, la lunghezza delle serie storiche, la stima di LGD adatte per una fase recessiva), l'utilizzo di modelli di fornitori esterni.

4) Le funzioni di ponderazione, mediante le quali le componenti di rischio vengono trasformate in requisiti patrimoniali. Funzioni diverse sono previste per le varie tipologie di esposizioni. In particolare, un'unica funzione si applica ai crediti verso amministrazioni centrali e banche centrali,

intermediari vigilati e imprese; funzioni distinte sono previste per le tre sottoclassi di esposizioni al dettaglio. Regole specifiche sono definite per i finanziamenti specializzati per i quali le banche non sono in grado di elaborare stime della PD che soddisfino i requisiti previsti per il metodo dei rating interni. Per gli strumenti di capitale sono contemplate tre diverse metodologie.

L'utilizzo dei metodi IRB ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia, previa verifica del rispetto dei suddetti requisiti minimi.

Laddove non espressamente specificato, le disposizioni contenute nella presente Parte sono da ritenersi valide sia per il metodo di base sia per il metodo avanzato.

Le disposizioni contenute nella presente Parte sono articolate come segue.

Nella presente Sezione sono definiti i concetti essenziali nell'ambito di un sistema di *rating*, quali le componenti di rischio e la nozione di *default*; nella Sezione II sono definite le varie classi di attività. Le due Sezioni successive illustrano i requisiti minimi di natura organizzativa e quantitativa che le banche che intendono richiedere l'utilizzo dei sistemi IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali devono rispettare. La Sezione V illustra le regole di ponderazione. Nella Sezione VI sono trattati gli aspetti che attengono alla procedura di autorizzazione all'utilizzo dei metodi IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali, fatto salvo quanto previsto nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;

— dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera *a*), sull'utilizzo da parte delle banche di:

a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;

- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:

  a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

  b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;

— dal decreto in via d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

— l'Accordo internazionale denominato *"Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione"*, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni utili ai fini della presente disciplina.

3.1 Sistema di rating

Per sistema di rating si intende l'insieme strutturato e documentato delle metodologie, dei processi organizzativi e di controllo, delle modalità di organizzazione delle basi dati che consente la raccolta e l'elaborazione delle informazioni rilevanti per la formulazione di valutazioni sintetiche della rischiosità di una controparte e delle singole operazioni creditizie.

Il rischio connesso con un'esposizione è espresso attraverso quattro componenti: probabilità di *default* (PD), che attiene al debitore; tasso di perdita in caso di *default* (LGD), esposizione al momento del *default* (EAD) e scadenza effettiva (M), che attengono alla singola operazione.

Attraverso il sistema di *rating* la banca: i) attribuisce al debitore il grado interno di merito creditizio (*rating*), ordinando le controparti in relazione alla loro rischiosità; ii) perviene a una stima delle componenti di rischio.

Il *rating* rappresenta la valutazione, riferita a un dato orizzonte temporale, effettuata sulla base di tutte le informazioni ragionevolmente accessibili – di natura sia quantitativa sia qualitativa – ed espressa mediante una classificazione su

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

scala ordinale, della capacità di un soggetto affidato o da affidare di onorare le obbligazioni contrattuali.

Ad ogni classe di *rating* è associata una probabilità di *default*.

Le classi di *rating* sono ordinate in funzione del rischio creditizio: muovendo da una classe meno rischiosa a una più rischiosa, la probabilità che i debitori risultino in *default* è crescente.

Nel caso di clientela al dettaglio (*retail*), il *rating* può essere attribuito in base non solo al rischio specifico del debitore ma anche alle caratteristiche dell'operazione; in tale caso, esso deve essere riferito ad aggregati di attività (*pool*) piuttosto che al singolo debitore.

3.2 Esposizioni in default

Per esposizioni in *default* si intendono: sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e/o sconfinanti (1).

Rientrano tra i crediti scaduti e/o sconfinanti quelli per cui

- il debitore è in ritardo su una obbligazione creditizia verso la banca o il gruppo bancario da: (i) oltre 180 per i crediti al dettaglio e quelli verso gli enti del settore pubblico vantati nei confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia; (ii) oltre 180 - fino al 31.12.2011 - per i crediti verso le imprese vantati nei confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia; (iii) oltre 90 per gli altri;
- la soglia di "rilevanza" è pari al 5% dell'esposizione (2).

Per le esposizioni al dettaglio le banche possono adottare, limitatamente ai crediti scaduti o sconfinanti, una definizione di *default* a livello di singola transazione, se coerente con le proprie prassi gestionali.

Resta ferma la possibilità di utilizzare, per le filiazioni del gruppo operanti in altri Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci, la definizione di *default* adottata dalle locali autorità di vigilanza.

Non determinano un *default* le seguenti modifiche delle originarie condizioni contrattuali: il riscadenzamento dei crediti e la concessione di proroghe, dilazioni, rinnovi o ampliamenti di linee di credito. Tali modifiche non devono dipendere dal deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore ovvero non devono dare luogo a una perdita (3). Esse sono disciplinate da criteri interni debitamente documentati.

Tali criteri devono disciplinare i seguenti profili:

— gli organi competenti per l'approvazione;

---

(1) Cfr. Banca d'Italia, *Matrice dei conti* (Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti) e *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata* (Circ. n. 115 del 7 agosto 1990 e successivi aggiornamenti).

(2) Cfr. Parte B, par. 2 (pag. B.6-B.8) della Circolare n. 272 *Matrice dei conti*.

(3) Cfr. *Matrice dei conti,* Avvertenze Generali, Parte B, Qualità del credito, pag. B. 5.

— l'anzianità minima dell'esposizione;

— il livello di morosità del debitore;

— il numero massimo di modifiche contrattuali ammissibili per operazione;

— il riesame della solvibilità dei debitori.

In ogni caso, se la banca gestisce un'esposizione oggetto delle suddette modifiche in modo analogo ad altri crediti in *default*, tale esposizione deve essere trattata come *default*.

3.3 Altre definizioni

— *"esposizione al momento del default"* (*Exposure At Default*, EAD), il valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio;

  Per le operazioni fuori bilancio (garanzie rilasciate e impegni) l'EAD viene determinata mediante un fattore di conversione creditizia (*Credit Conversion Factor*, CCF) che rappresenta il rapporto tra la parte non utilizzata della linea di credito che si stima possa essere utilizzata in caso di *default* e la parte attualmente non utilizzata.

— *"metodo di base"*, metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali nel quale le banche utilizzano proprie stime di PD e i valori regolamentari per gli altri parametri di rischio (LGD, CCF, M).

— *"metodo avanzato"*, metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali nel quale le banche utilizzano proprie stime di PD, LGD, CCF e, ove previsto, M.

  Per le esposizioni al dettaglio le banche utilizzano proprie stime di PD e LGD (ovvero EL) e CCF;

— *"perdita attesa" (Expected Loss*, EL), la perdita che si manifesta in media entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o *pool* di esposizioni). Essa è pari al prodotto tra PD di classe (o *pool*), LGD ed EAD. Regole specifiche sono previste per le esposizioni: (i) da finanziamenti specializzati per i quali le banche non sono in grado di elaborare stime della PD che soddisfino i requisiti previsti per il metodo dei *rating* interni; (ii) in strumenti di capitale, differenziate in base al metodo utilizzato per il calcolo degli importi ponderati per il rischio.
  Le posizioni verso la cartolarizzazione non rientrano nel calcolo delle perdite attese;

— *"perdita inattesa"* (*Unexpected Loss*, UL), la perdita eccedente la EL a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno;

— *"portafoglio bancario"*, il complesso delle posizioni diverse da quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, par. 3.1);

— *"probabilità di default"* (*Probability of Default*, PD), la probabilità che una controparte passi allo stato di *default* entro un orizzonte temporale di un anno.

Si distingue tra PD individuale e PD di classe: la PD individuale è quella associata a ogni singolo debitore; la PD di classe è quella associata a ogni classe di *rating* o *pool*.

— *"rischio di diluizione"*, la possibilità, nell'ambito dei crediti commerciali acquistati, che le somme dovute dal debitore ceduto si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo;

— *"tasso di perdita in caso di default"* (*Loss Given Default*, LGD), il valore atteso (eventualmente condizionato a scenari avversi) del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del *default* e l'importo dell'esposizione al momento del *default*.

La LGD è determinata in relazione alle diverse tipologie di operazioni e non in relazione al singolo obbligato.

— *"scadenza"* (*Maturity*, M), la media, per una data esposizione, delle durate residue contrattuali dei pagamenti, ciascuna ponderata per il relativo importo.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

— *autorizzazione all'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (di base o avanzato) (Sezione VI, par. 1):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo IRB di base, in presenza di circostanze eccezionali, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (Sezione VI, par. 1):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *autorizzazione a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e CCF, in presenza di circostanze eccezionali, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (Sezione VI, par. 2):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.

SEZIONE II

CLASSI DI ATTIVITA'

1. Premessa

Le attività del portafoglio bancario vengono distinte nelle seguenti classi:

a) esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali (par. 2);

b) esposizioni creditizie verso intermediari vigilati (par. 3);

c) esposizioni creditizie verso imprese (par. 4);

d) esposizioni creditizie al dettaglio (par. 5);

e) esposizioni in strumenti di capitale (par. 6);

f) posizioni verso cartolarizzazioni (par. 7);

g) altre attività (par. 8).

Nel par. 9 sono trattati i crediti commerciali acquistati.

Le banche, laddove adottino classificazioni interne diverse da quelle indicate a fini regolamentari (ad esempio, per scopi commerciali o per criteri interni di gestione del rischio), devono definire un raccordo che consenta di ricondurre ciascuna esposizione alla pertinente classe regolamentare.

2. Esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali

In questa classe sono comprese tutte le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali così come definite nel metodo standardizzato.

Essa include le esposizioni verso: i) enti territoriali ed enti del settore pubblico equiparati ad amministrazioni centrali nel metodo standardizzato; ii) banche multilaterali di sviluppo ed organizzazioni internazionali che nel metodo standardizzato sono ponderati allo zero per cento, indipendentemente dal rating loro assegnato.

3. Esposizioni creditizie verso intermediari vigilati

Nell'ambito della classe delle esposizioni verso intermediari vigilati sono comprese quelle verso:

a. le banche, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), le imprese di investimento e le società finanziarie.

   Per quanto riguarda le società finanziarie si prendono in considerazione gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB nonché le società estere a condizione che tali società: 1) siano sottoposte a requisiti patrimoniali prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche dalla direttiva 2006/48/CE; 2) siano soggette a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste per le banche;

b. enti territoriali ed enti del settore pubblico non equiparati ad amministrazioni centrali nel metodo standardizzato;

c. banche multilaterali di sviluppo diverse da quelle che nel metodo standardizzato sono ponderate allo zero per cento, indipendentemente dal rating loro assegnato.

4. Esposizioni creditizie verso imprese

Un'esposizione verso imprese è definita come un credito verso soggetti che non rientrano nelle categorie di cui ai paragrafi 2, 3, 5, 7 e 8 della presente Sezione.

4.1 Finanziamenti specializzati

Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese, le banche individuano come finanziamenti specializzati quelli che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a) il credito è erogato a un soggetto costituito specificamente per finanziare e/o amministrare attività reali (veicolo societario);

b) le condizioni contrattuali conferiscono al creditore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;

c) la fonte primaria di rimborso dell'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate.

La sottoclasse dei finanziamenti specializzati comprende le seguenti fattispecie:

1. *project finance*;

2. finanziamento di attività reali a destinazione specifica (*object finance*);
3. finanziamento su merci (*commodities finance*);
4. finanziamento di immobili da investimento (*income producing real estate*).

I criteri di individuazione delle anzidette categorie sono i seguenti:

1) Il *project finance* è una tecnica finanziaria in cui il finanziatore valuta soprattutto la redditività di un singolo progetto, sia come fonte di rimborso sia come garanzia dell'esposizione.

   Il rimborso dell'esposizione dipende principalmente dai flussi finanziari del progetto e dal valore delle attività considerate come garanzia reale.

   Qualora il rimborso dipenda sostanzialmente da un utilizzatore finale, con attività diversificate e contrattualmente obbligato al rimborso, l'esposizione – al ricorrere delle condizioni previste in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito – si configura come un credito garantito nei confronti di tale utilizzatore finale.

2) Il finanziamento di attività reali a destinazione specifica (*object finance*) è una tecnica finanziaria in cui il rimborso dell'esposizione dipende dal *cash-flow* generato dall'attività specifica finanziata, che viene costituita in garanzia o trasferita al finanziatore.

   Qualora il finanziamento sia stato concesso a un debitore le cui condizioni finanziarie gli consentono di rimborsare il prestito senza un eccessivo ricorso all'attività specificamente prestata in garanzia, l'esposizione – al ricorrere delle condizioni previste in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito – deve essere trattata alla stregua di un credito verso imprese assistito da garanzia reale.

3) Il finanziamento su merci (*commodities finance*) è rappresentato da crediti a breve termine destinati al finanziamento di riserve, scorte, crediti acquistati su merci negoziate in borsa, il cui rimborso dipende dalla vendita della merce. Inoltre, il debitore non esercita altra attività produttiva né presenta altre attività rilevanti che gli consentano capacità autonoma di rimborso. Il rating dell'esposizione riflette più la sua natura di credito autoliquidante che non il merito di credito del debitore.

   Tale tipologia di crediti è distinta dalle esposizioni verso imprese aventi ad oggetto attività diversificate originate dal finanziamento di riserve, scorte e crediti commerciali. In questi casi, il valore della merce costituisce un fattore di attenuazione del rischio e non la fonte primaria di rimborso.

4) Nel finanziamento di immobili da investimento (*Income Producing Real Estate*, IPRE) il rimborso dell'esposizione dipende dai flussi finanziari generati dal cespite, generalmente rappresentati dai canoni di affitto e di leasing o dalla vendita dell'immobile.

   I finanziamenti IPRE si distinguono dalle esposizioni verso imprese garantite da ipoteca in quanto il rimborso del credito dipende principalmente dal *cash-flow* generato dal cespite.

5. Esposizioni creditizie al dettaglio

Rientrano in tale classe le seguenti esposizioni:

a) esposizioni verso persone fisiche, indipendentemente dalla forma tecnica e dall'ammontare. Vi rientrano anche i prestiti concessi per finalità personali a imprenditori o piccoli operatori economici; la finalità personale va individuata sulla base di criteri oggettivi e documentati;

b) esposizioni verso piccole e medie imprese e piccoli operatori economici, a condizione che:

- l'esposizione totale per cassa della banca o del gruppo bancario nei confronti della piccola e media impresa o del piccolo operatore economico (o del gruppo di clienti connessi) (1), ivi compresi i prestiti concessi per finalità personali, sia inferiore a 1 milione di euro, al netto delle esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali.

  Le banche utilizzano criteri oggettivi e documentati per individuare le posizioni che presentano un superamento non rilevante e/o di natura transitoria della suddetta soglia;

- la banca gestisca tali prestiti nell'ambito dei propri sistemi di gestione del rischio in modo coerente nel tempo e secondo i medesimi criteri applicati alle altre esposizioni al dettaglio.

  Qualora la banca abbia adottato una definizione di *default* a livello di transazione, le posizioni sono gestite come parte di un segmento di portafoglio o *pool* di attività con caratteristiche di rischio simili ai fini della valutazione e della quantificazione dei rischi;

- la banca utilizzi criteri oggettivi e documentati per l'inclusione delle esposizioni verso imprese nella classe "al dettaglio";

c) l'esposizione rientra in un ampio *pool* di attività gestite dalla banca su base aggregata.

   Le banche utilizzano criteri opportunamente documentati al fine di stabilire se il numero di esposizioni nel *pool* è sufficientemente elevato da giustificare una gestione di tipo aggregato.

   L'appartenenza a un ampio *pool* di attività non impedisce che le esposizioni al dettaglio siano trattate su base individuale in determinate fasi del processo di gestione del rischio. In particolare, il fatto che un'esposizione abbia un rating specifico non ne preclude di per sé l'ammissibilità al trattamento come esposizione al dettaglio.

All'interno della classe di esposizioni al dettaglio si distinguono tre sotto-classi:

1) esposizioni garantite da immobili residenziali e relative a operazioni di leasing su immobili residenziali;

(1) Per la definizione di "gruppo di clienti connessi", cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.

2) esposizioni rotative al dettaglio qualificate;

3) altre esposizioni al dettaglio.

Un'esposizione può rientrare nella categoria di cui al punto 2) se:

i. la controparte è una persona fisica;
ii. l'esposizione è rotativa (1), non assistita da garanzia e, nella misura in cui non è utilizzata, revocabile incondizionatamente, in ogni momento a discrezione della banca e senza preavviso. Gli impegni a erogare fondi non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla banca di revocarli secondo le modalità e nella misura massima previste dalla vigente normativa sul credito al consumo;
iii. l'esposizione non è superiore a 100.000 euro;
iv. la banca dimostra che l'esposizione rientra in una tipologia di portafoglio che presenta una bassa volatilità dei tassi di perdita in relazione al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle classi di rating caratterizzate da PD contenute.

6. Esposizioni in strumenti di capitale

Figurano nella presente classe di attività i titoli di capitale, gli strumenti innovativi di capitale e gli strumenti irredimibili, diversi da quelli assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato oppure da quelli dedotti dal patrimonio di vigilanza. Vi rientrano anche gli impegni di acquisito a termine (inclusi quelli derivanti da opzioni *put* emesse) aventi come sottostanti le anzidette attività e regolabili su base lorda.

Va inclusa anche ogni altra attività che, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, presenti le caratteristiche di uno strumento di capitale (irredimibilità, assenza di qualsiasi obbligazione da parte dell'emittente, interesse residuo nelle attività al netto delle passività e nel reddito dell'emittente) (2).

Rientrano nella presente classe di attività anche le posizioni lunghe o corte sugli strumenti di capitale derivanti da contratti di vendita a termine oppure da altri contratti derivati (ad esempio, opzioni *call* acquistate o emesse) (3).

Non rientrano nella presente classe di attività le esposizioni *junior* e *mezzanine* connesse con posizioni verso la cartolarizzazione.

---

(1) Esposizioni in cui l'importo per cassa può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito).

(2) Ad esempio, sono considerate come strumenti di capitale le operazioni finanziarie che risultano dalla combinazione di uno strumento di debito e di un *equity swap* per effetto del quale l'investitore risulta nella sostanza esposto al rischio azionario.

(3) Rientrano in questa classe gli impegni a termine dei contratti derivati sia se negoziati "*stand alone*" sia se incorporati in altri strumenti finanziari.

7. Posizioni verso cartolarizzazioni

Le posizioni verso cartolarizzazioni delle banche che utilizzano il metodo dei rating interni sono disciplinate nel Capitolo 2, Parte Seconda.

8. Altre attività

In questa classe di esposizioni vanno inclusi i valori residui relativi alle operazioni di leasing e tutte le attività diverse da quelle di cui ai paragrafi precedenti alle quali non è associata una esposizione creditizia (ad esempio, le attività materiali).

Sono inoltre incluse le interessenze azionarie detenute in società strumentali.

Le banche possono includervi anche le "partite viaggianti e sospese" con destinazione finale nei conti dell'attivo qualora non vengano superate le "soglie di esonero" previste dal *Manuale per la compilazione della matrice dei conti*.

9. Crediti commerciali acquistati

I crediti commerciali acquistati non rappresentano una classe di attività a sé stante, ma vanno suddivisi tra crediti commerciali al dettaglio e crediti commerciali verso imprese.

9.1 *Crediti commerciali acquistati verso imprese*

Rientrano nella presente categoria i crediti commerciali verso imprese acquistati da terzi qualora vengano rispettati i requisiti operativi di seguito indicati, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti. Vi possono rientrare, tra gli altri, i crediti commerciali acquistati da terzi mediante operazioni di factoring oppure di sconto effettuate "pro soluto" o "pro solvendo". Sono esclusi gli anticipi su fatture "salvo buon fine".

a) Certezza giuridica

Le banche verificano che la struttura delle operazioni creditizie poste in essere assicuri in tutte le prevedibili circostanze il mantenimento della proprietà e del controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti commerciali. Esse dispongono di procedure volte a garantire che il diritto sui crediti e sui pagamenti ricevuti sia protetto nel caso di situazioni di fallimento del cedente o della "società gestore" (*servicer*) (1), oppure di controversie

(1) Per "società gestore" si intende un'entità che gestisce su base giornaliera un portafoglio di crediti acquistati.

legali che possano ostacolare significativamente la capacità delle banche di riscuotere o cedere i crediti commerciali o di conservare il controllo sui connessi pagamenti.

Al fine di tutelarsi dal rischio di revocatoria le banche – fermo restando quanto previsto al successivo punto b) – adottano particolari cautele nei confronti di cedenti che presentano un'elevata probabilità di *default* nell'orizzonte temporale di un anno.

Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o ad un *servicer*, le banche si assicurano che gli incassi siano loro retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. I contratti devono prevedere che la retrocessione alla banca delle somme incassate avvenga entro un contenuto periodo di tempo.

b) Efficacia dei sistemi di controllo

La banca controlla la qualità dei crediti commerciali acquistati, la situazione finanziaria del cedente e quella del *servicer*, ove presente. In particolare, la banca:

i. valuta il grado di correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria del cedente e del *servicer* e definisce strategie e procedure interne a protezione di eventuali eventi negativi, inclusa l'attribuzione di un rating interno a ciascun cedente e *servicer*;

ii. dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per selezionare i cedenti e i *servicer*. I contratti prevedono che la banca sia abilitata ad effettuare, direttamente o per il tramite di una società di revisione, periodiche verifiche dei cedenti e dei *servicer* volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità delle politiche di credito dei cedenti e delle strategie e delle procedure di incasso dei *servicer*. I risultati di tali verifiche sono documentati;

iii. valuta le caratteristiche dei portafogli di crediti commerciali acquistati, quali gli anticipi superiori al valore nominale dei crediti stessi, le evidenze storiche tenute dal cedente con riferimento ai ritardi di pagamento, ai crediti anomali e alle relative rettifiche di valore, le condizioni di pagamento e gli eventuali conti di contropartita (1);

iv. qualora i crediti commerciali siano gestiti per *pool*, si dota di efficaci politiche e procedure per controllare il grado di concentrazione delle esposizioni verso singoli debitori (o gruppo di debitori connessi) all'interno di ciascun *pool* e tra *pool* differenti;

v. si assicura di ricevere dal *servicer* segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti commerciali, al fine di accertare la conformità dei crediti stessi con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento da essa

(1) Si ha un conto di contropartita quando un cliente opera con la medesima impresa in transazioni di acquisto e di vendita. In tali casi, i debiti potrebbero essere regolati mediante pagamenti in natura, invece che per contanti e le fatture di segno opposto potrebbero formare oggetto di compensazione.

stessa stabiliti per tale operatività. Inoltre, prevede efficaci strumenti per controllare e confermare i termini di vendita e il grado di diluizione.

Qualora le cessioni siano regolarmente notificate ai debitori ceduti e la banca proceda in proprio all'incasso dei crediti, gli anzidetti controlli potranno essere condotti su un campione di cedenti definito sulla base di procedure formalizzate.

Ove invece le cessioni non siano portate a conoscenza dei debitori ceduti e l'attività d'incasso sia delegata ai cedenti o ad un *servicer*, tali controlli andranno condotti presso ciascun cedente o *servicer* in modo sistematico e con periodicità prestabilita.

c) Efficacia dei sistemi per la risoluzione di situazioni problematiche

La banca dispone di sistemi e procedure che consentono di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria dei cedenti e della qualità dei crediti commerciali acquistati, nonché di gestire in modo adeguato i problemi che emergono. In particolare, la banca dispone di sistemi informativi adeguati e di strategie e di procedure chiare ed efficaci per controllare il rispetto delle clausole contrattuali, la gestione dei crediti anomali, l'avvio di azioni di recupero.

d) Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la disponibilità di credito e gli incassi

La banca specifica in formali documenti interni tutti gli aspetti sostanziali dei programmi di acquisto di crediti commerciali, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili, la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi (1). Tali elementi sono definiti tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi inclusi la situazione finanziaria dei cedenti e dei *servicer*, i rischi di concentrazione, l'evoluzione della qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela dei cedenti. I sistemi interni assicurano che i fondi sono erogati soltanto contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

e) Conformità con le politiche e le procedure interne della banca

La banca dispone di un efficace processo interno volto a verificare la conformità dell'operatività in crediti commerciali con le anzidette strategie e procedure interne. Il processo interno prevede regolari revisioni delle principali fasi del programma di acquisto di crediti commerciali nonché verifiche finalizzate ad evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse tra le funzioni coinvolte nel programma.

Qualora i requisiti da a) ad e) non siano soddisfatti valgono le seguenti regole:

i) nel caso di operazioni "pro solvendo" oppure di operazioni "pro soluto" che non abbiano superato il test per la "derecognition" previsto dallo IAS 39, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente

---

(1) Ad esempio, nel caso in cui l'incasso sia affidato al cedente, sono concordate con quest'ultimo modalità di gestione degli incassi volte a rafforzare le tutele per il cessionario (ad esempio, canalizzazione degli incassi su conti vincolati a favore del cessionario medesimo; accesso *on-line* ai conti medesimi).

e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole contemplate dal portafoglio di pertinenza di quest'ultimo; i crediti commerciali acquistati possono essere considerati come garanzie reali se soddisfano i requisiti previsti dalla normativa (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Sezione IV, Sottosezione 1, par. 4);

ii) nel caso di operazioni "pro soluto" che abbiano superato il test per la "derecognition" previsto dallo IAS 39 ("pro soluto effettivo"), le relative esposizioni vanno imputate in capo ai debitori ceduti e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole contemplate dai portafogli di pertinenza di questi ultimi. Si applica anche il requisito patrimoniale per il rischio di diluizione.

Indipendentemente dal rispetto dei requisiti operativi da a) ad e), le operazioni di factoring o di sconto "pro solvendo" in cui il rischio di regresso sul cedente copre pienamente sia il rischio di credito sia il rischio di diluizione possono essere trattate dalla banca secondo le modalità di cui al precedente punto i).

9.2 *Crediti commerciali al dettaglio*

I crediti commerciali acquistati sono ammessi come categoria specifica al trattamento previsto per le esposizioni al dettaglio di cui al par. 5 ove rispettino i requisiti previsti per tale classe di attività, nonché i requisiti operativi di cui al punto 9.1.

9.3 *Trattamento come cartolarizzazione*

Alle operazioni di factoring o di sconto che prevedono clausole contrattuali che danno origine a un meccanismo di "tranching" le banche possono applicare il trattamento prudenziale previsto per le posizioni verso la cartolarizzazione (cfr. Capitolo 2).

SEZIONE III

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Governo societario

Per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo del rischio di credito, un ruolo fondamentale è attribuito agli organi aziendali. Gli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità, definiscono le politiche generali del sistema, sono responsabili della sua realizzazione, vigilano sul suo concreto funzionamento, verificano la sua complessiva funzionalità e rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa. Particolare attenzione va prestata ai processi, alle funzioni e agli altri profili che assumono rilievo ai fini della determinazione del requisito patrimoniale. Per la puntuale individuazione dei compiti e delle responsabilità assegnate a ciascun organo aziendale, le banche si attengono a quanto previsto al Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta.

2. Organizzazione e sistema dei controlli

Le banche definiscono le caratteristiche organizzative del sistema di rating che intendono adottare prevedendo appropriate forme di verifica e riscontro a tutti i livelli in cui si articolano le attività di controllo.

Un primo livello di controllo si colloca presso le stesse strutture operative coinvolte nel processo di attribuzione del rating; tali controlli possono essere di tipo automatico ovvero disciplinati da appositi protocolli operativi (ad esempio, controlli di tipo gerarchico).

Essi sono finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle attività propedeutiche all'assegnazione del rating, quali ad esempio la scelta del modello appropriato per la valutazione del cliente o dell'operazione e l'individuazione delle connessioni di natura economica o giuridica tra i clienti. Analogamente assume rilievo il rispetto delle procedure interne volte all'acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e l'aggiornamento del rating.

Nell'ambito di tali controlli rientrano altresì le verifiche sui singoli rating finali prodotti dai modelli. Nei sistemi incentrati sulla componente automatica, tali verifiche riguardano la completezza degli elementi valutativi presi in considerazione e si estendono alle modalità di trattamento delle informazioni qualitative oggettivizzate. Nell'ambito dei sistemi di rating che prevedono l'integrazione dei giudizi automatici con una componente discrezionale, sono necessarie verifiche sulla coerenza delle motivazioni alla base delle proposte di *override* con i criteri definiti dalla normativa interna.

2.1 *Lo sviluppo e la convalida del sistema di rating*

Il sistema di rating viene scelto, elaborato e messo in opera da una funzione che svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

- sviluppa il sistema di rating, sia nella fase di primo impianto che in quella di adeguamento successivo, in modo da assicurarne l'affidabilità, la rispondenza alle prescrizioni normative, nonché la coerenza con l'operatività aziendale e con il contesto economico in cui la banca opera;
- documenta le eventuali modifiche nelle componenti e nella complessiva struttura del modello, indicando le ragioni dei mutamenti stessi.

Il sistema di rating così elaborato viene assoggettato ad un processo di convalida costituito da un insieme formalizzato di attività, strumenti e procedure volte a valutare l'accuratezza delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio e a esprimere un giudizio in merito al regolare funzionamento, alla capacità predittiva e alla performance complessiva del sistema IRB adottato.

Attraverso l'attività di convalida la banca verifica nel continuo e in maniera iterativa l'affidabilità dei risultati del sistema di rating e il mantenimento della sua coerenza con le prescrizioni normative, con le esigenze operative aziendali e con l'evoluzione del mercato di riferimento.

Il conseguimento di questi obiettivi postula la necessità di analisi quantitative e qualitative, da modulare a seconda della tipologia e dell'ampiezza dei portafogli esaminati, della complessità operativa della banca, dell'affidabilità dell'ambiente di indagine. Gli strumenti e le modalità di convalida devono essere periodicamente riesaminati e ridefiniti per preservarne l'adeguatezza in un contesto di continua evoluzione delle variabili di mercato e delle condizioni operative.

La convalida non si esaurisce in un esercizio di comparazione, tramite l'utilizzo di tecniche statistiche, delle misure di rischio effettive con le relative stime ex ante, ma richiede analisi estese a tutte le componenti del sistema IRB, ivi compresi i processi operativi, i presidi di controllo, la documentazione, le infrastrutture informatiche nonché una valutazione della loro complessiva coerenza.

L'attività di convalida si sostanzia nella verifica sia dei requisiti quantitativi sia di quelli organizzativi previsti in materia di sistemi di rating. In tale ambito, in particolare, rilevano:

- la valutazione del processo di sviluppo del modello, con particolare riferimento alla logica sottostante e ai criteri metodologici a supporto della stima dei parametri di rischio;
- le analisi di *performance* del sistema di rating, di calibrazione dei parametri, di *benchmarking* e delle prove di stress (cfr. Sezione IV);
- l'accertamento che il sistema di rating sia effettivamente utilizzato nei diversi ambiti della gestione.

I risultati dell'attività di convalida devono essere adeguatamente documentati e sottoposti periodicamente alle funzioni di controllo interno e agli organi

aziendali; nell'ambito di questa informativa, specifica evidenza andrà data a eventuali aspetti di criticità.

Il processo di convalida deve essere affidato ad una funzione che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, dell'apporto di più unità operative, purché l'unitarietà del processo venga assicurata mediante la nomina di un responsabile che coordini e sovrintenda alle attività medesime.

La funzione di convalida – che deve potersi avvalere di risorse dotate di competenze idonee al contenuto specialistico dei compiti da svolgere – è indipendente da quelle coinvolte nelle attività di assegnazione del rating e di erogazione del credito. In particolare, il responsabile della funzione non deve trovarsi in situazione di dipendenza gerarchica rispetto ai soggetti responsabili di dette attività.

In linea generale, la funzione di convalida è indipendente anche dalla funzione che sviluppa il sistema di rating. Laddove il rispetto di tale requisito dovesse essere eccessivamente oneroso, la funzione di convalida potrà essere coinvolta nel processo di progettazione e sviluppo dei sistemi purché siano adottate opportune cautele sul piano organizzativo e procedurale. In tal caso, la funzione di revisione interna deve accertare in modo dettagliato che tale attività si esplichi in modo indipendente e consegua pienamente gli obiettivi cui è finalizzata.

La funzione di convalida deve essere altresì indipendente da quella di revisione interna, che sottopone a verifica il processo e l'esito della convalida.

2.2 *La revisione interna*

La funzione di revisione interna valuta la funzionalità del complessivo assetto dei controlli sul sistema di rating.

In tale ambito sottopone a revisione il processo di convalida verificando l'adeguatezza e la completezza delle attività svolte dalla competente funzione, la coerenza e fondatezza dei risultati della convalida, nonché la perdurante conformità del sistema IRB ai requisiti stabiliti dalla normativa.

A tal fine svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

- verifica il rispetto delle normative e procedure che presiedono alle diverse fasi del funzionamento del sistema di rating e, in tale ambito, valuta il grado di indipendenza della funzione di convalida;
- analizza le attività di riconciliazione tra le procedure gestionali ed i sistemi di rating;
- valuta l'adeguatezza ed affidabilità della funzione informatica e delle relative risorse, delle infrastrutture informatiche, delle caratteristiche strutturali e di alimentazione delle base dati e dei sistemi di anagrafe a supporto del sistema di rating;
- compie verifiche mirate ad accertare l'effettivo utilizzo del sistema di rating nella gestione aziendale.

La revisione interna, nell'ambito dell'ordinaria informativa resa agli organi aziendali deve predisporre – con cadenza almeno annuale – un documento conclusivo che illustri le attività e i relativi esiti, dando specifica evidenza a tutte le criticità e disfunzioni rilevate e proponendo gli interventi correttivi.

3. Caratteristiche dei sistemi di rating

I sistemi IRB si differenziano in relazione al grado di rilevanza riconosciuto rispettivamente ai giudizi automatici derivanti dal modello e a quelli rivenienti dal giudizio di esperti nel settore del credito. In linea generale si possono distinguere:

- sistemi incentrati sulla componente automatica (eventualmente comprensiva di elementi qualitativi standardizzati), in cui sono strutturalmente esclusi scostamenti discrezionali e motivati (cd. *override*);
- sistemi in cui i giudizi automatici sono modificabili dagli esperti di settore – mediante *override* – con informazioni di non agevole standardizzazione o comunque non considerate dal modello;
- sistemi prevalentemente incentrati su valutazioni discrezionali dell'esperto di settore.

Nella scelta della soluzione organizzativa ritenuta più adeguata gli intermediari devono tenere conto delle proprie caratteristiche in termini di dimensioni, specificità operative e assetti organizzativi, nonché dei segmenti di portafoglio interessati (*large corporate*, *corporate*, *retail*), cui generalmente corrispondono differenti metodologie di analisi, procedure e ruoli professionali coinvolti.

3.1 *Il processo di attribuzione del rating*

Le banche devono rispettare in via continuativa nell'ambito del processo di attribuzione del rating i seguenti requisiti:

i) documentazione del sistema di rating,

ii) completezza delle informazioni,

iii) replicabilità,

iv) integrità del processo di attribuzione del rating,

v) omogeneità,

vi) univocità.

3.2 *Documentazione del sistema di rating*

Le banche devono documentare l'assetto e i dettagli operativi dei propri sistemi di rating, formalizzando le caratteristiche del modello adottato e le scelte

metodologiche effettuate. Andranno documentati, tra l'altro, la segmentazione dei portafogli e i criteri di assegnazione del rating; le definizioni specifiche di default e di perdita impiegate, nonché la loro coerenza con le indicazioni normative; la metodologia sottesa ai modelli con particolare riferimento ai fondamenti teorici ed empirici, alle fonti informative, alle circostanze in cui il modello non risulta efficace. Va conservata la cronologia delle principali modifiche apportate al sistema di rating al fine di consentire l'individuazione dei cambiamenti intervenuti.

Deve altresì essere documentata l'organizzazione dell'intero percorso di assegnazione dei rating, con riferimento all'attribuzione delle relative responsabilità e in particolare all'individuazione dei soggetti aventi la potestà di attribuire il rating, nonché ai criteri e ai limiti per l'esercizio di tale potere. Assume altresì rilevanza la formalizzazione delle attività di controllo sul processo, in termini di strutture, strumenti e procedure.

3.3 *Completezza delle informazioni*

Gli intermediari devono dotarsi di procedure interne in grado di assicurare la sistematica analisi di tutti i dati disponibili e la valutazione, nel continuo, della completezza, rilevanza e pertinenza delle informazioni utilizzate nel procedimento.

L'eventuale ricorso all'integrazione del giudizio automatico con componenti qualitative non standardizzabili può agevolare l'obiettivo di conseguire il requisito della completezza informativa; in ogni caso, va verificato che tali componenti siano pertinenti e rilevanti ai fini di una più corretta valutazione del merito creditizio della controparte.

3.4 *Replicabilità*

Le banche devono adottare le opportune cautele sul piano organizzativo e procedurale per consentire di ripercorrere l'iter di assegnazione del rating ed eventualmente di ricalcolarlo per singole posizioni.

Il requisito minimo della replicabilità viene assicurato conservando traccia, anche elettronica, delle decisioni via via assunte lungo l'iter elaborativo, con evidenziazione di ogni rating intermedio formulato nelle varie fasi del processo (automatico, parziale e finale) e delle motivazioni sottostanti gli eventuali *override*; occorre tra l'altro che siano registrati il modello applicato, la metodologia e i parametri impiegati nella valutazione, il soggetto responsabile, la data di prima assegnazione del rating e i successivi aggiornamenti.

3.5 *Integrità del processo di attribuzione del rating*

Nel caso in cui il sistema IRB prescelto dia rilevanza alle valutazioni discrezionali degli esperti di settore nell'attribuzione definitiva del rating, le banche adottano opportune cautele sul piano organizzativo e procedurale per

assicurare l'integrità del processo di rating, evitando che l'attribuzione definitiva del rating possa essere condizionata dall'intervento di soggetti portatori di interessi in conflitto con l'obiettivo, proprio di un sistema IRB, di una corretta e puntuale valutazione del merito creditizio della controparte.

Tale conflitto si può configurare nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili dell'attribuzione definitiva del rating: a) svolgano una attività valutata in connessione con obiettivi espressi in termini di volumi o di ricavi su impieghi; oppure b) siano forniti di poteri deliberativi in materia di erogazione del credito.

Nel caso in cui la responsabilità di assegnazione definitiva del rating sia attribuita a soggetti inseriti nell'ordinario percorso valutativo e di delibera del credito, le soluzioni organizzative adottate garantiscono che coloro che hanno compiti di delibera in materia di erogazione del credito o che sono interessati dai meccanismi di incentivazione sopra descritti non abbiano anche la responsabilità dell'attribuzione definitiva del rating. Devono altresì essere previste opportune cautele volte ad evitare che l'autonomia delle valutazioni del soggetto che attribuisce il rating in via definitiva sia indebolita dalla appartenenza ad una struttura organizzativa titolare di poteri di delibera del fido o destinataria di incentivi retributivi correlati ai volumi o ai ricavi su impieghi.

Qualora si preveda l'accentramento delle responsabilità di assegnazione definitiva del rating presso una unità dedicata che elabora direttamente ovvero provvede a confermare o a modificare il rating calcolato dal modello automatico o dall'esperto di settore, occorre prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

- collocazione organizzativa della struttura e suo grado di indipendenza dalle funzioni preposte allo sviluppo commerciale e all'erogazione del credito;
- grado gerarchico del suo responsabile, composizione quali-quantitativa delle risorse assegnate e relativi strumenti di incentivazione;
- modalità di assegnazione del rating e, in particolare, ampiezza dei poteri di *override*;
- caratteristiche del portafoglio in termini di numerosità e di rilevanza delle posizioni da sottoporre alle valutazioni della struttura.

Laddove le banche adottino un approccio per controparte anche con riferimento a taluni segmenti della classe di esposizioni al dettaglio, prevedono cautele sul piano organizzativo e procedurale a presidio del requisito di integrità del processo di attribuzione del rating (1).

La conformità delle soluzioni concretamente adottate con i requisiti organizzativi tiene conto delle dimensioni e della complessità operativa della banca, delle diverse tipologie di portafogli, nonché dell'impostazione complessiva del sistema di rating.

(1) Resta fermo, in questi casi, indipendentemente dall'approccio per controparte o per transazione adottato, il rispetto di tutti gli altri requisiti organizzativi previsti dalla presente normativa.

3.6 *Omogeneità*

Un sistema IRB deve garantire che debitori od operazioni che comportano rischi analoghi siano assegnati alla medesima classe di rating; tale coerenza va assicurata fra linee di attività, strutture organizzative e ubicazioni geografiche.

A tale scopo le banche devono adottare opportune cautele, in sede di assegnazione del rating o di attribuzione dell'esposizione al pool, perché siano applicati criteri valutativi uniformi presso tutte le proprie strutture territoriali. Andranno pertanto predisposte istruzioni per il trattamento delle informazioni di natura qualitativa nonché apposite linee guida in materia di *override* al fine di prevenire difformità interpretative da parte degli analisti. L'adeguatezza di tali linee guida viene verificata anche attraverso analisi periodiche delle cause degli scostamenti registrati rispetto al punteggio automatico, al fine di valutare il costante rispetto del requisito dell'omogeneità.

3.7 *Univocità*

A ciascuna controparte verso cui più componenti territoriali e/o societarie del gruppo bancario sono esposte deve essere assegnato un unico rating; analogamente, quando la valutazione attiene all'operazione piuttosto che al debitore, ogni esposizione deve essere attribuita ad un unico pool. Occorre definire regole organizzative e procedurali che - per ciascuna posizione caratterizzata da una pluralità di relazioni con differenti strutture del gruppo - attribuiscano in maniera univoca la responsabilità di assegnazione definitiva del rating o dell'attribuzione dell'esposizione al pool.

3.8 *L'aggiornamento del rating*

Affinché il rating esprima l'effettiva rischiosità del cliente ovvero dell'operazione è necessario che sia sistematicamente aggiornato; la banca stabilisce la frequenza del processo di aggiornamento, che non potrà comunque essere inferiore all'anno. Qualora in occasione di un riesame delle modalità e/o condizioni dell'affidamento si evidenzino elementi che possono implicare variazioni nel merito di credito del cliente ovvero nella rischiosità dell'operazione, occorre procedere ad un aggiornamento del rating anche prima della successiva scadenza di revisione prevista dalle norme interne.

Le banche devono elaborare linee guida operative volte a disciplinare le azioni da intraprendere con riferimento al rating in presenza di eventuali sintomi di peggioramento della relazione evidenziati dalle procedure e dai sistemi di monitoraggio andamentale.

4. L'utilizzo del sistema di rating nella gestione aziendale

Il sistema di rating non costituisce soltanto uno strumento per il calcolo dei requisiti patrimoniali, ma deve svolgere un importante ruolo gestionale.

In considerazione di ciò, le banche possono essere autorizzate ad adottare il metodo basato sui rating interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali solo se il sistema dei rating riveste una funzione essenziale nella concessione dei crediti, nella gestione del rischio, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo della banca.

In considerazione dell'ampiezza degli interventi da porre in essere per assicurare il pieno utilizzo del sistema IRB, l'estensione di quest'ultimo a tutti gli ambiti operativi sopra descritti può essere realizzata con criteri di gradualità, definiti con riferimento alla rilevanza dei processi gestionali e al livello di conformità del sistema rispetto ai requisiti minimi. Si distinguono a tal proposito due fasi, una antecedente e l'altra contestuale alla richiesta di autorizzazione della Banca d'Italia.

In particolare, nella prima fase è sufficiente che le banche dimostrino di aver effettivamente utilizzato un sistema di rating sostanzialmente in linea con i requisiti previsti dalla presente normativa con riferimento alle funzioni di concessione e rinnovo dei crediti, nonché per le attività di misurazione dei rischi (*experience requirement*).

Tale requisito di esperienza deve essere rispettato nei tre anni precedenti la data della richiesta di autorizzazione (1). Il requisito di esperienza si ritiene sussistente se ricorrono quanto meno le seguenti circostanze:

- la normativa e le procedure interne impongono alle unità operative centrali e periferiche di utilizzare i rating nell'ambito del processo di erogazione e rinnovo dei crediti; sono, tra l'altro, predisposte specifiche linee-guida che definiscano i criteri di correlazione tra rating assegnati e delibere da assumere;
- le unità operative coinvolte nel processo di erogazione e rinnovo del credito utilizzano il sistema IRB; in particolare, i rating interni costituiscono elementi essenziali e imprescindibili delle valutazioni formulate in sede di istruttoria e revisione dei fidi; l'articolazione delle deleghe è definita tenendo anche conto del profilo di rischio del cliente o della transazione così come rappresentato dal rating o dal pool;
- le strutture preposte alle attività di *risk management* effettuano analisi periodiche della distribuzione del portafoglio per classi di rating e della relativa evoluzione dei profili di rischiosità;

---

(1) Il limite minimo di 3 anni viene ridotto ad un anno (nel metodo IRB di base e per la classe delle esposizioni al dettaglio) ovvero 2 anni (per quanto riguarda il metodo IRB avanzato) per le richieste di convalida presentate entro il 31 dicembre 2009.

- i rating e i pool sono utilizzati nell'ambito sia del sistema di *reporting* direzionale, sia dei flussi informativi interni resi disponibili alle strutture della banca coinvolte nel processo del credito.

Per le banche che adottano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio, l'utilizzo delle stime interne di LGD e CCF deve sussistere quantomeno nel *reporting* direzionale e nelle analisi periodiche svolte dalla funzione di *risk management*.

All'atto della richiesta di autorizzazione, le banche dimostrano di utilizzare effettivamente un metodo IRB in linea con i requisiti minimi negli ambiti applicativi stabiliti dalla presente normativa (*use test*).

E' peraltro possibile che, in casi particolari e con riferimento a specifici comparti, le stime dei parametri di rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali non coincidano con quelle utilizzate a fini gestionali. Le banche documentano la ragionevolezza e la necessità delle differenze anzidette, assoggettandole ad un processo di revisione interna. In ogni caso, i valori utilizzati a fini interni e quelli utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali devono essere facilmente raccordabili.

Le banche devono individuare adeguate procedure interne per mantenere elevata la qualità delle stime dei parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

5. Il processo del rating nell'ambito del gruppo bancario

Nei gruppi bancari spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare un sistema IRB. Essa ha inoltre la responsabilità ultima della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema IRB e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. La capogruppo predispone una normativa interna volta a definire con chiarezza la ripartizione di compiti e responsabilità nell'ambito delle differenti fasi del processo del rating (quali, ad esempio, lo sviluppo dei modelli, l'assegnazione del rating e le funzioni di controllo) all'interno del gruppo, tenendo conto della peculiare struttura organizzativa di quest'ultimo.

Particolare attenzione deve essere prestata ai criteri di rilevazione dei clienti nel gruppo e in particolare dei clienti comuni tra più aziende. Il gruppo bancario deve disporre di un'anagrafe unica ovvero di più anagrafi, presso le diverse realtà aziendali del gruppo, purché tra loro agevolmente raccordabili, affinché sia consentita una univoca identificazione del cliente da parte di tutte le società del gruppo che hanno relazioni d'affari con il medesimo nonché l'individuazione dell'esposizione complessiva del cliente stesso nei confronti del gruppo bancario.

Inoltre, la capogruppo ha la responsabilità di definire l'assetto dei controlli interni sul sistema IRB in presenza di una pluralità di strutture allocate nelle

diverse società del gruppo e di individuare le responsabilità e le attività da svolgere ai differenti livelli di controllo.

In ogni caso la capogruppo deve assicurare che l'articolazione delle funzioni di convalida e revisione all'interno del gruppo risponda alle esigenze di unitarietà nella gestione e nel controllo del sistema IRB.

In presenza di gruppi bancari con ampia rilevanza dell'attività transfrontaliera, sono possibili soluzioni organizzative diverse purchè rispondenti a specifiche e ben motivate esigenze aziendali connesse con aspetti peculiari e vincoli dei contesti locali.

6. Sistemi informativi

Nel rispetto della disciplina generale in materia di sistemi informativi, di continuità operativa, di sicurezza informatica e delle relative strutture di gestione e di controllo, la banca dispone di basi dati e di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di misurazione, gestione e controllo dei rischi di credito.

Con riferimento alla infrastruttura tecnologica, sono disciplinati in dettaglio nell'Allegato A i seguenti profili:

- presidio delle attività tecniche connesse con la raccolta dei dati, la definizione dei sistemi IRB, la calibrazione dei parametri, l'attribuzione e la revisione dei rating e il calcolo del requisito patrimoniale (par. 1);
- integrazione tra i sistemi e le procedure di supporto alla concessione e alla gestione del credito e i sistemi e le procedure per la misurazione dei rischi (par. 2);
- disponibilità dei dati necessari per il calcolo dal rating, per garantire la replicabilità dei risultati, le verifiche sulla capacità previsiva del modello e le prove di stress (par. 3);
- gestione della qualità dei dati – in termini di accuratezza, completezza e pertinenza – e sicurezza dei dati e dei sistemi (par. 4).

SEZIONE IV

REQUISITI MINIMI QUANTITATIVI

1. Struttura dei sistemi di rating

1.1 *Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese*

Un sistema di rating deve tenere conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione; deve inoltre prevedere una scala di rating che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di *default* del debitore. Tale scala deve avere un minimo di 7 classi per i debitori non in *default* e 1 classe per quelli in *default*.

Le banche individuano un numero sufficiente di classi di rating al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di debitori. In presenza di un'elevata concentrazione a livello di classe di rating, la banca deve disporre di evidenze empiriche che dimostrino che la suddetta classe copre una fascia di probabilità di default ragionevolmente contenuta e che il rischio di default di tutti i debitori inclusi nella classe rientri in tale fascia.

Le banche che adottano il metodo avanzato devono prevedere anche una scala che rifletta le caratteristiche delle operazioni in termini di LGD. Quando le banche utilizzano stime dirette della LGD, queste ultime possono essere considerate come le risultanze delle classi di una scala continua di LGD.

Per i finanziamenti specializzati a cui viene applicato il metodo di cui alla Sezione V, par. 2, le banche sono esentate dall'obbligo di avere una scala di rating che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di *default* del debitore. In tale caso, la scala di rating può avere un minimo di 4 classi per i debitori non in *default* e 1 classe per quelli in *default*.

1.2 *Esposizioni al dettaglio*

I sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio devono riflettere sia il rischio del debitore sia quello specifico dell'operazione, cogliendo tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi.

Il numero delle esposizioni presenti in una data classe di rating o *pool* deve consentire una significativa quantificazione e convalida delle caratteristiche di perdita a livello di classe di rating o di *pool*. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra le varie classi o *pool* deve essere tale da evitare un'eccessiva concentrazione.

Le banche devono dimostrare che il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o *pool* consente un'appropriata differenziazione del rischio, il

raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata delle caratteristiche di perdita a livello di classe o *pool*. Per i crediti commerciali acquistati il raggruppamento riflette le procedure di selezione adottate dal cedente e l'eterogeneità della sua clientela.

Nell'attribuire le esposizioni a una data classe o *pool* le banche devono considerare i seguenti fattori:

a) le caratteristiche di rischio del debitore;

b) le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali; le banche disciplinano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni sono assistite dalla medesima garanzia reale;

c) la morosità dell'esposizione, a meno che la banca dimostri che essa non costituisce un fattore di rischio significativo per l'esposizione.

I crediti per i quali le banche adottano una definizione di *default* a livello di transazione sono assegnati a *pool*. Le banche definiscono criteri interni per disciplinare i casi in cui, in presenza di particolari vincoli gestionali, tale approccio viene adottato solo per alcune linee di credito concesse a una medesima controparte.

2. Quantificazione dei parametri di rischio

Le banche stimano una PD per ciascuna classe di rating o per ciascun *pool*. Tali stime sono basate sulla media di lungo periodo dei tassi di default annui osservati.

Le banche che impiegano il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e/o il metodo IRB avanzato per le altre esposizioni stimano LGD e CCF appropriati per ciascuna operazione, sulla base di medie di lungo periodo ponderate per il numero dei default. Le banche che non soddisfano i requisiti per l'utilizzo delle proprie stime di LGD e CCF per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese impiegano i valori regolamentari.

Le stime di PD, LGD e CCF devono:

a) tenere conto di tutti i dati e di tutte le informazioni rilevanti;

b) basarsi su metodi scelti a seguito di un'accurata procedura di selezione fra quelli disponibili;

c) basarsi sull'esperienza storica di lungo periodo e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali;

d) essere plausibili e agevolmente interpretabili e basarsi sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio;

e) essere riviste allorquando si rendono disponibili nuove informazioni rilevanti e, in ogni caso, almeno una volta l'anno.

Le stime riflettono inoltre i cambiamenti rilevanti intervenuti nelle procedure di affidamento o di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione storica. Le banche dimostrano l'effetto sulle stime di tali cambiamenti.

Le banche dispongono di evidenze, con una profondità temporale analoga a quella delle serie storiche dei parametri di rischio, sui tassi di rientro "*in bonis*" (c.d. "*cure rate*") per le diverse categorie di default, al fine di valutare la rilevanza del fenomeno e di procedere a eventuali aggiustamenti alle stime (1).

Le banche incorporano nelle stime di PD, LGD e CCF un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore.

Per i crediti commerciali acquistati le stime dei parametri di rischio tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione della banca acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati forniti dal cedente relativi ad aggregati analoghi o da fonti esterne. La banca verifica eventuali dati sui quali il cedente abbia fatto affidamento.

La documentazione interna delle banche deve fornire dettagliate informazioni riguardo ai dati e alle metodologie utilizzati nelle stime dei parametri di rischio nonchè agli eventuali punti di debolezza dei metodi di stima e agli interventi previsti per contenerne gli effetti.

2.1 *Dati per la quantificazione dei parametri di rischio*

Le banche possono utilizzare dati sia interni sia esterni (compresi quelli condivisi con altri soggetti non appartenenti allo stesso gruppo bancario). In ogni caso esse devono dimostrare che le stime sono rappresentative della propria esperienza di lungo periodo e che le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica.

Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo impiegato per la quantificazione dei parametri di rischio devono essere sufficienti ad assicurare l'accuratezza e la robustezza delle stime. La validità delle stime deve essere confermata anche con riferimento a campioni diversi da quelli utilizzati in sede di stima.

Nell'utilizzo di dati interni la rappresentatività può essere valutata sulla base di:

a) analisi delle esposizioni presenti in portafoglio rispetto al campione di stima;

---

(1) I "*past-due* tecnici" (crediti scaduti e/o sconfinanti che presentano tutte le caratteristiche per poter essere inclusi tra le "esposizioni in *default*" ma che non sono rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà del debitore tale da generare perdite) devono essere esclusi dal complesso delle "esposizioni in *default*" ai soli fini della stima dei parametri di rischio. L'obbligo di tale esclusione si applica sia per il metodo IRB avanzato sia per il metodo IRB di base. Resta ferma l'autonoma responsabilità di ciascuna banca nell'esatta individuazione dei crediti in questione. A tali fini, le banche fanno quanto meno riferimento ai seguenti criteri: a) mancato accertamento di perdite, salvo importi minimi connessi, ad esempio, con la mancata riscossione di interessi sull'arretrato o a spese di sollecito addebitabili al cliente; b) mancata attivazione di azioni gestionali analoghe a quelle assunte per gli altri crediti per i quali viene rilevata l'inesigibilità. La Banca d'Italia si riserva di verificare la corretta applicazione dei criteri di esclusione dei "*past-due* tecnici".

b) distribuzione delle esposizioni per dimensione, settore economico, area geografica;

c) altre caratteristiche rilevanti.

Le banche che usano dati esterni – intesi come informazioni elementari – dimostrano che:

a) le definizioni di *default* e di perdita adottate per la costruzione del dataset sono coerenti con quella prevista nel presente Capitolo. Se necessario, le banche effettuano opportuni aggiustamenti;

b) i dati sono rappresentativi del portafoglio per il quale vengono utilizzati;

c) i dati sono utilizzati in modo uniforme nel tempo.

Con particolare riferimento ai dati condivisi con altri soggetti, i criteri di cui ai punti a) e b) sono integrati come segue:

a) la definizione di *default* utilizzata per ciascun segmento del dataset deve essere omogenea – su base nazionale – per le diverse banche che contribuiscono ai dati condivisi. Nel caso in cui l'aggregazione dei dati sia effettuata fra banche operanti in giurisdizioni diverse, le banche verificano che il significato attribuito al termine *default* sia il medesimo;

b) la rappresentatività dei dati rispetto al portafoglio proprietario è dimostrata secondo criteri prestabiliti, che includono la comparabilità delle popolazioni di esposizioni per i segmenti più rilevanti del dataset condiviso. È auspicabile l'utilizzo di metodi statistici a supporto delle prove di rappresentatività.

2.2 *Probabilità di default*

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese le banche stimano la PD per ciascuna classe di rating sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di *default* relativi a un orizzonte temporale annuale.

Le banche possono impiegare una o più delle seguenti tecniche, utilizzando le altre a fini di raffronto ed eventuale aggiustamento: 1) esperienza interna di *default*; 2) "*mapping*" con dati esterni; 3) modelli statistici. Le banche devono comunque essere consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni soggettive nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare aggiustamenti in presenza di lacune nelle tecniche e nelle informazioni.

<u>Esperienza interna di default</u>

Le banche possono impiegare i dati sui default desunti dalla propria esperienza. Esse devono dimostrare che le stime tengono conto delle eventuali differenze esistenti fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. In caso di limitata disponibilità di dati ovvero di modifiche nei criteri di affidamento o nei sistemi di rating, le banche applicano un più ampio margine di cautela.

“Mapping” con dati esterni

Le banche possono classificare le proprie esposizioni in base alla scala di rating impiegata da ECAI (*External Credit Assessment Institutions*) e assegnare alle proprie classi di rating i tassi di default osservati per i rating esterni. Il “mapping” deve basarsi sul confronto dei criteri interni con quelli impiegati dal soggetto esterno nonché dei rating interni ed esterni per eventuali affidati comuni. Le banche devono porre a confronto le definizioni di *default* adottate e verificare che la quantificazione del rischio da parte del soggetto esterno sia orientata al merito di credito del debitore e non alle caratteristiche dell’operazione. I criteri utilizzati per il “mapping” devono essere documentati.

Modelli statistici

Nel caso di utilizzo di modelli statistici di previsione dei *default*, le banche possono calcolare la PD per ciascuna classe di rating come media semplice delle PD stimate per i singoli debitori assegnati alla classe medesima.

Per le esposizioni al dettaglio le banche possono:

- stimare la PD per i debitori compresi nella rispettiva classe di rating o *pool* sulla base della media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale;
- ottenere le stime della PD dalla stima della perdita attesa e della LGD; in tal caso, devono essere rispettati i medesimi requisiti stabiliti per la stima della PD.

Le banche valutano gli effetti della stagionalità e dell’anzianità dei crediti e, ove necessario, adottano aggiustamenti delle stime; tali aggiustamenti vanno applicati in modo uniforme nel tempo.

Al momento della richiesta di autorizzazione il periodo storico di osservazione di almeno una fonte di dati ai fini della stima della PD deve avere una durata minima di due anni per il metodo di base e per la classe di attività di crediti al dettaglio, che aumenta poi di un anno ogni anno, fino a quando i dati coprono un periodo pari ad almeno cinque anni. Per il metodo avanzato il periodo di osservazione minimo è pari a cinque anni. In entrambi i casi, se il periodo di osservazione di una fonte di dati ha una durata maggiore di quella stabilita, le banche impiegano il periodo più lungo.

Nel caso in cui le stime delle PD non incorporino condizioni avverse, la Banca d’Italia riserva particolare attenzione alle modalità di conduzione degli esercizi di stress sull’intero portafoglio.

2.3 *Tasso di perdita in caso di default*

Per la stima della tasso LGD, le banche adottano le metodologie più adeguate all’attività svolta e ai portafogli ai quali le stime si riferiscono. Le banche dimostrano la robustezza delle assunzioni teoriche sottostanti i modelli utilizzati.

Le stime sono ottenute attraverso metodologie basate su dati oggettivi quali, ad esempio, i valori di mercato dei titoli emessi da imprese in *default* o le evidenze

interne relative ai recuperi effettivamente ottenuti sulle esposizioni in *default*. Non sono ammesse stime basate esclusivamente su valutazioni di carattere soggettivo.

La stima della LGD deve essere basata sulla definizione di default indicata nella Sezione I, par. 3.2 e sulla nozione di perdita economica, che include sia i costi rilevanti, diretti e indiretti, collegati al recupero del credito, sia l'effetto di attualizzazione dei flussi (recuperi e costi).

Tra i recuperi vanno rilevati, con specifica evidenza, anche gli interessi di mora incassati; tali interessi sono inclusi nel computo dell'esposizione in default solo per la quota capitalizzata con contropartita in conto economico prima del passaggio a default.

Tra i costi relativi al recupero dei crediti vanno inclusi quelli connessi con l'attività delle strutture ad esso dedicate, quelli derivanti dall'esternalizzazione del servizio di recupero nonché un'appropriata percentuale degli altri costi indiretti, a meno che le banche dimostrino che le suddette voci di costo siano irrilevanti. Il processo di allocazione dei costi deve essere rigoroso, coerente nel tempo e basato sui medesimi criteri adottati per finalità gestionali interne.

Le banche incorporano nelle stime l'effetto di attualizzazione attraverso una metodologia che soddisfa i seguenti criteri:

a) il tasso di sconto può variare in funzione del mercato in cui la banca opera, del tipo di operazione, delle prassi seguite nel processo di recupero; in ogni caso, la metodologia di definizione del tasso di sconto deve essere coerente per tutte le esposizioni dello stesso tipo;

b) il calcolo del valore attuale deve riflettere sia il valore monetario del tempo sia il rischio insito nella volatilità dei flussi di recupero mediante l'individuazione di un premio al rischio adeguato; solo in assenza di incertezza nel recupero (ad esempio se i recuperi provengono da depositi in contanti) il calcolo del valore attuale può riflettere il solo valore monetario del tempo;

c) le banche dispongono di un'adeguata documentazione circa i dati e le informazioni che hanno condotto alla scelta del tasso di attualizzazione.

L'archivio di riferimento per la stima della LGD deve essere rappresentativo del portafoglio della banca e deve:

1. presentare una profondità storica (periodo di osservazione) tale da fornire indicazioni sull'andamento dei tassi di perdita nelle diverse fasi del ciclo economico;

2. raccogliere e conservare tutti i dati potenzialmente utili per la stima, anche se solo una parte di questi viene effettivamente usata;

3. contenere tutte le esposizioni chiuse nel periodo di osservazione;

4. includere tutti i principali fattori suscettibili di determinare perdite;

5. raccogliere le informazioni a livello di singola esposizione in *default* o di *pool*; nel caso in cui le banche non dispongano di dati sufficientemente dettagliati, esse sviluppano una appropriata metodologia di allocazione degli stessi.

Per la stima della LGD è possibile considerare anche le posizioni verso soggetti entrati in *default* che non sono ancora chiuse nel periodo di osservazione sulla base di regole interne esplicite, chiare e documentate, che si ispirino a criteri di prudenza; in ogni caso, non sono ammesse stime di costi e recuperi futuri. Le banche dispongono di evidenze circa l'impatto sulla stima della LGD dell'inclusione o dell'esclusione di tali posizioni.

Se la LGD osservata per le singole esposizioni presenti nell'archivio di riferimento assume un valore negativo, le banche mantengono evidenza di tali valori. Le stime di LGD devono comunque essere non negative. Nel caso in cui i valori stimati siano particolarmente bassi o pari a zero, le banche dimostrano in modo dettagliato l'accuratezza e la solidità del processo di stima adottato, con particolare riferimento ai principali fattori che hanno determinato tali valori.

Nello stimare la LGD le banche tengono conto delle caratteristiche delle esposizioni (quali dimensione, forma tecnica, garanzie), ad esempio attraverso modelli multivariati o sulla base della LGD media osservata di lungo periodo per le diverse tipologie di operazione. In tale ultimo caso, la media non deve essere ponderata per l'importo delle esposizioni: l'eventuale effetto dell'importo sui tassi di perdita va trattato segmentando le medie per fasce di importo e non ponderando i tassi di perdita per gli importi.

Le banche utilizzano stime della LGD adatte per una fase recessiva (*downturn LGD*) se queste sono più prudenti di quelle basate sulla media di lungo periodo. A tal fine le banche adottano un rigoroso e documentato processo articolato nelle seguenti fasi:

1. definizione di una appropriata fase recessiva per ciascun portafoglio omogeneo di attività all'interno di ciascuna giurisdizione. Le condizioni economiche avverse possono coincidere con quelle adottate per la conduzione delle prove di stress (cfr. par. 3);
2. individuazione di una eventuale relazione inversa tra tassi di default e tassi di recupero;
3. ove tale relazione non venga individuata o non risulti significativa, il calcolo della LGD può essere effettuato in base alla media ponderata di lungo periodo dei tassi di perdita osservati; nel caso contrario, essa viene incorporata nelle stime di LGD, ad esempio attraverso un'analisi dei tassi di recupero osservati in fasi avverse del ciclo ovvero correggendo i fattori di rischio sottostanti alle stime della LGD in misura coerente con le condizioni avverse del ciclo. Ove richiesto, le banche devono fornire anche le stime basate sulla media di lungo periodo.

Le banche dimostrano la robustezza della metodologia adottata.

Per finalità diverse da quelle regolamentari le banche possono utilizzare stime della LGD che non tengono conto di una fase recessiva.

Le banche considerano la portata dell'eventuale relazione tra il rischio del debitore e quello della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui tale relazione è elevata sono trattati in modo prudente.

Nella valutazione della LGD va trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la garanzia.

Nel caso di esposizioni assistite da garanzie reali, qualora la banca ritenga che il sistema attuale di gestione di dette garanzie presenti rilevanti difformità rispetto al sistema adottato nel periodo cui si riferisce la serie storica utilizzata per le stime della LGD, essa effettua, se del caso, aggiustamenti conservativi a tali stime.

Se le banche tengono conto degli effetti prodotti dalle tecniche di attenuazione del rischio, si applicano le disposizioni di cui al Capitolo 2, Parte Prima, Sezione V.

Nella misura in cui le banche riconoscano garanzie reali per la determinazione dell'EAD in base al metodo standardizzato o a quello dei metodi interni per il calcolo del rischio di controparte (cfr. Capitolo 3, Sezione II), l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD.

Per il caso specifico delle esposizioni già in stato di default, le banche si basano sulle proprie migliori stime della perdita attesa per ciascuna esposizione - date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa - e delle ulteriori perdite che potrebbero verificarsi durante il periodo di recupero.

Criteri specifici per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese

Le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno ogni anno, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, va impiegato il periodo più lungo.

Criteri specifici per le esposizioni al dettaglio

Le stime della LGD possono essere ottenute dalla stima della perdita attesa e della PD; in tal caso, devono essere rispettati i medesimi requisiti stabiliti per la stima della LGD.

Le banche possono tenere conto degli utilizzi futuri delle linee di credito nelle proprie stime della LGD invece che nel calcolo del CCF.

Le stime della LGD si devono basare, al momento della richiesta di autorizzazione, su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di due anni, che aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati coprono un periodo pari ad almeno cinque anni. Le banche possono attribuire maggiore importanza ai dati più recenti se dimostrano che tali informazioni costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita.

2.4 *Fattori di conversione creditizia*

Le stime dei CCF riflettono la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e, ove rilevi, dopo il momento in cui si verifica il *default*. I CCF devono essere espressi in percentuale del margine non utilizzato e non possono essere inferiori a zero.

In caso di correlazione positiva tra le PD e i CCF, le stime incorporano una maggiore cautela.

Per la stima dei CCF devono essere prese in considerazione le caratteristiche delle esposizioni (quali dimensione, forma tecnica, rating), ad esempio attraverso modelli multivariati o sulla base dei CCF medi osservati di lungo periodo per le diverse tipologie di esposizione. In tale ultimo caso, la media non deve essere ponderata per l'ammontare delle esposizioni: l'eventuale effetto dell'importo va trattato segmentando le medie per fasce di esposizione e non ponderando i CCF per gli importi.

L'archivio di riferimento per la stima dei CCF deve essere rappresentativo del portafoglio della banca e deve:

a. presentare una profondità storica (periodo di osservazione) tale da fornire indicazioni sull'andamento delle esposizioni al momento del *default* nelle diverse fasi del ciclo economico;

b. raccogliere e conservare tutti i dati potenzialmente utili per la stima, anche se solo una parte di questi viene effettivamente usata;

c. contenere: i) le esposizioni nei confronti di tutti i clienti entrati in default nel periodo di osservazione; ii) l'ammontare utilizzato e non utilizzato al momento del *default*, in periodi precedenti al *default* e, ove rilevi, dopo il momento in cui si verifica il default; iii) fattori che consentano di raggruppare le esposizioni in default in modo significativo.

Le banche impiegano stime dei CCF adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Le banche apportano correzioni alle stime per classe di operazioni al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica.

Le banche dispongono di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare su base giornaliera gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e classe di rating. Nella stima dei CCF le banche tengono conto di tali sistemi.

Criteri specifici per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese

Le stime dei CCF si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno ogni anno, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, va impiegato il periodo più lungo.

Criteri specifici per le esposizioni al dettaglio

Le stime dei CCF si devono basare, al momento della richiesta di autorizzazione, su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di due anni, che aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati coprono un periodo pari ad almeno cinque anni. Le banche possono attribuire maggiore importanza ai dati più recenti se dimostrano che tali informazioni costituiscono un migliore indicatore dei CCF.

3. Uso delle prove di stress per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

Al fine di valutare l'adeguatezza prospettica delle risorse patrimoniali rispetto ai rischi assunti le banche, nell'ambito dell'attività di misurazione e gestione del rischio di credito, devono condurre prove di stress (*stress test*) relative ai portafogli ricompresi nel perimetro di convalida. Le prove di stress possono essere condotte a diversi livelli di aggregazione.

La presenza di adeguate metodologie per la realizzazione delle prove di stress è requisito per l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi di rating interni per fini prudenziali. Inoltre, i risultati delle prove di stress contribuiscono alla valutazione da parte della Banca d'Italia della coerenza delle risorse patrimoniali con i rischi che potrebbero emergere anche in condizioni di mercato non normali.

I risultati delle prove di stress costituiscono oggetto del processo di controllo prudenziale.

Tipo di prove di stress

Le prove di stress comprendono una serie di metodologie, di diversa complessità e sofisticatezza, che consentono di simulare la sensibilità di un portafoglio a variazioni estreme ma plausibili di uno o più fattori di rischio.

Esse si sostanziano in: a) analisi di sensitività, utilizzate per valutare l'adeguatezza del capitale alla variazione di un unico fattore di rischio; b) analisi di scenario, impiegate per simulare l'impatto sulle dotazioni patrimoniali di uno *shock* avverso che conduca alla variazione contemporanea di un insieme di fattori di rischio.

Le banche che adottano i metodi IRB per la misurazione del rischio di credito effettuano prove di stress che includono sia analisi di sensitività sia analisi di scenario. Nel realizzare queste ultime, le banche considerano sia scenari storici sia scenari ipotetici.

Le prove di stress sono condotte utilizzando ipotesi di *shock* di diversa entità. Le banche valutano almeno l'impatto di una lieve recessione (ad esempio, due trimestri consecutivi di crescita nulla del prodotto interno).

Profili metodologici

Nell'ambito delle prove di stress, le banche valutano la migrazione delle esposizioni tra le classi di rating.

Le prove di stress devono:

- essere plausibili;
- essere coerenti con i modelli quantitativi utilizzati dalla banca al fine di una più corretta interpretazione dei risultati delle prove stesse;
- tenere conto delle specificità del portafoglio della banca e delle fonti di rischio ad esso relative.

Orizzonte temporale

Le banche considerano orizzonti temporali sufficientemente lunghi da consentire il pieno dispiegamento degli effetti dello *shock* sul proprio portafoglio. L'orizzonte temporale deve essere coerente con il portafoglio e comunque non inferiore a 1 anno.

Frequenza

Nel determinare la frequenza con la quale condurre le prove di stress per il rischio di credito, le banche possono contemperare la necessità di avere una visione aggiornata della propria esposizione ai rischi con l'esigenza di contenere l'onere connesso con la realizzazione delle simulazioni. Una frequenza più bassa può essere dunque giustificata sulla base della complessità delle tecniche utilizzate per la conduzione degli esercizi. In ogni caso, le banche conducono le prove di stress con frequenza almeno annuale.

Profili organizzativi

L'intero processo per la realizzazione delle prove di stress deve essere adeguatamente documentato. La documentazione deve descrivere l'allocazione delle responsabilità per la conduzione delle prove, le ipotesi sottostanti le analisi di sensitività e di scenario, le metodologie statistiche e le basi dati impiegate e le modalità di reporting all'organo di supervisione strategica e all'organo di gestione.

4. Convalida interna dei sistemi di rating e delle stime dei parametri di rischio

La convalida dei sistemi di rating e delle stime dei parametri di rischio rientra nell'ambito del più ampio processo di convalida interna del sistema di rating effettuata dalla banca. Nel fare rimando ai principi generali in materia (cfr. Sezione III, par. 2.1), di seguito sono riportate le indicazioni specifiche attinenti alla convalida delle stime interne.

Le principali aree di approfondimento riguardano:

a) la rappresentatività del campione di stima rispetto alla popolazione di riferimento, al momento della stima e nei periodi successivi;

b) le performance dei modelli quantitativi di assegnazione dei rating e di attribuzione delle esposizioni ai pool, in termini di accuratezza, potere predittivo, capacità di ordinare gli affidati in base alla rischiosità, con riferimento alle classi di attività, ai singoli portafogli e a opportune disaggregazioni di questi ultimi in base a diversi criteri di classificazione (ad esempio dimensione, localizzazione);

c) l'accuratezza delle stime dei parametri di rischio nel confronto con le evidenze empiriche successive alla stima (*backtesting*);

d) la performance relativa dei sistemi e delle stime dei parametri di rischio rispetto a opportuni termini di confronto (*benchmarking*);

e) le proprietà dinamiche del sistema di rating, in termini di stabilità e tassi di migrazione;

f) l'adeguatezza delle procedure di *stress test*.

L'analisi deve essere svolta almeno una volta all'anno.

Con particolare riferimento al *backtesting*, i tassi effettivi di *default* vanno confrontati regolarmente con le stime della PD per ciascuna classe di rating (o *pool*) e qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per la classe (o *pool*) in questione le banche analizzano le ragioni di tale scostamento; un'analisi analoga deve essere svolta anche per le stime di LGD e CCF – e per la EL, ove sia utilizzata – dalle banche che utilizzano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio. Tali confronti si basano su dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile.

Devono inoltre essere previste regole interne per le situazioni in cui gli scostamenti rispetto alle stime dei valori effettivi della PD, della LGD, dei CCF e della EL, ove sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Nello stabilire tali regole le banche possono tenere conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei *default*. Se i valori registrati continuano a essere superiori a quelli attesi, le banche correggono le stime affinché esse riflettano i default e le perdite storicamente registrate.

Riguardo al *benchmarking*, devono essere previste procedure per la definizione di livelli di scostamento accettabili tra stime interne e dati di confronto e individuate, almeno in termini generali, le azioni da intraprendere in caso di significativo superamento dei predetti livelli. Le banche identificano altresì i possibili fattori di variabilità inattesa che nel tempo possono influenzare i risultati del confronto.

Le banche che adottano il metodo IRB di base confrontano i valori di cui alla Sezione V con le LGD e i CCF effettivi, ove disponibili.

Per i portafogli di attività caratterizzati da un contenuto numero di *default* valgono inoltre i seguenti principi:

a) i crediti non devono essere esclusi dall'applicazione dei metodi IRB solamente per l'assenza di dati sufficienti a convalidare le stime dei parametri di rischio su base statistica;

b) nella stima e nella convalida dei parametri di rischio le banche devono applicare un adeguato margine di prudenza;

c) nell'ambito della convalida particolare attenzione deve essere dedicata alle tecniche di analisi qualitativa.

5. Uso dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale

Le banche che intendono impiegare i modelli interni per il calcolo delle attività ponderate per il rischio relative agli strumenti di capitale (cfr. Sezione V, par. 4) devono detenere un patrimonio pari alla perdita potenziale ricavata da modelli VaR riveniente da un *shock* istantaneo simulato equivalente all'intervallo di confidenza unilaterale del 99° percentile della distribuzione delle differenze fra i rendimenti trimestrali e un appropriato tasso di interesse privo di rischio calcolato su un periodo campionario di lunga durata.

Le banche devono soddisfare i seguenti criteri:

a) le perdite stimate sono tali da fronteggiare sfavorevoli movimenti di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine degli investimenti della banca.
I dati impiegati coprono un periodo campionario di maggiore durata possibile e rispecchiano il profilo di rischio delle esposizioni in strumenti di capitale della banca. Le banche dimostrano che lo *shock* simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. Il numero delle esposizioni comprese nel campione e il periodo di osservazione impiegati per la quantificazione devono consentire di pervenire a stime di perdita statisticamente affidabili. Le banche integrano l'analisi empirica dei dati disponibili con aggiustamenti volti ad ottenere stime adeguatamente realistiche e prudenti che non siano puramente basate su valutazioni soggettive. Le banche possono utilizzare dati interni, soggetti a un controllo indipendente, oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati).
Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali le banche possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando in modo prudente e uniforme nel tempo un'adeguata e documentata metodologia. In caso di limitata disponibilità di dati, le banche applicano un più ampio margine di cautela;

b) i modelli impiegati devono cogliere adeguatamente tutti i rischi rilevanti connessi con le esposizioni in strumenti di capitale della banca, inclusi il rischio generico e quello specifico. I modelli interni devono spiegare adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, cogliere l'entità e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantenere la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con il complesso delle esposizioni in strumenti di capitale della banca. Le banche dimostrano con analisi empiriche l'appropriatezza dei fattori di rischio;

c) il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità della classe di esposizioni in strumenti di capitale della banca. Le banche che detengono rilevanti esposizioni in strumenti non lineari utilizzano modelli interni in grado di cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti. Le banche possono integrare nelle misure interne del rischio eventuali correlazioni presenti nella classe di esposizioni in strumenti di capitale. L'uso di correlazioni esplicite deve essere documentato e supportato da analisi empiriche. L'appropriatezza delle ipotesi di correlazione implicita viene vagliata dalla Banca d'Italia nel quadro dell'esame della documentazione e delle tecniche di stima del modello;

d) il *mapping* di singole posizioni con fattori di approssimazione, indici di mercato e fattori di rischio deve essere plausibile, intuitivo e concettualmente solido;

e) è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.

Le banche applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione, sulla base di quanto previsto nelle disposizioni in materia di rischi di mercato (cfr. Capitolo 4).

Le banche confrontano regolarmente i rendimenti effettivi (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali confronti fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. La banca documenta i metodi e i dati utilizzati per i confronti. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno.

Le banche fanno uso di ulteriori strumenti di convalida quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per le proprie esposizioni in strumenti di capitale, che vengono aggiornati regolarmente e coprono un adeguato periodo di osservazione. Le valutazioni sulle prestazioni dei modelli interni sono basate su un periodo quanto più lungo possibile.

Le banche dispongono di criteri interni che disciplinano le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi e le stime dei modelli pone in dubbio la validità di queste ultime. Tali criteri possono tenere conto dell'effetto del ciclo economico e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti. Gli eventuali aggiustamenti apportati a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentati.

6. Utilizzo di modelli di fornitori esterni

I sistemi per l'assegnazione dei rating o l'attribuzione delle esposizioni ai *pool* sono progettati e sviluppati dalle banche al proprio interno, eventualmente con l'ausilio di collaborazioni esterne. Le banche ne mantengono la proprietà.

In particolari ambiti di operatività è peraltro ammesso il ricorso a modelli acquisiti da fornitori esterni, anche a completamento di sistemi di rating sviluppati internamente, purchè vengano rispettati i seguenti criteri:

a) i modelli acquistati da fornitori esterni devono essere adeguati al portafoglio della banca e all'utilizzo che ne viene fatto all'interno del processo di rating;

b) la banca deve disporre al proprio interno di professionalità adeguate all'utilizzo e alla manutenzione del modello;

c) la banca deve avere una completa conoscenza dei meccanismi di funzionamento dei modelli e rispettare tutti i requisiti minimi previsti per i sistemi interni.

Nei casi in cui il modello esterno viene utilizzato come completamento di un più ampio sistema interno e la banca dimostra che l'esclusione della componente esterna dal sistema interno non riduce in maniera

determinante la *performance* di quest'ultimo (1), la banca deve comunque:

- avere una piena comprensione dei principali aspetti e delle logiche sottostanti i modelli esterni;
- dimostrare un'adeguata conoscenza della tipologia di informazioni utilizzate nel modello esterno e del modo in cui esso è collegato alle informazioni elaborate internamente (anche al fine di evitare che le medesime informazioni vengano considerate più di una volta);

d) la banca deve garantire la coerenza delle metodologie di rating utilizzate nel sistema interno e nel modello esterno, ad esempio per quanto riguarda il procedimento interno seguito per assegnare le esposizioni a una data classe di rating (o *pool*) e quello seguito dal fornitore esterno;

e) la banca deve sottoporre i modelli esterni a un processo di convalida interna.
Nei casi in cui il modello esterno viene utilizzato come completamento di un più ampio sistema interno e la banca dimostra che l'esclusione della componente esterna dal sistema interno non riduce in maniera determinante la *performance* di quest'ultimo (2), la convalida del modello esterno può essere ricompressa nella convalida del complessivo sistema interno;

f) la banca deve essere in grado di garantire il funzionamento e la convalida dei modelli esterni anche nel caso in cui venga interrotto il rapporto professionale con il fornitore esterno.

---

(1) La verifica che il modello esterno è utilizzato a completamento del sistema interno e non in sua sostituzione va effettuata con riferimento al complesso delle fasi in cui si articola il sistema interno (ad esempio, fasi di erogazione e monitoraggio) e non con riferimento a ciascuna di tali fasi.

(2) Cfr. la nota precedente.

SEZIONE V

REGOLE DI PONDERAZIONE

I valori dei parametri di rischio necessari per il calcolo dei requisiti patrimoniali secondo i metodi IRB sono stimati dalle banche ovvero forniti dalla Banca d'Italia, a seconda del metodo di calcolo prescelto (di base o avanzato).

In entrambi i casi la banca, attraverso le pertinenti funzioni regolamentari (cfr. Allegato B), determina il valore delle attività ponderate per il rischio.

Le regole di seguito indicate si applicano alle attività di rischio in bilancio e "fuori bilancio" allocate nel portafoglio bancario.

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese

1.1 *Probabilità di default (PD)*

Nelle pertinenti funzioni regolamentari (cfr. Allegato B) va inserita per ogni classe di rating una sola probabilità di *default* (PD di classe). Essa è basata sulla media di lungo periodo delle PD rilevate all'interno di ciascuna di tali classi e non può essere inferiore allo 0,03%. Tale limite non si applica alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.

Relativamente ai crediti commerciali acquistati riferibili ad imprese non finanziarie si veda il par. 7.

Con riferimento ai ratei attivi relativi agli interessi e alle competenze maturati su rapporti finanziari attivi e quelli relativi ad altri ricavi maturati ma non ancora scaduti si applica la PD della classe di rating di appartenenza dei soggetti cui i ratei si riferiscono. Qualora la banca non sia in grado di attribuire i ratei ai singoli soggetti può attribuirli in base alle classi di attività di appartenenza dei debitori, applicando convenzionalmente la PD media riferita alle classi stesse. I ratei attivi e le competenze per i quali la banca non conosca le classi di attività di appartenenza sono ricondotti nella classe di attività che presenta la PD di classe più alta prima di quella relativa alle esposizioni in default; ad essi si applica tale valore.

Il criterio previsto per i ratei si applica anche agli interessi e alle competenze maturati, scaduti e non ancora addebitati in conto o non addebitabili in conto, anche se essi sono stati contabilizzati in data successiva a quella di riferimento del calcolo del requisito patrimoniale.

Le banche applicano alla somma algebrica delle partite viaggianti e sospese, attive e passive, aventi destinazione finale nei conti dell'attivo la PD della classe di rating di appartenenza dei soggetti cui tali conti si riferiscono. Qualora non siano in grado di rispettare tale regola, le banche riconducono le partite viaggianti e sospese dell'attivo alle rispettive classi di attività e assegnano la PD di classe più alta prima di quella relativa alle esposizioni in *default*. Qualora le banche non conoscano nemmeno le classi di attività cui appartengono le partite viaggianti e

sospese aventi destinazione finale nei conti dell'attivo, tali partite sono ricondotte nella classe di attività che presenta la PD di classe più alta prima di quella relativa alle esposizioni in default; ad esse si applica tale valore.

Le banche che non superano "le soglie di esonero" previste dal *Manuale per la compilazione della matrice dei conti* relativamente alle "partite viaggianti e sospese", in alternativa alla regola sopra descritta possono ricomprendere convenzionalmente l'intero ammontare delle partite viaggianti e sospese dell'attivo fra le "Altre attività" (cfr. par. 6).

Nelle pertinenti classi vanno ricondotte anche le partite creditorie contabilizzate fra i "debitori diversi", ad eccezione delle partite sospese.

La PD delle esposizioni in *default* è pari al 100%.

Nel caso di attività di rischio assistite in tutto o in parte da protezione del credito di tipo personale, si applicano le norme di cui al Capitolo 2, Parte Prima, Sezione IV.

Le banche che adottano il metodo IRB avanzato possono tenere conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito prodotti dalle garanzie personali o dai derivati su crediti rettificando la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti minimi.

In ogni caso, il valore delle attività ponderate per il rischio di credito determinato dopo aver considerato gli effetti di attenuazione degli anzidetti strumenti non deve essere mai inferiore all'importo che si sarebbe avuto se l'esposizione fosse stata detenuta direttamente nei confronti del fornitore di protezione.

1.2 *Perdita in caso di default (LGD)*

<u>Metodo di base</u>

Le banche che adottano il metodo IRB di base per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese applicano nella pertinente funzione regolamentare i seguenti valori di LGD (cfr. Allegato B):

a. attività di rischio diverse dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dagli strumenti subordinati nonché dalle obbligazioni garantite: 45%;

b. strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati, diversi da quelli dedotti dal patrimonio di vigilanza: 75%;

c. obbligazioni garantite (*covered bonds*), come definite per il metodo standardizzato: 11,25%;

d. relativamente ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.

I suddetti valori possono essere ridotti in presenza di garanzie di tipo personale o reale.

<u>Metodo avanzato</u>

Le banche possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito prodotti da strumenti di protezione del credito di tipo personale rettificando la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti minimi.

In ogni caso, il valore delle attività ponderate per il rischio di credito determinato dopo aver considerato gli effetti di attenuazione di tali strumenti non deve essere mai inferiore all'importo che si sarebbe determinato qualora l'esposizione fosse stata detenuta direttamente nei confronti del fornitore di protezione.

Relativamente ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.

1.3 *Esposizione al momento del default (EAD)*

Metodo di base

Attività di rischio per cassa

Le attività di rischio per cassa includono tutti i rapporti attivi per cassa indipendentemente dalla forma tecnica, ad esclusione delle esposizioni in strumenti di capitale e delle operazioni di *Security Financing Transactions* (SFT) (cfr. Capitolo 3). Per quanto attiene ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.

Le attività di rischio per cassa sono considerate al valore di bilancio al lordo: a) delle pertinenti rettifiche di valore specifiche; b) della differenza positiva tra valore nominale di rimborso e prezzo di acquisto, nel caso di attività finanziarie in default acquistate sotto la pari.

Da tale valore occorre dedurre (aggiungere) la quota parte dello stesso che non è stata riconosciuta (che è stata riconosciuta) nel patrimonio di vigilanza. In particolare, le plus/minusvalenze da *fair value* e le riserve, positive o negative, relative ai finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita" (AFS) contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza (1).

I finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, nonché i finanziamenti e i titoli di debito soggetti alla *fair value option* oppure oggetto di copertura del *fair value* sono valorizzati secondo la regola generale. Tuttavia, per i finanziamenti classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza le rettifiche di valore specifiche corrispondono alla

---

(1) Ad esempio, con riferimento ai titoli di debito classificati nel portafoglio AFS occorre considerare due situazioni alternative:

1) in caso di minusvalenza netta, poiché questa è dedotta per intero dal patrimonio di vigilanza, i titoli che concorrono a formarla vanno inclusi tra le attività di rischio al loro valore di bilancio, senza correzioni di vigilanza;

2) in caso di plusvalenza netta, poiché questa è computata solo parzialmente (50%) nel patrimonio supplementare i titoli che concorrono a formarla vanno considerati al loro valore di bilancio, con una correzione di vigilanza calcolata e allocata nel modo di seguito indicato. La quota parte della plusvalenza netta che non è stata inclusa nel patrimonio di vigilanza, al lordo del relativo onere fiscale, va portata in deduzione fino a concorrenza del valore di bilancio dei titoli plusvalenti che presentano la PD minore.

differenza positiva tra il valore di libro delle rimanenze finali, prima delle valutazioni di bilancio, e il valore di bilancio.

Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è rappresentato dal valore attuale dei canoni di leasing minimi. Questi ultimi sono definiti come i pagamenti che il locatario è o può essere obbligato ad effettuare per la durata del contratto di leasing, incluso l'importo dell'opzione di acquisto del bene locato (c.d. valore residuo) il cui esercizio è ragionevolmente certo. Essi comprendono anche eventuali valori residui garantiti, quando siano rispettate le prescrizioni indicate nel Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezione 2, par. 5.2, 5.3, 5.5 e 7, e nella Sezione IV, Sottosezione 2, par. 7.1.

Nel caso in cui il valore residuo non sia garantito e l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene locato non sia ragionevolmente certo, il prezzo di esercizio costituisce il valore residuo da ricondurre nelle "altre attività" (cfr. par. 6).

Attività di rischio per cassa - Compensazione delle esposizioni in bilancio

Per i crediti e i depositi verso la medesima controparte che soddisfano i requisiti previsti per la compensazione in bilancio, l'EAD è pari al valore di bilancio al lordo delle pertinenti rettifiche di valore specifiche al netto del valore di bilancio dei depositi a garanzia, quest'ultimo eventualmente rettificato sulla base degli scarti per la volatilità del tasso di cambio e per il disallineamento delle scadenze (cfr. Capitolo 2, Parte Prima, Allegato B).

Operazioni SFT

Nel caso di operazioni pronti contro termine su titoli o merci con obbligo di rivendita a termine del sottostante da parte del cessionario, nonché di operazioni di assunzione e concessione di titoli o merci rientranti in un accordo di compensazione bilaterale, come definito dalla disciplina in materia di strumenti di attenuazione del rischio credito, l'EAD è determinata secondo le regole di calcolo previste da quest'ultima disciplina.

Nel caso di operazioni pronti contro termine passive su titoli o merci con obbligo di rivendita a carico del cessionario non rientranti in accordi di compensazione bilaterale, l'EAD è pari al valore di bilancio del titolo o della merce. Quest'ultimo importo va rettificato in aumento utilizzando le rettifiche standard di vigilanza oppure quelle stimate internamente, previste dal metodo integrale per il calcolo degli effetti di attenuazione del rischio di credito.

Per le operazioni pronti contro termine attive su titoli o merci con obbligo di rivendita a termine a carico del cessionario non rientranti in accordi di compensazione bilaterali, l'EAD è pari al valore di bilancio al lordo di eventuali rettifiche di valore.

Nel caso di merci o titoli venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nell'ambito di operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito (non rientranti in accordi di compensazione bilaterale) e di operazioni di finanziamento con margine, l'EAD è pari al valore di bilancio del titolo o della merce. Quest'ultimo importo va rettificato in aumento utilizzando le rettifiche standard di vigilanza oppure quelle stimate internamente, previste dal metodo integrale per il calcolo degli effetti di attenuazione del rischio di credito. Per i finanziamenti con margini, connessi con l'acquisto di titoli, l'EAD è pari al valore di bilancio al lordo di eventuali rettifiche di valore.

In alternativa, l'EAD relativa alle suddette operazioni, esclusi i pronti contro termine attivi e passivi su titoli o merci e le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito rientranti in accordi di compensazione bilaterale, può essere determinata secondo uno degli altri metodi previsti per il calcolo del rischio di controparte (cfr. Capitolo 3, Sezione II).

Alle esposizioni verso una controparte centrale (cfr. Capitolo 3, Sezione I, par. 3) connesse con le operazioni in questione può essere attribuito un valore di EAD pari a zero, a condizione che sia previsto che le esposizioni soggette al rischio di controparte vantate dalla controparte centrale nei confronti delle proprie controparti contrattuali siano interamente assistite da garanzie reali su base giornaliera.

Attività "fuori bilancio" - Contratti derivati over the counter *e operazioni con regolamento a lungo termine*

L'EAD relativa ai contratti derivati *over the counter* finanziari e creditizi ed alle operazioni con regolamento a lungo termine è determinata mediante uno dei metodi previsti dalla disciplina sul rischio di controparte. A tale valore occorre sommare le eventuali rettifiche di valore specifiche.

Alle esposizioni verso una controparte centrale connesse con le operazioni in questione può essere attribuito un valore di EAD pari a zero, a condizione che sia previsto che le esposizioni soggette al rischio di controparte vantate dalla "controparte centrale" nei confronti delle proprie controparti contrattuali siano interamente assistite da garanzie reali su base giornaliera.

Attività "fuori bilancio" – Garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi

L'EAD relativa alle garanzie rilasciate e agli impegni a erogare fondi è pari al valore nominale moltiplicato per i CCF.

Le banche che utilizzano il metodo IRB di base applicano i CCF previsti dal metodo standardizzato, di seguito indicati:

- 100% per le garanzie e gli impegni a rischio pieno;
- 50% per le garanzie e gli impegni a rischio medio;
- 20% per le garanzie e gli impegni a rischio medio-basso;
- 0% per le garanzie e gli impegni a rischio basso.

Alle aperture di credito non utilizzate revocabili in ogni momento dalla banca a sua discrezione e senza preavviso e a quelle che prevedono contrattualmente l'automatica cancellazione in seguito al deteriorarsi della qualità creditizia del debitore, si applica un CCF dello 0%. Tale trattamento è consentito a condizione che la banca verifichi adeguatamente la situazione finanziaria del debitore e che il sistema dei controlli interni sia in grado di rilevare tempestivamente eventuali deterioramenti nella qualità creditizia del debitore.

Alle lettere di credito a breve termine connesse con operazioni su merci si applica, ove sia avvenuta la spedizione della merce, un CCF del 20% sia alla banca ordinante sia a quella confermante.

Alle altre aperture di credito e alle facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (*Note Issuance Facilities*, NIF e *Revolving Underwriting Facilities*, RUF) si applica un CCF del 75%, indipendentemente dalla durata degli impegni.

Nel caso di un impegno avente ad oggetto un'altra operazione "fuori bilancio" (ad esempio, l'impegno a rilasciare un credito di firma), il CCF è pari al minore tra i CCF associati a ciascuna operazione.

Metodo avanzato

I CCF sono stimati dalle banche, fatte salve le disposizioni in materia di estensione progressiva del metodo IRB e di utilizzo permanente del metodo standardizzato (cfr. Sezione VI).

1.4 Scadenza

Metodo di base

La scadenza (M), espressa in anni, è pari a:

- 0,5 per le operazioni pronti contro termine e per quelle di concessione ed assunzione di titoli o di merci in prestito;
- 2,5 per le restanti operazioni.

Per il trattamento dei disallineamenti di scadenza, cfr. Capitolo 2, Parte prima.

Metodo avanzato

La scadenza (M), espressa in anni, è determinata sulla base dei criteri di seguito indicati. In ogni caso, M non può essere né inferiore a 1 (salvo talune eccezioni), né superiore a 5.

Per le attività di rischio aventi un profilo di flussi di cassa predeterminato, M è calcolata conformemente alla seguente formula:

$$M = \max\left\{1; \min\left(\sum_t t * CF_t / \sum_t CF_t ; 5\right)\right\} \quad [1]$$

dove CF_t indica i flussi di cassa (in linea capitale, interessi e commissioni) contrattualmente dovuti dal debitore nel periodo t espresso in anni.

Relativamente ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.

Per gli strumenti derivati e le operazioni SFT (cfr. Capitolo 3, Sezione I, par. 3) non assistiti integralmente o quasi integralmente (1) da garanzie reali che sono

(1) Si tratta di operazioni che solo in casi eccezionali non risultano essere integralmente assistite da garanzia reale. In tale situazione le banche devono ricostituire la piena copertura entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è registrato lo scostamento tra il *fair value* del derivato e il valore della garanzia. Conseguentemente, non rientrano nella previsione in questione le posizioni nelle quali il valore della garanzia risulta essere sistematicamente inferiore al fair value del contratto derivato.

soggetti a un accordo di compensazione bilaterale, M è pari alla durata residua media dell'operazione, calcolata ponderando la durata residua di ciascun strumento rientrante nell'accordo con il valore nozionale dello strumento stesso (1). In ogni caso, il valore di M non può essere inferiore a 1.

Nel caso di transazioni su strumenti derivati e di operazioni SFT assistite integralmente o quasi integralmente da garanzie reali rientranti in un medesimo accordo bilaterale di compensazione, M è pari alla durata residua media dell'operazione, calcolata ponderando la durata residua di ciascuno strumento rientrante nell'accordo per il valore nozionale dello strumento stesso. Il valore di M non può essere minore di 5 giorni per le operazioni di tipo pronti contro termine o di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito ovvero, in tutti gli altri casi, di 10 giorni.

Per le attività di rischio diverse da quelle aventi un profilo di flussi di cassa predeterminato e dalle operazioni sopra considerate (ad esempio, le attività di rischio a tasso indicizzato e gli "interest rate swap"), M è pari all'intervallo temporale massimo a disposizione del debitore per estinguere pienamente le proprie obbligazioni contrattuali. Di norma, tale intervallo corrisponde alla durata residua contrattuale dello strumento. In ogni caso, M non può essere inferiore a 1. Tale criterio si applica anche alle attività di rischio per le quali la banca non sia in grado di calcolare la scadenza in base alla formula [1].

Per le transazioni con riferimento alle quali le banche utilizzano il metodo dei modelli interni per il calcolo del rischio di controparte e per le quali la durata del contratto (ovvero di uno dei contratti nel caso di accordi di compensazione) è maggiore di un anno, M va determinato secondo le modalità indicate nel Capitolo 3, Allegato C, formula [4].

Fatto salvo quanto previsto nel capoverso successivo, nel caso di utilizzo del metodo dei modelli interni per il calcolo del rischio di controparte, qualora gli accordi di compensazione includano soltanto contratti aventi una durata originaria inferiore a un anno, M va calcolato in base alla formula [1].

Fatta eccezione per le operazioni per le quali M è calcolato in base alla predetta formula [4], M può essere inferiore a 1 anno ma non può essere inferiore a 1 giorno se le operazioni soddisfano i requisiti di seguito indicati:

1. strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzie reali;
2. operazioni SFT,

purchè la documentazione preveda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera, nonché clausole che consentano, nel caso di *default* o mancata ricostituzione dei margini, la pronta liquidazione o compensazione delle garanzie.

Con riferimento alle operazioni di *Trade Finance* costituite da lettere di credito all'importazione o all'esportazione, M può essere inferiore a 1 anno ma non può essere inferiore a 1 giorno.

---

(1) Nel caso di "*interest rate* swap" con capitale nozionale variabile la durata residua e il valore nozionale vanno calcolati facendo riferimento a ciascuno degli IRS che compongono il contratto originario.

Per il trattamento dei disallineamenti di scadenza cfr. Capitolo 2, Parte Prima.

2. Finanziamenti specializzati

Le banche che soddisfano i criteri per le stime di PD, LGD ed EAD possono applicare, a seconda dei casi, il metodo di base oppure quello avanzato.

Le banche che non soddisfano i criteri per la stima della PD devono assegnare i finanziamenti specializzati a cinque categorie regolamentari, cui sono associate le ponderazioni riportate nella seguente tabella (sistema basato sui criteri regolamentari di classificazione):

Tabella 1

	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5
Giudizio	*Forte*	*Buono*	*Sufficiente*	*Debole*	Default
Durata residua inferiore a 2,5 anni	50%	70%	115%	250%	0%
Durata residua pari o superiore a 2,5 anni	70%	90%	115%	250%	0%

Ai fini dell'attribuzione dei finanziamenti specializzati nelle anzidette categorie, le banche tengono conto di fattori quali il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, le garanzie a supporto dell'esposizione.

Nell'Allegato C è riportata una dettagliata descrizione degli elementi che contraddistinguono i suddetti fattori.

Nel caso in cui l'esposizione abbia una durata residua pari o superiore a 2,5 anni, la Banca d'Italia può consentire alle singole banche – nell'ambito della procedura di autorizzazione dei sistemi interni di cui al Titolo 1, Capitolo 1, Parte Quinta – di assegnare fattori di ponderazione del 50% alle esposizioni classificate nella categoria 1 e del 70% a quelle classificate nella categoria 2, a condizione che esse dimostrino una solida esperienza e un ampio volume di attività in tale comparto.

Qualora le banche adottino il sistema basato sui criteri regolamentari di classificazione per determinare le ponderazioni relative alle attività in esame, le corrispondenti perdite attese sono calcolate in base alla seguente tabella.

Tabella 2

	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4	Categoria 5
Durata residua inferiore a 2,5 anni	0%	0,4%	2,8%	8%	50%
Durata residua pari o superiore a 2,5 anni	0,4%	0,8%	2,8%	8%	50%

Nel caso di assegnazione delle ponderazioni di favore alle esposizioni classificate nelle categorie 1 e 2, le perdite attese relative alla categoria 1 sono pari a 0 e quelle relative alla categoria 2 sono pari a 0,4%.

3. Esposizioni al dettaglio

Le banche devono fornire proprie stime di PD, LGD (o EL) e CCF. Il requisito patrimoniale è calcolato in base alle pertinenti formule (cfr. Allegato B).

3.1 *Probabilità di default (PD)*

Nelle pertinenti funzioni regolamentari (cfr. Allegato B) va inserita per ogni classe di rating o per ogni pool una sola probabilità di *default* (PD di classe). Essa è basata sulla media di lungo periodo delle PD rilevate all'interno di ciascuna di tali classi o pool e non può essere inferiore allo 0,03%.

Relativamente ai crediti commerciali acquistati si veda il par. 7.

Con riferimento ai ratei, alle partite viaggianti e sospese, agli interessi e competenze da addebitare o da percepire e ai debitori diversi vale quanto detto per le classi di esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese (cfr. par. 1).

Ove non sia possibile distinguere i rapporti di riferimento degli interessi e delle competenze da addebitare e da accreditare su conti con saldo debitore nonché di quelli da percepire, l'intero ammontare degli interessi e delle competenze da addebitare e da percepire va incluso nella sottoclasse "altre esposizioni al dettaglio".

La PD dei debitori o delle transazioni classificate in *default* è pari a 100%.

Le banche possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito derivanti da strumenti di protezione del credito di tipo personale, correggendo la PD e/o la LGD a livello di singole esposizioni o di pool, a condizione che siano soddisfatti i previsti requisiti minimi.

Le banche non possono attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD che riflettono gli effetti dello strumento di attenuazione del rischio di credito

in maniera tale che il risultante fattore di ponderazione sia inferiore a quello connesso con un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione.

3.2 *Perdita in caso di default (LGD)*

Con riferimento alle operazioni con un incerto profilo di utilizzo futuro, come le carte di credito, nella calibrazione complessiva delle stime di perdita le banche devono tener conto dell'esperienza passata e/o delle aspettative circa utilizzi aggiuntivi prima del *default*. Qualora non considerino tali fattori nella determinazione dei CCF, le banche tengono conto della probabilità di utilizzi aggiuntivi prima del default nelle proprie stime della LGD.

Le banche possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito derivanti da strumenti di protezione del credito di tipo personale, correggendo la PD e/o la LGD a livello di singole posizioni o di *pool*, a condizione che siano soddisfatti i previsti requisiti minimi.

Le banche non possono attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD che riflettono gli effetti dello strumento di attenuazione del rischio di credito in maniera tale che il risultante fattore di ponderazione sia inferiore a quello connesso con un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione.

Fino al 31 dicembre 2012 la LGD per le esposizioni garantite da immobili residenziali che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10%.

3.3 *Esposizione al momento del default (EAD)*

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni contenute nel par. 1.3.

Con riferimento alle operazioni con un incerto profilo di utilizzo futuro, le banche tengono conto della probabilità di utilizzi aggiuntivi prima del default nelle proprie stime dei CCF, qualora l'esperienza passata e/o le aspettative circa utilizzi aggiuntivi prima del default non siano stati considerati nella determinazione della LGD.

Relativamente ai contratti di compravendita, a pronti e a termine, non ancora regolati su valute e titoli di debito, le banche devono determinare gli equivalenti creditizi in base alle regole previste dal metodo standardizzato e non sulla base di proprie stime interne.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazioni di proprie aperture di credito, si applicano le disposizioni in materia di cartolarizzazione (Capitolo 2, Parte seconda).

4. Esposizioni in strumenti di capitale

Le banche possono adottare tre metodi:

1. metodo della ponderazione semplice;
2. metodo PD/LGD;
3. metodo dei modelli interni.

Le banche possono adottare diversi metodi di calcolo per differenti tipologie di strumenti di capitale se dimostrano che tale scelta è coerente con le proprie metodologie interne.

Il metodo deve essere scelto rispettando il principio generale di adeguatezza e proporzionalità. La scelta deve riflettere la dimensione e la complessità delle posizioni, l'esperienza della banca nonché il processo di gestione interna delle posizioni.

Le banche possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito derivanti dall'utilizzo di garanzie personali o derivati su crediti, nel rispetto delle regole e dei metodi di misurazione previsti dalla disciplina in materia.

Con riferimento al trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali e altre ad esse assimilabili, cfr. par. 6.

4.1 *Metodo della ponderazione semplice*

Agli strumenti di capitale si applicano i seguenti fattori di ponderazione:

a) 190% agli strumenti di private equity detenuti in forma sufficientemente diversificata;

b) 290% agli investimenti in strumenti di capitale quotati su mercati regolamentati;

c) 370% agli altri strumenti di capitale.

Le attività relative a strumenti di capitale (posizioni lunghe) possono essere compensate con le posizioni corte nel medesimo strumento di capitale, diverse da quelle ricondotte nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, anche se sottostanti a contratti derivati. La compensazione è ammessa a condizione che le posizioni corte siano state esplicitamente negoziate con finalità di copertura specifica e che la copertura duri per almeno un altro anno rispetto alla data di riferimento del calcolo del requisito patrimoniale. Qualora si configuri un disallineamento di scadenza si applicano le regole previste per le attività di rischio verso imprese.

Le restanti posizioni corte in strumenti di capitale, diverse da quelle ricondotte nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, rientrano nella classe di attività di cui al presente paragrafo per il loro valore assoluto.

Nel caso di applicazione del presente metodo, le perdite attese sono determinate moltiplicando il valore dell'esposizione per le seguenti percentuali:

a) 0,8% per gli strumenti di *private equity* detenuti in forma sufficientemente diversificata;

b) 0,8% per investimenti in strumenti di capitale quotati su mercati regolamentati;

c) 2,4% per gli altri strumenti di capitale.

L'EAD è pari al valore di bilancio. Inoltre, le plus/minusvalenze da *fair value* contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza (cfr. par. 1.3).

4.2 *Metodo PD/LGD*

Fatto salvo quanto segue, il metodo di calcolo delle attività ponderate per il rischio e i relativi requisiti minimi sono analoghi a quelli previsti nel par. 1. Per le esposizioni in strumenti di capitale, tuttavia, non vi è distinzione tra metodo di base e avanzato.

In particolare, a livello di singola operazione la somma tra l'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e quello dell'esposizione ponderata per il rischio deve essere pari o inferiore al valore dell'esposizione non ponderato moltiplicato per 12,5.

Probabilità di default (PD)

Per gli strumenti di capitale quotati su mercati regolamentati, qualora l'investimento si inquadri in una relazione di lungo periodo, e per quelli non quotati, la cui redditività si basa su flussi finanziari regolari e periodici non connessi con operazioni di compravendita, la PD non può essere inferiore a 0,09%.

Per gli altri strumenti di capitale quotati, incluse le posizioni corte non di copertura sui medesimi strumenti, la PD non può essere inferiore a 0,40%.

Per i restanti strumenti di capitale, incluse le posizioni corte non di copertura sui medesimi strumenti, la PD non può essere inferiore a 1,25%.

Nel caso di copertura con strumenti di protezione del credito di tipo personale, le banche possono considerare la PD del garante. A quest'ultima si applica il valore minimo previsto per il portafoglio del garante.

Tasso di perdita in caso di *default* (LGD)

Le banche utilizzano i seguenti valori di LGD:

a) 65% per gli strumenti di *private equity* detenuti in forma sufficientemente diversificata;

b) 90% per gli altri strumenti di capitale.

Nel caso di copertura con strumenti di protezione del credito di tipo personale la LGD applicabile all'esposizione verso il fornitore di protezione è la medesima del debitore principale.

Esposizione al momento del *default* (EAD)

L'EAD è pari al valore di bilancio. Inoltre, le plus/minusvalenze da *fair value* contribuiscono alla determinazione delle attività di rischio nei limiti in cui tali componenti sono state computate nel patrimonio di vigilanza (cfr. par. 1.3).

Scadenza (M)

Il valore di M, espresso in anni, è pari a 5.

Perdite attese

Gli importi delle perdite attese si calcolano secondo la seguente formula:

$$PD \times LGD \times EAD \qquad [3]$$

4.3 *Metodo dei modelli interni*

L'attivo a rischio ponderato corrisponde alla perdita potenziale sugli strumenti di capitale derivante da modelli interni VaR, ottenuta prendendo il 99° percentile della distribuzione delle differenze fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso di interesse privo di rischio calcolato su un periodo campionario di lunga durata. Tale valore va moltiplicato per 12,5.

Le perdite attese sono pari a zero.

A livello di classe di attività, l'attivo a rischio ponderato non deve essere minore della somma dei seguenti importi ottenuti per le singole posizioni con il metodo PD/LGD: a) attivo a rischio ponderato determinato applicando le pertinenti PD minime e le LGD previste nel predetto metodo; b) perdite attese (PD × LGD) moltiplicate per EAD e per 12,5.

5. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Ai fini del calcolo dell'attivo a rischio ponderato e delle perdite attese connessi con le esposizioni verso OICR, le banche applicano il metodo della scomposizione integrale (*look through*) di cui al par. 5.1.

Le banche che non soddisfano le condizioni per l'adozione del metodo della scomposizione integrale applicano il metodo del fattore di ponderazione medio di cui al par. 5.2 oppure il metodo della ponderazione semplice di cui al par. 5.3 alle condizioni rispettivamente previste.

5.1 *Metodo della scomposizione integrale*

Tale metodo va utilizzato quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. le quote di OICR soddisfano i criteri di ammissibilità previsti nel metodo standardizzato (cfr. Parte Prima, Sezione III, par. 10.2);
2. la banca è a conoscenza di parte o di tutte le effettive esposizioni sottostanti le quote di OICR. Alla parte delle esposizioni sottostanti le quote di OICR di cui la banca non è a conoscenza o non può ragionevolmente esserlo in quanto eccessivamente gravoso si applicano i metodi di cui ai par. 5.2 e 5.3.

Le banche attribuiscono pro-quota il proprio certificato di partecipazione a OICR agli investimenti del fondo cui si riferisce. Qualora le esposizioni sottostanti alle quote di OICR rientrino in portafogli assoggettati al metodo IRB, le banche riconducono le parti di quote di OICR in tali portafogli.

Qualora vi siano esposizioni sottostanti le quote di OICR che, se detenute direttamente dalle banche, rientrerebbero in portafogli cui le banche applicano la metodologia standardizzata, in quanto beneficiano dell'utilizzo parziale permanente oppure rientrano nel piano di estensione progressiva del metodo IRB (c.d. "roll-out"), le parti di quote di OICR riferite a tali esposizioni sono assoggettate alla metodologia standardizzata.

Qualora i portafogli in cui rientrano le esposizioni sottostanti alle quote di OICR siano assoggettati al metodo IRB, ma per tutte o per parte di esse le banche non dispongano delle informazioni necessarie per l'applicazione di quest'ultimo metodo, con riferimento a tali esposizioni occorre applicare il seguente trattamento:

a) le parti di quote di OICR riconducibili alle esposizioni in strumenti di capitale sono assoggettate al metodo IRB applicando il "metodo della ponderazione semplice" di cui al paragrafo 4.1 (1). Se le banche non sono in grado di distinguere le esposizioni nelle tre tipologie previste dal metodo di cui al par. 4.1, esse riconducono nella categoria "altri strumenti di capitale" le parti di quote di OICR non specificamente attribuite;

b) le parti di quote di OICR riconducibili ad attività di rischio diverse dalle esposizioni in strumenti di capitale di cui al precedente punto a) sono assoggettate alla metodologia standardizzata con i seguenti aggiustamenti:

    i) per le esposizioni sprovviste di una valutazione del merito di credito e per quelle rientranti nella classe di merito di credito avente la ponderazione più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione deve essere moltiplicato per un coefficiente pari a 2 ma non deve superare il 1250%;

(1) Tali parti di quote di OICR sono tenute presenti nella valutazione di "rilevanza" delle esposizioni in strumenti di capitale prevista ai fini dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato (cfr. Sezione VI, par. 4).

ii) per tutte le altre esposizioni, il fattore di ponderazione deve essere moltiplicato per un coefficiente pari a 1,1 e deve essere almeno pari al 5%.

5.2 *Metodo del fattore di ponderazione medio*

Le banche possono adottare il metodo del fattore di ponderazione medio, autonomamente oppure per il tramite di un soggetto terzo (società di gestione del risparmio, banca depositaria o subdepositaria), a condizione che sia assicurata la correttezza della rilevazione e del calcolo del fattore di ponderazione medio.

Le banche moltiplicano l'ammontare delle esposizioni in quote di OICR detenute per i relativi fattori di ponderazione medi, determinati facendo riferimento alle esposizioni sottostanti alle quote di OICR stesse applicando le metodologie di cui al par. 5.1, lettere a) e b).

Nel caso di applicazione del presente metodo in via autonoma, le banche possono determinare il fattore di ponderazione medio facendo riferimento alle modalità di investimento previste dal regolamento dell'OICR. In particolare, le banche considerano una composizione delle attività sottostanti alle quote di OICR, coerente con i limiti di investimento contemplati dal regolamento dell'OICR stesso, cui corrisponde il maggiore fattore di ponderazione medio calcolato in base agli anzidetti criteri. A tal fine, il regolamento dell'OICR deve essere chiaro, aggiornato ed accurato così da assicurare la correttezza del calcolo.

5.3 *Metodo della ponderazione semplice*

Il presente metodo si applica quando la banca non è in grado di utilizzare il metodo del fattore di ponderazione medio perché dispone di insufficienti informazioni sulle esposizioni sottostanti alle quote di OICR, oppure perché non è in grado di assicurare un'adeguata correttezza al calcolo del fattore di ponderazione medio.

Fatto salvo quanto segue, si applicano le disposizioni di cui al par. 4.1. Qualora le banche non siano in grado di assegnare alle tipologie previste da tale metodo le parti della quota di OICR riconducibili ad investimenti in strumenti di capitale, esse vanno allocate nella categoria "altri strumenti di capitale".

Le parti della quota di OICR riconducibili ad attività diverse dagli strumenti di capitale vanno allocate in una delle tipologie di titoli di capitale menzionate nel par. 4.1 tenendo conto del profilo di rischio di tali attività. In particolare, se queste ultime sono quotate su mercati regolamentati, esse vanno attribuite alla categoria "strumenti di capitale quotati su mercati regolamentati". Se, invece, le anzidette attività non sono quotate oppure la banca non è a conoscenza degli investimenti dell'OICR, la parte di quota di OICR ad essi attribuibile va allocata nella categoria "altri strumenti di capitale". Di regola, nella categoria "strumenti di private equity detenuti in forma sufficientemente diversificata" non dovrebbero verificarsi allocazioni, considerata la specificità di tale categoria.

6. Altre attività

Tali attività sono ponderate al 100% e sono considerate al valore di bilancio, fatta eccezione dei valori residui connessi con le operazioni di leasing (si veda il par. 1.3) per i quali va considerato il valore residuo moltiplicato per il rapporto 1/t, sino ad arrivare al 100% del valore residuo alla scadenza del contratto di leasing. In tal caso, l'esposizione ponderata va calcolata per ciascun anno conformemente alla formula seguente:

$$\text{valore dell'esposizione} \times 1/t \times 100\ \% \qquad [4]$$

dove t è la durata residua, espressa in un numero intero di anni (arrotondato all'intero più vicino e comunque non inferiore a 1), del contratto di leasing.

Con riferimento alle attività materiali, dal valore di bilancio occorre dedurre la quota (50%) delle eventuali plusvalenze da valutazione al *fair value* o al valore rivalutato, al lordo del relativo onere fiscale, che non è stata computata nel patrimonio di vigilanza. Le attività materiali sono considerate al netto dei pertinenti fondi di ammortamento.

La "cassa " ed i "valori all'incasso" ricevono, rispettivamente, coefficienti di ponderazione pari a zero ed al 20%.

7. Crediti commerciali acquistati

Per i crediti commerciali acquistati è previsto il calcolo di requisiti patrimoniali sia per il rischio di *default*, sia per il rischio di diluizione.

Ai fini del rischio di *default* le esposizioni derivanti dai crediti commerciali acquistati vanno ricondotte alle pertinenti classi di attività. Ad esse si applica la funzione regolamentare relativa alle esposizioni verso imprese (cfr. Allegato B, par. 1) oppure quella relativa ai crediti al dettaglio (cfr. Allegato B, par. 2). Qualora la banca non sia in grado di individuare le singole componenti, si applica la funzione regolamentare suscettibile di determinare il requisito patrimoniale più elevato.

7.1. *Rischio di default: crediti commerciali acquistati verso imprese*

Metodo *bottom-up*

Le banche assegnano tutte le esposizioni verso ciascun debitore a classi di rating che esprimono la rischiosità del debitore medesimo e stimano i parametri di rischio secondo le regole e i requisiti previsti per le esposizioni verso imprese.

Metodo *top-down*

Le banche possono adottare il metodo *top-down* se sono rispettati, oltre ai requisiti previsti nella Sezione II, par. 9.1, i seguenti criteri:

a) la banca ha acquistato i crediti commerciali da soggetti terzi ad essa non connessi e la sottostante esposizione verso il debitore ceduto non si

riferisce a crediti concessi direttamente o indirettamente dalla banca stessa;

b) i crediti commerciali originano da transazioni stipulate tra cedente e debitore ceduto a condizioni di mercato. Non sono ammessi crediti commerciali derivanti da rapporti intragruppo tra cedente e debitore ceduto, né quelli che rientrano in conti di contropartita tra società che acquistano e vendono l'una con l'altra;

c) la banca acquirente ha il diritto a ricevere, in tutto o in parte, i flussi di cassa generati dai crediti commerciali acquistati;

d) il portafoglio di crediti commerciali è sufficientemente diversificato. Spetta alle banche dotarsi di criteri, opportunamente documentati, per stabilire se il numero di esposizioni nel *pool* è sufficientemente elevato da giustificare una gestione di portafoglio.

Si applicano le seguenti regole:

- le esposizioni sono raggruppate in classi o *pool* omogenei che riflettono il rischio sia del debitore sia dell'operazione. Il processo di raggruppamento deve riflettere anche le prassi di erogazione del cedente;
- le banche possono utilizzare le medie di lungo periodo dei tassi effettivi di *default* relativi ad un orizzonte temporale annuale per stimare le EL per grado di merito dei debitori.

Qualora non siano rispettati i requisiti minimi per la stima della PD di cui alla Sezione IV, par. 2.2, le banche possono derivare la PD mediante le stime delle perdite attese (EL). Nel metodo IRB di base, per i portafogli composti esclusivamente da crediti non subordinati la LGD è pari al 45%; negli altri casi la LGD è pari al 100%. Nel metodo IRB avanzato, le banche calcolano la PD e la LGD rispettando i requisiti di cui alla Sezione IV, par. 2. Le banche che non sono in grado di stimare uno dei due parametri possono ottenere la PD/LGD dal valore della EL e della LGD/PD.

Le banche che utilizzano il metodo di base per le esposizioni verso imprese non possono adottare il metodo avanzato per i crediti commerciali acquistati.

La banca determina le attività di rischio ponderate sulla base della funzione regolamentare prevista per le esposizioni verso imprese, amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati (cfr. Allegato B, par. 1). Il fatturato totale annuo da utilizzare nella formula [6] dell'Allegato B è pari alla media del fatturato delle imprese ponderata per il valore delle rispettive esposizioni.

Inoltre, qualora la banca utilizzi proprie stime della PD, la durata residua (M) per gli importi utilizzati è pari alla durata media delle singole esposizioni in portafoglio ponderata per i valori delle esposizioni stesse. In ogni caso, M non può essere inferiore a 90 giorni.

Le medesime regole si applicano anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che siano contrattualmente previste efficaci clausole accessorie, condizioni di rimborso anticipato al verificarsi di eventi preordinati, oppure altre formule che tutelino la banca acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che

essa è tenuta ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, per il margine non utilizzato M è calcolata come la somma tra la durata residua del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e la durata residua del programma di acquisto. In ogni caso, M non può essere inferiore a 90 giorni.

Il valore dell'EAD è pari al valore dell'esposizione calcolato in base al par. 1.3 diminuito dei requisiti patrimoniali per il rischio di diluizione calcolati al lordo degli effetti di attenuazione del rischio di credito.

Nel caso di programmi di acquisto rotativi la EAD è pari alla differenza tra i seguenti due importi: a) somma tra l'importo in essere dei crediti acquistati, calcolato in base al par. 1.3, ed il 75% del margine inutilizzato; b) requisito patrimoniale per il rischio di diluizione.

Ai margini disponibili relativi a programmi di acquisto rotativi revocabili in ogni momento dalla banca a sua discrezione e senza preavviso si applica un fattore di conversione dello 0%. Tale trattamento è consentito a condizione che la banca verifichi adeguatamente la situazione finanziaria del debitore e che il sistema dei controlli interni sia in grado di rilevare tempestivamente eventuali deterioramenti nella qualità creditizia del debitore.

Nel metodo IRB avanzato le banche calcolano la EAD rispettando i requisiti di cui alla Sezione IV, par. 2.

7.2 *Rischio di default: crediti commerciali acquistati al dettaglio*

Le esposizioni sono raggruppate in classi o *pool* omogenei che riflettono il rischio sia del debitore sia dell'operazione. Il processo di raggruppamento deve riflettere anche le prassi di concessione di credito commerciale del cedente.

La stima dei parametri di rischio segue le prescrizioni generali per i crediti al dettaglio.

Il valore dell'EAD è pari al valore dell'esposizione calcolato in base al par. 1.3 diminuito dei requisiti patrimoniali per il rischio di diluizione calcolati al lordo degli effetti di attenuazione del rischio di credito.

Ai margini disponibili relativi a programmi di acquisto rotativi revocabili in ogni momento dalla banca a sua discrezione e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0%. Tale trattamento è consentito a condizione che la banca verifichi adeguatamente le caratteristiche di rischio del debitore (o dell'operazione) e che il sistema dei controlli interni sia in grado di rilevare tempestivamente eventuali deterioramenti delle stesse.

Nel caso di *pool* di crediti commerciali al dettaglio che la banca non è in grado di ricondurre alle tre sottoclassi di cui alla Sezione II, par. 5, l'intero *pool* va ricondotto nella sottoclasse alla quale corrisponde il requisito patrimoniale più elevato.

7.3 *Rischio di diluizione*

Per il calcolo del rischio di diluizione le banche utilizzano la funzione regolamentare per le esposizioni verso imprese, amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati (cfr. Allegato B) anche con riferimento ai crediti acquistati riconducibili tra i crediti al dettaglio.

Nel metodo di base, qualora le stime della PD rispettino i requisiti di cui alla Sezione IV, la LGD è pari al 75%. Negli altri casi la LGD è pari al 100%.

Nel metodo avanzato, qualora la PD e la LGD non siano determinate separatamente sulla base dei requisiti di cui alla Sezione IV, la PD può essere derivata da EL sulla base della stima della LGD.

Sia nel metodo di base sia in quello avanzato, M è pari a 1 anno.

La stima della PD, della LGD e della EL viene effettuata presumendo che non ci sia alcun diritto di rivalsa o altre forme di garanzia personale del cedente o di parti terze.

L'eventuale protezione del rischio di diluizione attraverso strumenti di protezione del credito di tipo personale prestata dal cedente o da un terzo soggetto va trattata secondo le regole di cui al Capitolo 2, Parte Prima. In particolare al rischio (o quota di esso) coperto può essere applicata la PD dei garanti.

Nel metodo IRB avanzato, le banche possono riconoscere gli effetti degli strumenti di protezione del credito di tipo personale correggendo la stima della PD e/o della LGD. In tal caso, il requisito patrimoniale non può essere inferiore a quello relativo a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione.

Ove la banca dimostri di non poter distinguere la componente di rischio operativo da quella propriamente di diluizione, essa può attribuire entrambe le componenti al rischio di diluizione.

Qualora la banca dimostri che il rischio di diluizione è irrilevante, il corrispondente requisito patrimoniale può non essere calcolato.

8. Perdite attese e rettifiche di valore nette complessive

Le perdite attese calcolate con riferimento alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, intermediari vigilati e imprese e al dettaglio nonché quelle verso organismi di investimento collettivo del risparmio (limitatamente al metodo della scomposizione integrale) e i crediti commerciali acquistati sono confrontate con le corrispondenti rettifiche di valore nette specifiche e di portafoglio complessive operate in bilancio.

Sono escluse da tale confronto le perdite attese e le rettifiche di valore nette riferite a:

a) strumenti di capitale;

b) esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio nel caso in cui, nell'ambito di ciascuno dei tre metodi previsti per tali esposizioni, le banche applichino il metodo della ponderazione semplice di cui al par. 4.1;

c) attività soggette alle regole in materia di cartolarizzazione.

Le perdite attese relative agli strumenti di cui ai punti a) e b) sono dedotte direttamente dal patrimonio di vigilanza (1). Le perdite attese relative alle attività di cui al punto c) sono considerate nell'ambito del calcolo del requisito patrimoniale relativo a tali attività.

Nel caso di attività finanziarie in *default* acquistate sotto la pari la differenza positiva tra valore nominale di rimborso e prezzo di acquisto è assimilata alle rettifiche di valore specifiche.

Nel caso in cui le rettifiche di valore nette complessive siano superiori alle perdite attese, la differenza, in valore assoluto, va computata tra gli elementi positivi del patrimonio di vigilanza supplementare nel limite dello 0,6% delle attività ponderate per il rischio di credito. Nel caso in cui le rettifiche di valore nette complessive siano inferiori alle perdite attese, la differenza, in valore assoluto, va dedotta per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare. Nel caso delle esposizioni in *default* il confronto va fatto, per ciascuna classe di attività, tra le perdite attese calcolate in base alla media delle LGD ponderata per le esposizioni e le rettifiche di valore complessive (2).

Le banche autorizzate in via transitoria o permanente all'utilizzo del metodo standardizzato per talune porzioni di attività devono dotarsi di criteri interni oggettivi e documentati per l'attribuzione delle rettifiche di valore di portafoglio alle attività assoggettate al metodo IRB e a quelle assoggettate al metodo standardizzato.

---

(1) 50% dal patrimonio di base e 50% dal patrimonio supplementare.

(2) Le banche che adottano sistemi IRB di base utilizzano le stime di LGD regolamentare. Quelle che adottano sistemi IRB avanzati o sistemi IRB per il portafoglio al dettaglio, utilizzano stime interne delle LGD. In tutti i casi le banche tengono conto degli effetti della CRM e utilizzano le stesse LGD considerate ai fini della determinazione del relativo requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e controparte.

SEZIONE VI

ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE

1. Premessa

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei sistemi di rating interni predisposti dalle banche per il calcolo dei requisiti patrimoniali subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi contenuti nella presente Parte e secondo le procedure di cui al Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta.

Il provvedimento di autorizzazione all'utilizzo del sistema dei rating interni è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei suddetti requisiti minimi. Esso non implica in alcun modo, nell'oggetto e nelle finalità, una valutazione di merito delle politiche creditizie o dei singoli finanziamenti in ordine ai quali gli organi aziendali, coerentemente con i principi di autonomia imprenditoriale, restano responsabili.

In relazione a determinati aspetti del sistema non pienamente coerenti con la complessità operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, ove ciò non infici la validità e l'affidabilità complessive del sistema, l'autorizzazione può essere accompagnata dalla richiesta di interventi di natura organizzativa e/o dall'adozione di misure di natura patrimoniale (quali aggiustamenti delle misure dei parametri di rischio, il mantenimento o l'innalzamento delle soglie calcolate secondo le modalità di cui al Capitolo 6, Sezione II, par. 6).

Le banche che intendono adottare i metodi IRB effettuano un calcolo parallelo sul rischio di credito, confrontando il risultato dei suddetti metodi con quello riveniente dal metodo standardizzato (cfr. Allegato D). Fino al 2009 il calcolo viene effettuato rispetto al metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito vigente fino al 31 dicembre 2006.

Fatto salvo quanto previsto dal Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta, le banche autorizzate all'utilizzo dei metodi IRB di base e avanzato non possono avvalersi del metodo standardizzato o, nel secondo caso, anche del metodo di base ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, eccetto che in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente motivate, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Estensione progressiva dei metodi IRB

I metodi dei rating interni sono applicati a tutte le classi di esposizioni della banca richiedente, ad esclusione delle attività esentate in via permanente (cfr. par. 4 della presente sezione).

Tuttavia, al momento dell'inoltro della domanda, la banca può chiedere l'esclusione in via provvisoria dal calcolo del metodo IRB di talune classi di esposizioni (estensione progressiva, "*roll-out*"). Per le esposizioni al dettaglio, l'estensione progressiva può essere applicata alle tre diverse sotto-classi di esposizioni di cui alla Sezione II, par. 5.

Per le banche che intendono adottare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio o il metodo IRB avanzato per le altre esposizioni, l'estensione progressiva può riguardare anche l'utilizzo di alcuni parametri di rischio. Resta comunque ferma la necessità di disporre sin dal momento dell'inoltro della domanda, oltre alla PD, di stime di LGD in linea con i requisiti di cui alla Sezione IV.

La banca deve dimostrare che, alla data di inoltro della domanda, i metodi dei rating interni coprono (1) per le singole classi (o sotto-classi) di esposizioni almeno il 75% delle esposizioni; a tali fini le "altre esposizioni al dettaglio", di cui al punto 3) della Sezione II, par. 5 possono essere distinte tra le esposizioni verso privati e quelle verso le imprese e i piccoli operatori economici. Per i gruppi aventi una significativa proiezione internazionale, la Banca d'Italia, nel valutare il rispetto del suddetto criterio, tiene conto di volta in volta anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri Paesi dove tali gruppi operano.

In ogni caso, l'insieme delle attività sottoposte a convalida deve rappresentare anche una quota significativa del portafoglio complessivo.

La banca redige un piano di estensione, approvato dall'organo di supervisione strategica con le osservazioni dell'organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della sequenza dell'estensione progressiva.

Il piano di estensione è presentato alla Banca d'Italia unitamente all'istanza di autorizzazione (cfr. Allegato D).

Nel valutare il piano di estensione la Banca d'Italia tiene conto, tra l'altro, degli specifici presidi predisposti per la puntuale realizzazione dello stesso (strutture e risorse per la verifica dello stato di avanzamento del progetto, identificazione delle procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.).

Per le banche che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento dell'estensione progressiva deve avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse ottengono l'autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB. Per le banche che intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in 7 anni; eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse.

L'estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di esposizioni non ancora incluse nel metodo dei rating interni.

Le banche autorizzate all'utilizzo del metodo IRB non possono avvalersi nuovamente del metodo standardizzato ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, eccetto che in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente motivate, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

---

(1) Per "copertura" si intende la percentuale – in termini di importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato – delle posizioni alle quali è assegnato un *rating* conforme ai requisiti indicati nella presente disciplina o classificato come *default.* Ai fini del calcolo della predetta percentuale, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni ammesse all'utilizzo permanente del metodo standardizzato (cfr. par. 4).

Le banche autorizzate all'utilizzo delle stime interne di LGD e CCF non possono utilizzare nuovamente i valori di LGD e CCF regolamentari, eccetto che in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente motivate, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Attuazione del piano di estensione

La Banca d'Italia verifica l'effettivo rispetto delle previsioni del piano di estensione e richiede l'adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano presentato.

Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'estensione di sistemi IRB già convalidati ad altre classi o sottoclassi di esposizioni così come definite ai fini del calcolo della soglia del 75%. Nel caso di gruppi articolati su base internazionale, l'estensione ad una componente estera del gruppo di sistemi già autorizzati in un diverso Stato comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione, al fine di assicurare il coinvolgimento dell'autorità di vigilanza della controllata estera nel relativo procedimento (1). L'estensione ad altre classi o sottoclassi di esposizioni di nuovi sistemi non esaminati durante la procedura di autorizzazione iniziale è, invece, subordinata a una nuova autorizzazione della Banca d'Italia.

Le banche forniscono alla Banca d'Italia puntuali indicazioni in ordine alla portata delle modifiche al piano di estensione dovute a eventi aziendali di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami di azienda, modifiche dei sistemi informativi) o a fattori esterni (ad esempio, cambiamenti dei contesti normativi).

Qualora una banca non rispetti il piano di estensione, essa dimostra che gli effetti del mancato rispetto non sono rilevanti ovvero presenta tempestivamente alla Banca d'Italia un nuovo piano.

4. Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

Le banche possono escludere in via permanente dal campo di applicazione del metodo IRB le seguenti tipologie di esposizioni:

a) esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché classi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di rischiosità;

b) esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, a condizione che la banca abbia valutato che, in relazione alle proprie strategie, il numero delle controparti importanti sia limitato e risulti ingiustificatamente oneroso per la banca dotarsi di un sistema di rating per queste controparti;

c) esposizioni verso intermediari vigilati, a condizione che la banca abbia valutato che, in relazione alle proprie strategie, il numero delle controparti importanti sia limitato e risulti ingiustificatamente oneroso per la banca

(1) Per gli altri aspetti riguardanti i gruppi con proiezione internazionale cfr. Titolo 1, Capitolo 1, Parte Quinta.

dotarsi di un sistema di rating per queste controparti. A tali fini, possono essere escluse anche alcune porzioni di tale classe di esposizioni, purchè includano esposizioni omogenee sotto il profilo delle caratteristiche di rischio;

d) esposizioni verso le amministrazioni centrali di Stati comunitari e verso i relativi enti territoriali od organi amministrativi, purchè:
   - non vi sia alcuna differenza di rischio fra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in ragione dello specifico ordinamento che regola la pubblica amministrazione. A tali fini, è possibile applicare il metodo standardizzato a condizione che gli enti territoriali abbiano specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default fino a farlo coincidere con quello dell'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza (1);
   - alle esposizioni verso l'amministrazione centrale sia applicato un fattore di ponderazione zero nel metodo standardizzato;

e) esposizioni nei confronti di componenti del gruppo bancario di appartenenza;

f) esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione zero nell'ambito del metodo standardizzato. La Banca d'Italia consente l'applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale per le quali in altri Stati comunitari sia stato autorizzato tale trattamento;

g) esposizioni derivanti dall'assolvimento degli obblighi di riserva minima imposta dalla BCE, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa (2);

h) garanzie e controgaranzie rilasciate dallo Stato riconosciute ai sensi delle norme in materia di attenuazione del rischio di credito;

i) esposizioni rientranti nella classe "altre attività".

Con riferimento alle esposizioni di cui alla lettera a), l'esenzione è ammissibile per unità operative di dimensioni limitate, per le quali non è possibile applicare i sistemi di rating del gruppo di appartenenza ovvero non è possibile o risulta eccessivamente oneroso lo sviluppo di sistemi di rating ad hoc. A tali fini:

1. per unità operative si intendono entità individuabili in modo separato rispetto al resto della banca sotto il profilo tecnico-operativo, geografico o organizzativo;

2. la banca deve comunque controllare il profilo di rischio di tali attività con gli strumenti disponibili, ancorché non riconosciuti a fini prudenziali.

---

(1) Relativamente ai soggetti della specie aventi sede nell'Unione europea, le banche fanno riferimento alla lista pubblicata dalla Commissione Europea/CEBS.

(2) Cfr. Parte Prima, Sezione III, par. 2.

La rilevanza va valutata in termini sia di dimensione sia di rischiosità delle esposizioni. In ogni caso, l'ammontare delle esposizioni escluse per la fattispecie di cui alla lettera a) non deve superare il 10% delle attività ponderate complessive, calcolate secondo il metodo standardizzato. Ai fini del calcolo del suddetto valore, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni escluse dal calcolo IRB per ragioni diverse da quelle indicate dalla lettera a).

Le esposizioni in strumenti di capitale (incluse quelle sottostanti a quote di OICR; cfr. Sezione V, par. 5.1) sono considerate "rilevanti" se il valore aggregato medio delle stesse nel corso dell'anno precedente a quello del rilascio dell'autorizzazione è superiore al 10% del patrimonio di vigilanza (5% ove il numero delle esposizioni in strumenti di capitale sia inferiore a 10 partecipazioni individuali).

Le banche verificano il rispetto di tale limite almeno annualmente. La verifica va comunque condotta ogniqualvolta la struttura della banca subisca modifiche rilevanti, ad esempio per effetto di operazioni di fusione o acquisizione.

Con riferimento alle esposizioni di cui alle lettere b) e c), la banca deve dimostrare che ricorrono le condizioni richieste per l'esclusione e fornire informazioni riguardo alle ragioni che inducono a considerare ingiustificatamente onerosa la creazione di un sistema di *rating* per le relative categorie di esposizioni. L'eventuale carenza di dati relativi alle posizioni in *default* non costituisce di per sé motivo sufficiente per richiedere l'esclusione dal campo di applicazione del metodo IRB.

In particolare, la banca deve fornire evidenza:

i. del ruolo rivestito dalle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed intermediari vigilati nell'ambito delle proprie strategie operative;

ii. della rischiosità delle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali e intermediari vigilati che si intende escludere dal campo di applicazione del metodo IRB. Tali indicazioni potranno essere basate su classificazioni interne delle banche (utilizzate per il controllo delle posizioni) ovvero su classificazioni derivanti da fonti esterne (rating delle agenzie). L'eventuale assenza di classificazioni interne/esterne rappresenta, di per sé, un'indicazione di elevata rischiosità delle categorie di esposizioni in discorso.

Fino al 31 dicembre 2017 sono altresì escluse dal calcolo dei requisiti secondo il metodo IRB le azioni detenute alla data del 31 dicembre 2006 per le banche che intendono adottare il metodo di base nel 2007, e al 31 dicembre 2007 per quelle che intendono adottare i metodi IRB a partire dall'1.1.08. A tali fini, si considerano anche eventuali ulteriori acquisizioni riferite a tali azioni, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione. L'esenzione non si applica alla parte eccedente la quota proporzionale, né alle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

Alle esposizioni appartenenti alle categorie sopra elencate le banche applicano il metodo standardizzato. Tale facoltà si estende anche alle esposizioni

assistite da protezione del credito fornita da un soggetto al quale si applica il metodo standardizzato in via permanente.

L'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato non deve essere utilizzato selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi.

La Banca d'Italia può chiedere alle banche di attivare tutti gli interventi necessari per addivenire, entro tempi prestabiliti, alla predisposizione e all'utilizzo del metodo IRB per le esposizioni e/o segmenti di operatività che non rispettano le condizioni contenute nel presente paragrafo.

Nel caso di gruppi bancari aventi una significativa rilevanza internazionale, la Banca d'Italia può stabilire modalità particolari di utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato che tengano conto anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri Paesi dove tali gruppi operano.

Nel caso in cui venga meno il rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo parziale del metodo standardizzato in via permanente, la banca concorda con la Banca d'Italia le modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali.

ALLEGATO A

SISTEMI INFORMATIVI

1. Presidio delle attività tecniche

La banca raccoglie ed archivia in formato elettronico informazioni sulle caratteristiche dei debitori e delle operazioni di credito con un livello di dettaglio adeguato alle esigenze connesse con la misurazione del rischio di credito, con il calcolo del requisito patrimoniale e con la produzione delle segnalazioni di vigilanza.

Le priorità e gli interventi rilevanti intesi a realizzare e mantenere affidabili nel tempo sistemi e procedure informatiche per la gestione dei dati a supporto dei modelli IRB sono approvati dall'organo con funzioni di supervisione strategica.

Il personale tecnico e la funzione informatica sono coinvolti, ai livelli appropriati, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione dei sistemi di *rating*. Sono previste adeguate modalità di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi, di documentazione e di formalizzazione dei processi (1) e di rendiconto periodico sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto delle pianificazioni.

La banca documenta l'architettura tecnica dei sistemi IRB, le fonti informative utilizzate, le procedure di stralcio, le modalità di archiviazione e di controllo dei dati, gli archivi utilizzati per lo sviluppo del modello e il calcolo del *rating*.

L'attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti non esonera la banca dalle responsabilità stabilite dalla presente disciplina. I contratti di *outsourcing* prevedono opportuni livelli minimi di servizio e la facoltà di accesso ai sistemi dell'*outsourcer* da parte dell'autorità di vigilanza. Nel caso di utilizzo di modelli sviluppati all'esterno (ad esempio, pacchetti applicativi), la banca assicura che il personale interno disponga di un'adeguata conoscenza delle varie fasi elaborative e del collegamento con i dati interni della banca.

2. Integrazione con il sistema informativo aziendale

I sistemi e le procedure di supporto alla gestione del credito (2) provvedono alla raccolta e all'aggiornamento delle informazioni necessarie per l'attribuzione

(1) Nel caso in cui lo sviluppo dei sistemi di rating e la loro integrazione con i sistemi aziendali avvengono utilizzando un approccio prototipale, con il progressivo rilascio di moduli rivisti e perfezionati nel corso del tempo, si può riscontrare un livello di formalizzazione inferiore rispetto alle modalità di sviluppo tradizionali. E' comunque necessario tenere traccia delle esigenze espresse dagli utenti nel corso dello sviluppo, delle funzionalità introdotte nei vari prototipi, della approvazione finale e del rilascio in produzione dei moduli ritenuti soddisfacenti.

(2) Si fa riferimento, tra l'altro, alle procedure: anagrafe della clientela, mappa dei gruppi economici, procedura elettronica di fido, prezzi e condizioni, fidi e garanzie, gestione e controllo rischi, allocazione del capitale economico, back-office.

del *rating* alla clientela.

Le procedure per la concessione e il rinnovo, con cadenza almeno annuale, dei crediti (1) sono integrate con il modulo di calcolo del *rating* in modo da consentire un'adeguata gestione del processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli debitori o dei pool.

I sistemi e le procedure informatiche del modello IRB sono pienamente integrate con i sistemi informativi direzionali e gestionali.

Le componenti informatiche delle banche, nei tempi indicati dal piano di estensione del sistema IRB al gruppo bancario, sono integrate tra loro e con i sistemi di riepilogo della capogruppo in modo da consentire una visione unitaria del profilo di rischio del gruppo. La piena coerenza o un adeguato raccordo tra i sistemi garantiscono l'omogeneità dei dati a livello di gruppo sia con riferimento agli elementi anagrafici (2), sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi; viene assicurata la coerenza dei concetti statistici, del trattamento delle informazioni e dei controlli di qualità dei dati.

3. Sistema per il calcolo del rating

La banca è in grado di rilevare e conservare serie storiche sufficientemente estese, relative ai dati di input, ai risultati intermedi e finali del modello (PD, LGD, EAD, rating con relativa data di assegnazione, metodologia impiegata e soggetto responsabile dell'assegnazione, passaggio a *default*, attribuzione delle esposizioni *retail* ai pool, etc).

L'ambiente di definizione dei sistemi interni è presidiato con adeguati strumenti di gestione del ciclo di vita del software (3), presidi sulla sicurezza dei dati e verifiche sul livello di qualità e sulla rappresentatività delle informazioni gestite, in particolare in occasione di rilevanti modifiche nei sistemi informativi aziendali per la gestione del credito o di utilizzo di nuove fonti informative; il passaggio di un modello dall'ambiente di sviluppo a quello di produzione è formalizzato.

Gli archivi e le procedure utilizzati per la stima dei modelli e per il calcolo del *rating* consentono la replicabilità dei risultati ottenuti in passato, la classificazione a posteriori degli affidati e delle operazioni, le verifiche tra dati stimati ed effettivi. Non è necessario che tutti i dati, anche per periodi remoti, siano sempre disponibili *on-line*; tuttavia le informazioni necessarie sono correttamente archiviate e facilmente recuperabili.

Viene assicurata la disponibilità degli archivi e delle procedure e facilitato l'accesso ai dati per l'analisi, per la convalida dei modelli e per il *reporting* agli organi aziendali e all'esterno della banca.

---

(1) In particolare, le procedure aziendali devono utilizzare tempestivamente le nuove informazioni potenzialmente in grado di modificare il *rating* corrente, proponendo la eventuale revisione del merito di credito.

(2) Si fa riferimento, tra l'altro, alla identificazione dei clienti condivisi e alla definizione di criteri omogenei per l'individuazione di connessioni giuridiche o economiche tra clienti delle varie banche del gruppo.

(3) In particolare, va garantita un'appropriata gestione del versioning, del change management e del collaudo delle applicazioni.

I dati per condurre le prove di stress sono accurati, completi, appropriati e rappresentativi; vengono gestiti in ambienti separati rispetto a quelli di stima dei modelli e di produzione; le prove sono condotte avvalendosi di risorse tecnologiche proporzionate alla complessità delle metodologie prescelte e alla dimensione degli archivi.

4. Qualità dei dati e sicurezza informatica

Le procedure di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati garantiscono il rispetto di elevati standard di qualità; sono individuate tutte le informazioni rilevanti (completezza) e utili al calcolo dei *rating* (pertinenza), senza distorsioni sistematiche nei risultati indotte dai dati di input o dai processi di raccolta e integrazione (accuratezza).

E' definito uno standard aziendale di *data policy* comprensivo dei controlli previsti e delle misure per trattare i dati mancanti o non soddisfacenti. Periodicamente, viene condotta una valutazione sul soddisfacimento di tale standard; nel tempo vengono fissati obiettivi sempre più stringenti in tema di qualità dei dati.

La banca individua le funzioni coinvolte nella raccolta dei dati e nella produzione delle informazioni; sono attribuiti ruoli e responsabilità per garantire una ordinata gestione dei dati, dei concetti statistici e del dizionario dati (c.d. "modello dati").

I dati acquisiti o rivisti con immissione manuale (ad esempio, registrazione dei questionari qualitativi, rettifiche di importi, correzione di una posizione per consentire l'associazione al relativo modello di valutazione, inserimento degli *override*) sono documentati; vengono registrati i dati precedenti la modifica, l'utente che ha rettificato, cancellato o aggiunto informazioni, e, nei casi rilevanti, le motivazioni degli interventi codificate per gruppi omogenei. Gli interventi manuali sono costantemente verificati, anche con appositi controlli nelle procedure di acquisizione, e, ove possibile, progressivamente sostituiti da procedure automatiche.

Viene tenuta traccia dei controlli effettuati e degli esiti, dei dati scartati o introdotti nelle varie fasi, delle informazioni mancanti, non plausibili, *outlier* o con forti discontinuità tra due periodi, delle posizioni escluse o non correttamente associate a modelli di *rating*, dei risultati delle riconciliazioni con le procedure contabili e delle verifiche con archivi esterni.

E'attuata una politica di sicurezza atta a prevenire l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati e a garantire la loro integrità e disponibilità. Il piano di continuità operativa assicura, in caso di incidente, il recupero dei sistemi e degli archivi utilizzati per la misurazione del rischio di credito in tempi compatibili con le esigenze operative.

ALLEGATO B

LE FUNZIONI DI PONDERAZIONE

1. Regole per le esposizioni verso imprese, amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati

La determinazione delle attività ponderate per il rischio con riferimento a una data esposizione dipende dalle stime di PD, dai valori regolamentari o dalle stime interne di LGD e EAD (a seconda del metodo IRB adottato) e, in alcuni casi, della scadenza effettiva M. PD e LGD sono espresse sotto forma di numero decimale, mentre EAD è misurata in valori assoluti. Le attività ponderate per il rischio (RWA) sono calcolate con la seguente formula:

RWA= K * 12,5 * EAD [1]

dove K rappresenta il requisito patrimoniale ed è calcolato come segue:

a) Per le esposizioni non in stato di default

K =1,06 *LGD *{ N [(1 – R)^–0,5 * G (PD) + (R / (1 – R))^0,5 * G (0,999)] – PD} * [1 + (M – 2,5) * b]/ (1 – 1,5 * b) [2]

dove:

- Ln rappresenta il logaritmo naturale
- N (x) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia, la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x).
- G (z) indica la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia, il valore di x tale per cui N(x) = z).
- R rappresenta la correlazione ed è calcolata come segue:

R = 0,12 * [1 + EXP (–50 * PD)] [3]

- b rappresenta l'aggiustamento in funzione della scadenza ed è calcolato come segue

$$b = [0{,}11852 - 0{,}05478 * \text{Ln}(PD)]\hat{}\ 2 \qquad [4]$$

Se PD = 0 allora RWA = 0

Le banche possono trattare le esposizioni verso le PMI (definite come esposizioni verso società facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato dichiarato è inferiore a €50 milioni) separatamente da quelle verso le grandi imprese. Per tali esposizioni è previsto il seguente aggiustamento nella formula per il calcolo della correlazione:

$$0{,}04 * [1 - (S - 5)/45] \qquad [5]$$

dove S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di euro, e assume valori compresi fra €5 e 50 milioni. Un ammontare inferiore a €5 milioni è trattato come equivalente a €5 milioni ai fini dell'aggiustamento.

Le banche utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando il fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.

La formula per la correlazione diviene:

$$R = 0{,}12 * [1 + \text{EXP}(-50 * PD)] - 0{,}04 * [1 - (S-5)/45] \qquad [6]$$

Quando una banca fornisce protezione di credito per una pluralità di esposizioni (*basket*) alla condizione che l'*n*-mo default tra le esposizioni determini il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di una ECAI, si applicano i fattori di ponderazione del rischio previsti dalla normativa in materia di cartolarizzazione (1). Se lo strumento è privo del rating di un'ECAI o se la banca non si avvale di valutazioni rilasciate da ECAI, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel *basket* sono aggregati, tranne le esposizioni *n*-1, fino a un massimo del 1250% e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le *n*-1 esposizioni da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente

(1) Cfr. Capitolo 2, Parte Seconda.

producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna altra esposizione inclusa nel *basket*.

b) Per le esposizioni in stato di default

Per le esposizioni in default il requisito patrimoniale (K) è uguale a zero.

2. Regole per le esposizioni al dettaglio

Per le esposizioni al dettaglio verso clientela sono previste tre distinte funzioni di ponderazione del rischio, rispettivamente per i) i crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali, ii) le esposizioni rotative al dettaglio qualificate, iii) le altre esposizioni al dettaglio.

Nelle funzioni di ponderazione, PD e LGD sono espresse sotto forma di decimali, mentre EAD è espressa in valori assoluti.

(i) Esposizioni garantite da immobili residenziali

Per i crediti non in *default* di cui al punto 1, par. 5, Sezione II, i coefficienti di ponderazione sono determinati in base alla formula seguente:

Attività ponderate per il rischio

RWA=K * 12,5 * EAD [7]

Requisito patrimoniale

K = 1,06 * LGD * {N[(1 – R)^–0,5 * G(PD) + (R / (1 – R))^0,5 * G(0,999)]– PD } [8]

Correlazione

R = 0,15 [9]

Per le esposizioni in default il requisito patrimoniale (K) è uguale a zero.

(ii) Esposizioni rotative al dettaglio qualificate

Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate non in default i coefficienti di ponderazione sono determinati in base alla formula seguente:

Attività ponderate per il rischio

RWA=K * 12,5 * EAD (10)

Requisito patrimoniale

K = 1,06 * LGD *{ N[(1 – R)^–0,5 * G(PD) + (R / (1 – R))^0,5 * G(0,999)]– PD } (11)

Correlazione

R = 0,04 (12)

Per le esposizioni in default il requisito patrimoniale (K) è uguale a zero.

(iii) Altre esposizioni al dettaglio

Per tutte le altre esposizioni verso clientela al dettaglio non in default le ponderazioni sono determinate in base alla formula seguente, nella quale anche la correlazione varia in funzione della PD:

Attività ponderate per il rischio

RWA=K * 12,5 * EAD (13)

Requisito patrimoniale

K = 1,06 * LGD *{ N[(1 – R)^–0,5 * G(PD) + (R / (1 – R))^0,5 * G(0,999)]– PD } (14)

Correlazione

$$R = 0{,}03 + 0{,}13 * EXP(-35 \times PD) \qquad (15)$$

Per le esposizioni in default il requisito patrimoniale (K) è uguale a 0.

ALLEGATO C

CRITERI REGOLAMENTARI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Tabella 1

Project finance: classi di rating

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Grado di solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi sostanziali e durevoli in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda sostenuta e in crescita	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi superiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia, ma tale situazione è instabile. Domanda sostenuta e stabile	Progetto senza vantaggi in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda adeguata e stabile	Progetto con vantaggi inferiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda debole e in calo
Indicatori finanziari (ad esempio, *debt service coverage ratio* - DSCR, *loan life coverage ratio* - LLCR, *project life coverage ratio* - PLCR e *debt-to-equity ratio*)	Solidi, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica molto robuste	Da solidi ad accettabili, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica del progetto robuste	Nella media, considerato il livello di rischio del progetto	Fragili, considerato il livello di rischio del progetto
Analisi di stress	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di stress severo e sostenuto	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di normale stress. Il progetto può fallire solo in caso di gravi condizioni economiche	Il progetto è vulnerabile agli stress tipici di un ciclo economico, e può fallire in caso di normale fase recessiva	Il progetto è destinato a fallire, a meno di un tempestivo miglioramento delle condizioni

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Struttura finanziaria				
Raffronto tra durata del credito e durata del progetto	La vita utile del progetto supera significativamente il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto potrebbe non superare il termine del prestito
Piano di ammortamento	Rimborso ammortizzato	Rimborso ammortizzato	Rimborso parzialmente ammortizzato con quota limitata di rimborso a scadenza	Rimborso a scadenza o parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso a scadenza
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, compreso rischio di trasferimento valutario, considerato il tipo di progetto e gli strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione molto bassa; ampia disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione bassa; soddisfacente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione moderata; sufficiente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio insufficienti o non disponibili
Rischio di forza maggiore (guerra, tensioni civili, ecc.)	Esposizione bassa	Esposizione accettabile	Protezione standard	Rischi significativi, non pienamente attenuati
Sostegno governativo e rilevanza del progetto per il paese nel lungo periodo	Progetto di importanza strategica per il paese (preferibilmente orientato all'export). Forte sostegno governativo	Progetto ritenuto importante per il paese. Buon livello di sostegno governativo	Progetto forse non strategico ma di indiscutibile beneficio per il paese. Il sostegno governativo potrebbe non essere esplicito.	Progetto non cruciale per il paese. Sostegno governativo assente o debole.
Stabilità del contesto giuridico e regolamentare (rischio di modifiche normative)	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel lungo periodo	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel medio periodo	Modifiche normative prevedibili con ragionevole certezza	Problemi normativi attuali o futuri potrebbero influire sul progetto
Acquisizione delle necessarie autorizzazioni a fronte di deroghe previste, ad esempio, da leggi a rilevanza locale	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Opponibilità a terzi di contratti, garanzie reali e personali	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie considerati opponibili a terzi, anche se potrebbero sussistere problemi non rilevanti	Questioni cruciali irrisolte circa l'opponibilità effettiva di contratti e garanzie

	Forte	**Buono**	**Soddisfacente**	**Debole**
Caratteristiche della transazione				
Rischio tecnologico e di progettazione	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione comprovate; problemi di "start-up" attenuati da una rigorosa definizione del progetto	Tecnologia e progettazione non comprovate. Permangono problemi tecnologici e/o complessità nella progettazione
Rischio di costruzione				
Permessi e ubicazione	Tutti i permessi sono stati ottenuti	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti ma il loro rilascio è considerato molto probabile	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti, ma il processo di autorizzazione è ben avviato e ritenuto di routine	I permessi chiave devono ancora essere ottenuti e non sono considerati di routine. Possibile applicazione di condizioni rilevanti
Tipologia del contratto di costruzione	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa	Contratto di appalto/tecnico "chiavi in mano" a prezzo fisso e data certa da aggiudicare (bassa concorrenza)	Assenza di contratto "chiavi in mano" a prezzo fisso o contratto parziale; problemi di aggiudicazione, alta concorrenza
Garanzie di completamento	Alta e solida copertura contro danni e/o ampie garanzie di completamento da sponsor altamente affidabili sotto il profilo finanziario	Alta copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor affidabili sotto il profilo	Adeguata copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor finanziariamente solidi	Inadeguata o inconsistente copertura contro danni, ovvero basse garanzie di completamento
Esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'appaltatore nella costruzione di progetti simili	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Rischio operativo				
Entità e natura dei contratti di messa in operatività e manutenzione (O&M)	Contratti a lungo termine sicuri, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva	Contratti a lungo termine, e/o appositi conti di riserva	Contratti o appositi conti di riserva limitati	Assenza di contratti; rischio di ingenti sconfinamenti nei costi operativi indipendentemente dalle garanzie

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Professionalità, esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'operatore	Ottimi, ovvero impegno degli sponsor a fornire assistenza tecnica	Forte	Accettabile	Limitati/deboli ovvero dipendenza dell'operatore locale dalle autorità locali
Rischio dell'acquirente di sbocco ("off-take risk")				
a) in presenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Eccellente affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre ampiamente quella del debito	Buona affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre quella del debito	Accettabile merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione nella norma; la durata del contratto coincide in genere con quella del debito	Basso merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione al disotto della norma; la durata del contratto non copre quella del debito
b) in assenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato mondiali; la produzione può essere prontamente assorbita ai prezzi stabiliti, anche a tassi di crescita del mercato inferiori alla media	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato regionale che, a tassi di crescita nella norma, è in grado di assorbire la produzione ai prezzi stabiliti	La merce è venduta su un mercato circoscritto, in grado di assorbire la produzione solo a prezzi inferiori a quelli stabiliti	La produzione è richiesta da un solo compratore o da un numero ristretto di acquirenti ovvero non è di solito venduta su mercati organizzati
Rischio di fornitura				
Rischio di prezzo, di volume e di trasporto degli stock di alimentazione; precedenti e solidità finanziaria del fornitore	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con eccellente standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario; potrebbe permanere un certo rischio di prezzo	Contratto di fornitura a breve o a lungo termine con fornitore di basso standing finanziario; permane un certo rischio di prezzo
Rischi di riserva (per es., sviluppo delle risorse naturali)	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono ampiamente i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, che possono adeguatamente coprire il progetto fino alla scadenza del debito	Il progetto si basa in parte su riserve potenziali o non sviluppate

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità dello sponsor				
Esperienza pregressa , solidità finanziaria ed esperienza dello sponsor nel paese/settore	Sponsor solido con ottima esperienza pregressa ed elevato standing finanziario	Sponsor di buon livello con soddisfacente esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor adeguato con adeguata esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor di basso livello senza esperienza pregressa o con esperienza discutibile e/o finanziariamente debole
Sostegno dello sponsor, come da partecipazioni, clausole di proprietà e incentivi a iniettare liquidità addizionale se necessario	Forte. Il progetto è altamente strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Buono. Il progetto è strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Accettabile. Il progetto è ritenuto importante per lo sponsor (attività principale)	Limitato. Il progetto non è cruciale per l'attività principale e la strategia di lungo termine dello sponsor
Pacchetto di garanzie				
Assegnazione di contratti e fondi	Pienamente esauriente	Esauriente	Accettabile	Debole
Costituzione delle garanzie, tenuto conto della qualità, del valore e del grado di liquidità degli attivi	Garanzia totale e incondizionata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia totale per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia adeguata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Scarse garanzie a favore del prestatore; inadeguata clausola negativa di garanzia
Controllo del prestatore sul cash flow (per es., "cash sweep", conti indipendenti di deposito presso terzi)	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Solidità delle clausole contrattuali (rimborsi anticipati obbligatori, regolamento differito, pagamenti "a cascata", limitazioni sui dividendi, ecc.)	Alta, vista la tipologia del progetto Non è consentita l'accensione di ulteriori debiti	Soddisfacente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura estremamente limitata l'accensione di ulteriori debiti	Sufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura limitata l'accensione di ulteriori debiti	Insufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura illimitata l'accensione di ulteriori debiti
Fondi di riserva (servizio del debito, O&M, rinnovo e sostituzione, eventi imprevisti, ecc.)	Periodo di copertura superiore alla media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati per cassa o con lettere di credito di banche ad alto rating	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura inferiore alla media; i fondi di riserva sono finanziati con il cash flow operativo

Tabella 2

Finanziamenti di immobili da investimento (IPRE): classi di rating

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è uguale o inferiore alla domanda prevista	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è pressoché uguale alla domanda prevista	Pressoché in equilibrio. Sul mercato sono in arrivo o si prevede che arrivino proprietà concorrenti. Il progetto potrebbe non essere aggiornato rispetto ad altri di nuova concezione in termini di progettazione e potenzialità	Deboli. Sono incerti sia quando le condizioni miglioreranno sia il ritorno all'equilibrio. Ritiro dei locatari alla scadenza del contratto. Le nuove condizioni di locazione sono meno favorevoli di quelle dei contratti in scadenza
Indicatori finanziari e tasso di anticipazione	DSCR ritenuto ampio (non rilevante in fase di costruzione) e LTV basso per la tipologia di proprietà. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR (non rilevante per lo sviluppo della proprietà immobiliare) e LTV soddisfacenti. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR della proprietà si è deteriorato e il suo valore è sceso, innalzando LTV	DSCR della proprietà deteriorato in misura significativa e LTV ben al disopra degli standard per la sottoscrizione di nuovi prestiti.
Analisi di stress	La struttura della proprietà immobiliare in termini di risorse, impegni e passività le permette di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi di grave stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica)	La proprietà immobiliare può far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi prolungati di stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica), ma non necessariamente in caso di gravi condizioni economiche	Durante un rallentamento economico la proprietà immobiliare subirebbe un calo delle entrate, che limiterebbe la sua capacità di finanziare le spese in conto capitale e aumenterebbe in misura significativa il rischio di inadempimento	Le condizioni finanziarie della proprietà immobiliare sono assai tese ed è probabile un "default", a meno di un miglioramento nel breve termine

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Prevedibilità dei flussi di cassa				
a) Proprietà ultimate e stabilizzate	Contratti di locazione a lungo termine, locatari affidabili, durate scadenzate nel tempo. I locatari rinnovano tipicamente il contratto alla scadenza. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese (manutenzioni, assicurazioni, sicurezza e imposte) prevedibili	Contratti di locazione per lo più a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Livello normale di turnover dei locatari alla scadenza dei contratti. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese prevedibili	Contratti di locazione più a medio che a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Turnover moderato dei locatari alla scadenza dei contratti. Moderato indice della disponibilità abitativa. Spese relativamente prevedibili, ma varianti in funzione delle entrate	Durata variabile dei contratti di locazione, locatari mediamente affidabili. Turnover dei locatari molto elevato alla scadenza dei contratti. Alto indice della disponibilità abitativa. Spese ingenti per rinnovo locali a fronte dell'alto turnover dei locatari
b) Proprietà ultimate e non stabilizzate	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione per lo più conforme alle proiezioni. La stabilizzazione del progetto richiederà del tempo	Attività di locazione inferiore alle aspettative. Nonostante il raggiungimento del tasso obiettivo di occupazione, la copertura dei flussi di cassa è inadeguata a causa di introiti deludenti
c) In fase di costruzione	L'intera proprietà è stata anticipatamente locata per tutta la durata del prestito o venduta a soggetti ad alta affidabilità, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento in unica soluzione da un prestatore di alta qualità	La proprietà è stata anticipatamente locata o venduta a soggetti affidabili, o la banca dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento rateale permanente da un prestatore affidabile	L'attività di locazione è in linea con le proiezioni, ma potrebbero non esservi locazioni anticipate o finanziamenti. La banca potrebbe fungere da prestatore permanente	La proprietà è in deterioramento a causa di sconfinamenti nei costi, peggiori condizioni di mercato, revoche dei contratti di locazione o altri fattori. Possibili controversie con il prestatore permanente
Caratteristiche dell'attività				
Ubicazione	La proprietà è ubicata in un luogo altamente richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	La proprietà è ubicata in un luogo abbastanza richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	L'ubicazione della proprietà non presenta vantaggi competitivi	Ubicazione, configurazione, progettazione e manutenzione della proprietà hanno contribuito alle difficoltà riscontrate

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Progettazione e condizioni	La proprietà è favorita da progettazione, configurazione e manutenzione, ed è altamente competitiva rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di progettazione, configurazione e manutenzione. Progettazione e prestazioni competitive rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di configurazione, progettazione e manutenzione	La proprietà è carente in termini di configurazione, progettazione e manutenzione
Proprietà in fase di costruzione	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati.	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati.	Budget adeguato e appaltatori mediamente qualificati	Budget incapiente o irrealistico considerati i rischi di ordine tecnico. Discutibile qualificazione degli appaltatori
Solidità dello sponsor o del promotore				
Capacità finanziaria e disponibilità a promuovere la proprietà	Lo sponsor/promotore ha fornito sostanziali contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Possiede risorse consistenti e contenute passività dirette ed eventuali. Le sue proprietà sono diversificate per area geografica e tipologia	Lo sponsor/promotore ha fornito rilevanti contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Le sue condizioni finanziarie gli permettono di promuoverla anche in caso di basso cash flow. Le sue proprietà sono situate in varie aree geografiche	Il contributo dello sponsor/promotore potrebbe essere irrilevante o non in forma di contante. Le sue risorse finanziarie sono pari o inferiori alla media	Lo sponsor/promotore manca della capacità o della volontà di promuovere la proprietà
Reputazione ed esperienza pregressa con proprietà simili	Management altamente capace e sponsor di elevata qualità. Solida reputazione e positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Qualità appropriata dello sponsor e del management. Uno dei due soggetti ha una positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Modesta qualità dello sponsor e del management. L'esperienza pregressa del management o dello sponsor non destano serie preoccupazioni	Management inefficace e sponsor di qualità inferiore alla norma. Entrambi sono responsabili di passate difficoltà nella gestione di proprietà immobiliari
Rapporti con rilevanti professionisti del settore	Solide relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Comprovate relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Adeguate relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari	Deboli relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Pacchetto di garanzie				
Natura del privilegio	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Limitata capacità di pignoramento del prestatore
Assegnazione dei contratti di locazione (per progetti ceduti in leasing a lungo termine)	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore non ha ottenuto l'assegnazione del contratto o non ha tenuto un archivio con le informazioni necessarie per effettuare tempestivamente le notifiche ai locatari dell'immobile
Qualità della copertura assicurativa	Appropriata	Appropriata	Appropriata	Inferiore alla norma

Tabella 3

Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (“Object Finance”): classi di rating

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Domanda sostenuta e in crescita, forti barriere all’entrata, bassa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda sostenuta e stabile, alcune barriere all’entrata, una certa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda adeguata e stabile, limitate barriere all’entrata, significativa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda debole e in calo, vulnerabilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche, contesto altamente incerto
indicatori finanziari (DSCR e LVR)	Solidi, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche molto robuste	Solidi/accettabili, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche robuste	Nella media, considerato il tipo di attività	Fragili, considerato il tipo di attività
Analisi di stress	Stabili introiti a lungo termine, in grado di far fronte a gravi condizioni di stress durante tutto il ciclo economico	Introiti a breve termine soddisfacenti. Entro un certo livello il prestito può far fronte ad avversità finanziarie. L’inadempienza è probabile solo in caso di gravi condizioni economiche	Introiti a breve termine incerti. I flussi di cassa sono vulnerabili ai comuni stress di un ciclo economico e potrebbero non far fronte a una normale fase recessiva	Introiti soggetti a forti incertezze; possibilità di insolvenza anche in condizioni economiche normali, a meno di un miglioramento delle condizioni
Liquidità di mercato	Mercato di livello mondiale, attività altamente liquide	Mercato di livello mondiale o regionale, attività relativamente liquide	Mercato di livello regionale, con limitate prospettive nel breve periodo e, quindi, minore liquidità	Mercato di livello locale e/o scarsa visibilità. Liquidità bassa o inesistente, in particolare sui mercati di nicchia

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, incluso rischio di trasferimento	Molto basso; solidi strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Basso; soddisfacenti strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Moderato; sufficienti strumenti di attenuazione del rischio	Alto; strumenti di attenuazione del rischio deboli o inesistenti
Rischio legale e regolamentare	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento generalmente favorevole all'esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest'ultima potrebbe essere lunga e/o laboriosa	Contesto legale e regolamentare debole o instabile. L'ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l'esecuzione dei contratti
Caratteristiche della transazione				
Condizioni di finanziamento rispetto alla vita economica dell'attività	Recupero assicurato, bassa entità dei rimborsi in unica soluzione. Non esistono periodi di tolleranza	Rimborsi in unica soluzione di entità più elevata, ma ancora a livelli accettabili	Ingente entità dei rimborsi in unica soluzione, possibili periodi di tolleranza	Rimborsi in blocco o, se in unica soluzione, di entità elevatissima
Rischio operativo				
Permessi / concessioni	Tutti i permessi sono stati ottenuti; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	Tutti i permessi sono stati ottenuti o sono in via di ottenimento; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	La maggioranza dei permessi è stata ottenuta o è in via di ottenimento, il rilascio dei permessi mancanti è considerato di routine, l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza	Problemi nell'ottenimento di tutti i permessi richiesti, la configurazione e/o le operazioni pianificate potrebbero necessitare di una parziale revisione

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Entità e natura dei contratti O&M	Solido contratto a lungo termine, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratto a lungo termine, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratto a tempo o appositi conti di riserva (ove del caso)	Assenza di contratto; rischio di ingenti aumento dei costi operativi oltre l'entità delle garanzie
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"
Caratteristiche dell'attività				
Configurazione, dimensioni, progettazione e manutenzione (per es., età e dimensioni di un aeromobile) rispetto ad altri beni sullo stesso mercato	Forte vantaggio in termini di progettazione e manutenzione. Configurazione standard, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione superiori alla media. Configurazione standard, al massimo con limitate eccezioni, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione nella norma. Configurazione in certa misura specifica, che potrebbe perciò restringere il mercato	Progettazione e manutenzione inferiori alla media. La vita economica dell'attività è prossima alla fine. Configurazione assai specifica, mercato molto ristretto.
Valore di rivendita	Valore corrente ben al disopra del valore del debito	Moderatamente superiore al valore del debito	Leggermente superiore al valore del debito	Inferiore al valore del debito
Sensibilità del valore e della liquidità dell'attività al ciclo economico	Relativamente insensibili	Sensibili	Piuttosto sensibili	Altamente sensibili

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"
Precedenti e solidità finanziaria dello sponsor	Precedenti e standing finanziario eccellenti	Precedenti e standing finanziario di buon livello	Precedenti adeguati e standing finanziario di buon livello	Precedenti inesistenti o discutibili e/o standing finanziario carente
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	Il contratto fornisce una scarsa garanzia al prestatore, con conseguenti possibili rischi di perdere il controllo sull'attività
Diritti e mezzi a disposizione del prestatore per monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività in ogni momento e in ogni luogo (rapporti regolari, possibilità di condurre ispezioni)	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività solo entro certi limiti

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Tabella 4

Finanziamenti su merci ("Commodities Finance"): classi di rating

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità finanziaria				
Grado di sovracopertura con garanzia ("over-collateralization") dell'operazione	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Contesto politico-giuridico				
Rischio paese	Rischio assente	Esposizione limitata al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'estero in un paese emergente)	Forte esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull'interno in un paese emergente)
Attenuazione del rischio paese	Attenuazione molto forte: solidi meccanismi offshore, merce strategica, acquirente di prima classe	Attenuazione forte: presenza di meccanismi offshore, merce strategica, buon acquirente	Attenuazione accettabile: presenza di meccanismi offshore, merce meno strategica, acquirente accettabile	Attenuazione solo parziale: assenza di meccanismi offshore, merce non strategica, acquirente debole

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Caratteristiche dell'attività				
Liquidità e vulnerabilità ad avarie	La merce è quotata e può essere coperta tramite futures o strumenti OTC. Merce non avariabile	La merce è quotata e può essere coperta tramite strumenti OTC. Merce non avariabile	Merce non quotata ma liquida. Sussistono incertezze riguardo alle possibilità di copertura. Merce non avariabile	Merce non quotata. Liquidità limitata, alla luce della dimensione e dello spessore del mercato. Mancanza di appropriati strumenti di copertura. Merce avariabile
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria del commerciante	Molto forte, con riferimento sia all'approccio ("trading philosophy") sia ai rischi	Forte	Adeguata	Debole
Esperienza pregressa, inclusa la capacità di gestire il processo logistico	Vasta esperienza nel tipo di transazione in questione. Ottimi risultati in termini operativi e di efficienza dei costi	Sufficiente esperienza nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi superiori alla media	Esperienza limitata nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi nella media	Esperienza generalmente limitata o incerta. Costi e profitti volatili
Controlli commerciali e strategie di copertura	Rigorosi criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Adeguati criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Problemi trascurabili o assenti in passato	Il dettagliante ha subito perdite significative in passato
Qualità dell'informazione finanziaria	Eccellente	Buona	Soddisfacente	Insufficiente o carente in taluni ambiti

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Discontinuità del controllo sulle attività da parte del prestatore, attenuata dalla conoscenza del processo commerciale o dall'intervento di una terza parte, se del caso	Permangono taluni rischi di perdere il controllo sulle attività; recupero non assicurato
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER I METODI IRB

1) Governo del progetto

1.1. Delibera quadro dell'organo di supervisione strategica e, se esistenti, verbali degli altri organi collegiali di governo del progetto;

1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte;

1.3. Elenco della normativa interna emanata per l'attuazione del progetto.

2) Attuazione del progetto

2.1. Piano di estensione progressiva ("roll-out"): tempi e modalità di estensione dei metodi IRB al perimetro del gruppo bancario, fatta eccezione per le aree soggette ad esenzione permanente;

2.2. Informazioni sulle quote di attivo coperte dai sistemi di rating al momento della richiesta; informazioni sulla distribuzione per classi di rating/probabilità di default delle esposizioni e del numero di controparti;

2.3. Analisi impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari).

3) Aspetti di natura organizzativa

3.1. Delibere di approvazione e/o revisione dei processi e dei criteri relativi ai sistemi di rating;

3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di assegnazione del rating: strutture, compiti e responsabilità, sistemi di incentivi, strumenti di controllo;

3.3. Descrizione degli utilizzi dei sistemi di rating nell'ambito dei processi gestionali previsti dalla normativa;

3.4. Processo e strumenti per la convalida e la revisione interna.

4) Aspetti di natura quantitativa

4.1. Schema riassuntivo dei diversi sistemi in utilizzo, attuale e prospettico ("mappa dei modelli") nonché dei portafogli/soggetti giuridici coperti;

4.2. Informazioni specifiche sui singoli sistemi IRB. Con riferimento a tali informazioni, in allegato si riporta una "scheda modello" (cfr. Allegato E); in alternativa alla compilazione della suddetta scheda (o di parti di essa), la banca può rinviare alla eventuale documentazione predisposta internamente;

4.3. Risultati del “calcolo parallelo”.

5) Sistemi informativi

5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato;

5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto all’attività creditizia;

5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. outsourcing, pacchetti applicativi);

5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli.

5.5. Raccordo dei dati a livello di gruppo bancario, anagrafi di gruppo, trattamento dei soggetti condivisi;

5.6. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e dei sistemi; continuità operativa.

6) Verifiche interne

6.1 Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti, in modo dettagliato, il posizionamento rispetto a ciascuno dei requisiti organizzativi e quantitativi.

6.2 Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti condotti in merito ai sistema IRB, al loro utilizzo gestionale, al processo di convalida interna.

6.3 Altre verifiche condotte dalla funzione di revisione interna rilevanti per l’esame dell’istanza.

ALLEGATO E

SCHEDA MODELLO

Gruppo

Modello

Versione documento

Data documento

La finalità della scheda è descrivere il modello di rating interno utilizzato dal gruppo in riferimento a uno specifico portafoglio.

Le banche che utilizzano processi di assegnazione dei rating di tipo judgemental non compilano il par. 8; le banche che utilizzano modelli statistici non compilano il par. 7; le banche che utilizzano processi misti compilano i paragrafi 7 ed 8 per le parti che rilevano.

La struttura della scheda va – ove possibile – rispettata. Se le caratteristiche del modello richiedono, ai fini di una maggiore chiarezza della descrizione, che la compilazione della scheda venga effettuata modificando la struttura qui proposta, devono essere indicate in premessa le variazioni apportate. Vanno in generale riportate tutte le eventuali informazioni ritenute utili a una migliore lettura della scheda che non trovano appropriata sistemazione nelle sezioni previste ma che vengono considerate necessarie per apprezzare la natura e le performance del modello.

Se ritenuto opportuno, alla scheda vanno allegati i manuali interni che documentano le caratteristiche, il funzionamento e le modalità di utilizzo del modello e, in generale, tutta la documentazione ritenuta utile alla comprensione di tali aspetti.

1. DESCRIZIONE DEL MODELLO

Il presente paragrafo contiene la descrizione del modello di *rating* interni nei suoi aspetti principali. In particolare, essa è finalizzata, fra le altre cose, a indicare:

- la/le funzione/i responsabili dello sviluppo del modello;
- se il modello è proprietario o acquistato (interamente o parzialmente) all'esterno;
- se per la messa a punto del modello sono stati utilizzati apporti consulenziali, specificando i soggetti incaricati e le caratteristiche e la portata della consulenza;
- le motivazioni che hanno portato a scegliere il modello;
- una descrizione sintetica del procedimento di produzione dei *rating* interni e di calcolo delle PD associate a ciascuna classe di *rating* (1), evidenziando tra l'altro:
    - l'eventuale struttura modulare (ad es. modulo economico-finanziario, modulo andamentale, modulo qualitativo, ecc.);
    - la metodologia di stima e di implementazione del modello;
    - l'output delle diverse fasi di stima (*score*, PD, o rating interno).

2. DESCRIZIONE DEL PORTAFOGLIO

Deve essere descritto, con riferimento alla più recente data disponibile, il portafoglio a cui si applica il modello; va utilizzato lo schema sottostante, modificandolo o integrandolo - se necessario - con altre colonne relative agli eventuali ulteriori criteri di segmentazione adottati (Tav. 1). I dati vanno riportati con riferimento alle diverse entità del gruppo.

Tav. 1 – Composizione del portafoglio				
Portafoglio	**Limiti di fatturato**	**Limiti di accordato**	**Percentuale in termini di prenditori sul totale del gruppo**	**Percentuale in termini di erogato sul totale del gruppo**
Portafoglio 1 **- entità A** **- ....**	<> € mln	<> € mln	X%	Y%
....				

(data di riferimento: gg-mm-aa)

3. DEFINIZIONE DI *DEFAULT*

Nel presente paragrafo, vengono riportate:

(1) Le informazioni fornite in questa sede prescindono dalle specifiche tecnico-statistiche del modello, oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi successivi.

- le definizioni di *default* adottate in fase di stima del modello statistico e in fase di calcolo della PD associata alle classi di *rating* (Tav. 2);
- la descrizione delle classificazioni interne di crediti problematici/anomali incluse nella definizione di *default*;
- il grado di corrispondenza fra le classificazioni interne e quelle previste dalle presenti disposizioni.

In caso di utilizzo di definizioni di *default* non armonizzate, vanno precisati:

- modalità e tempi previsti per l'armonizzazione nella fase di stima del modello;
- le modalità con cui, in via temporanea, il processo di calibrazione tiene conto dell'utilizzo di una definizione di default non armonizzata.

Deve essere chiarito il trattamento delle esposizioni:

- verso singole entità in default appartenenti a gruppi considerati in *bonis*;
- verso singole entità considerate in *bonis* appartenenti a gruppi in default.

Tav. 2 – Definizione di default				
Fase di stima	*Campione di sviluppo*		*Campione di convalida*	
	Modulo ...		*Modulo ...*	
	Modulo ...		*Modulo ...*	
Fase di calcolo della PD associata alla classe di *rating*				

4. CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE DI STIMA

In questo paragrafo, devono essere indicate le modalità di costruzione e le caratteristiche dei campioni (composizione e periodo di osservazione) separatamente per ciascuna fase (sviluppo e convalida). Si deve precisare se si è tenuto conto e con quali criteri della presenza nel campione di imprese appartenenti a gruppi.

Composizione dei campioni

Va indicata, se del caso separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello, la composizione dei campioni di sviluppo e convalida, specificando fra l'altro:

- se si tratta di osservazioni interne o esterne; nel caso di osservazioni interne, dovrebbe essere riportata anche la rappresentatività del campione sulla popolazione *(grado di bilanciamento)*;
- eventuali stratificazioni (ad es. dimensione, settore economico, forma giuridica, area geografica, ecc.) e le motivazioni che hanno portato a sceglierle;

- i metodi di estrazione campionaria;
- le varie fasi che conducono alla individuazione del campione di stima a partire dall'insieme di osservazioni inizialmente considerate.

Tav. 3 – Composizione dei campioni

Modulo	*Campione di sviluppo*			*Campione di convalida*		
	Sane	*Anomale*	*Totale*	*Sane*	*Anomale*	*Totale*
Modulo …						
in % campione						
in % popolazione						
Modulo …						
in % campione						
in % popolazione						
Modulo …						
in % campione						
in % popolazione						

Descrizione delle stratificazioni utilizzate. Ad esempio:

Tav. 4 – Composizione dei campioni per settore di attività economica						
Modulo …	*Campione di sviluppo*			*Campione di convalida*		
	Sane	*Anomale*	*Totale*	*Sane*	*Anomale*	*Totale*
Agricoltura						
in % campione						
in % popolazione						
Industria						
in % campione						
in % popolazione						
…						
in % campione						
in % popolazione						

Tav. 5 – Composizione dei campioni per localizzazione geografica						
Modulo …	*Campione di sviluppo*			*Campione di convalida*		
	Sane	*Anomale*	*Totale*	*Sane*	*Anomale*	*Totale*
Nord						
in % campione						
in % popolazione						
Centro						
in % campione						
in % popolazione						
…						
in % campione						
in % popolazione						

Tav. 6 – Composizione dei campioni per forma giuridica						
Modulo …	*Campione di sviluppo*			*Campione di convalida*		
	Sane	*Anomale*	*Totale*	*Sane*	*Anomale*	*Totale*
SpA						
in % campione						
in % popolazione						
Srl						
in % campione						
in % popolazione						
….						
in % campione						
in % popolazione						

Periodo di osservazione

Nella tabella sottostante vanno riportate, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le caratteristiche temporali dei campioni di stima e convalida.

Tav. 7 – Periodo di osservazione dei campioni				
	Campione di sviluppo		**Campione di convalida**	
	Date di osservazione del default	**Date di osservazione degli indicatori**	**Date di osservazione del default**	**Date di osservazione degli indicatori**
Modulo …				
Modulo …				
Modulo …				

Specificare le motivazioni che hanno condotto alla scelta delle finestre temporali indicate.

5. DATI DI INPUT

Nella tabella sottostante vanno riportati i dati sulla base dei quali vengono costruiti gli indicatori presi in considerazione – se del caso, ripartiti per modulo - e le relative fonti, specificando se si tratta di archivi esterni o interni. Precisare se si utilizzano dati integrativi a livello consolidato.

Riguardo alle informazioni qualitative, vanno descritte modalità e criteri di acquisizione (ad es. questionari, da descrivere nelle principali caratteristiche).

Esempio di elencazione dei dati di *input* e delle relative fonti:

Tav. 8 – Fonti dei dati utilizzati

Modulo	**Dati**	**Fonti**	**Utilizzo dati consolidati**
Modulo …	Finanziari: bilanci	…	
….	Andamentali: utilizzato a livello di sistema	…	
	Andamentali: utilizzato a livello aziendale		
	Score		
	Settoriali		
	…		

Relativamente agli archivi esterni, vanno fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui controlli previsti, indicando fra l'altro:

- la definizione di default adottata;
- la frequenza di aggiornamento;
- il grado di integrazione con altri archivi (campi chiave);
- i criteri di verifica della qualità e coerenza dei dati;
- la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

Relativamente agli archivi interni, vanno dettagliatamente descritti:

- l'architettura;
- i controlli previsti su coerenza, affidabilità e integrità dei dati;
- le unità addette alla gestione e manutenzione degli archivi;
- la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

6. PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI INDICATORI

Il presente paragrafo descrive - se del caso, separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello - il procedimento utilizzato per definire le *long lists* di indicatori e per passare da queste alle *short lists* di variabili prese in considerazione per il calcolo del *rating* attraverso la stima del modello ovvero l'attribuzione dei pesi da parte degli esperti.

La descrizione è accompagnata dall'indicazione dei criteri in base ai quali sono state definite le *long lists* di indicatori (ad es. letteratura, giudizio degli esperti, disponibilità delle informazioni, soglie di rilevanza, ecc.) e di quelli per la revisione delle liste.

Pre-trattamento dei dati

Vanno riportati, se del caso, separatamente per ciascun modulo, i pre-trattamenti a cui sono sottoposti i dati di input. Si richiamano a titolo di esempio:

- analisi esplorative sui dati grezzi;
- modalità di trattamento delle variabili qualitative;
- modalità di trattamento degli errori casuali (in fase di immissione dei dati), degli *outliers*, dei *missing values,* delle variabili costruite come rapporti (in particolare, della gestione delle "eccezioni" come DIV/0);
- definizione dei campi di esistenza;
- trasformazione e normalizzazione degli indicatori.

Analisi univariata

L'analisi univariata degli indicatori dovrebbe consentire di ordinare le variabili considerate in base al relativo potere esplicativo e quindi di guidare la definizione della *short list*.

Vanno descritte, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le analisi condotte su ciascun indicatore singolarmente considerato per valutarne la capacità predittiva; si richiamano a titolo di esempio: distribuzione di frequenza univariata; analisi grafica; *accuracy ratio*; a*verage default frequency* sui percentili; ecc..

Analisi multivariata

Vanno descritte, separatamente per ciascun modulo, le tecniche di statistica multivariata utilizzate per accertare il grado di correlazione tra le variabili, ad es. al fine di valutare la "ridondanza" di informazione.

7. ASSEGNAZIONE DEL RATING CON MODALITÀ DI TIPO JUDGEMENTAL

La presente sezione fornisce una descrizione dettagliata della metodologia e del procedimento utilizzati per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la

misura di rischiosità a questi associata. Vengono tra l'altro precisati, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

- i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);
- il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione del *rating* (cfr. Tav. 9).

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Nel caso in cui la banca utilizzi un modello "misto" (cioè, un modello che integra in un modulo finale le misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi basati sia su tecniche statistiche sia sul giudizio degli esperti), vengono tra l'altro specificati:

- il procedimento, i criteri e la metodologia utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;
- le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;
- il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale (cfr. Tav. 10)

Tav. 9 – Sistema di ponderazione degli indicatori

Modulo …	
Indicatore	**Peso**

Tav. 10 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)

	Peso
Modulo …	
Modulo …	
Modulo …	

Riportare sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

8. STIMA DEL MODELLO STATISTICO

Il presente paragrafo descrive: il metodo di stima utilizzato per pervenire, anche attraverso modelli integrati, alle misure di rischio individuali; i test sulla capacità predittiva del modello; le principali modifiche apportate.

Stima del modello

Va fornita una descrizione dettagliata del metodo di stima utilizzato (ad es. analisi discriminante, funzione logistica, ecc.) per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la misura di rischiosità a questi associata.

Deve, tra l'altro, essere precisato, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

- il procedimento e i criteri di selezione della *short list* di variabili dalla *long list* di indicatori; in proposito, andrà indicato l'eventuale uso di algoritmi automatici o semiautomatici di selezione, specificando anche il software utilizzato;
- le ipotesi assunte (ad es. costo asimmetrico dell'errore);
- i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);
- il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione dell'*output* (cfr. Tav. 11).

Vanno esplicitate le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Tav. 11 – Sistema di ponderazione degli indicatori	
Modulo …	
Indicatore	**Peso**

Modelli "integrati"

Nel caso in cui la banca utilizzi un modello che integra in un modulo finale le diverse misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi, specificare tra l'altro:

- il procedimento, i criteri e la metodologia statistica utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;
- le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;
- il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale.

Esplicitare le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

Tav. 12 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)	
	Peso
Modulo …	
Modulo …	
Modulo …	

Test sulla capacità predittiva del modello

Devono essere riportati:

- le statistiche proprie del metodo di stima (significatività dei coefficienti, bontà di accostamento, ecc.), la descrizione dei test condotti per verificare le ipotesi di base del modello e le percentuali di corretta classificazione;
- i risultati delle analisi condotte sulle cause degli errori di classificazione (ad es. distinzione tra errori di previsione del modello ed effetti derivanti da situazioni particolari non contemplate dalla modellizzazione) e sulla stabilità nel tempo delle misure di rischio ottenute;
- le procedure statistiche utilizzate per misurare la capacità predittiva del modello (ad es. *accuracy ratio*) sul campione di stima e sul campione di convalida.

Tav. 13 – Tasso di corretta classificazione nel campione di sviluppo				
	Cliente esistente		*Cliente nuovo*	
	In bonis	Anomale	In bonis	Anomale
Modulo …				
Modulo …				
Modulo…				
Modulo finale				

Tav. 14 – Tasso di corretta classificazione nel campione di convalida				
	Cliente esistente		*Cliente nuovo*	
	In bonis	Anomale	In bonis	Anomale
Modulo …				
Modulo …				
Modulo…				
Modulo finale				

Interventi di modifica del modello

Vanno riportate sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

9. COSTRUZIONE DELLE CLASSI DI RATING E ASSEGNAZIONE DEI PRENDITORI ALLE CLASSI

Nel presente paragrafo vengono descritti i criteri e il procedimento in base ai quali - una volta ottenuta la misura di rischio "individuale" (*score* o PD) - vengono definite le classi di *rating* (individuazione dei punti di *cut off*).

Se l'output del modello è uno score, viene descritta la metodologia eventualmente utilizzata per trasformare lo *score* in una PD individuale. La tavola sottostante riporta le classi di *rating* e i relativi *cut off*.

Tav. 15 – Classi di rating			
Classe di *rating*	**Classificazione Interna (in bonis, in osservazione, …)**	**Limiti della classe**	
		Minimo	**Massimo**

La tavola sottostante riporta la ripartizione del portafoglio sulla base delle classi di *rating* individuate.

Tav. 16 – Portafoglio al gg-mm-aa								
Classe di rating	**Distribuzione di frequenza**				**Analisi delle PD**			
	Esposizione totale per classe di *rating*	n° osservazioni per classe di *rating*	% esposizione	% osserva-zioni	PD media	PD media ponderata per esposizione	PD minima	PD massima
…								
…								
Posizioni unrated								
Totale Portafoglio			100%	100%				

10. CALCOLO DELLA PD ASSOCIATA ALLE CLASSI DI RATING (CALIBRAZIONE)

Il presente paragrafo descrive le metodologie utilizzate per il procedimento di calibrazione, mediante il quale viene stimata la PD relativa a ciascuna classe di *rating*.

Vanno specificati tra l'altro:

- l'algoritmo di calcolo della PD;
- la lunghezza delle serie storiche delle PD;
- gli aggiustamenti eventualmente effettuati per tenere conto di fattori quali le differenze esistenti tra le caratteristiche del campione e la composizione del portafoglio della banca, specificando anche le tecniche e le motivazioni;
- i test statistici effettuati sulla capacità di previsione del modello (es: test binomiale, test di normalità, ecc.);
- i criteri che regolano il processo di verifica almeno annuale delle stime della PD.

11. MODIFICHE DEL RATING BASATE SU VALUTAZIONI SOGGETTIVE (*OVERRIDE*)

Il presente paragrafo descrive le modalità con cui i *rating* possono essere sottoposti a *override*. In particolare, occorre specificare:

- i criteri in base ai quali può essere consentito l'*override* e le eventuali limitazioni associate;
- il livello di responsabilità del/i soggetto/i che possono effettuare e/o approvare l'*override* e se tali soggetti sono destinatari di deleghe creditizie;

- le modalità con cui vengono registrati gli *overrides* e le procedure di controllo e di *backtesting* previste.

Vanno inoltre specificate le eventuali modifiche consentite sugli *outputs* intermedi del modello e i criteri che le regolano.

12. PROPRIETÀ DINAMICHE DEI RATING E DELLE PD

Vanno descritte le caratteristiche del rating in termini di grado di rispondenza alla situazione corrente del soggetto affidato e l'eventuale considerazione dell'impatto di condizioni avverse o di determinate fasi del ciclo economico sul suo merito di credito.

13. ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Il presente paragrafo descrive i criteri, le procedure e le responsabilità relative alla rilevazione e alla custodia dei dati, che devono consentire fra l'altro di riclassificare *a posteriori* gli affidati e le operazioni.

Si richiamano, a titolo di esempio, le informazioni che dovrebbero essere rilevate e archiviate: *rating* assegnati, data di assegnazione, soggetto responsabile dell'assegnazione e dell'eventuale override, metodologia e parametri chiave, versione del modello, PD, ecc.

Il paragrafo riporta inoltre la periodicità di aggiornamento dei dati relativi ai singoli prenditori.

14. UTILIZZI DEI RATING E DELLE PD

Il presente paragrafo descrive le concrete modalità con cui i *rating* e le stime della PD vengono utilizzati nei processi aziendali, specificando gli utilizzi di tali misure di rischio:

- nelle diverse fasi del processo del credito: definizione delle politiche creditizie nell'ottica sia commerciale che di gestione del rischio, erogazione, monitoraggio;
- per finalità diverse da quella della classificazione della rischiosità creditizia; si richiamano a titolo di esempio i seguenti utilizzi:
  - determinazione del capitale regolamentare;
  - politiche di accantonamento per perdite attese;
  - allocazione del capitale economico (nell'ipotesi che esista un modello di portafoglio);
  - misure di *performance* aggiustate per il rischio;
  - determinazione dei prezzi;
  - sistema premiante.

Reporting

Va infine descritto l'utilizzo delle misure di rischio prodotte dal modello nella reportistica della banca. A tal fine, si richiede di allegare i *reports* rilevanti in proposito,

con indicazione dell'unità responsabile della produzione, della periodicità e della funzione e/o dei soggetti destinatari.

TITOLO II

Capitolo 2

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) E OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

PARTE SECONDA

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

A fini prudenziali per operazioni di cartolarizzazione si intendono le operazioni che riguardano una o più attività per le quali si realizzi la segmentazione (*tranching*) del profilo di rischio di credito in due o più parti (*tranches*) che hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività cartolarizzate.

Rientrano in tale categoria: (i) la cartolarizzazione c.d. "tradizionale", mediante la quale un soggetto cede un determinato portafoglio di attività a una società veicolo e quest'ultima finanzia l'acquisto tramite l'emissione di titoli (*asset-backed securities*, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d. "sintetica", nella quale il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle attività, ma attraverso l'utilizzo, tipicamente, di contratti derivati su crediti. Rientrano nel novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito (di tipo reale o personale) che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d. "*tranched*").

Le cartolarizzazioni producono effetti sulla situazione patrimoniale delle banche, sia che esse si pongano come cedenti delle attività o dei rischi sia che assumano la veste di acquirenti dei titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito.

In particolare, la banca cedente (*originator*), al verificarsi di determinate condizioni, può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività cartolarizzate e, nel caso di banche che adottano i metodi basati sui rating interni, le relative perdite attese (1). Tra le condizioni richieste vi sono prestabiliti criteri per la concessione e gestione del credito relativo alle attività destinate ad essere cartolarizzate.

Per la banca investitrice, la predisposizione di un assetto organizzativo in grado di consentire l'adeguata verifica (*due diligence*) delle operazioni ed il loro costante monitoraggio rappresenta il presupposto necessario per poter operare nel comparto delle cartolarizzazioni.

La banca investitrice è tenuta a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche della *tranche* acquistata.

---

(1) A tali fini, per le cartolarizzazioni poste in essere prima del 30 settembre 2005 continuano a trovare applicazione le disposizioni di vigilanza previgenti.

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dalla metodologia (standardizzata o basata sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da una ECAI (cfr. Sezione III, par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. Sezione III, par. 3).

Il primo (basato sui rating o *Rating based approach*, RBA) definisce le ponderazioni in base al rating esterno, alla numerosità delle attività cartolarizzate e alla *seniority* della posizione. Il secondo consente alle banche di calcolare il requisito patrimoniale per una determinata *tranche* di cartolarizzazione, anche in assenza di rating esterno, mediante una apposita formula regolamentare.

Un trattamento specifico (approccio della valutazione interna) è previsto per le operazioni di cartolarizzazione che prevedono l'emissione da parte della società veicolo di *asset-backed commercial paper* (ABCP).

Nel caso in cui le attività cartolarizzate fossero assoggettate in parte al metodo standardizzato e in parte al metodo IRB, la banca calcola il valore ponderato per il rischio delle connesse posizioni verso la cartolarizzazione in base all'approccio corrispondente alla quota di attività cartolarizzate prevalente nel complessivo portafoglio cartolarizzato.

A fini prudenziali, è consentito alle banche di utilizzare tecniche di attenuazione del rischio per ridurre il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione. Le modalità mediante le quali è possibile usufruire di tali tecniche sono descritte nella sezione IV.

Qualora le banche che assumono posizioni verso cartolarizzazioni non rispettino i previsti obblighi di *due diligence* e monitoraggio del credito la Banca d'Italia può imporre l'applicazione di fattori di ponderazione aggiuntivi a quello determinato in via ordinaria.

Le presenti disposizioni introducono, infine, una serie di obblighi volti ad equilibrare gli interessi dei soggetti coinvolti in operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, è necessario che:

- siano eliminati eventuali disallineamenti di interessi tra il soggetto che dà origine alle attività cartolarizzate e l'investitore finale, attraverso l'impegno del cedente (o del promotore) a mantenere una quota di rischio nell'operazione;

- la complessiva struttura delle operazioni di cartolarizzazione non neutralizzi l'efficacia del mantenimento di tale quota di rischio;
- l'impegno a trattenere una quota del rischio sia applicato a tutte le operazioni assoggettate alla disciplina in materia di cartolarizzazioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e successive modifiche;

— dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e successive modifiche;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da

una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;

— dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Vengono inoltre in rilievo:

— l'Accordo internazionale denominato *"Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione"*, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;

— le linee guida del CEBS del 31 dicembre 2010 *Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements Directive.*

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si utilizzano le seguenti definizioni:

— "*asset-backed commercial paper (ABCP) programme*": un programma di cartolarizzazione nel quale i titoli emessi dalla società veicolo assumono in prevalenza la forma di *commercial papers* con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;

— *"asset-backed securities (ABS)"*: titoli emessi dalle società di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, aventi gradi di subordinazione differenti nel sopportare le perdite;

— "*attività cartolarizzate*": singole attività o insiemi di attività che hanno formato oggetto di cartolarizzazione. Esse includono, ad esempio, finanziamenti, titoli di debito, titoli di capitale, titoli ABS, impegni a erogare fondi;

— "*attività rotativa*": attività in cui l'importo per cassa può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito);

— "*cartolarizzazione*": un'operazione che suddivide il rischio di credito di un'attività o di un portafoglio di attività in due o più segmenti di rischio (*tranching*) e nella quale:

- i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione dipendono dall'andamento dell'attività o del portafoglio di attività in esame;

- i segmenti di rischio (*tranches*) hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività o sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione;

— "*cartolarizzazione sintetica*": un'operazione di cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio di credito in due o più segmenti viene realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione; sono considerate cartolarizzazioni sintetiche le operazioni nelle quali è possibile isolare nell'ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme di protezione del credito (di tipo reale o personale), una componente di rischio che sopporta le "prime perdite" del portafoglio stesso (*"operazioni tranched"*);

— "*cartolarizzazione tradizionale*": un'operazione di cartolarizzazione mediante la quale il trasferimento del rischio di credito avviene mediante la cessione delle attività cartolarizzate a una società veicolo. Quest'ultima, a fronte di tali attività, emette strumenti finanziari (ABS) che non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente. Sono considerate cartolarizzazioni tradizionali anche i trasferimenti di rischio di credito realizzati mediante l'erogazione di un finanziamento al cedente da parte della società veicolo (*"sub-participation"*);

— *"cedente"* (*originator*): il soggetto che, alternativamente:

- dà origine direttamente o indirettamente alle attività in bilancio e/o "fuori bilancio" cartolarizzate;
- cartolarizza attività acquisite da un terzo soggetto ed iscritte nel proprio stato patrimoniale;

— "*clausola di rimborso anticipato*": una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di eventi prestabiliti, il rimborso delle posizioni degli investitori verso la cartolarizzazione prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;

— "*excess spread*": la differenza tra il flusso di ricavi derivanti dalle attività cartolarizzate e gli oneri e spese connessi con la cartolarizzazione (ad esempio, cedole corrisposte ai detentori dei titoli ABS, commissioni di *servicing*);

— "*investitore*": il soggetto che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, detiene posizioni di rischio verso la cartolarizzazione;

— "*linea di liquidità*": la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale che comporta l'erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa agli investitori;

— "K_{irb}": corrisponde alla somma dei seguenti elementi:

- requisito patrimoniale relativo alle attività cartolarizzate calcolato secondo l'approccio IRB, nell'ipotesi che le attività non fossero state cartolarizzate;
- importo delle perdite attese associato alle attività cartolarizzate calcolato in base al metodo IRB;

— “*opzione clean-up call*”: un’opzione contrattuale che consente al cedente di riacquistare o di estinguere tutte le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le attività cartolarizzate siano state rimborsate, una volta che l’importo di queste ultime scende al di sotto di una determinata soglia prestabilita. Nelle cartolarizzazioni tradizionali ciò si realizza, di regola, con il riacquisto delle rimanenti posizioni verso la cartolarizzazione. Nelle cartolarizzazioni sintetiche l’opzione assume, di regola, la forma di una clausola che estingue la protezione dal rischio di credito delle attività cartolarizzate;

— “*posizioni verso la cartolarizzazione*”: qualunque tipo di attività derivante da una cartolarizzazione, come, ad esempio, titoli emessi da società veicolo, linee di liquidità, prestiti subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute stipulati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione;

— “*posizioni verso la ri-cartolarizzazione*”: qualunque tipo di attività derivante da una ri-cartolarizzazione, come, ad esempio, titoli emessi da società veicolo, linee di liquidità, prestiti subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute stipulati nell’ambito di operazioni di ri-cartolarizzazione;

— *“prime perdite” (first losses)*: le perdite che si verificano sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione, il cui importo riduce il diritto delle posizioni verso la cartolarizzazione a ricevere i pagamenti a partire da quelle caratterizzate dal più elevato grado di subordinazione;

— *“promotore”* (*sponsor)*: il soggetto, diverso dal cedente, che istituisce e gestisce una struttura ABCP o altri schemi di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate sono acquistate da terzi;

— *”ri-cartolarizzazione”*: una cartolarizzazione in cui il rischio associato alle attività sottostanti è oggetto di segmentazione (*tranching*) e in cui almeno una delle attività sottostanti è una posizione verso cartolarizzazione (1);

— “*segmenti di rischio (tranches)*”: quote di rischio di credito riferite a una singola attività o a un portafoglio di attività stabilite contrattualmente, in cui a ciascuna quota è associato un grado di subordinazione maggiore o minore nel sopportare le perdite rispetto a quello di un’altra quota, indipendentemente dalle eventuali protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori di specifiche quote di rischio.

In particolare, le esposizioni verso la cartolarizzazione che coprono la “prima perdita” subita dal portafoglio cartolarizzato rappresentano la parte di rischio *junior* (ad esempio: titoli *junior*, prestiti subordinati);

— “*società per la cartolarizzazione” (società veicolo o special purpose vehicle, SPV)*: società o altro soggetto giuridico diverso dalla banca, costituita allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni che presenta le seguenti caratteristiche: l’attività svolta è diretta esclusivamente a

(1) Ogni riferimento alle cartolarizzazioni va inteso, ove non diversamente specificato, come comprensivo delle ri-cartolarizzazioni.

realizzare il predetto obiettivo; la struttura della società veicolo di cartolarizzazione è volta a isolare le obbligazioni della società stessa da quelle del cedente; i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi. Soddisfano tali requisiti le società per la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

— "*supporto di credito*" (*credit enhancement*): meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto a quella che la medesima posizione avrebbe avuto in assenza del supporto medesimo. Il supporto di credito può essere fornito dalle *tranches* più subordinate della cartolarizzazione o da altri tipi di protezione del rischio di credito;

— "*supporto implicito*": supporto di credito fornito dal cedente (1) o dal promotore in misura superiore a quello previsto dalle proprie obbligazioni contrattuali, al fine di ridurre le perdite effettive o potenziali a carico dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;

— su base consolidata,

—
- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

(1) Ivi compreso il cedente a un veicolo di attività detenute nel proprio portafoglio di negoziazione che, per effetto di tale cessione, non è più tenuto a rispettare un requisito patrimoniale a fronte di tali attività.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte:

- *autorizzazione dell'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a programmi ABCP (Allegato A, par. 3)*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

SEZIONE II

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE A FINI PRUDENZIALI

1. Premessa

La presente Sezione stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali e il trattamento che il cedente applica alle attività cartolarizzate. Se la cartolarizzazione rispetta i predetti requisiti, il cedente può:

- nel caso di cartolarizzazione tradizionale, escludere le attività cartolarizzate dal calcolo dell'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le relative perdite attese;
- nel caso di cartolarizzazione sintetica, calcolare l'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate secondo le regole previste nella presente Sezione.

Ove i predetti requisiti non siano rispettati la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni non assume rilievo ai fini del riconoscimento delle stesse ai fini prudenziali.

2. Cartolarizzazioni tradizionali

La cartolarizzazione è riconosciuta a fini prudenziali se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate si considera trasferito in misura significativa a terzi (cfr. par. 4);

b) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione stessa;

c) le attività cartolarizzate non sono soggette alle pretese del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di sottoposizione del medesimo cedente a procedure concorsuali. L'esistenza di tale condizione deve essere confermata dal parere di studi legali con esperienza specifica nel settore. Essa è soddisfatta nel caso di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge n. 130/99;

d) il cessionario è una società veicolo;

e) i titoli emessi dalla società veicolo non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente;

f) il cedente non mantiene, nemmeno nella sostanza o in via indiretta, il controllo sulle attività cedute. Si presume che il cedente abbia mantenuto nella sostanza il controllo sulle attività cedute qualora esso – fatto salvo quanto stabilito al punto g) – abbia il diritto di riacquistare dal cessionario tali attività al fine di realizzare i relativi proventi ovvero sia obbligato a riassumersi il rischio trasferito. Il mantenimento da parte della banca cedente dei diritti o degli obblighi di *servicing* non costituisce di per sé una forma di controllo indiretto sulle attività cedute;

g) sono consentite opzioni del tipo *clean-up call* a condizione che le stesse:

- siano esercitabili a discrezione del cedente;
- siano esercitabili soltanto quando l'ammontare residuo delle attività cartolarizzate è pari o inferiore al 10% del minor importo tra il valore nominale delle attività cartolarizzate e il prezzo di cessione;
- non siano strutturate in maniera tale da evitare che le perdite ricadano sulle posizioni di supporto di credito oppure su altre posizioni detenute dagli investitori, diversi dal cedente o dal promotore;
- non siano strutturate in modo da costituire un supporto di credito (1);

h) i contratti che disciplinano la cartolarizzazione non contengano clausole, ad eccezione di quella di ammortamento anticipato di cui alla Sezione III, par 4, che:

- richiedono al cedente di migliorare la qualità creditizia delle posizioni verso la cartolarizzazione attraverso, ad esempio, modifiche alle attività cartolarizzate oppure l'aumento del rendimento pagabile agli investitori, diversi dal cedente e dal promotore, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;
- prevedono l'incremento del rendimento riconosciuto ai detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;

i) il cedente e il promotore rispettano i requisiti in materia di concessione e gestione del credito previsti dalla presente disciplina (sezione VII, par. 2.1).

La cartolarizzazione è comunque riconosciuta a fini prudenziali se, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai punti da b) ad i), il cedente detiene unicamente posizioni verso la cartolarizzazione soggette ad un fattore di ponderazione del 1250% oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2).

---

(1) In particolare, le attività cartolarizzate non devono includere esposizioni in *default*, a meno che il prezzo di riacquisto delle attività non sia inferiore o uguale al valore equo delle stesse alla data di esercizio dell'opzione *clean up call*. Nel caso di attività non quotate, il valore equo andrà stabilito da soggetti indipendenti rispetto alla banca cedente (e al relativo gruppo bancario di appartenenza) e agli altri soggetti coinvolti nella cartolarizzazione (*arranger*, *servicer*, ecc.). Per la definizione di esposizioni in *default*, cfr. Capitolo 1, Parte Prima, Sezione VI, par. 1.

(2) Per le modalità di deduzione, cfr. Sezione V par. 2 e Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11.

3. Cartolarizzazioni sintetiche

Le operazioni di cartolarizzazione sintetica sono riconosciute a fini prudenziali se, oltre alle condizioni previste nel par. 2, ove compatibili, siano verificate le seguenti condizioni:

a) gli strumenti di protezione del credito con i quali il rischio di credito viene trasferito sono conformi a quanto prescritto nella Parte Prima del presente capitolo; a tale fine, le società veicolo non sono considerate come soggetti idonei a fornire protezione del credito di tipo personale (1);

b) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:

   – impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attiva nonostante il verificarsi di un evento di credito;

   – consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

   – richiedono alla banca cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione;

   – innalzano il costo della protezione del credito a carico della banca o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a fronte di un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;

c) sussista un parere di consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni rilevanti.

La cartolarizzazione è comunque riconosciuta a fini prudenziali se, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate nel presente paragrafo, nonché di quelle di cui ai punti da b) ad i) del paragrafo 2, ove compatibili, il cedente detiene unicamente posizioni verso la cartolarizzazione soggette ad un fattore di ponderazione del 1250% oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2).

3.1 *Trattamento delle attività cartolarizzate per il cedente*

Quando sono soddisfatte le suddette condizioni, il cedente calcola il requisito patrimoniale nel seguente modo:

a) suddivide l'importo delle attività cartolarizzate in *tranches* (junior, mezzanine e senior) sulla base dei trasferimenti realizzati mediante forme di protezione del credito;

---

(1) Pertanto, nel caso in cui il trasferimento del rischio di credito avvenga mediante un *credit defaul swap* sottoscritto da una società veicolo, la protezione delle attività cartolarizzate non verrebbe assicurata dalla natura soggettiva del veicolo, ma dalle attività del veicolo costituite in garanzia.

(2) Per le modalità di deduzione, cfr. Sezione V par. 2 e Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11.

b) per le posizioni verso la cartolarizzazione trattenute (ossia il cui rischio di credito non è stato trasferito), il cedente determina il requisito patrimoniale applicando i criteri previsti nella Sezione III e non quelli previsti in via generale; per le banche che applicano il metodo IRB, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate sono pari a zero;

c) per le posizioni verso la cartolarizzazione il cui rischio è stato trasferito a terzi, il cedente applica le regole previste nella Sezione IV relative alla forma di protezione utilizzata per l'attenuazione del rischio di credito (1). In tal caso, il cedente deve tenere conto degli eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito ricevuta e le attività cartolarizzate come di seguito indicato.

La durata delle esposizioni cartolarizzate è pari alla durata dell'esposizione più lunga e non può superare 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente a quanto previsto nella Parte Prima, Sezione III, par. 8.

Per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione, ad eccezione di quelle ponderate al 1250%, la ponderazione viene modificata per tenere conto dei disallineamenti di scadenza, conformemente alla seguente formula

$$RW^* = [RW(SP) \times (t - 0{,}25)/(T - 0{,}25)] + [RW(Ass) \times (T - t)/(T - 0{,}25)]$$

dove RW* sono gli importi ponderati per il rischio corretti per tenere conto dei disallineamenti di scadenza; RW(Ass) sono gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate; RW(SP) sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati come se non vi fosse disallineamento di scadenza; T rappresenta la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni; t rappresenta la durata della protezione del credito, espressa in anni.

4. Significatività del trasferimento del rischio di credito

Il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate si considera trasferito in misura significativa a terzi se:

1) il valore ponderato delle posizioni di tipo mezzanine detenute dal cedente non supera il 50% del valore ponderato di tutte le posizioni di tipo mezzanine nell'ambito della cartolarizzazione (2); oppure

2) nel caso in cui non vi siano posizioni di tipo mezzanine e il cedente è in grado di dimostrare che il valore delle posizioni soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza oppure ad una ponderazione del 1250% eccede di un

(1) Le posizioni di rischio che residuassero a carico del cedente dopo aver applicato le tecniche di attenuazione del rischio di credito vengono trattate come posizioni verso la cartolarizzazione di cui al punto b).

(2) Ai fini del presente paragrafo, per posizioni di tipo *mezzanine* si intendono le posizioni che siano soggette ad una ponderazione inferiore al 1.250% e postergate nel rimborso alla posizione avente la più elevata priorità nel rimborso, nonché ad ogni altra posizione che abbia un *rating* corrispondente alla classe del merito di credito 1 per le banche che applicano il metodo standardizzato ovvero alle classi 1 e 2 per le banche che applicano i metodi avanzati.

importo significativo una ragionevole stima delle perdite attese sulle attività sottostanti, il cedente non detiene più del 20% del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza o ad una ponderazione del 1250%.

In relazione a casi specifici, resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di non riconoscere la cartolarizzazione a fini prudenziali qualora, malgrado il rispetto delle condizioni indicate, il rischio effettivamente trasferito a terzi risulti disallineato in misura rilevante rispetto alla riduzione delle attività ponderate per il rischio.

In alternativa alle condizioni di cui ai punti 1) e 2), per le banche autorizzate all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione del rischio di credito (metodi IRB), il rischio può essere considerato trasferito in misura significativa a terzi se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

a) il cedente dispone di politiche e metodologie, adeguatamente formalizzate, in grado di assicurare che l'eventuale riduzione del requisito patrimoniale realizzata mediante la cartolarizzazione sia giustificata da un corrispondente trasferimento del rischio a terzi;

b) il trasferimento del rischio a terzi è riconosciuto anche ai fini della gestione interna del rischio e della relativa allocazione del capitale.

Le metodologie adottate sono oggetto di un processo di valutazione interna alla banca affidato ad una funzione appositamente incaricata che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, del contributo di altre unità operative. Il processo di valutazione è volto a verificare l'affidabilità e l'efficacia delle metodologie adottate, nonché la loro coerenza con le prescrizioni normative e con l'operatività aziendale. Esso è condotto in fase di primo impianto dei sistemi interni e, successivamente, in presenza di cambiamenti significativi in grado di incidere sul funzionamento degli stessi. Le risultanze del processo di valutazione sono adeguatamente formalizzate e portate a conoscenza degli organi aziendali.

Il processo di valutazione è sottoposto a verifica da parte della funzione di revisione interna.

La verifica della significatività del trasferimento del rischio è effettuata dal cedente che, a livello individuale, coincide con la banca che ha ceduto le attività e, a livello consolidato, con il gruppo di appartenenza del soggetto "originator" (1).

---

(1) Ad esempio, si ipotizzi che una banca appartenente ad un gruppo bancario effettui un'operazione di cartolarizzazione (per un importo di 100), acquistando i titoli *junior* (pari a 10). Una banca appartenente al medesimo gruppo bancario acquista la tranche *mezzanine* pari a 80. Dal punto di vista prudenziale, l'applicazione del "test di significatività" a livello individuale alla banca "originator" consentirebbe il riconoscimento prudenziale della cartolarizzazione, mentre l'applicazione del medesimo test a livello consolidato dimostrerebbe che l'operazione non supera tale test e pertanto non andrebbe riconosciuta a fini prudenziali.

5. Supporto implicito

Nel caso in cui il cedente fornisca un supporto implicito a una determinata operazione di cartolarizzazione, esso deve calcolare un requisito patrimoniale a fronte di tutte le attività cartolarizzate, come se la cartolarizzazione non fosse avvenuta.

Il cedente dà pubblicamente conto nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico di cui al Titolo IV, Capitolo 1, di aver fornito un supporto implicito e l'impatto di tale supporto sul proprio patrimonio di vigilanza.

SEZIONE III

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

1. Premessa

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dall'approccio (standardizzato o basato sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da un'ECAI (cfr. par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. par. 3).

Qualora una banca abbia due o più posizioni oppure quote di posizioni verso una cartolarizzazione che insistono sullo stesso rischio, esse vanno considerate come un'unica posizione nei limiti in cui siano sovrapposte (1). Nel calcolo degli importi ponderati per il rischio si tiene conto soltanto della posizione o quota di posizione a cui corrisponde il valore ponderato per il rischio maggiore. Tale sovrapposizione può verificarsi anche in relazione a posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e posizioni detenute nel portafoglio bancario: in questo caso, occorre confrontare il requisito a fronte del rischio specifico per le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e il requisito a fronte del rischio di credito per le posizioni del portafoglio bancario.

Fermo restando che la banca che detiene la posizione non può tener conto di valutazioni della ECAI basate, anche parzialmente, sul supporto di credito fornito tramite forme di protezione del credito di tipo personale dalla banca stessa o da un'altra componente del gruppo bancario di appartenenza (cfr. *infra*, par. 2.1), nel caso di posizioni verso ABCP, si specifica quanto segue.

La banca può, previa comunicazione alla Banca d'Italia, utilizzare il fattore di ponderazione assegnato alla linea di credito al fine di calcolare il valore ponderato per il rischio delle posizioni verso ABCP se le stesse costituiscono posizioni sovrapposte, ossia:

- la linea di credito è *pari passu* con l'ABCP; e

(1) Di regola, una tale sovrapposizione di attività di rischio si verifica con le linee di liquidità.

- essa copre il 100% delle ABCP emesse dal programma.

Quando una banca (o un gruppo bancario) diversa dal cedente detiene tutte le passività emesse da un medesimo SPV o comunque riconducibili alla stessa operazione di cartolarizzazione non ricorre la caratteristica di "segmentazione" del rischio di credito che determina l'applicazione della presente disciplina (1). Conseguentemente, il requisito patrimoniale deve essere calcolato con riferimento agli attivi oggetto di cartolarizzazione, come se la banca li avesse acquisiti direttamente (2).

Quando il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è coperto per il tramite di uno strumento di attenuazione del rischio idoneo, il valore ponderato di tale posizione tiene conto di tale attenuazione del rischio, secondo quanto indicato nella Parte Prima e nella Sezione IV.

Le banche che forniscono, mediante tecniche di attenuazione del rischio di credito idonee, protezione dal rischio di credito relativamente a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerate come se detenessero direttamente tali posizioni.

Le banche che forniscono il supporto di credito alle posizioni verso la cartolarizzazione devono dedurre dal patrimonio di base ogni eventuale provento da cessione (3).

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione "fuori bilancio" del tipo garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi è pari al valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione creditizio pari al 100%, salvo se diversamente specificato.

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione del tipo strumenti derivati finanziari è determinato secondo quanto indicato nel Capitolo 4.

Qualora una banca fornisca protezione del credito mediante un derivato del tipo "*nth-to-default*", si distinguono due casi:

- al derivato creditizio è assegnato da un'ECAI un rating: in tal caso si applica la disciplina del presente capitolo;
- al derivato creditizio non è assegnato un rating da parte di un'ECAI : occorre applicare la disciplina prevista nel Capitolo 1, Parte Prima e Parte Seconda.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale complessivo, in deroga a quanto previsto in via generale (4), il requisito patrimoniale consolidato va determinato non come somma dei requisiti individuali a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione di pertinenza di ciascuna società rientrante nell'area di

---

(1) Va da sè che ove tutti i titoli ABS siano acquistati dal cedente, il rischio di credito non viene trasferito a terzi in misura significativa e quindi la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

(2) Rimane comunque fermo l'obbligo, in capo al soggetto che detiene tutte le passività, di rispettare tutti i requisiti previsti dalla disciplina per il riconoscimento a fini prudenziali di ponderazioni più favorevoli (ad esempio, quelle relative alla classificazione di attività tra le esposizioni garantite da ipoteche su immobili).

(3) Si definisce provento da cessione (*gain on sale*) qualunque incremento del patrimonio di vigilanza connesso con i proventi derivanti dalla cessione delle attività cartolarizzate, ad un prezzo superiore a quello nominale, come i proventi collegati al differenziale di "reddito futuro atteso" (*future margin income*).

(4) Cfr. Capitolo 6, Sezione II.

consolidamento, ma applicando a livello consolidato i criteri previsti dalla presente disciplina.

2. Banche che applicano il metodo standardizzato

Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (*cap*).

Il *cap* va determinato applicando un fattore di ponderazione del 150% a tutte le attività cartolarizzate scadute oppure rientranti nel portafoglio "attività ad alto rischio" (cfr. Capitolo 1, Parte Prima) (1). Il valore del *cap* va aggiornato nel tempo per tenere conto dell'andamento delle attività cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).

Il requisito patrimoniale a fronte del complesso delle posizioni verso una medesima cartolarizzazione sarà al massimo pari all'8% del *cap* (2).

Per i soggetti diversi dal cedente, l'importo non ponderato della posizione verso la cartolarizzazione corrisponde al valore di bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto dei "filtri prudenziali". Nel caso di banche cedenti per le quali la cartolarizzazione tradizionale soddisfi a fini prudenziali il requisito del significativo trasferimento del rischio di credito, ma non superi a fini di bilancio il test della "derecognition" previsto dallo IAS 39, il valore delle posizioni verso la cartolarizzazione eventualmente detenute dalla banca cedente va determinato come se le attività cedute fossero state cancellate dal bilancio e vi fossero state iscritte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute.

2.1 *Posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating*

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione o la ri-cartolarizzazione provviste di rating attribuito da una ECAI, l'importo ponderato per il rischio è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione corrispondente alla classe di merito di credito, di cui alla seguente Tabella 1.

---

(1) Gli eventuali "proventi da cessione" dedotti dal patrimonio di base non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del requisito massimo.

(2) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento.

TABELLA 1 **Posizioni verso la cartolarizzazione e verso la ri-cartolarizzazione**					
Classe di merito di credito	1	2	3	4 (soltanto per le valutazioni di merito creditizio diverse da quelle a breve)	Pari o inferiore a 5
Posizioni verso la cartolarizzazione	20%	50%	100%	350%	1250%
Posizioni verso la ri-cartolarizzazione	40%	100%	225%	650%	1250%

Nel caso in cui la valutazione del merito di credito espressa da una ECAI tenga conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito riconosciuto a fini prudenziali fornito all'intera cartolarizzazione, tale valutazione può essere utilizzata per determinare il fattore di ponderazione della posizione. Qualora la valutazione del merito di credito espressa dalla ECAI tiene conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito fornito all'intera cartolarizzazione non ammesso a fini prudenziali, tale valutazione non può essere presa in considerazione ai fini della ponderazione della posizione.

Nel caso in cui la protezione del rischio di credito è fornita direttamente a una singola posizione verso la cartolarizzazione la valutazione della ECAI che riflette tale protezione non va considerata. In questo caso valgono le regole generali sul riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio di credito.

La banca che detiene la posizione non può utilizzare valutazioni della ECAI basate, anche parzialmente, sul supporto di credito fornito dalla banca stessa o da un'altra componente del gruppo bancario di appartenenza mediante garanzie, derivati di credito, linee di credito, ecc.. In tal caso, la banca considera la posizione come priva di rating ed applica il trattamento previsto per tali posizioni.

Non è ammesso l'utilizzo di valutazione di differenti ECAI per posizioni in diverse *tranches* della medesima operazione di cartolarizzazione.

2.2 *Posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating*

Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating la banca applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, salvo quanto specificato di seguito.

2.2.1 Metodo look-through

Le banche possono applicare il metodo *look-through* per le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle che coprono la prima perdita, a condizione che la banca sia in grado di conoscere la composizione corrente delle attività cartolarizzate.

In base al metodo *look-through*, la banca applica alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating un fattore di ponderazione pari al prodotto tra:

a) fattore di ponderazione medio ponderato (con pesi pari ai valori delle singole attività) relativo alle attività cartolarizzate, calcolato sulla base del metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito;

b) coefficiente di concentrazione, dato dal rapporto tra:

   i. la somma degli importi nominali di tutte le *tranches* in cui è strutturata la cartolarizzazione;

   ii. la somma degli importi nominali delle *tranches* aventi un rango *pari passu* o subordinato rispetto alla *tranche* cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta, inclusa quest'ultima *tranche* (1).

Il fattore di ponderazione del rischio così ottenuto non può eccedere il 1250% e non può essere inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile a una *tranche* provvista di rating e caratterizzata da un rango più elevato rispetto a quella cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta.

2.2.2 Posizioni connesse con operazioni ABCP

Alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con operazioni di tipo ABCP, diverse dalle linee di liquidità idonee (secondo quanto indicato nel successivo par. 2.2.3), può essere applicato un fattore di ponderazione pari al maggiore tra il 100% e il fattore di ponderazione più elevato tra quelli relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

---

(1) Ad esempio, si ipotizzi un'operazione di cartolarizzazione avente una tranche *senior* pari a 10, una tranche *mezzanine* pari a 6 e quella *junior* pari a 4: il coefficiente di concentrazione per la tranche *mezzanine* è pari a 2 (20/10), per quella *senior* è pari a 1 (20/20).

Per beneficiare di tale trattamento, la posizione deve soddisfare le seguenti condizioni:

- non deve fronteggiare la prima perdita e la posizione su cui ricade la prima perdita deve fornire un adeguato supporto creditizio alla posizione che fronteggia la seconda perdita;
- deve essere considerata dalla banca di qualità creditizia almeno equivalente a quella corrispondente ad un'attività *investment grade*;
- la banca che la detiene non possiede anche una posizione nella medesima cartolarizzazione che partecipa alle prime perdite.

2.2.3 Linee di liquidità

Il trattamento prudenziale delle linee di liquidità idonee prevede l'applicazione di un fattore di conversione pari al 50% e di un fattore di ponderazione corrispondente a quello maggiore tra i fattori di ponderazione relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

Le linee di liquidità sono considerate idonee, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a. le clausole contrattuali relative alla linea di liquidità individuano e delimitano con chiarezza le circostanze in presenza delle quali essa può essere utilizzata;

b. la linea di liquidità non può essere utilizzata per fornire un supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo (ad esempio fornendo liquidità per attività che risultano essere in *default* al momento dell'utilizzo o acquistando attività a un valore superiore al loro valore equo);

c. la linea di liquidità non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o in via ordinaria alla cartolarizzazione;

d. i rimborsi degli utilizzi delle linee di liquidità non sono subordinati ai crediti degli altri creditori verso la cartolarizzazione, eccezion fatta per i pagamenti risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti della stessa natura, né sono soggetti a differimento o rinuncia;

e. la linea di liquidità non deve più essere utilizzata dopo che i supporti di credito di cui essa potrebbe beneficiare (specifici o generali) sono stati totalmente esauriti;

f. è esplicitamente prevista una clausola che:

  — prevede una riduzione automatica dell'ammontare che può essere utilizzato pari all'importo delle attività in *default*; oppure,

  — laddove il portafoglio cartolarizzato sia costituito da attività provviste di rating, pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media delle

attività cartolarizzate scende al di sotto di una qualità equivalente a *investment grade*.

Alle linee di liquidità revocabili incondizionatamente senza preavviso si applica un fattore di conversione pari allo 0%, purchè risultino soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a f) e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto a tutti gli altri soggetti aventi diritto sui flussi finanziari derivanti dalle attività cartolarizzate.

3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni

Per le banche cedenti o promotrici e, laddove siano in grado di calcolare il K_{IRB}, per le altre banche investitrici, il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione non può essere superiore al requisito che la banca avrebbe determinato, in base al metodo IRB, sulle attività cartolarizzate qualora queste ultime non fossero state cartolarizzate (1). Il valore del *cap* va aggiornato nel tempo per tenere conto dell'andamento delle attività cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).

In particolare, il requisito patrimoniale non può essere maggiore delle somma dei due seguenti elementi:

— 8% (2) degli importi ponderati per il rischio che sarebbero stati ottenuti se le attività non fossero state cartolarizzate;

— perdite attese di pertinenza delle attività cartolarizzate.

L'importo non ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione per cassa corrisponde al valore di bilancio al lordo delle rettifiche di valore specifiche, tenendo conto dei "filtri prudenziali" (cfr. Titolo I, Capitolo 2).

3.1 *Priorità nell'applicazione degli approcci di calcolo dei valori ponderati per il rischio di credito*

Per le posizioni verso la cartolarizzazione o la ri-cartolarizzazione provviste di un rating attribuito da una ECAI o per la quali possa essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito va calcolato secondo l'"approccio basato sui rating" (*Rating based approach*, RBA) (cfr. allegato A, par. 1).

Alle posizioni verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione prive di rating si attribuisce una valutazione del merito di credito "desunta" equivalente a quella delle posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi la più elevata priorità nel rimborso, subordinate alla posizione verso la cartolarizzazione in questione. Le posizioni verso la cartolarizzazione provviste

---

(1) Gli eventuali "proventi da cessione" (*gain on sale*), oggetto di deduzione dal patrimonio di base, non sono presi in considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.

(2) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento.

di rating aventi le caratteristiche anzidette sono definite come "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento".

Ai fini dell'utilizzo della valutazione del merito di credito "desunta" devono essere soddisfatti i seguenti requisiti operativi minimi:

— le "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" devono essere subordinate sotto ogni aspetto alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating (1);

— la durata delle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" deve essere pari o superiore a quella della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating;

— ogni rating "desunto" deve essere aggiornato, su base continuativa, per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito relativa alle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento".

Per le posizioni verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione prive di un rating esterno o desunto si utilizza l'"approccio della formula di vigilanza" (*Supervisory formula approach*, SFA) (cfr. allegato A, par. 2), eccetto che nel caso dei programmi ABCP per i quali può essere impiegato l'"approccio della valutazione interna" (cfr. allegato A, par. 3).

Le banche investitrici, diverse dal cedente o dal promotore, possono adottare l'"approccio della formula di vigilanza", qualora siano in grado di determinare i parametri necessari per l'applicazione della formula medesima.

La Banca d'Italia verifica la capacità della banca di procedere a tale calcolo nell'ambito della procedura di autorizzazione all'utilizzo dei sistemi di rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Le posizioni verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione prive di rating e per le quali non può essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta sono ponderate al 1250 per cento, qualora:

— nel caso delle banche cedenti o promotrici, esse non sono in grado di calcolare il K_{IRB} oppure, per le posizioni in programmi ABCP, non utilizzano l'"approccio della valutazione interna";

— nel caso delle altre banche investitrici, esse non adottano l'"approccio della formula di vigilanza" oppure, per le posizioni in programmi ABCP, l'"approccio della valutazione interna".

Per il trattamento delle linee di liquidità si fa rinvio all'allegato A, par. 4.

4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato

(1) La protezione del credito fornita alle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" va considerata quando si valuta il grado di subordinazione di quest'ultima nei confronti della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating. Ad esempio, se le "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" beneficiano della garanzia fornita da un terzo soggetto o di altre forme di supporto del credito e se tali protezioni non sono disponibili anche per la posizione verso la cartolarizzazione priva di rating, a quest'ultima non può essere attribuito un rating desunto.

Nel caso di cessione di attività rotative per il tramite di un'operazione di cartolarizzazione che contiene una clausola di rimborso anticipato, la banca *originator* è tenuta a calcolare un ulteriore requisito, oltre a quello relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, a fronte dei rischi sottesi al riacquisto delle attività cartolarizzate.

Nel caso in cui le attività cartolarizzate comprendono sia attività rotative sia attività non rotative, il cedente applica il requisito aggiuntivo alla sola parte del portafoglio cartolarizzato che contiene le attività rotative.

Ai fini del calcolo del requisito aggiuntivo vanno distinte le ragioni di credito del cedente e quelle degli investitori.

Con il termine "ragioni di credito del cedente" si intende il valore della quota, che fa capo al cedente, di un portafoglio di attività rotative, i cui utilizzi sono oggetto di cartolarizzazione. Tale quota è pari al rapporto tra l'importo degli utilizzi cartolarizzati i cui flussi di cassa (1) non sono disponibili per rimborsare gli investitori nella cartolarizzazione e il complesso degli utilizzi cartolarizzati. La percentuale così determinata deve essere poi applicata anche ai margini disponibili per determinare la quota di questi ultimi che fa capo al cedente e la quota che fa capo agli investitori (2).

Per "ragioni di credito degli investitori" si intende la parte del portafoglio di attivita rotataive che costituisce il complemento delle "ragioni di credito del cedente".

Le "ragioni di credito del cedente" non possono essere subordinate alle "ragioni di credito degli investitori".

L'esposizione del cedente connessa con le proprie "ragioni di credito" non va trattata come una posizione verso la cartolarizzazione, bensì come una quota di attività cartolarizzate che non ha formato oggetto di cartolarizzazione da assoggettare al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Ai fini della determinazione del requisito aggiuntivo, l'importo ponderato per il rischio di credito si ottiene moltiplicando l'ammontare delle "ragioni di credito degli investitori" per il prodotto tra un appropriato fattore di conversione e il fattore di ponderazione medio relativo alle attività cartolarizzate, determinato in base al metodo standardizzato come se le attività non fossero state cartolarizzate.

I fattori di conversione appropriati dipendono da due elementi:

- la velocità del meccanismo di rimborso, ossia la natura "controllata" o "non controllata" della clausola di rimborso anticipato;

---

(1) I flussi di cassa sono quelli generati dalla riscossione di capitale e interessi sulle attività cartolarizzate nonché di altri importi associati.

(2) Si ipotizzi che la banca X detenga aperture di credito connesse con l'utilizzo di carte credito da parte della propria clientela per un ammontare di 130, di cui utilizzato pari a 100 (margini disponibili: 30). Si supponga che la banca X ceda a una società veicolo l'insieme di queste aperture di credito. Con riferimento alle 100 di utilizzato si ipotizzi che il 10% (10) rimanga a carico dell'"originator" mentre a fronte del restante 90% (90) la società veicolo emetta titoli junior, mezzanine e senior. Il rapporto tra 10 e 100 (10%) rappresenta la percentuale che in base alle condizioni contrattuali va utilizzata per ripartire i rimborsi e le perdite tra l'"originator" e gli investitori nelle ABS. La "ragione di credito dell'originator" è pari a 13, cioè 10 più il 10% di 30; quella degli investitori è il complemento a 130, cioè 117.

- la tipologia di attività rotative cartolarizzate, vale a dire se esse possono o meno essere revocabili incondizionatamente e senza preavviso dal cedente (1).

Una clausola di rimborso anticipato è considerata "controllata" quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la banca cedente dispone di un appropriato piano di gestione dei mezzi patrimoniali e della liquidità, tale da assicurare che essa disponga di sufficiente patrimonio e liquidità nel caso di manifestazione di situazioni di rimborso anticipato;

b) per tutta la durata dell'operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti *pro rata* fra le "ragioni di credito del cedente" e le "ragioni di credito degli investitori", sulla base dell'importo delle attività cartolarizzate in essere ad una o altre date di riferimento durante ogni mese;

c) il periodo di rimborso deve essere sufficiente per rimborsare o riconoscere in *default* almeno il 90% del debito totale (somma delle "ragioni di credito del cedente" e delle "ragioni di credito degli investitori") in essere all'inizio del periodo di rimborso anticipato;

d) durante il periodo di rimborso, la frequenza dei rimborsi non deve essere più rapida di quella che si avrebbe con un piano di ammortamento lineare.

Le operazioni di cartolarizzazione con clausola di ammortamento anticipato che non soddisfino le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d) sono considerate operazioni con clausole di rimborso anticipato "non controllate".

Nel caso di cartolarizzazioni riguardanti attività rotative al dettaglio revocabili incondizionatamente e senza preavviso soggette a una clausola di rimborso anticipato che si attiva quando l'*excess spread* scende a un determinato livello, il fattore di conversione appropriato dipende dal confronto tra l'*excess spread* medio trimestrale e il livello di *excess spread* stabilito contrattualmente che dà luogo al suo "intrappolamento" (2). Qualora l'operazione di cartolarizzazione non preveda contrattualmente un livello di "intrappolamento" (*trapping point*) dell'*excess spread*, quest'ultimo è convenzionalmente posto pari al livello di *excess spread* che attiva il rimborso anticipato aumentato di 4,5 punti percentuali. Il fattore di conversione appropriato va determinato distintamente per le operazioni di cartolarizzazione al dettaglio con clausola di rimborso anticipato "controllata" e "non controllata" (cfr. Tabella 3), espresso in percentuale tra *excess spread* medio trimestrale ed *excess spread* di "intrappolamento".

---

(1) Un esempio di linee di credito revocabili incondizionatamente e senza preavviso è rappresentato da quelle connesse con carte di credito.

(2) L'*excess spread* viene definito "intrappolato" quando il suo ammontare viene messo a disposizione dell'operazione di cartolarizzazione per coprire le eventuali perdite.

TABELLA 3 **Fattore di conversione utile per il calcolo del requisito aggiuntivo**		
Rapporto tra *excess spread* medio ed *excess spread* di “intrappolamento”	Cartolarizzazioni con clausola di rimborso anticipato “controllata”	Cartolarizzazioni con clausola di rimborso anticipato “non controllata”
Maggiore di 133,33%	0%	0%
Minore di 133,33% fino a 100%	1%	5%
Minore di 100% fino a 75%	2%	15%
Minore di 75% fino a 50%	10%	50%
Minore di 50% fino a 25%	20%	100%
Minore di 25%	40%	100%

Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di rimborso anticipato “controllata” riguardanti attività rotative al dettaglio impegnate (cioè, non revocabili incondizionatamente e senza preavviso) ovvero attività rotative diverse da quelle al dettaglio, il fattore di conversione appropriato è sempre pari al 90 per cento.

Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di rimborso anticipato “non controllata” riguardante attività rotative al dettaglio impegnate ovvero attività rotative diverse da quelle al dettaglio, il fattore di conversione appropriato è sempre pari al 100 per cento.

Il totale dei requisiti patrimoniali (requisito massimo) per la banca *originator* — pari alla somma del requisito sulle posizioni verso la cartolarizzazione e del requisito aggiuntivo a fronte delle “ragioni di credito degli investitori” — non può essere superiore al requisito che la banca avrebbe calcolato a fronte delle attività cartolarizzate (1) qualora non avesse proceduto alla loro cartolarizzazione (2).

Le banche cedenti non sono tenute a calcolare alcun requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte di:

— cartolarizzazioni di attività rotative nell’ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti al rischio di credito dei futuri utilizzi da parte dei debitori ceduti, cosicché il rischio relativo alle attività cartolarizzate non viene riassunto dal cedente nemmeno dopo che si sia verificato un

(1) È esclusa dalle attività cartolarizzate la quota che rientra nelle “ragioni di credito del cedente”.

(2) Gli eventuali “proventi da cessione” (*gain on sale*) oggetto di deduzione dal patrimonio di base non sono presi in considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.

evento che determini il rimborso anticipato; ciò accade anche quando le clausole di rimborso anticipato replichino la struttura temporale delle attvività rotative cedute;

— cartolarizzazioni nell'ambito delle quali una procedura di rimborso anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati all'andamento economico delle attività cartolarizzate o del cedente, quali ad esempio modifiche rilevanti nella normativa fiscale o di altre norme.

SEZIONE IV

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

1. Forme di protezione del credito ammesse

Fatto salvo quanto specificato al capoverso successivo, gli strumenti di protezione del credito ammessi per le posizioni verso la cartolarizzazione sono quelli previsti nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito. Il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti minimi ivi stabiliti.

Limitatamente alle banche che utilizzano uno degli approcci previsti nell'ambito della metodologia IRB (cfr. Sezione III, par. 3), sono riconosciuti anche i fornitori di protezione personale ammessi nell'ambito del metodo IRB di base.

2. Modalità di calcolo

Per le banche che utilizzano il "metodo standardizzato" (cfr. Sezione III, par. 2) e l'"approccio basato sui rating" (Allegato A, par. 1), l'importo o il fattore di ponderazione di una posizione verso la cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del credito riconosciuta possono essere calcolati conformemente alle disposizioni previste nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito (Parte Prima, Sezione III).

A tal fine, alle banche che utilizzano l'"approccio basato sui rating" è precluso l'utilizzo del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Quando gli importi ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione sono calcolati secondo l' "approccio della formula di vigilanza" (cfr. Allegato A, par. 2), bisogna distinguere il caso della protezione completa da quello della protezione parziale.

Nel caso di protezione completa, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale relativo alla posizione protetta, occorre determinare il "fattore di ponderazione del rischio effettivo" della posizione stessa. Esso si ottiene dividendo l'importo della posizione ponderato per il rischio per il valore non ponderato della posizione e moltiplicando il risultato per 100.

Nel caso di garanzie reali finanziarie, l'importo ponderato per il rischio della posizione protetta si determina moltiplicando E* (ossia l'importo della posizione corretto per la garanzia, calcolato secondo quanto indicato nella Parte Prima, Allegato B) per il "fattore di ponderazione del rischio effettivo" della posizione verso la cartolarizzazione.

Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti, l'importo ponderato per il rischio APR della posizione verso la cartolarizzazione si calcola secondo la seguente formula:

APR = [G_A × Fp]+[(E - G_A) × "fattore di ponderazione del rischio effettivo"].

dove:

- G_A è il valore della garanzia corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata, calcolato secondo quanto indicato nella Parte Prima, Allegato E;
- Fp è il fattore di ponderazione del fornitore di protezione;
- E è il valore della posizione verso la cartolarizzazione;

Con il termine protezione parziale si intende che è coperta soltanto una parte dell'importo della posizione verso la cartolarizzazione detenuta dalla banca. In tal caso, occorre distinguere tra le tre seguenti differenti situazioni:

a) la protezione copre le "prime perdite" relative alla posizione detenuta dalla banca;

b) la protezione assicura una copertura su base proporzionale delle perdite prodotte dalla posizione detenuta dalla banca;

c) le "prime perdite" prodotte dalla posizione verso la cartolarizzazione rimangono in capo alla banca che detiene la posizione.

Nei casi a) e b), la banca determina il requisito patrimoniale della posizione "protetta" conformemente a quanto stabilito per la protezione completa.

Nel caso c), la banca suddivide la posizione verso la cartolarizzazione, a seconda dei casi, in due o più distinte posizioni. La quota della posizione verso la cartolarizzazione non coperta, rimasta a carico della banca che detiene la posizione, va considerata come quella avente la qualità creditizia più bassa tra le posizioni risultanti dalla suddivisione. Ai fini del calcolo dell'importo ponderato per il rischio della posizione con la qualità creditizia più bassa, si applicano le disposizioni di cui all'Allegato A, paragrafo 2 , ponendo T pari ad e* nel caso di protezione di tipo reale e a T-g nel caso di protezione di tipo personale, dove

- e* è pari al rapporto tra E* ed S;
- E* è l'importo della posizione verso la cartolarizzazione oggetto di copertura corretto per tenere conto delle garanzie reali finanziarie;
- S è l'importo totale delle attività oggetto di cartolarizzazione;
- g è pari al rapporto tra G_A e S;
- G_A è l'importo nominale della protezione corretto per tenere conto di eventuali disallineamenti di valuta e/o di durata.

Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti il fattore di ponderazione del rischio di pertinenza del fornitore di protezione si applica alla quota g di posizione verso la cartolarizzazione coperta.

SEZIONE V

RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

1. Rettifiche di valore

Per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, l'importo ponderato di una posizione verso la cartolarizzazione può essere ridotto delle eventuali rettifiche di valore su tale posizione, moltiplicate per il medesimo fattore di ponderazione applicato alla posizione. La riduzione in esame può essere operata soltanto per singole posizioni e in base alle rettifiche di valore operate a fronte di quelle specifiche posizioni.

Non sono consentite compensazioni né tra posizioni verso la cartolarizzazione di una medesima operazione né tra posizioni riferite a differenti operazioni di cartolarizzazione.

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base all'approccio della formula di vigilanza, il valore ponderato di tali posizioni può essere ridotto dell'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate moltiplicato per 12,5.

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base ad approcci diversi da quello della formula di vigilanza, l'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate può essere portato in diminuzione del requisito massimo applicabile alle posizioni verso la cartolarizzazione.

2. Deduzioni dal patrimonio di vigilanza

Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione ponderate al 1250 per cento, le banche possono dedurre dal patrimonio di vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% da quello supplementare) il valore delle posizioni, in alternativa al calcolo del relativo requisito patrimoniale.

Ai fini della determinazione dell'importo da dedurre, la banca può tenere conto degli effetti della protezione del credito secondo quanto previsto nella Sezione IV.

Quando una banca si avvale dell'alternativa della deduzione, l'importo dedotto è sottratto dal requisito massimo di cui ai par. 2 e 3 della Sezione III.

Ai fini dell'applicazione della disciplina sopra indicata, per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito valgono le seguenti indicazioni:

a) il valore della posizione verso la cartolarizzazione può essere rettificato secondo quanto precisato al paragrafo 1;

b) quando viene utilizzato il metodo della formula di vigilanza e L ≤ KIRBR e [L+T] > KIRBR, la posizione verso la cartolarizzazione deve essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR per la posizione con la più elevata priorità nel rimborso contemplata dall'operazione di cartolarizzazione.

SEZIONE VI

MANTENIMENTO DI INTERESSI NELLA CARTOLARIZZAZIONE

1. Mantenimento di un interesse economico netto (1)

Salvo i casi in cui rivesta il ruolo di cedente o di promotore, la banca può assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione (2) a condizione che il cedente o il promotore abbia esplicitamente reso noto che manterrà nell'operazione, su base continuativa, a livello individuale o, nel caso di un gruppo bancario, a livello consolidato, un interesse economico netto in misura pari almeno al 5% (3), secondo una delle modalità di seguito indicate:

a) mantenimento di una quota almeno pari al 5% del valore nominale di ciascuna tranche;

b) nel caso di cartolarizzazione di attività rotative, mantenimento di "ragioni di credito del cedente" in misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate (4);

c) mantenimento di esposizioni di ammontare almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate, qualora tali esposizioni possano rientrare nel medesimo portafoglio cartolarizzato (5). Le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo casuale nell'ambito di un pool di attività composto da almeno 100 esposizioni, individuato in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa (6). I criteri utilizzati per la selezione delle esposizioni da mantenere devono essere chiaramente comunicati agli investitori ai fini del rispetto degli obblighi di *due diligence* di cui alla Sezione VII. L'utilizzo di questa opzione è ammesso a condizione che il portafoglio di attività cartolarizzate sia connotato da adeguata granularità e le attività selezionate non risultino eccessivamente concentrate. Una volta selezionate, le esposizioni non possono essere sostituite, salvo che nel caso di cartolarizzazioni rotative;

d) mantenimento della *tranche* che copre la "prima perdita" e, se necessario, di altre *tranches* aventi profilo di rischio uguale o peggiore e scadenza non anteriore a quella delle *tranches* trasferite a terzi, in

---

(1) Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione (obbligazioni bancarie garantite).

(2) Le presenti disposizioni si applicano sia nel caso in cui le posizioni verso la cartolarizzazione siano classificate nel portafoglio bancario sia nel caso in cui siano classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

(3) Ai fini della determinazione dell'interesse economico netto il valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è considerato al lordo di eventuali rettifiche di valore; per le esposizioni fuori bilancio si considera il valore nozionale al netto di eventuali utilizzi.

(4) Per la definizione di "ragioni di credito del cedente", cfr. Sez. III, par. 4.

(5) Ad esempio, a fronte di un portafoglio di attività cartolarizzate pari a 100, il valore delle esposizioni mantenute sarà pari al 5% (5/100) e non al 4,76% (5/105).

(6) Ad esempio: tassi di decadimento, tipologia di prodotto, data di erogazione e *maturity*, *loan-to-value*, natura delle garanzie reali che assistono le attività, settore industriale e area geografica del debitore.

misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate (1).

Il cedente o il promotore possono mantenere l'interesse economico netto con modalità equivalenti a quelle previste dalle lettere da a) a d), ad esempio tramite la stipula di contratti derivati o lettere di credito (2). In tale caso, il cedente o il promotore comunicano, oltre al mantenimento dell'interesse economico netto (3), la specifica modalità adottata, la relativa metodologia di calcolo e le motivazioni che giustificano l'equivalenza rispetto ad una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

L'interesse economico netto può intendersi mantenuto se:

1) le forme di supporto creditizio rispettano le seguenti condizioni:
   i. coprono espressamente il rischio di credito delle attività cartolarizzate;
   ii. coprono almeno il 5% del rischio di credito di tali attività in maniera equivalente a quella di cui alle lettere da a) a d) e sono soggette al corrispondente trattamento prudenziale;
   iii. hanno durata tale da assicurare la copertura per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbano mantenere l'interesse economico netto;
   iv. sono fornite dal cedente o dal promotore;
2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Nel caso di linee di liquidità fornite ad un programma ABCP, l'interesse economico netto può intendersi mantenuto solo ai sensi di cui alla lettera a) se:

1) la linea di liquidità rispetta le seguenti condizioni:
   i. copre espressamente il rischio di credito delle esposizioni (cioè può essere utilizzata non soltanto in caso di disallineamenti di scadenze, generali turbative del mercato o altri eventi non legati al rischio di credito della cartolarizzazione) ed è soggetta al corrispondente trattamento prudenziale;
   ii. copre il 100% del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;
   iii. ha durata tale da assicurare che essa resterà disponibile per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbono mantenere l'interesse economico netto;

---

(1) Nelle *tranches* mantenute ai fini del rispetto del requisito sono inclusi, ad esempio, i *funded reserve account* accantonati già al momento dell'emissione, a condizione che essi siano in grado di assorbire perdite in linea capitale delle attività cartolarizzate e il loro utilizzo non sia limitato a eventi non legati al rischio di credito di tali attività (quali ad esempio casi di generale turbativa dei mercati).

(2) Le lettere di credito sono ammesse solo se assumono il rischio di prima perdita della cartolarizzazione ai sensi della lettera d).

(3) Cfr. Sezione VII, paragrafo 2.2.

iv. è fornita dal cedente o dal promotore;

2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ABCP ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

La modalità mediante la quale è mantenuto l'interesse economico netto non può essere modificata nel corso dell'operazione, salvo che al ricorrere di circostanze eccezionali, a condizione che la modifica sia adeguatamente motivata, sia comunicata agli investitori e non incida sul rispetto dell'obbligo di mantenere un interesse economico netto.

Non sono ammesse combinazioni tra le diverse modalità di mantenimento dell'interesse economico netto.

Resta ferma la facoltà per la banca di mantenere un interesse economico netto superiore al 5%, nel rispetto delle regole per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali.

1.1. Misurazione e copertura dell'interesse economico netto

Il valore dell'interesse economico netto è calcolato all'avvio dell'operazione di cartolarizzazione e deve essere mantenuto su base continuativa (1).

Nel corso dell'operazione non è, di norma (2), necessario integrare il valore dell'interesse economico netto, a condizione che la riduzione dell'interesse economico netto dipenda dal fisiologico ammortamento delle attività mantenute. Si considerano casi di ammortamento fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche di valore collegate alla valutazione del merito di credito delle attività cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al "fair value". A tal fine:

1) in caso di adozione dell'opzione c) di cui al paragrafo 1, il tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non deve differire in modo significativo dal tasso di rimborso delle attività cartolarizzate (3);

2) in caso di adozione delle opzioni a), b) e d), la struttura dell'operazione (ad esempio, regole per l'allocazione dei flussi di cassa, cd. *cash flow waterfall*, *trigger events* (4), clausole di ammortamento anticipato) non deve ridurre o rendere inefficace il mantenimento dell'interesse economico netto. In particolare, gli incassi in linea capitale e in linea interessi non possono essere

---

(1) In caso di adozione dell'opzione c) di cui al paragrafo 1, le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro volta oggetto di una cartolarizzazione sintetica.

(2) Qualora la variazione del valore dell'interesse economico netto dipenda dalla natura delle attività cartolarizzate o dell'operazione (attività rotative, fasi di accumulo "ramp-up", possibilità di sostituzione delle attività cartolarizzate per un periodo determinato), la banca adegua di conseguenza il valore dell'interesse economico netto mantenuto.

(3) Si considerano sempre significative le differenze derivanti da azioni compiute volontariamente dal cedente o da processi di selezione non casuali delle esposizioni mantenute.

(4) Per *trigger events* si intendono eventi contrattualmente predefiniti – in genere riferiti all'andamento degli attivi cartolarizzati – il cui verificarsi comporta una modifica del piano di rimborso di una o più posizioni verso la cartolarizzazione.

utilizzati per rimborsare l'interesse economico netto in via anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno assunto posizioni verso la cartolarizzazione, ma solo in via subordinata o pro-quota nel corso dell'operazione.

La banca verifica inoltre che il supporto di credito inizialmente fornito all'investitore non si riduca in via non proporzionale rispetto al tasso di rimborso delle attività cartolarizzate.

L'interesse economico netto mantenuto non può essere oggetto di copertura dal rischio di credito e non può essere trasferito a terzi (1). Può invece essere oggetto di copertura dal rischio di tasso e di cambio.

Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione valutando l'operazione di cartolarizzazione nel suo complesso anche con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (2).

L'interesse economico netto mantenuto può essere utilizzato come garanzia reale nell'ambito di operazioni di provvista (funding) a condizione che ciò non comporti il trasferimento del rischio di credito ad esso relativo (3).

1.2 Ambito di applicazione

Per ciascuna cartolarizzazione è sufficiente che un solo soggetto tra cedente e promotore mantenga l'interesse economico netto.

Nel caso di operazioni *multioriginator*, l'obbligo di mantenere un interesse economico netto sussiste in capo a ciascun cedente in proporzione alla quota di attività cartolarizzate ceduta. In alternativa l'obbligo può essere rispettato dal promotore (4). Il medesimo principio si applica in caso di più promotori coinvolti nella medesima cartolarizzazione.

Nel caso di ri-cartolarizzazioni, la banca (che non rivesta il ruolo di cedente o promotore) può assumere posizioni verso la ri-cartolarizzazione a condizione che:

- sia rispettato l'impegno a mantenere l'interesse economico netto con riferimento alla ri-cartolarizzazione secondo le stesse modalità previste per le operazioni di cartolarizzazione; e
- il cedente o il promotore dell'operazione di ri-cartolarizzazione assicurino che l'obbligo di mantenere l'interesse economico netto sia rispettato anche con riferimento all'operazione originaria, dandone comunicazione agli investitori.

---

(1) Ad esempio, non sono ammessi CDS e, nel caso di mantenimento dell'interesse economico netto mediante esposizioni selezionate in modo casuale (lett. c) par. 1), forme di copertura del rischio di credito di tali esposizioni.

(2) Ad esempio, la banca considera la presenza di eventuali garanzie rilasciate a favore del medesimo debitore per altre esposizioni presenti nel proprio bilancio che possano ridurre o rendere inefficace l'interesse economico netto.

(3) Sono di norma consentite le operazioni pronti contro termine effettuate a condizioni di mercato nel rispetto degli standard internazionali del TBMA/ISDA *Global Market Repurchase Agreement*.

(4) Il promotore può anche essere una delle banche cedenti.

La banca che intende assumere posizioni verso la cartolarizzazione valuta con particolare attenzione le operazioni che prevedono l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari che possono incidere sul mantenimento dell'interesse economico netto.

Nel caso di più operazioni realizzate tramite il medesimo SPV, l'obbligo di verificare il mantenimento dell'interesse economico netto sussiste solo per le operazioni verso le quali la banca intende assumere posizioni, a condizione che sia assicurata piena separazione patrimoniale tra le operazioni.

Nel caso di gruppi bancari l'obbligo viene rispettato su base consolidata (1). Le filiazioni che hanno dato origine ai crediti devono impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Sezione VII, paragrafo 2.1 e a comunicare, in maniera tempestiva, al cedente o al promotore e alla banca o società finanziaria capogruppo le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di cui al Sezione VII, paragrafo 2.2. Qualora l'intermediario che mantiene l'interesse economico netto su base consolidata cessi di far parte del gruppo, la capogruppo assicura che altri membri del gruppo assumano posizioni verso la cartolarizzazione in modo da garantire il mantenimento dell'interesse economico netto.

2. Esenzioni

L'obbligo di mantenere un interesse economico netto non si applica qualora le attività cartolarizzate siano esposizioni verso i seguenti soggetti o pienamente, incondizionatamente e irrevocabilmente garantite dagli stessi:

a) amministrazioni centrali o banche centrali;

b) enti del settore pubblico e enti territoriali di uno Stato comunitario;

c) intermediari vigilati, se le esposizioni nei confronti di tali soggetti sono assoggettate ad un fattore di ponderazione pari al 50% o inferiore in base alle regole del metodo standardizzato per il calcolo del rischio di credito;

d) banche multilaterali di sviluppo.

Per tutti i casi previsti nel presente paragrafo, resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui alla Sezione VII.

3. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011

Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011, si rinvia a quanto previsto dalla Sezione VIII.

---

(1) Nel caso di banche o gruppi bancari controllati da una impresa madre nell'UE, gli obblighi di cui al presente paragrafo possono essere rispettati su base consolidata.

SEZIONE VII

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) e monitoraggio per la banca, diversa da cedente o dal promotore, che assume posizioni verso la cartolarizzazione

Un efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte della banca e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli equilibri economico-patrimoniali.

In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi aziendali, cui sono demandate – secondo le rispettive competenze e responsabilità – la definizione e la periodica revisione del processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e prospettici cui è esposta l'azienda.

E' vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione per le quali non si disponga o si ritenga di non disporre di informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al presente paragrafo.

Le banche, sotto la propria responsabilità, individuano, secondo criteri di proporzionalità, le caratteristiche degli assetti organizzativi, il grado di dettaglio delle informazioni da esaminare e la profondità delle analisi e valutazioni da compiere tenendo conto della rilevanza dell'operatività nel comparto, di eventuali specificità delle operazioni o di profili di rischio peculiari. Tra i fattori da considerare, si richiamano, ad esempio, l'incidenza delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attività, il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione, emittente, classe di attività, le strategie di investimento perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione a fini di vigilanza) (1).

Le banche che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari che hanno il più elevato grado di priorità nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad esempio contratti di *interest rate swap*) possono limitarsi ad assumere informazioni strettamente correlate all'andamento delle posizioni detenute e alle caratteristiche strutturali dell'operazione. Non è invece richiesto di effettuare tali adempimenti in relazione alle attività sottostanti, né di accertare il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto.

---

(1) Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.

1.1 Due diligence

Prima di assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione e, ove compatibile, per tutto il tempo in cui le stesse sono mantenute in portafoglio, la banca svolge un'analisi approfondita e indipendente (*due diligence*) su ciascuna di tali operazioni e sulle esposizioni ad esse sottostanti, volta ad acquisire piena conoscenza dei rischi cui è esposta o che andrebbe ad assumere (1).

A tal fine la banca adotta politiche e procedure operative, adeguatamente formalizzate, volte a consentire la tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

In particolare, sulla base delle informazioni assunte, la banca effettua analisi approfondite e integrate sui seguenti aspetti:

a) mantenimento, su base continuativa, dell'interesse economico netto da parte del cedente o del promotore, e disponibilità delle informazioni rilevanti per poter effettuare la *due diligence*;

b) caratteristiche del profilo di rischio di ciascuna posizione verso la cartolarizzazione. In particolare, la banca deve avere piena conoscenza di tutte le caratteristiche strutturali dell'operazione che possono incidere in misura significativa sull'andamento delle posizioni verso la cartolarizzazione quali, ad esempio: clausole contrattuali, grado di priorità nei rimborsi, regole per l'allocazione dei flussi di cassa (*cash flow waterfall)* e relativi *trigger*, strumenti di *credit enhancement*, linee di liquidità, definizione di default specificamente utilizzata per l'operazione, *rating*, analisi storica dell'andamento di posizioni analoghe;

c) caratteristiche del profilo di rischio delle attività sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione (2);

d) andamento di precedenti operazioni di cartolarizzazione in cui siano coinvolti il medesimo cedente o promotore, aventi ad oggetto classi di attività analoghe a quelle sottostanti la specifica operazione, con particolare riferimento alle perdite registrate;

e) comunicazioni effettuate dal cedente o dal promotore, o da soggetti da essi incaricati (ad esempio *advisors*), in merito alla *due diligence* svolta sulle attività cartolarizzate, sulla qualità delle eventuali garanzie reali a copertura delle stesse, nonché, ove

---

(1) L'analisi del rischio di credito relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento alle singole transazioni, ma più in generale all'insieme delle posizioni verso la cartolarizzazione assunte dalla banca o dal gruppo bancario indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate. Ad esempio, vanno rilevati tutti i casi di concentrazione – per soggetto, prodotto o settore di attività economica – emergenti dalle operazioni della specie, nell'ambito del complessivo sistema di monitoraggio dei rischi.

(2) Se le attività non sono state ancora cartolarizzate (ad esempio, nel corso del periodo *revolving* o delle fasi di "*ramp-up*" delle operazioni) le verifiche sono condotte sui criteri di ammissibilità delle attività.

rilevanti (1), sui metodi e i criteri utilizzati per le relative valutazioni. Qualora queste ultime debbano essere effettuate da esperti indipendenti, la banca valuta le informazioni rese in merito alle procedure adottate per assicurare l'indipendenza della valutazione.

La banca presta particolare attenzione alla natura dell'impegno assunto dal cedente o dal promotore di comunicare il mantenimento dell'interesse economico netto e le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di *due diligence*.

Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione la banca assume le informazioni di cui ai punti da a) ad e) anche con riferimento alle attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria.

Gli obblighi di *due diligence* previsti nel presente paragrafo sono riferiti a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate (portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza).

Con riferimento alle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, la banca può valutare le informazioni di cui ai punti da a) ad e) tenendo conto delle caratteristiche e del profilo di rischio di tale portafoglio. Eventuali differenze nelle politiche e nelle procedure adottate per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza devono essere adeguatamente giustificate. La sola finalità di negoziazione non costituisce motivazione sufficiente.

Le banche maggiormente attive nel comparto (2) effettuano regolarmente prove di stress sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute al fine di valutare i rischi connessi, in particolare, con la natura delle stesse, soprattutto se si tratta di strumenti complessi, e sulle attività cartolarizzate sottostanti.

Per l'individuazione delle prove di stress da effettuare, le banche si attengono ai principi richiamati nella disciplina relativa al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II).

Per la realizzazione delle prove di stress, la banca può ricorrere anche a modelli sviluppati da un'ECAI o da altro soggetto dotato di adeguate professionalità e affidabilità, a condizione che, prima di assumere le posizioni verso la cartolarizzazione, i competenti organi aziendali abbiano adeguatamente compreso, valutato e approvato le assunzioni rilevanti utilizzate nello sviluppo del modello, nonché la metodologia e i risultati.

La banca deve altresì essere in grado di utilizzare in maniera consapevole il modello, modificando i dati di input e, se necessario, gli scenari di stress. Non è ammesso l'utilizzo di dati di output che siano stati direttamente forniti dall'ECAI o da altro soggetto.

---

(1) L'analisi delle procedure di valutazione di eventuali garanzie reali non è, ad esempio, rilevante nel caso di cartolarizzazioni di crediti derivanti da carte di credito; lo è invece per operazioni aventi ad oggetto crediti assistiti da garanzia immobiliare (tipo "CMBS").

(2) Ai fini di tale qualificazione le banche tengono conto, ad esempio, del peso del valore ponderato di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute rispetto al totale dell'attivo ponderato per il rischio.

I risultati delle prove di stress sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono opportunamente considerati dall'organo con funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in materia di governo e gestione dei rischi.

La banca effettua, di norma, le attività di cui al presente paragrafo con cadenza almeno annuale nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e, in via straordinaria, al verificarsi di eventi in grado di incidere sull'operazione (modifiche nell'andamento dell'operazione, *trigger events*, insolvenza dell'originator) o di cambiamenti delle proprie strategie in materia di cartolarizzazioni.

1.2 Monitoraggio

La banca adotta procedure, opportunamente formalizzate, che consentano di monitorare tempestivamente e in via continuativa l'andamento delle attività sottostanti le proprie posizioni verso la cartolarizzazione.

Per un'efficace attività di monitoraggio è necessario acquisire elementi informativi sulle attività sottostanti per ciascuna operazione con particolare riferimento a: natura delle esposizioni, incidenza delle posizioni scadute da oltre 30, 60, 90 giorni, tassi di *default*, rimborsi anticipati, esposizioni soggette a procedure esecutive, natura delle garanzie reali, merito creditizio dei debitori, diversificazione settoriale e geografica, frequenza di distribuzione dei tassi di *loan-to-value*.

Nelle operazioni di ri-cartolarizzazione, la banca assume le informazioni previste nel presente paragrafo anche con riferimento alle attività sottostanti la prima operazione di cartolarizzazione.

La valutazione delle informazioni deve essere effettuata regolarmente con cadenza almeno annuale, nonché in presenza di variazioni significative nell'andamento dell'operazione, anche legate al verificarsi di eventi specifici (ad esempio, attivazione dei *trigger events*, insolvenza del debitore).

Le procedure adottate sono adeguate al profilo di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione, anche in relazione alla classificazione delle stesse nel portafoglio bancario o nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

1.3 Esternalizzazione dell'attività di due diligence

La banca può esternalizzare talune attività operative del processo di *due diligence* e monitoraggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione.

Resta ferma la responsabilità della banca circa il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, con particolare riferimento alla tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

2. Obblighi del cedente e del promotore

2.1 Criteri per la concessione e gestione del credito

Il processo di erogazione e gestione delle attività destinate ad essere cartolarizzate è fondato sugli stessi criteri definiti per l'erogazione e la gestione delle attività mantenute in bilancio. A tal fine, la banca cedente che dà origine alle attività cartolarizzate e il promotore applicano il medesimo processo di approvazione e, ove rilevante, di modifica, rinnovo e ristrutturazione del credito.

Qualora non sia attivo nella concessione e gestione di crediti della medesima tipologia di quelli cartolarizzati, come, ad esempio, nel caso di programmi ABCP, il promotore verifica che i criteri di concessione e gestione adottati per le attività cartolarizzate siano prudenti e chiaramente definiti. Analoghi criteri sono applicati dalle banche che partecipano a consorzi di collocamento o effettuano operazioni di acquisto con assunzione di garanzia in relazione a cartolarizzazioni realizzate da terzi se tali posizioni sono destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza, indipendentemente dalla durata della detenzione.

Qualora abbia acquistato le attività cartolarizzate da un terzo, il cedente è tenuto a procurarsi le informazioni necessarie ad effettuare una prudente *due diligence* sulle attività cartolarizzate.

Qualora non siano rispettati i requisiti previsti nel presente paragrafo, la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali e la banca non può escludere le attività cartolarizzate dal calcolo del proprio requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

2.2 Informativa agli investitori

La banca cedente o promotore comunica le informazioni relative al mantenimento dell'interesse economico netto nella cartolarizzazione all'avvio dell'operazione e successivamente con cadenza almeno annuale (1).

Le informazioni possono essere pubblicate o rese direttamente ai soggetti interessati a condizione che siano documentate in maniera appropriata (ad esempio possono essere inserite nel prospetto informativo redatto in sede di emissione dei titoli). Esse sono di natura sia quantitativa (ammontare effettivo dell'interesse economico netto mantenuto) sia qualitativa.

In particolare sono resi noti: l'opzione scelta per il mantenimento dell'interesse economico netto e il rispetto nel continuo dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto, nonché le ulteriori informazioni specificamente previste in caso di mantenimento dell'interesse economico netto

(1) Di norma il cedente o il promotore fornisce le informazioni con la medesima cadenza prevista per la redazione dei report di servicing e delle altre informative periodiche relative all'operazione (*investor report*, *trustee report*).

in forme equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a d) di cui alla Sezione VI, paragrafo 1.

Sono inoltre rese note tutte le informazioni necessarie a consentire il rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio da parte degli intermediari che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione.

È consentito l'utilizzo di *report* standardizzati e schemi generalmente utilizzati dal mercato, a condizione che contengano tutte le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di cui alla presente Sezione.

Il cedente e il promotore assicurano che gli investitori potenziali abbiano agevole accesso (1) a tutte le informazioni effettivamente rilevanti per effettuare prove di stress complete e adeguate all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della stessa. Tali informazioni includono, a titolo esemplificativo, dati sulla qualità del credito e sull'andamento delle esposizioni sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione, nonché dati sui flussi di cassa e sulle garanzie reali relative alle posizioni verso la cartolarizzazione. Le informazioni sono rese disponibili all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della stessa.

3. Fattore di ponderazione aggiuntivo

Qualora la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, la Banca d'Italia può imporre l'applicazione di un fattore di ponderazione aggiuntivo non inferiore al 250% del fattore di ponderazione applicato dalla banca alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute (2); in ogni caso il fattore di ponderazione risultante dalla maggiorazione non può essere superiore al 1250%. Il fattore di ponderazione aggiuntivo è di norma applicato per un periodo non inferiore a un anno.

Il fattore di ponderazione aggiuntivo è determinato in base alla seguente formula:

$$MIN(12.5, RW_{Originale}*(1+((2.5+(2.5*DurataViolazione_{Anni}))*(1-Esenzioni))$$

dove

- 12,5 è il fattore di ponderazione massimo applicabile;
- "$RW_{Originale}$" è il fattore di ponderazione applicato all'esposizione in base alla prevista disciplina;
- 2,5 è il fattore di ponderazione aggiuntivo minimo;
- "$DurataViolazione_{Anni}$" è la durata della violazione espressa in anni, arrotondata per difetto all'unità;

(1) A tal fine l'accesso alle informazioni non deve essere eccessivamente oneroso in termini di ricerca, accessibilità, uso, costo e altri fattori che possono incidere sulla disponibilità dei dati.

(2) Ad esempio, applicando il fattore di ponderazione aggiuntivo ad una posizione originariamente ponderata al 10%, il fattore di ponderazione risultante sarebbe pari almeno al 35% (10% + (250% * 10%)).

- "Esenzioni" è la riduzione del fattore di ponderazione aggiuntivo per operazioni di cartolarizzazione che rientrano nell'esenzione dal mantenimento dell'interesse economico netto ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2. Il valore di tale riduzione è di regola 0,5.

Ai fini della definizione del fattore di ponderazione aggiuntivo e della durata di applicazione, la Banca d'Italia considera altresì:

- la rilevanza della violazione, anche in termini di riflessi sulla generale capacità della banca di valutare i rischi assunti in operazioni di cartolarizzazione;
- la persistenza della violazione;
- l'efficacia e la tempestività delle azioni correttive poste in essere;
- se si tratta di operazioni esentate ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2.

In particolare, la Banca d'Italia può:

- applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo superiore al 250%;
- incrementare il fattore di ponderazione aggiuntivo con frequenza maggiore rispetto a quella annuale;
- modificare la riduzione, in aumento o in diminuzione, prevista per le operazione esentate ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2.

Con riferimento alla verifica che il cedente o il promotore abbiano comunicato di mantenere l'interesse economico netto nella misura prevista, violazioni derivanti da comportamenti imputabili esclusivamente al cedente o al promotore (1) non comportano l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo a condizione che la banca dimostri di essersi effettivamente attivata per assicurare che il cedente o il promotore comunicassero il mantenimento dell'interesse economico netto e fornissero le informazioni necessarie all'adempimento degli altri obblighi di cui alla presente Sezione.

Resta fermo che la banca tiene conto di eventuali comportamenti scorretti assunti dal cedente o dal promotore in precedenti operazioni di cartolarizzazione nel processo di *due diligence* relativo all'assunzione di posizioni verso cartolarizzazioni in cui sono coinvolti i medesimi soggetti. La Banca d'Italia può imporre alla banca l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

In caso di violazione, il fattore di ponderazione aggiuntivo è applicato a tutte le posizioni detenute dalla banca verso la cartolarizzazione per la quale sia stato riscontrato il mancato rispetto degli obblighi.

Nel caso in cui alla posizione verso la cartolarizzazione sia già applicato un fattore di ponderazione del 1250%, la banca rende noto al mercato il verificarsi della violazione.

Qualora vengano rilevati in via generale la mancata adozione di politiche e procedure per lo svolgimento della *due diligence* o del monitoraggio o il

(1) Ad esempio, il cedente o il promotore sono sottoposti a procedura concorsuale e gli organi della procedura dispongono l'alienazione dell'interesse economico netto.

mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione, la Banca d'Italia può applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo, per un periodo non inferiore a un anno, a tutte le posizioni verso cartolarizzazioni detenute.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nei confronti di banche che assumono il ruolo di cedente o promotore, qualora non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 2.2 (1).

4. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011

Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011, si rinvia a quanto previsto dalla Sezione VIII.

(1) Può essere applicato direttamente un fattore di ponderazione aggiuntivo pari al 1.000% in caso di violazione dell'obbligo di assicurare la comunicazione delle informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio.

SEZIONE VIII

CARTOLARIZZAZIONI REALIZZATE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2011

Le banche applicano le disposizioni previste dalle Sezioni VI e VII alle operazioni di cartolarizzazione realizzate a partire dal 1° gennaio 2011.

Alle cartolarizzazioni realizzate prima di tale data, le disposizioni di cui alle Sezioni VI e VII si applicano se, a partire dal 31 dicembre 2014, alle medesime operazioni siano conferite nuove attività cartolarizzate ovvero siano sostituite quelle esistenti (1).

Non rientrano nei casi di nuovo conferimento o di sostituzione le ipotesi in cui:

- il debitore modifichi la natura del rapporto creditizio trasformando la forma tecnica del finanziamento;
- sia modificata solo la natura giuridica del soggetto debitore a seguito, ad esempio, di operazioni di fusione, scissione, cambiamento della forma societaria;
- la sostituzione o il conferimento delle esposizioni avvengano sulla base di specifici criteri precedentemente definiti in via contrattuale (ad esempio, in caso di erronee informazioni fornite dal cedente o dal promotore in sede di cessione sui crediti oggetto di cartolarizzazione);
- la durata originaria delle attività cartolarizzate sia prorogata;
- l'importo delle attività cartolarizzate cresca per effetto di maggiori utilizzi delle linee di credito accordate, ad esempio nel caso di carte di credito revolving.

Un'operazione di cartolarizzazione si intende "realizzata" entro il 1° gennaio 2011 se a tale data è stato definito il relativo schema contrattuale e sono state individuate e segregate le attività oggetto di cartolarizzazione, indipendentemente dall'effettiva emissione dei titoli ABS.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo può comportare l'applicazione di un fattore di ponderazione aggiuntivo in base a quanto previsto nella Sezione VII, paragrafo 3.

---

(1) Per i programmi ABCP, sia nel caso in cui il cedente o il promotore abbia la possibilità di integrare il portafoglio cartolarizzato oppure sostituire le esposizioni esistenti sia nel caso in cui possa intervenire un nuovo cedente, l'operazione è integralmente assoggettata alla disciplina in tema di mantenimento dell'interesse economico netto e requisiti organizzativi.

ALLEGATO A

METODI DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE PER LE BANCHE CHE APPLICANO IL METODO IRB

1. Approccio basato sui rating

Nell'ambito dell'"approccio basato sui rating", l'importo ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione o la ri-cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito riportate nella Tabella 1.

L'importo ponderato va poi moltiplicato per 1,06, salvo che nei casi di posizioni ponderate al 1250% oppure oggetto di deduzione dal patrimonio di vigilanza.

TABELLA 1

Classe di merito di credito		Cartolarizzazioni			Ri-cartolarizzazioni	
Valutazioni del merito di credito non a breve	Valutazioni del merito di credito a breve	A	B	C	D	E
1	1	7%	12%	20%	20%	30%
2		8%	15%	25%	25%	40%
3		10%	18%		35%	50%
4	2	12%	20%	35%	40%	65%
5		20%	35%		60%	100%
6		35%	50%		100%	150%
7	3	60%	75%		150%	225%
8		100%			200%	350%
9		250%			300%	500%
10		425%			500%	650%
11		650%			750%	850%
Inferiore a 11 e non provviste		1250%				

Le colonne A e D della Tabella 1 si riferiscono, rispettivamente, alle posizioni verso la cartolarizzazione e alle posizioni verso la ri-cartolarizzazione che rientrano nella *tranche* con la più elevata priorità nel rimborso (*senior*). Nel determinare il grado di priorità nel rimborso di una *tranche* non si tiene conto degli importi dovuti in connessione con contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti simili.

La colonna C della Tabella 1 si riferisce alle sole posizioni verso la cartolarizzazione (e non alle posizioni verso la ri-cartolarizzazione) nella quale il numero effettivo di attività cartolarizzate è inferiore a sei. Nel calcolare il numero effettivo delle attività cartolarizzate le diverse attività verso il medesimo gruppo di clienti connessi (1) sono trattate come un'unica attività cartolarizzata. Il numero effettivo di attività è calcolato come di seguito indicato:

$$N = \frac{\left(\sum_i EAD_i\right)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove EAD_i rappresenta la somma dei valori di tutte le attività verso l'i^{esimo} debitore.

Se è disponibile la quota di portafoglio associata alla posizione più rilevante (C_1), la banca può calcolare N come semplice rapporto tra 1 e C_1.

La colonna B della Tabella 1 si riferisce a tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione (che non siano posizioni verso ri-cartolarizzazioni).

2. Approccio della formula di vigilanza

Il requisito patrimoniale per una *tranche* di cartolarizzazione ottenuto con l'"approccio della formula di vigilanza" dipende da cinque elementi, calcolati internamente dalla banca:

1. il requisito patrimoniale sulle attività cartolarizzate calcolato mediante il metodo IRB (K_{IRB});
2. il livello di supporto creditizio di pertinenza della *tranche* in esame (L);
3. lo spessore della *tranche* (T);
4. il numero effettivo delle attività cartolarizzate (N);
5. il tasso medio di perdita in caso di inadempienza (LGD), ponderato in base alle attività cartolarizzate.

L'esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al seguente prodotto:

(1) Si fa riferimento alla definizione di "clienti connessi" prevista dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3).

E * max [7%; 12,5 * (S[L+T] – S[L]) / T]

L’esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la ri-cartolarizzazione è pari al seguente prodotto:

E * max [20%; 12,5 * (S[L+T] – S[L]) / T]

con:

$$S[x] = \begin{cases} x & se \quad x \le Kirbr \\ Kirbr + K[x] - K[Kirbr] + \left(d \cdot Kirbr/\omega\right)\left(1 - e^{\omega(Kirbr - x)/Kirbr}\right) & se \quad Kirbr < x \end{cases}$$

dove:

E rappresenta l’esposizione verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione;

$$h = (1 - Kirbr / ELGD)^{N}$$

$$c = Kirbr / (1 - h)$$

$$v = \frac{(ELGD - Kirbr)\,Kirbr + 0.25\,(1 - ELGD)\,Kirbr}{N}$$

$$f = \left(\frac{v + Kirbr^{2}}{1 - h} - c^{2}\right) + \frac{(1 - Kirbr)\,Kirbr - v}{(1 - h)\,\tau}$$

$$g = \frac{(1 - c)\,c}{f} - 1$$

$$a = g \cdot c$$

$$b = g \cdot (1 - c)$$

$$d = 1 - (1 - h) \cdot (1 - Beta\,[Kirbr\,;\,a\,,\,b\,])$$

$$K[x] = (1 - h) \cdot ((1 - Beta\,[x\,;\,a\,,b\,])\,x + Beta\,[x\,;a + 1, b\,]\,c\,).$$

τ = 1000, e

ω = 20.

In particolare, qualora la banca detenga ad esempio una posizione junior verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione inferiore in termini percentuali al Kirbr, allora il fattore di ponderazione sarà pari a 1250%, in quanto:

E * max [7%; 12,5 * (S[L+T] – S[L]) / T] = E * 12,5

essendo:

S(L+T)=L+T e S(L)=L quindi: (S[L+T] – S[L]) / T = 1.

In queste espressioni, *Beta [x; a, b]* si riferisce alla distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x.

Lo “spessore” della *tranche* di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione detenuta dalla banca (T) è

definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale della *tranche*; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e "fuori bilancio" (1)). Ai fini del calcolo di T, il valore dell'esposizione di uno strumento derivato OTC nel caso in cui il relativo costo di sostituzione non è positivo, è pari all'esposizione potenziale futura calcolata conformemente a quanto previsto nel Capitolo 3.

K_{irbr} è il rapporto tra: a) K_{IRB}; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e "fuori bilancio" (2)). K_{irbr} è espresso in forma decimale (ad esempio, per un K_{IRB} pari al 15% del portafoglio, K_{irbr} è pari a 0,15).

Il livello del supporto di credito (L) è definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale di tutte le *tranches* subordinate a quella di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione in esame; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate. I "proventi da cessione" non vanno inclusi nel calcolo di "L". Gli importi dovuti da controparti a fronte di contratti derivati OTC qualora tali contratti rappresentino *tranche*s subordinate nel rimborso rispetto a quella in questione, possono essere considerati per un importi pari al loro costo di sostituzione (cioè senza considerare anche le esposizioni potenziali future) ai fini del calcolo dei livelli di supporto di credito.

Il numero effettivo di attività cartolarizzate (N) è calcolato conformemente a quanto descritto al par. 3.2.1. Nel caso di posizioni verso la ri-cartolarizzazione, la banca deve tener conto del numero delle esposizioni verso la cartolarizzazione presenti nel portafoglio ri-cartolarizzato e non del numero di esposizioni sottostanti al portafoglio originario che ha dato origine alle esposizioni verso la cartolarizzazione sottostanti la ri-cartolarizzazione.

La LGD media ponderata per le attività cartolarizzate (ELGD) è calcolata come segue:

$$ELGD = \frac{\sum_i LGD_i \cdot EAD_i}{\sum_i EAD_i}$$

dove LGD_i rappresenta la LGD media associata a tutte le attività cartolarizzate verso l'i^{esimo} debitore e la LGD è calcolata conformemente al metodo IRB adottato dalla banca.

In caso di ri-cartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del 100%.

Qualora i rischi di insolvenza e di diluizione per i crediti commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione (3), la ELGD è costruita come media ponderata della LGD per il rischio di credito e del 75% della LGD per il rischio di diluizione. I pesi di tale media

(1) Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.

(2) Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.

(3) Ad esempio, quando è disponibile un'*overcollateralisation* per la copertura delle eventuali perdite derivanti da entrambe le fonti di rischio.

ponderata sono rappresentati dai requisiti patrimoniali rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi alle attività cartolarizzate.

Se l'ammontare più grande tra le attività cartolarizzate, C_1, non supera il 3% della somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate, la LGD può essere posta pari al 50% e N uguale ad uno dei seguenti valori:

1) $$N = \left(C_1 C_m + \left(\frac{C_m - C_1}{m-1} \right) \max\{1 - m C_1, 0\} \right)^{-1} .$$

2) $N = 1/C_1$

dove C_m rappresenta il rapporto tra la somma degli ammontari relativi alle prime "m" maggiori attività cartolarizzate e la somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate. Il livello di 'm' può essere fissato dalla banca.

Per le cartolarizzazioni riguardanti attività al dettaglio, i parametri *h* e *v* possono essere posti pari a 0.

3. Approccio della valutazione interna per posizioni in programmi ABCP

Le banche, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono calcolare i requisiti patrimoniali per le posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a un programma ABCP sulla base di una valutazione del merito di credito calcolata internamente, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni concernenti:

a) le banche:

1. la banca dimostra che le sue valutazioni interne in merito alla qualità creditizia della posizione in esame sono basate su metodologie pubblicamente disponibili utilizzate da una o più ECAI per l'assegnazione dei ratings a titoli ABS connessi con attività della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;
2. le ECAI di cui al punto 1) includono quelle che hanno fornito la valutazione esterna a *commercial papers* emesse da programmi ABCP simili a quello considerato. Gli elementi quantitativi – ad esempio i fattori di stress – utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia devono essere ispirati ai principi di prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nelle metodologie di valutazione rilevanti delle ECAI in questione (1);

(1) Nel caso in cui (i) le *commercial papers* emesse da un programma ABCP sono valutate da due o più ECAI e (ii) i vari fattori "*benchmark*" di stress impiegati dalle ECAI richiedono diversi livelli di supporto del credito per conseguire lo stesso equivalente rating esterno, la banca deve applicare il fattore di stress della ECAI che richiede il livello di protezione creditizia più prudente o più elevato. Se vi sono modifiche nella metodologia di una delle ECAI prescelte, compresi i fattori di stress, che incidono negativamente sul rating esterno delle *commercial papers* del programma, la nuova metodologia di rating deve essere considerata per verificare se le valutazioni interne assegnate alle attività verso il programma ABCP necessitano anch'esse di una revisione.

3. in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna la banca prende in considerazione le pertinenti metodologie pubblicate dalle ECAI di cui ai precedenti punti 1) e 2) che forniscono il rating alle *commercial paper* di programmi ABCP aventi attività cartolarizzate simili a quelle del programma di riferimento. Questo aspetto deve essere documentato dalla banca e aggiornato regolarmente, in linea con quanto previsto nel successivo punto 6;
4. la metodologia interna di valutazione della banca include diversi livelli di rating. Vi deve essere una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI di cui ai punti 1) e 2). La corrispondenza deve essere esplicitamente documentata;
5. la metodologia interna di valutazione è impiegata nei processi interni di gestione del rischio della banca, nonché nei sistemi decisionali, nelle informative all'organo con funzione di gestione e nei processi di allocazione del capitale;
6. siano effettuate con frequenza regolare apposite verifiche circa il processo e la qualità delle valutazioni interne circa il merito di credito delle posizioni della banca verso un programma ABCP. Qualora ad effettuare tali verifiche sia una funzione interna della banca, essa deve essere indipendente dall'area di business attinente al programma ABCP, nonché dall'area commerciale;
7. la banca segue i risultati delle sue valutazioni interne nel corso del tempo al fine di valutare l'affidabilità della propria metodologia interna e, se del caso, correggere tale metodologia, qualora l'andamento del merito di credito delle posizioni diverga sistematicamente dalle valutazioni interne assegnate a tali posizioni;

b) il programma ABCP:

1. le posizioni in *commercial papers* emesse dal programma ABCP sono provviste di rating esterno;
2. il programma ABCP prevede requisiti relativamente ai crediti che formano oggetto del programma in apposite linee guida in materia di crediti e di investimenti;
3. i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP prevedono criteri minimi di ammissibilità delle attività; in particolare:
    i. escludono l'acquisto di attività in *default*;
    ii. limitano l'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche;
    iii. limitano la durata delle attività da acquistare;
4. il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero dei crediti che prendano in considerazione la capacità operativa e il merito di credito del *servicer*;

5. la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che il programma di ABCP è in procinto di acquistare tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come ad esempio i rischi di credito e di diluizione;
6. il programma ABCP si basa su decisioni di acquisto delle attività sottostanti dirette ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante.

Il requisito secondo cui la metodologia di valutazione delle ECAI sia pubblicamente disponibile può essere derogato qualora si accerti che per via delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione – ad esempio la sua struttura innovativa – nessuna metodologia di valutazione di ECAI sia ancora pubblicamente disponibile.

La banca assegna alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating la valutazione del merito creditizio calcolata internamente. Se, all'avvio della cartolarizzazione, la valutazione interna è *investment grade*, essa viene considerata equivalente a una valutazione del merito di credito di una ECAI riconosciuta ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cfr. Tabelle 1 e 2).

4. Disposizioni comuni ai tre metodi di calcolo

Le linee di liquidità sono trattate come ogni altra posizione verso la cartolarizzazione, previa applicazione di un fattore di conversione pari al 100 per cento, salvo quanto specificato di seguito.

Un fattore di conversione pari a zero può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni relative alle “linee di liquidità revocabili” di cui alla Sezione III, par. 2.2.3.

TITOLO II

Capitolo 4

RISCHI DI MERCATO

TITOLO II - Capitolo 4

RISCHI DI MERCATO

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Con le presenti disposizioni viene previsto l'obbligo per le banche e i gruppi bancari di rispettare in via continuativa requisiti patrimoniali per i rischi generati dalla operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci.

I requisiti patrimoniali possono essere determinati secondo una metodologia di calcolo standardizzata oppure secondo una metodologia basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

La normativa identifica e disciplina il trattamento dei seguenti rischi:

a) *con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza*:

— rischio di posizione (Parte Seconda – Sezione II)
— rischio di concentrazione (Parte Seconda – Sezione IV)

b) *con riferimento all'intero bilancio*:

— rischio di regolamento (Parte Seconda – Sezione III)
— rischio di cambio (Parte Seconda – Sezione V)
— rischio di posizione su merci (Parte Seconda – Sezione VI)

La metodologia standardizzata, descritta nella Parte Seconda, permette di calcolare il requisito patrimoniale complessivo, sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo viene ottenuto come somma dei requisiti di capitale a fronte dei rischi precedentemente indicati.

Il metodo dei modelli interni, disciplinato nella Parte Terza, può essere utilizzato con riferimento al rischio di posizione, al rischio di cambio ed al rischio di posizione su merci.

Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti Istruzioni assorbe la copertura patrimoniale richiesta per le banche, autorizzate ai sensi dell'art. 19,

comma 4, del Testo Unico della Finanza (TUF), dalle disposizioni del Regolamento applicativo della Banca d'Italia.

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;

— dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera *a*), sull'utilizzo da parte delle banche di:
  a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

- art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
  a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;

— dal decreto in via d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

— l'Accordo internazionale denominato "*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*", pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), TUF e degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si danno le seguenti definizioni:

3.1 *Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza*

Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva dismissione a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare, nel breve termine, di differenze tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse. Per posizioni si intendono le posizioni in proprio e le posizioni derivanti da servizi alla clientela o di supporto agli scambi (*market making*).

Il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza è costituito dalle posizioni in strumenti finanziari (2) e su merci detenute a fini di negoziazione o di copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio. Gli strumenti devono essere esenti da qualunque clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, devono poter essere oggetto di copertura. La banca deve disporre di strategie, politiche e procedure per gestire la posizione o il portafoglio che rispettino i requisiti stabiliti nell'Allegato A, Parte A.

Inoltre, la banca istituisce e mantiene sistemi e controlli per la gestione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza conformemente a specifici criteri. In particolare, la banca è tenuta ad effettuare la valutazione al valore corrente (3) delle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza in base a sistemi di misurazione robusti e soggetti ad adeguate procedure di controllo (cfr. Allegato A, Parte B).

Se una banca copre il rischio di credito di un'attività rientrante nel portafoglio bancario con un derivato su crediti rientrante nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e tale copertura è stata ottenuta per il tramite di contratti derivati interni, l'esposizione appartenente al portafoglio bancario può essere considerata protetta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale sul rischio di credito a condizione che il derivato in esame sia stato negoziato con terzi e rispetti i requisiti previsti dalla normativa in materia di CRM. In tal caso, il derivato su crediti in esame non deve essere incluso nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

---

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

(2) Sono comunque esclusi i finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie per la negoziazione".

(3) Per valore corrente s'intende il fair value determinato in base ai criteri di bilancio eventualmente modificato per tenere conto delle rettifiche di valore di vigilanza (si veda l'Allegato A, Parte B).

3.2 Altre definizioni

— *"attività e passività in valuta"*, tutte le attività e le passività (in bilancio e "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute estere. Sono assimilate ai rapporti in valuta le operazioni su oro;

— *"capitale nozionale"* di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito;

— *"cliente"*, il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi (1);

— *"All Price Risks (APR)"*, misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo degli strumenti inclusi nel portafoglio di negoziazione di correlazione, considerando i rischi che gravano su detto portafoglio;

— *"consegna contro pagamento" (DVP – Delivery Versus Payment)*, principio di regolamento delle transazioni in base al quale le controparti eseguono contestualmente la propria prestazione (consegna di contante contro attività finanziarie o viceversa);

— *"delta equivalent value"*, il prodotto tra il valore corrente dell'attività finanziaria sottostante (o, in mancanza, il capitale nozionale) e il *fattore delta*;

— *"durata finanziaria (duration)"*, l'indicatore della reattività del prezzo di uno strumento debitorio a modeste variazioni parallele della curva dei tassi di interesse, misurata come scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto capitale ed interessi, ponderata per il valore attuale di tali flussi;

— *"fattore delta"*, il rapporto fra la variazione attesa del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo dell'attività finanziaria sottostante.

Il *fattore delta* approssima la probabilità di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante;

— *"fattore gamma"*, il tasso di variazione del *fattore delta*;

— *"fattore vega"*, la sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità implicita di prezzo;

— *"Incremental Risk Charge (IRC)"*, misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo derivante dal rischio di default (inadempienza) oppure da una variazione di classe di *rating* dell'emittente;

— "*mercato regolamentato*", sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente;

— *"operazioni fuori bilancio"*, i contratti derivati e:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli, valute e merci;

(1) Si fa riferimento alla definizione di "gruppo di clienti connessi" (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3).

b) gli impegni irrevocabili all'acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;

— *"portafoglio bancario"*, il complesso delle posizioni non rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;

— *"portafoglio di negoziazione di correlazione"*, sotto portafoglio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza composto da posizioni verso cartolarizzazioni e in derivati *nth-to-default* che soddisfano i criteri seguenti:

- i sottostanti sono riferiti ad un indice comunemente quotato, o ad un insieme di nomi, sui quali è possibile stipulare derivati di credito *single name* scambiati in un mercato liquido sia nella domanda che nell'offerta. A tali fini, un mercato è liquido nella domanda e nell'offerta se sono presenti delle proposte di acquisto e di vendita effettuate in modo indipendente e in buona fede, tali per cui entro un giorno lavorativo possa essere definito un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure con l'ultima proposta di acquisto e di vendita competitiva, e l'operazione possa essere regolata entro un periodo relativamente breve e rispondente alle prassi di mercato per l'operazione in questione;
- non sono: i) ri-cartolarizzazioni (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda, Sezione I, paragrafo 3); ii) opzioni su *tranche* di cartolarizzazioni; iii) qualunque altro derivato avente come sottostante esposizioni verso cartolarizzazioni il cui *pay-off* non sia proporzionale ai pagamenti della *tranche* sottostante. Inoltre, non devono avere come sottostanti esposizioni classificabili, ai fini del rischio di credito, nei portafogli regolamentari "esposizioni garantite da immobili" oppure "esposizioni al dettaglio (*retail*)" definiti ai sensi del Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima. Infine, non devono comportare esposizioni dirette verso SPV.

Nel portafoglio di negoziazione di correlazione possono essere inclusi strumenti diversi da posizioni verso cartolarizzazioni o in derivati *nth-to-default*, se utilizzati con lo scopo esplicito di ridurre i rischi connessi ad altre posizioni del portafoglio in esame e a condizione che tali strumenti (oppure i relativi sottostanti) siano trattati in un mercato liquido sia nella domanda che nell'offerta come definito in precedenza.

Per poter identificare a fini prudenziali questo portafoglio è necessario che l'intento di copertura sia esplicito e documentato e che la correlazione tra gli strumenti di copertura e le posizioni oggetto di copertura sia tale da giustificarne l'inclusione nel portafoglio in esame.

— *"posizione compensata"*, il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria lorda e ad una posizione creditoria lorda;

— *"posizione corta (o debitoria) lorda"*, gli "scoperti tecnici", i titoli da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, indici o tassi di interesse prefissati;

— *"posizione corta (o debitoria) lorda in valuta"*, le passività in valuta, le valute da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di vendere attività in valuta;

— *"posizione generale lorda sui titoli di capitale"*, la somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe e corte relative ai titoli di capitale in portafoglio;

— *"posizione generale netta sui titoli di capitale"*, la differenza tra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte sui singoli titoli di capitale in portafoglio;

— *"posizione lunga (o creditoria) lorda"*, i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o di cambio prefissati;

— *"posizione lunga (o creditoria) lorda in valuta"*, le attività in valuta, le valute da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di acquistare attività in valuta;

— *"posizione netta in valuta"*, la differenza tra la posizione lunga lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta;

— *"posizione netta lunga o corta"* (compensazione preventiva) su un titolo, la posizione che risulta dalla differenza tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde, in bilancio e fuori bilancio, relative alla medesima emissione per i titoli di debito. A tal fine si prendono in considerazione i futures e le altre operazioni "fuori bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di una specifica emissione. Per i contratti derivati finanziari con titolo sottostante fittizio (futures e altre operazioni "fuori bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di emissioni diverse) la compensazione può essere effettuata solo se si tiene conto del c.d. "*cheapest to delivery*", ossia dell'emissione che il venditore a termine ha convenienza a consegnare alla scadenza. Non si prendono in considerazione i contratti derivati sui tassi di interesse. Con riferimento ai derivati di credito la compensazione è ammessa nei seguenti casi: a) contratti derivati di credito aventi le medesime condizioni contrattuali (durata, attività di riferimento, ecc.), a prescindere dalla forma tecnica assunta dall'attività di riferimento; b) posizioni lunghe per cassa coperte da contratti TROR (o viceversa), purché vi sia un'esatta corrispondenza tra l'attività di riferimento e l'attività coperta e non vi sia un disallineamento di scadenza. I contratti di riporto e di pronti contro termine attivi e passivi si compensano se, oltre a riferirsi alla medesima emissione, hanno uguale scadenza. Per i titoli di capitale la compensazione va effettuata con riferimento alla medesima tipologia (ad esempio, azioni ordinarie o azioni di risparmio), di titoli azionari emessi dal medesimo soggetto; per i contratti derivati su indici azionari, la compensazione è ammessa purché si riferiscano al medesimo indice ed abbiano uguale scadenza. Nel caso di certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) la compensazione è ammessa tra le posizioni lunghe e corte riferite al medesimo OICR. In particolare, nel caso di due opzioni put su certificati di partecipazione a OICR la compensazione va operata tra le opzioni put identiche di segno opposto riferite ai medesimi certificati di partecipazione a OICR. Con riferimento agli strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa la compensazione è ammessa soltanto in presenza di strumenti identici di segno opposto;

— *"posizione residua"*, l'importo, residuo della compensazione, che risulta come differenza fra una posizione lunga e una posizione corta;

— *"rischio specifico"*, rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la

situazione dell'emittente. Ai fini della presente disciplina nell'ambito del rischio specifico si distingue fra:

- *rischio idiosincratico*: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione. Esso esprime, pertanto, il rischio di movimenti avversi dei prezzi dei titoli dell'emittente non correlati all'andamento del mercato di riferimento e riconducibili ad eventi che non generano variazione di classe di rating (cfr. rischio di migrazione);
- *rischio di migrazione*: movimento dei prezzi connesso a variazione di classe di rating;
- *rischio di default*: inadempienza dell'emittente;

— "*sistemi multilaterali di negoziazione*", sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;

— *"test retrospettivi"*, test che raffrontano le variazioni di valore del portafoglio con le misure del rischio prodotte dal modello. Ai fini dei test retrospettivi, si definisce:

- *"variazione ipotetica del portafoglio"* la differenza di rivalutazioni ipotetiche dello stesso, ove per rivalutazione ipotetica del portafoglio al giorno t si intende il valore che si ottiene moltiplicando le quantità presenti in portafoglio alla data t-1 per i prezzi alla data t;
- *"variazione effettiva netta del portafoglio"* la differenza fra rivalutazioni effettive dello stesso, ove la rivalutazione effettiva si ricava sottraendo al risultato gestionale le commissioni;

— *"valore a rischio (VaR)"*, misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilità, lungo un determinato orizzonte temporale;

— *"VaR in condizioni di stress (sVaR)"*, misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilità, lungo un determinato orizzonte temporale ottenuta considerando la composizione del portafoglio corrente e applicando input di mercato rilevati in un periodo storico di condizioni avverse (di stress).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;

- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

Non sono tenute al rispetto dei requisiti previsti dalla presente disciplina, con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, le banche per le quali, di norma, il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza risulti inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e comunque non superi i 15 milioni di euro.

Ogni qualvolta il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza risulti superiore al 6 per cento del totale dell'attivo della banca oppure abbia superato i 20 milioni di euro, le banche sono tenute comunque al rispetto dei requisiti fino alla data cui si riferisce la segnalazione successiva.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte Seconda del presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

— *autorizzazione all'utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di fondi emessi nei paesi non UE e non G10 (Sezione II, par. 4.3):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte Terza del presente Capitolo:

— *esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione (Sezione IV, par. 4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *imposizione di misure necessarie per il miglioramento del modello VaR e VaR in condizioni di stress nel caso di scostamenti eccessivamente numerosi (Sezione IV, par. 4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (Sezione VI):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo IRC per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (Sezione VI):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (Sezione VI):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

- *revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (Sezione IV, par. 4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo IRC per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (Sezione III, par. 3.1):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;
- *revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (Sezione III, par. 3.2):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati

SEZIONE II

REQUISITI PATRIMONIALI

1. Requisito patrimoniale individuale

Il requisito patrimoniale sui rischi di mercato per le banche che adottano la metodologia standardizzata è pari alla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per il rischio di posizione (cfr. Parte Seconda, Sezione II), per il rischio di regolamento (cfr. Parte Seconda, Sezione III), per il rischio di concentrazione (cfr. Parte Seconda, Sezione IV), per il rischio di cambio (cfr. Parte Seconda, Sezione V) e per il rischio di posizione su merci (cfr. Parte Seconda, Sezione VI). Il trattamento prudenziale delle opzioni è indicato nella Parte Seconda, Sezione VII.

Il requisito patrimoniale sui rischi di mercato per le banche che adottano la metodologia dei modelli interni è determinato sulla base delle misure di rischio calcolate internamente (cfr. Parte Terza, Sezione IV).

Qualora una banca adotti una combinazione tra metodologia standardizzata e modello interno (cfr. Parte Terza, Sezione IV, par. 3) il requisito patrimoniale complessivo viene calcolato sommando il requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo standardizzato e quello calcolato secondo il metodo dei modelli interni.

Le banche sono tenute a rispettare costantemente tale requisito.

Per le banche appartenenti ai gruppi bancari il requisito patrimoniale su base individuale è ridotto del 25 per cento, secondo quanto previsto dal Capitolo 6, Sezione II, par. 5.

2. Requisito patrimoniale consolidato

I requisiti patrimoniali dei gruppi bancari sono calcolati per fronteggiare i rischi di posizione, di regolamento, di concentrazione, di cambio e di posizione su merci.

I gruppi bancari e gli altri soggetti indicati nella Sezione I, par. 4, sono tenuti a rispettare costantemente tale requisito.

Nel caso in cui il modello interno sia applicato – ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali – solo da alcune componenti del gruppo bancario, i requisiti patrimoniali sono pari alla somma di quelli derivanti dall'utilizzo del modello interno e di quelli ottenuti con la metodologia standardizzata.

PARTE SECONDA

METODOLOGIA STANDARDIZZATA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La metodologia standardizzata determina un requisito patrimoniale distintamente per ciascun tipologia di rischio.

Per quanto riguarda il rischio di posizione, le attività detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza vengono distinte in base alla natura dello strumento finanziario ed al corrispondente fattore di rischio rilevante.

In particolare, vengono identificati le seguenti tipologie di rischio:

- il rischio di tasso di interesse;
- il rischio di eventi legati al singolo emittente; esso è assimilabile, al rischio di credito;
- il rischio legato all'andamento dei mercati azionari nel loro complesso;
- il rischio legato all'andamento dei singoli titoli azionari.

I titoli di debito sono esposti al rischio di variazioni di tassi di interesse (rischio di posizione generico) e al rischio di insolvenza dell'emittente (rischio di posizione specifico), cui corrispondono due requisiti patrimoniali distinti.

Per i titoli di debito in cui la prestazione dell'emittente non è legata al tasso di interesse, ma in generale ad altre variabili, è prevista una duplice modalità di trattamento a seconda che sia possibile o meno la scomposizione dello stesso in strumenti finanziari elementari.

Per quanto riguarda i titoli di debito dipendenti da tassi di interesse, il rischio di posizione generico è calcolato mediante una procedura che tiene conto della scadenza.

Il rischio di posizione specifico è invece calcolato sulla base della natura dell'emittente. L'attenuazione del rischio di credito è riconosciuta, con diverse modalità, purché siano verificate determinate condizioni (cfr. Sezione II, par. 2.2).

Viceversa, l'assunzione di posizioni su derivati creditizi senza che vi sia una corrispondente posizione da coprire, determina l'assunzione di un rischio creditizio che viene assimilato al rischio specifico su titoli di debito con le modalità riportate nella Sezione II, par. 2.3.

Il rischio di variazioni di valore dei titoli di capitale dipende da un fattore generico, dato dall'andamento del mercato, e da fattori specifici, prodotti dagli eventi che influiscono individualmente su ciascun titolo. A tal fine la normativa

prevede il calcolo di due requisiti patrimoniali, uno a fronte del rischio di posizione generico e uno a fronte del rischio di posizione specifico.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione (cfr. Sezione IV) si riferisce a quelle posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che determinano il superamento del "limite individuale di fido" previsto nel Titolo V, Capitolo 1.

Il requisito a fronte del rischio di regolamento viene calcolato sulle posizioni non ancora liquidate dopo lo scadere della data di consegna dei titoli di debito, dei titoli di capitale, delle merci oppure degli importi di denaro dovuti (cfr. Sezione III).

L'operatività in opzioni è soggetta ad un trattamento distinto rispetto a quello delle altre tipologie di strumenti finanziari. Le banche possono utilizzare tre metodologie differenti, caratterizzate da gradi di complessità crescente (cfr. Sezione VII).

La metodologia semplificata è applicabile unicamente da parte delle banche caratterizzate da una operatività limitata e relativa solamente all'acquisto di opzioni. In tal caso le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio di posizione (generico e specifico) del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra.

Le altre banche possono applicare le ulteriori due metodologie.

La metodologia cosiddetta "*delta-plus*" consiste nel trasformare una posizione in opzioni in una posizione in titoli sottostanti che abbia la stessa rischiosità, così come misurata, con una approssimazione lineare, dal parametro "*delta*". I requisiti patrimoniali per tenere conto dei rischi "*gamma*" e "*vega*", ovvero di rischi che non sono colti dalla approssimazione rappresentata dal "*delta*", si calcolano a parte (cfr. Sezione VII, par. 3).

Infine è disponibile il cosiddetto approccio di scenario. In questo caso, le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio generico del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra.

Nel caso di strumenti finanziari complessi si tiene conto di tutti i fattori di rischio che influenzano la valutazione degli stessi secondo le modalità esposte nella successiva Sezione II.

SEZIONE II

RISCHIO DI POSIZIONE SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA

1. Introduzione

Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della società emittente.

Il rischio di posizione, calcolato con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza della banca, comprende due distinti elementi:

a) *il rischio generico*, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati.

   Ad esempio, per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;

b) *il rischio specifico*, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Il rischio di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per:

— i titoli di debito ed altri strumenti finanziari che dipendono dai tassi di interesse e dal merito creditizio, inclusi i derivati su crediti (cfr. par. 2);
— i titoli di capitale ed altri strumenti finanziari che dipendono dall'andamento del comparto azionario (cfr. par. 3);
— i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e gli altri strumenti finanziari che dipendano dall'andamento del valore di OICR (cfr. par. 4).

Le banche che non sono in grado di misurare e gestire correttamente i rischi associati a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio devono astenersi dalla negoziazione di questi strumenti.

In presenza di posizioni assunte facendo ricorso a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio, i requisiti patrimoniali sono determinati sulla base dei requisiti previsti per le singole componenti di rischio isolate secondo uno dei due approcci seguenti, ove applicabili:

1. scomposizione in componenti contrattuali elementari (titoli e derivati) sensibili ad una sola tipologia di rischio e applicazione a tali componenti del trattamento prudenziale per la corrispondente tipologia di rischio;

2. trasformazione dello strumento complesso in una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti e applicazione a tali posizioni di sensibilità del trattamento prudenziale per la corrispondente tipologia di rischio. Tali posizioni di sensibilità sono calcolate sulla base di un

modello di valutazione standard di mercato oppure in base a un modello di valutazione della banca.

Qualora la banca scelga il secondo tipo di rappresentazione, l'intero strumento finanziario non è assoggettato al requisito per il rischio di posizione specifico, ma sarà assoggettato al requisito per il rischio di controparte (1).

In presenza di posizioni assunte facendo ricorso a strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa (ad esempio, *weather derivatives, catastrophe bond*, ecc.), il rischio di posizione e il corrispondente requisito patrimoniale sono determinati sulla base delle regole previste per il fattore di rischio considerato dalla banca maggiormente correlato. Qualora nessuno dei fattori di rischio menzionati risulti sufficientemente correlato a quello da cui dipende il titolo in questione, si applica un requisito pari al 15% del valore (nozionale per i derivati e corrente per le altre tipologie di strumenti) del contratto.

Per il trattamento delle obbligazioni convertibili in azioni le banche possono scegliere tra due modalità differenti. La prima consiste nell'includere le obbligazioni convertibili fra i titoli di debito. La seconda comporta la assegnazione delle obbligazioni di tale specie tra i titoli di debito o tra i titoli di capitale sulla base della probabilità di conversione (tramite un *delta equivalent value*) (2). Qualora una banca adotti questa ultima metodologia, essa è tenuta ad applicarla per tutti i titoli della specie.

2. Rischio di posizione dei titoli di debito

Ai fini del calcolo del rischio di posizione dei titoli di debito vanno considerate le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza relative:

— ai titoli di debito il cui valore dipende dai tassi di interesse o da fattori di rischio analoghi (ad es. i tassi di inflazione) rappresentati da attività "in bilancio" e da contratti derivati su titoli di debito;
— ai contratti derivati su tassi di interesse;
— ai contratti derivati di credito;
— agli altri strumenti il cui valore dipenda dai tassi di interesse e fattori di rischio analoghi.

I titoli concessi in prestito sono inclusi nel calcolo del rischio di posizione.

Tutti i derivati e le altre operazioni fuori bilancio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che dipendono in misura prevalente dai tassi di interesse devono essere convertiti, secondo le metodologie descritte nel paragrafo 2.1.3, in posizioni nel sottostante e sono soggette al requisito patrimoniale per il rischio di posizione generico e specifico.

(1) Ai fini della determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte - secondo i metodi del valore corrente, standardizzato o dei modelli interni - lo strumento finanziario va assimilato ad un derivato sensibile al fattore di rischio – fra quelli a cui l'intero strumento risulta esposto - che dà luogo alla maggiore esposizione al rischio di controparte (cfr. Capitolo 3).

(2) In tal caso andranno calcolati anche i requisiti per il fattore "*vega*" ed il fattore "*gamma*".

Per le modalità di determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di posizioni verso cartolarizzazioni e verso ri-cartolarizzazioni si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.4.

Le modalità di determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di posizioni ricondotte nel portafoglio di negoziazione di correlazione sono disciplinate al paragrafo 2.5.

2.1 *Rischio generico su titoli di debito*

Le banche possono utilizzare al fine del calcolo del rischio generico su titoli di debito due metodi alternativi. Il primo è basato sulla scadenza degli strumenti di debito, il secondo sulla durata finanziaria (*duration*). L'adozione del metodo basato sulla durata finanziaria è irrevocabile, salvo casi eccezionali.

2.1.1 Metodo basato sulla scadenza

Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito è determinato sulla base di un sistema di misurazione del rischio di tasso d'interesse che prevede, come meglio specificato nell'Allegato B, par. 1, il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, in fasce temporali di vita residua. Esso è dato dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle posizioni compensate, queste ultime ponderate secondo le modalità previste nel citato Allegato B, par. 1 (1).

2.1.2 Metodo basato sulla durata finanziaria

Il procedimento da seguire per l'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria (*duration*) è descritto nell'Allegato B, par. 2.

2.1.3 Trattamento dei derivati

Ai soli fini del rischio generico possono essere compensate preventivamente le posizioni di segno contrario relative a contratti derivati dello stesso tipo (2) quando risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;

b) il tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia identico e lo spread non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua, oppure il

---

(1) Il calcolo del requisito patrimoniale, a fronte delle posizioni compensate, è volto a tenere conto dell'eventualità sia che posizioni di segno contrario appartenenti al medesimo scaglione temporale possano non avere identica vita residua, sia del rischio che i rendimenti di strumenti finanziari differenti, seppur di identica scadenza, possano registrare variazioni non coincidenti del valore di mercato (c.d. "rischio di base"). Un problema analogo è presente per la compensazione fra fasce temporali differenti, che non permette di tenere conto della non perfetta correlazione esistente fra i tassi di interesse relativi alle diverse scadenze temporali.

(2) Ivi comprese le altre operazioni "fuori bilancio" aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati e gli impegni irrevocabili all'acquisto.

tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua;

c) le successive date di revisione del tasso di interesse per le posizioni a tasso indicizzato o i termini finali della vita residua del capitale per le posizioni a tasso fisso: *1*) cadano nello stesso giorno se inferiore a un mese; *2*) differiscano per non più di sette giorni se compreso tra un mese e un anno; *3*) differiscano per non più di trenta giorni se superiore a un anno.

La prima modalità di rilevazione consiste nell'esprimere le posizioni, per vita residua, come combinazione di una attività e di una passività a pronti di uguale importo.

Esemplificando:

1) le operazioni "fuori bilancio" in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli *interest rate swaps*) corrispondono alla combinazione di un'attività (o passività) a tasso fisso e di una passività (o attività) a tasso indicizzato; conseguentemente occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attività (o passività) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata del contratto (1) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passività (o attività) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il prossimo periodo di determinazione degli interessi;

2) per le altre operazioni "fuori bilancio" (ad esempio, compravendite a termine, *futures*, *forward rate agreements*, opzioni con scambio di capitale) occorre rilevare una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (2).

La seconda modalità di rappresentazione consiste nell'utilizzare dei modelli finanziari o di sensibilità per calcolare le posizioni che vanno suddivise in base alla scadenza o alla durata media finanziaria (3). In particolare, è possibile utilizzare uno dei seguenti due metodi:

- un metodo consiste nel trasformare ciascun flusso di cassa sottostante al singolo contratto derivato o alla singola operazione "fuori bilancio" nel rispettivo valore attuale, utilizzando i tassi a pronti zero coupon. Quindi, con riferimento a ciascuna fascia temporale va calcolato un unico valore attuale netto, pari alla differenza tra i valori attuali positivi e negativi dei flussi di cassa ricadenti nella medesima fascia temporale; i valori così ottenuti andranno moltiplicati per i fattori di ponderazione di cui alla Tabella 1 dell'allegato B;

- un metodo alternativo – che può essere utilizzato soltanto dalle banche che adottano il metodo basato sulla durata finanziaria per il calcolo del rischio generico su titoli di debito (cfr. par. 2.1.2) - consiste nel calcolare

(1) Scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto.

(2) Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di regolamento più tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i *forward rate agreements* e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i *futures* negoziati sul MIF).

(3) In tal caso non si applica la compensazione preventiva per i contratti che rispettino le condizioni di cui ai punti a), b) e c) del presente paragrafo.

le sensibilità (*duration*) del valore attuale (1) netto del derivato al variare dei tassi di rendimento per ciascuna scadenza. Ciascun fattore di sensibilità (*duration*) così ottenuto va moltiplicato per il relativo valore attuale del derivato ed inserito nella corrispondente fascia di scadenza prevista dalla tabella 3 dell'allegato B. Il risultato di tale prodotto va ponderato per la sola variazione ipotizzata di tasso.

2.2 *Rischio specifico su titoli di debito*

2.2.1 Calcolo del requisito patrimoniale

In linea generale, ed escludendo le posizioni verso cartolarizzazioni, il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito si calcola come segue: le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione preventiva, sono suddivise nelle seguenti quattro categorie omogenee, in funzione della natura dell'emittente o obbligato, della presenza di strumenti di attenuazione del rischio, della eventuale valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue: 1) "posizioni relative ad emittenti a ponderazione nulla" (fattore di ponderazione 0%); 2) "posizioni relative ad emittenti qualificati" (fattore di ponderazione, a seconda dei casi, 20%, 12,5%, 3,125%); 3) "posizioni relative ad emittenti non qualificati" (fattore di ponderazione 100%); 4) "posizioni relative ad emittenti ad alto rischio" (fattore di ponderazione 150%). A ciascuna di queste categorie è attribuito un requisito patrimoniale (pari al prodotto tra gli anzidetti fattori di ponderazione e l'8%), secondo quanto riportato nella tabella 1 dell'Allegato D.

Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte. Alle posizioni verso cartolarizzazioni e a quelle incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione si applicano le regole rispettivamente previste nei paragrafi 2.4 e 2.5.

Sono esclusi dal calcolo del rischio specifico i contratti derivati su tassi di interesse o tassi di cambio, le operazioni di riporto e pronti contro termine, i titoli di debito dedotti dal patrimonio di vigilanza.

Nel caso di contratti derivati con sottostante un titolo di debito, si applica un fattore di ponderazione per il requisito su rischio specifico corrispondente alla qualità creditizia del sottostante.

Alle posizioni relative alle obbligazioni bancarie garantite (*covered bond)* presenti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza si applica il requisito patrimoniale previsto dalla seguente tabella:

Ponderazione dell'emittente (2)	Durata residua inferiore o pari a 6 mesi	Durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi	Durata residua superiore a 24 mesi

(1) Il valore attuale netto deve essere calcolato utilizzando il tasso a pronti degli zero coupon bond.

(2) La ponderazione fa riferimento a quelle previste nella disciplina relativa al rischio di credito (cfr. Capitolo 1) per le emissioni di tipo senior non garantite.

Dal 20 al 100 %	0,25 %	1 %	1,6 %
150%	8 %		

Ai titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, in valuta locale a fronte di raccolta in valuta locale è applicato un fattore di ponderazione dello zero per cento.

2.2.2 Calcolo del requisito patrimoniale per le posizioni coperte da derivati di credito

Fermo restando quanto stabilito relativamente alla compensazione preventiva, con riferimento alle posizioni il cui rischio di credito è protetto con derivati di credito ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico si possono applicare le compensazioni di seguito indicate. A tal fine si distingue tra: 1) protezione riconosciuta integralmente; 2) protezione con compensazione fino all'80%; 3) protezione riconosciuta parzialmente; 4) protezione non riconosciuta.

Nel caso in cui il derivato di copertura preveda contrattualmente un pagamento in cifra fissa minore dell'importo dell'attività coperta, quest'ultima esposizione va assoggettata alle regole in materia di cartolarizzazione in quanto si determina una segmentazione del rischio ("*operazioni tranched*") (1).

Relativamente ai derivati di credito su un basket di debitori del tipo "*first-to-default*" si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

Con riferimento ai derivati di credito su un basket di debitori del tipo "*n^{th}-to-default*" la protezione dal rischio di credito è riconosciuta soltanto quando la *$(n-1)^{th}$* protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure siano state dichiarate in default (n-1) attività incluse nel basket. Una volta soddisfatte tali condizioni, si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

Protezione riconosciuta integralmente

La protezione è riconosciuta integralmente quando i valori della posizione lunga in portafoglio e della posizione corta di protezione variano sempre in direzioni opposte e nella stessa misura.

Tale situazione si verifica quando la posizione lunga è protetta da un "*total rate of return swap*" (o viceversa), vi è una esatta corrispondenza tra l'attività di riferimento e la posizione coperta ma c'è un disallineamento di scadenza.

In questi casi, a entrambe le posizioni non si applicano i requisiti patrimoniali per il rischio specifico.

(1) Cfr. paragrafo 2.4.

Protezione con compensazione fino all'80%

È consentita una compensazione pari all'80% quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) varino sempre in direzioni opposte e vi sia una esatta corrispondenza fra:

- l'attività di riferimento e la posizione oggetto di copertura;
- la scadenza dell'attività di riferimento e la scadenza del derivato creditizio;
- la valuta dell'attività di riferimento e quella della posizione oggetto di copertura.

Inoltre, le caratteristiche principali del derivato di credito (ad esempio, la definizione di evento creditizio, le modalità di regolamento del contratto) non determinano oscillazioni del prezzo del derivato sostanzialmente diverse da quelle della posizione oggetto di copertura.

Tale situazione si verifica, ad esempio, in caso di posizioni coperte da un "credit default swap" o da una "credit-linked note" (o viceversa) ove siano verificate le condizioni sopra riportate.

In tali casi, alla posizione con più alto requisito patrimoniale si applica una riduzione dell'80%, mentre il requisito su rischio specifico per l'altra posizione è pari a zero.

Protezione riconosciuta parzialmente.

È consentita una compensazione parziale quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) variano solitamente in direzioni opposte, come ad esempio:

1) nel caso di una posizione lunga coperta da un "total rate of return swap" (o viceversa) ove, pur in presenza di disallineamento tra l'attività di riferimento e la posizione coperta, siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) l'attività di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione coperta;
ii) l'attività sottostante e l'obbligazione coperta sono emesse dallo stesso soggetto e sono presenti clausole di "*cross-default*" o "*cross-acceleration*" giuridicamente opponibili;

2) nel caso di una posizione lunga coperta da un derivato di credito (o viceversa) sulla medesima attività in presenza di disallineamento di valuta o di scadenza (1) tra l'attività sottostante e la posizione coperta;

3) nel caso di una posizione lunga coperta da un derivato di credito (o viceversa) su un'altra attività sottostante ove la posizione coperta figuri tra le obbligazioni consegnabili secondo la documentazione contrattuale dello strumento derivato.

Per ognuno dei casi descritti, si prende in considerazione unicamente il maggiore tra i requisiti patrimoniali per il rischio specifico relativi al derivato di credito e alla posizione coperta.

---

(1) I disallineamenti di valuta sono assoggettati al requisito per il rischio di cambio.

Protezione non riconosciuta

Nei casi che non rientrano in quanto stabilito nei punti precedenti si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico con riferimento sia al derivato di credito, sia alla posizione coperta.

2.3 *Contratti derivati di credito*

2.3.1 Regole generali

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di posizione va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato sul credito se non diversamente specificato. Tale importo può essere ridotto per un ammontare pari alla riduzione del valore di mercato del derivato sul credito in esame avvenuta a partire dalla data di stipula (valore nozionale meno svalutazioni).

Con riguardo al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di contratti derivati diversi dal "total rate of return swap", si deve utilizzare la durata residua del contratto di derivato di credito in luogo di quella dell'obbligazione.

2.3.2 Trattamento prudenziale delle posizioni di "vendita di protezione"

Le posizioni sono determinate come segue:

(i) il *total rate of return swap* con sottostante un singolo debitore, ai fini del rischio generico, dà origine ad una posizione lunga relativa all'obbligazione di riferimento e ad una posizione corta riferita ad un titolo di Stato, avente una scadenza pari alla successiva data di fissazione del tasso di interesse (1). La stessa scomposizione vale anche ai fini del rischio specifico;

(ii) il *credit default swap* (CDS) con sottostante un singolo debitore, ai fini del rischio specifico, dà luogo ad una posizione lunga riferita alla *reference entity*. Nel caso in cui il derivato abbia un rating esterno e soddisfi le condizioni per essere considerato un "titolo qualificato", va rilevata una posizione lunga con riferimento al derivato. Se il CDS comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;

(iii) la *credit linked note* (CLN) con sottostante un singolo debitore comporta la rilevazione, ai fini del rischio generico, di una posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico, deve essere rilevata una posizione lunga riferita alla *reference entity* nonché una ulteriore posizione lunga nei confronti dell'emittente la CLN. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una "posizione qualificata", è registrata un'unica posizione lunga nella CLN;

---

(1) La posizione corta nel titolo di Stato va considerata anche nel caso di un TROR su un basket di debitori. La posizione corta nel titolo di Stato ha una ponderazione pari a zero ai sensi della disciplina del rischio specifico.

iv) la *credit linked note* su un basket di debitori che garantisce una protezione proporzionale sui debitori sottostanti comporta la rilevazione, ai fini del rischio generico, di una posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico, essa dà origine a tante posizioni lunghe relative a ciascuna *reference entity*, ciascuna di un ammontare pari alla quota del valore nominale della CLN riferita alla *reference entity*. Per ciascuna *reference entity*, laddove più di una obbligazione può essere scelta, il fattore di ponderazione per il rischio specifico è quello relativo all'obbligazione alla quale è associata la ponderazione più elevata fra quelle selezionabili. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una "posizione qualificata", è registrata un'unica posizione lunga nella CLN;

v) un derivato di credito su un basket di debitori del tipo *first-to-default* dà origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle *reference entity* incluse nel basket, ciascuna per un ammontare pari al nozionale del contratto. In ogni caso il requisito patrimoniale non può essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio (cap).
Se il derivato su crediti è una CLN va considerata anche una posizione lunga verso l'emittente la CLN; tale posizione va computata entro il limite dell'anzidetto cap.
Un derivato di credito su un basket di debitori del tipo n^{th}*-to-default* dà origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle *reference entity* incluse nel basket, ognuna per un ammontare pari al nozionale del derivato, dopo aver escluso le (n^{th}*-1*) posizioni lunghe del basket aventi il minore requisito patrimoniale per il rischio specifico. In ogni caso il requisito patrimoniale non può essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio (cap).
Se il derivato su crediti è una CLN va considerata anche una posizione lunga verso l'emittente la CLN; tale posizione va computata entro il limite dell'anzidetto cap.
Qualora il derivato con sottostante un basket di debitori abbia un rating esterno di un'ECAI riconosciuta, la controparte che vende protezione calcola il requisito patrimoniale per il rischio specifico utilizzando il rating del derivato e applicando il corrispondente fattore di ponderazione come se si trattasse di una posizione verso cartolarizzazione (1);

vi) l'indice di CDS è scomposto in tanti CDS quanti sono i componenti dell'indice, ciascuno trattato secondo quanto previsto per il trattamento dei CDS;

vii) i "credit spread derivatives" sono trattati come CDS. Nel caso di opzioni l'ammontare è determinato come *delta equivalent value* del nozionale;

---

(1) In caso di CLN, la norma in esame si applica solo alle CLN diverse da quelle di cui al precedente punto iv (protezione proporzionale).

viii) il derivato su indice di CDS dà origine ad una posizione nell'indice di CDS sottostante. A tale posizione si applica la disciplina di cui al precedente punto vi). Nel caso di opzioni l'ammontare è determinato come *delta equivalent value* del nozionale.

2.3.3 Trattamento prudenziale delle posizioni di "acquisto di protezione"

Per l'acquirente di protezione, le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore di protezione. Se sono di copertura si veda anche il paragrafo 2.2.2.

Fa eccezione la *credit linked note* emessa che dà luogo solo ad una posizione corta nella *reference entity*.

Nel caso di derivati di credito su un basket di debitori, diversi da quelli di copertura, si considera soltanto una posizione corta nell'attività rientrante nel basket cui corrisponde la maggiore esposizione ponderata per il rischio specifico. La *credit linked note* emessa dà luogo solo ad una posizione corta nella *reference entity*.

Nel caso dei derivati di credito di copertura si rinvia al paragrafo 2.2.2, fermo restando che la *credit linked note* emessa dà luogo solo ad una posizione corta nella *reference entity*.

Se il derivato di credito presenta opzioni *call* con clausole di "*step-up*", la scadenza della posizione corta è posta pari alla scadenza dell'opzione.

2.4 Posizioni verso cartolarizzazioni e verso ri-cartolarizzazioni

Per le posizioni nette allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione preventiva, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico è pari all'8% delle esposizioni ponderate. A tali fini le esposizioni ponderate sono determinate applicando le regole prudenziali (metodo standardizzato o metodi basati sui rating interni) che sarebbero state applicate qualora le posizioni in esame fossero state incluse nel portafoglio bancario (1).

L'approccio della formula di vigilanza può essere utilizzato dalle banche che lo utilizzano nel caso di posizioni incluse nel portafoglio bancario. Le stime delle PD e LGD utilizzate nel metodo della formula di vigilanza devono essere determinate nell'ambito di un modello IRB autorizzato a fini prudenziali. Qualora la banca non utilizzi la formula di vigilanza nel portafoglio bancario, ma sia stata autorizzata ad utilizzare la metodologia *Incremental Risk Charge* (cfr. Parte Terza, Sezione III, paragrafo 3), può utilizzare la formula di vigilanza con le stime ottenute nell'IRC; queste ultime devono essere in linea con i requisiti quantitativi previsti per il metodo IRB.

Le banche che intendono assumere o assumono posizioni verso cartolarizzazioni o verso ri-cartolarizzazioni rispettano gli obblighi in materia di

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda.

mantenimento dell'interesse economico netto (1) e i requisiti organizzativi di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezioni VI, VII e VIII indipendentemente dal portafoglio in cui tali posizioni vengono allocate (portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza). Nei casi in cui gli obblighi alla sezione VII non siano rispettati la Banca d'Italia può imporre un fattore di ponderazione aggiuntivo sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, secondo quanto previsto nel paragrafo 3 della citata Sezione VII.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico per le posizioni verso cartolarizzazioni e verso ri-cartolarizzazioni, fino al 31 dicembre 2013 (2), è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

(i) l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe;

(ii) l'8% delle posizioni ponderate nette corte.

Dal 1° gennaio 2014 il requisito patrimoniale per il rischio specifico è pari all'8% della somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte.

2.5 Portafoglio di negoziazione di correlazione

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico relativo al portafoglio di negoziazione di correlazione è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

(i) l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione;

(ii) l'8% delle posizioni ponderate nette corte appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione.

3. Rischio di posizione su titoli di capitale

3.1 *Calcolo del requisito patrimoniale*

Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione su titoli di capitale risulta dalla somma dei requisiti di seguito specificati:

a) per rischio generico su titoli di capitale: 8% della posizione generale netta;

b) per rischio specifico su titoli di capitale: 8% della posizione generale lorda.

Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

---

(1) Unica eccezione è costituita dalle posizioni verso cartolarizzazioni allocate nel portafoglio di negoziazione di correlazione, per le quali non trovano applicazione gli obblighi di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione VI.

(2) In tale periodo la banca comunica alla Banca d'Italia gli importi dei requisiti patrimoniali riferiti ai due sottoinsiemi suddivisi per tipo di attività sottostante.

relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari (1).

La somma, in valore assoluto, delle posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte costituisce la posizione generale lorda. La differenza, in valore assoluto, fra le posizioni nette lunghe e le posizioni nette corte, calcolate "mercato per mercato" — cioè distintamente per ciascun Paese nel quale risultano negoziati i singoli titoli detenuti dalle banche — costituisce la posizione generale netta dei titoli negoziati sui mercati regolamentati (2).

Per la determinazione della posizione generale lorda e netta, i contratti derivati su indici di borsa (3) possono essere trattati come titoli a parte ovvero scomposti in tante posizioni quanti sono i titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice. In tal caso le singole posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale rivenienti da altre operazioni. È richiesto un requisito patrimoniale del 1% di entrambe le posizioni che hanno costituito oggetto di compensazione a fronte del rischio di divergenza e di mancata esecuzione.

È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce pienamente la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice.

La parte dei contratti su indici di borsa che non viene compensata è considerata alla stregua di una posizione lunga o corta.

I titoli di capitale dedotti dal patrimonio di vigilanza concorrono al calcolo della "posizione netta lunga o corta" (compensazione preventiva).

3.2 *Contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati*

Le banche che non ricorrono alla facoltà di scomposizione per i contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati possono non applicare sui medesimi alcun requisito patrimoniale per il rischio specifico, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

— l'indice deve essere di carattere generale (sono pertanto esclusi gli indici settoriali) e relativo a un mercato regolamentato il cui listino comprende più di 200 titoli;

— l'indice si deve basare su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 titoli;

— nessuno dei titoli che compongono il paniere deve concorrere alla determinazione del valore dell'indice con una ponderazione superiore al 10 per cento; questo limite è elevabile al 20 per cento se i primi 5 titoli del paniere non rappresentano più del 60 per cento del paniere stesso.

---

(1) Si precisa che non si tiene conto delle obbligazioni convertibili in azioni per tutto il periodo antecedente la scadenza di esercizio dell'opzione, se esse sono state ricomprese tra i titoli di debito.

(2) Nel caso di titoli di capitale non quotati, il "paese del mercato di quotazione" è convenzionalmente il Paese in cui risiede l'emittente i titoli stessi.

(3) Ad esempio, i *futures* e le opzioni su indici di borsa.

In aggiunta al requisito patrimoniale per il rischio generico, alle posizioni nette lunghe o corte relative ai contratti in discorso si applica un requisito patrimoniale del 1%, determinato su una base "mercato per mercato", finalizzato alla copertura del rischio di esecuzione.

4. Rischio di posizione per le quote di OICR

4.1 *Aspetti generali*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico e specifico connesso con le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza le banche utilizzano uno dei seguenti metodi: "metodo della scomposizione integrale"; "metodo della scomposizione semplificata"; "metodo della scomposizione parziale"; "metodo residuale" (si veda l'Allegato E). Essi si caratterizzano per il crescente grado di sofisticatezza e sensibilità al rischio in relazione alle informazioni di cui la banca investitrice dispone in ordine alla composizione effettiva del patrimonio dell'OICR.

Le posizioni in quote di OICR devono rispettare gli specifici criteri previsti per la classificazione di uno strumento finanziario nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Le banche possono avvalersi di soggetti terzi per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di posizione sulle quote di OICR. In particolare, tale compito può essere attribuito alla SGR che gestisce il fondo ovvero alla banca depositaria o sub-depositaria. Le banche valutano attentamente tale scelta, tenendo conto della dimensione e della complessità dei fondi per i quali conferisce l'incarico.

In particolare, le banche che intendono incaricare un soggetto terzo per calcolare il requisito devono:

- valutare l'adeguatezza di tale soggetto a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo;
- stipulare una convenzione nella quale sono definiti con precisione i compiti relativi al calcolo del requisito; sono disciplinati le modalità, i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui il soggetto incaricato del calcolo fornisce alla banca delegante ogni elemento informativo, la documentazione e le risultanze dell'attività di calcolo effettuata;
- verificare con continuità il rispetto dei termini della convenzione.

La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia dall'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuità nel calcolo del valore del requisito patrimoniale.

Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento dei compiti del soggetto che calcola il requisito, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultimo è disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che, ove l'incarico sia conferito a tempo indeterminato, lo stesso possa essere revocato in qualsiasi momento dalla banca, mentre per la rinunzia del "soggetto delegato" occorre un

termine di preavviso non inferiore a sei mesi; inoltre nella stessa convenzione deve essere previsto che l'efficacia della revoca o della rinunzia sia sospesa sino a che un altro soggetto idoneo accetti l'incarico in sostituzione del precedente.

4.2 *Le metodologie di calcolo del requisito*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in quote di OICR si considerano le posizioni lunghe e corte.

Fatto salvo quanto disciplinato nel "metodo della scomposizione integrale", non è ammessa la compensazione preventiva tra le attività sottostanti le quote di OICR e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

I metodi della "scomposizione integrale", della "scomposizione semplificata" e della "scomposizione parziale" costituiscono i cosiddetti "metodi specifici". Essi possono essere utilizzati solo per le quote di fondi che rispettano i requisiti di ammissibilità previsti nel par. 4.3. Per le altre posizioni deve essere utilizzato il metodo residuale.

In ogni caso, il requisito patrimoniale complessivo per i rischi generico e specifico a fronte di singole quote di OICR calcolato sulla base dei metodi della "scomposizione semplificata" e della "scomposizione parziale" non può superare il 32% del valore corrente delle medesime quote.

4.3 *I requisiti di ammissibilità ai metodi specifici*

Sono considerati ammissibili i fondi emessi da società aventi sede legale e soggette a vigilanza in uno dei paesi dell'Unione Europea o del G-10 e che rispettano le seguenti previsioni:

a) il prospetto del fondo o il documento equivalente deve:
    - indicare le tipologie di attività in cui il fondo è autorizzato ad investire;
    - indicare gli eventuali limiti dei singoli investimenti e le relative metodologie di calcolo;
    - indicare il limite massimo di leva finanziaria, se ammessa;
    - prevedere una politica per limitare il rischio di controparte cui il fondo può esporsi qualora possa negoziare in contratti derivati OTC e operazioni di pronti contro termine e prestito titoli;
b) l'attività del fondo è pubblicata nel bilancio e nella relazione semestrale in modo tale da consentire una valutazione delle attività, delle passività e del risultato d'esercizio, nonché dell'operatività del fondo nel periodo di riferimento;
c) le quote dell'OICR devono poter essere rimborsate in contanti su richiesta del possessore e su base giornaliera;
d) deve essere prevista la segregazione del patrimonio del fondo rispetto alle attività del gestore dell'OICR.

Ulteriore condizione per l'ammissibilità è che la banca investitrice effettui un'adeguata valutazione della rischiosità del fondo.

L'utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di fondi emessi in Paesi non UE e non G-10 è subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. A tal fine le banche che intendono negoziare tali strumenti devono dimostrare che rispettano i requisiti precedentemente elencati.

4.4 *Metodo residuale*

Ai fondi che non soddisfano i requisiti di ammissibilità per accedere ai metodi specifici si applica un requisito patrimoniale – a fronte del rischio generico e specifico – pari al 32% del valore corrente della quota.

5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento

Le posizioni attinenti a operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e contratti similari entrano nel computo del rischio di posizione solo dopo la chiusura del collocamento.

Per i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura del collocamento le posizioni nette sono ridotte applicando i coefficienti di riduzione di seguito indicati:

— primo giorno lavorativo successivo	90%
— secondo e terzo giorno lavorativo successivo	75%
— quarto giorno lavorativo successivo	50%
— quinto giorno lavorativo successivo	25%

Nei giorni successivi al quinto, le posizioni sono computate interamente.

SEZIONE III

RISCHIO DI REGOLAMENTO

1. Premessa

Le transazioni in titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute e merci, indipendentemente dal portafoglio di appartenenza, non ancora regolate dopo la loro data di scadenza espongono la banca al rischio di perdita derivante dal mancato regolamento della transazione.

Tale perdita è connessa:

- per le transazioni per le quali è previsto il regolamento di tipo "consegna contro pagamento" (DVP) (1) o viceversa, alla differenza fra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il valore corrente degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare);
- per le transazioni per le quali non è previsto il regolamento di tipo DVP ma per le quali il contante può essere pagato prima di ricevere il sottostante, ovvero il sottostante è ceduto prima di ricevere il contante (cd. operazioni non DVP o a consegna libera), al valore corrente degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci trasferite alla controparte per i quali non è stato ricevuto il corrispettivo, oppure al contante pagato senza ricevere il sottostante.

Le disposizioni della presente Sezione prevedono l'applicazione di requisiti patrimoniali, calcolati secondo quanto previsto ai paragrafi successivi, a fronte dei rischi derivanti da tutte le transazioni non regolate su strumenti finanziari (inclusi i contratti derivati), su valute e su merci.

Sono esclusi dalla presente disciplina i contratti di pronti contro termine attivi e passivi, nonché le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito. Sono altresì esclusi i contratti derivati senza scambio di capitale.

La Banca d'Italia, nel caso di disfunzioni di natura sistemica di un sistema di regolamento o di compensazione, può sospendere l'applicazione, in tutto o in parte, dei requisiti patrimoniali per il rischio delle operazioni non regolate finché non venga ripristinato il regolare funzionamento del sistema stesso. In tal caso, il mancato regolamento di una transazione da parte di un soggetto non viene considerato come una esposizione in default ai fini del rischio di credito.

2. Requisito patrimoniale per le transazioni DVP

Il requisito patrimoniale è determinato applicando alla differenza tra il prezzo a termine contrattuale e il valore corrente degli strumenti finanziari, delle valute e delle merci da ricevere (consegnare) - quando tale differenza, essendo positiva, comporti una perdita per l'intermediario finanziario - i seguenti fattori di

(1) Sono assimilate alle operazioni DVP anche quelle che prevedono il "pagamento contro pagamento" (operazioni PVP).

ponderazione, differenziati per fasce temporali:

Numero giorni lavorativi successivi alla data di regolamento	Fattori di ponderazione (%)
Dal 5° al 15° giorno lavorativo	8
Dal 16° al 30° lavorativo	50
Dal 31° al 45° lavorativo	75
Dal 46° lavorativo	100

3. Requisito patrimoniale per le transazioni non DVP

L'intermediario che ha effettuato il pagamento in contanti o la consegna degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci e non ha ricevuto il corrispettivo entro la fine del giorno stesso o, nel caso di operazioni transfrontaliere, del giorno lavorativo successivo, tratta il valore trasferito come un credito nei confronti della controparte e adotta, indipendentemente dal portafoglio di appartenenza, la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale utilizzata per le esposizioni del portafoglio bancario..

In particolare, nel calcolare l'esposizione verso la controparte una banca autorizzata ad usare un metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, può:

1. attribuire una PD basandosi su un rating esterno attribuito da una ECAI nel caso di controparti nei confronti delle quali non abbia alcuna altra esposizione allocata nel portafoglio bancario. L'attribuzione della PD deve essere fatta rispettando gli specifici criteri previsti nella disciplina sul rischio di credito nel metodo IRB;
2. applicare una LGD pari al 45% - in luogo della LGD calcolata internamente - a condizione che tale valore sia applicato a tutte le esposizioni rivenienti dalle operazioni non regolate.

In alternativa a quanto previsto nei punti 1) e 2) la banca può applicare a tutte le esposizioni rivenienti dalle operazioni non regolate:

- i coefficienti di ponderazione previsti nel metodo standardizzato nel caso di controparti nei confronti delle quali non abbia alcuna altra esposizione allocata nel portafoglio bancario, ovvero
- un coefficiente di ponderazione del 100 per cento.

Indipendentemente dalla metodologia adottata, nel caso in cui l'ammontare delle esposizioni derivanti dalle transazioni non regolate tramite sistemi DVP sia di importo non significativo le banche possono utilizzare un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

La banca che ha effettuato il pagamento o la consegna e non ha ricevuto il sottostante o il corrispettivo entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data prevista per l'effettuazione della prestazione da parte della controparte (1), deve dedurre dal patrimonio di vigilanza l'ammontare trasferito, maggiorato dell'eventuale differenza positiva a proprio favore tra il valore corrente del sottostante da ricevere e il contante trasferito o tra l'importo del contante da ricevere e il valore corrente del sottostante ceduto.

(1) Definibile come "seconda data" in una transazione non DVP.

SEZIONE IV

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA

1. Premessa

Le disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V, Capitolo 1) prevedono che le banche sono tenute all'osservanza di un limite quantitativo inderogabile (limite individuale di fido), rapportato al patrimonio di vigilanza, per le posizioni di rischio nei confronti dei clienti. Le attività di rischio che rientrano nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza della banca non sono prese in considerazione ai fini del rispetto della disciplina.

Le disposizioni della presente Sezione prevedono il rispetto di un requisito patrimoniale specifico per le banche che, per effetto delle posizioni di rischio relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, superano il limite individuale di fido. Tale requisito è calcolato in base alle posizioni di rischio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che hanno determinato il superamento del suddetto limite.

Le banche e i gruppi bancari possono superare il limite individuale di fido purché rispettino le seguenti ulteriori condizioni:

1) le esposizioni del portafoglio bancario verso clienti o gruppi di clienti connessi non eccedano i limiti stabiliti dalla normativa sulla concentrazione dei rischi (1), cosicché il superamento del limite origini interamente dal portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
2) le banche soddisfino un ulteriore requisito patrimoniale sui superamenti rispetto ai limiti sui grandi fidi;
3) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza verso il cliente o il gruppo di clienti connessi non superi 5 volte il patrimonio di vigilanza della banca;
4) qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei suddetti superamenti sia contenuto entro 6 volte il patrimonio di vigilanza della banca.

Relativamente al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, l'esposizione verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è data dalla somma della posizione lunga netta calcolata per ogni strumento finanziario emesso dal cliente stesso o dal gruppo di clienti connessi e dell'esposizione al rischio di regolamento e di controparte verso lo stesso cliente determinata secondo quanto disposto nel presente Titolo. La posizione di rischio connessa con il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza viene determinata ponderando l'esposizione sulla base di quanto stabilito nel Titolo V, Capitolo 1.

---

(1) Si fa riferimento alla definizione di "clienti connessi" (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3).

2. Calcolo del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione che le banche sono tenute a osservare è determinato secondo il procedimento di seguito indicato:

a) viene calcolata la "posizione di rischio complessiva" sommando, per ciascun cliente, la posizione di rischio relativa al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza a tutte le altre posizioni di rischio;

b) si verifica per ogni cliente l'eventuale "eccedenza" rispetto al limite individuale di fido, definita come la differenza tra la posizione di rischio complessiva verso un cliente e il limite individuale di fido;

c) per i clienti per i quali sussiste un'eccedenza, si ordinano le posizioni di rischio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza a loro riferibili allo scopo di individuare quelle più rischiose a cui riferire l'eccedenza;

A tal fine le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza sono ordinate a partire da quelle soggette ai requisiti patrimoniali relativi al rischio di posizione specifico, e successivamente inserendo quelle soggette ai requisiti sui rischi di regolamento e di controparte; nell'ambito di ciascun profilo di rischio, l'imputazione va effettuata partendo dalla componente cui si applica il più elevato requisito patrimoniale;

d) si prendono in considerazione le posizioni così ordinate fino a che la loro somma non raggiunga l'eccedenza di cui al punto *b*);

e) qualora l'eccedenza non si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto *d)*;

f) qualora l'eccedenza si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è determinata:

- sommando le posizioni individuate conformemente al punto *d*) negli scaglioni di cui alla colonna 2 della Tabella 1, a partire dalla posizione con requisito minore, fino al raggiungimento del limite massimo di ogni scaglione;
- moltiplicando i requisiti patrimoniali relativi alle posizioni così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna 3 della Tabella 1;
- sommando il risultato del prodotto tra requisiti patrimoniali e relativi coefficienti.

Tabella 1 (1)

Posizione di rischio complessiva *(% sul patrimonio di vigilanza)*	**Eccedenza** *(% sul patrimonio di vigilanza)*	**Coefficiente**
(col. 1)	(col. 2)	(col. 3)
da 25% a 40%	da 0% a 15%	200%
da 40% a 60%	da 15% a 35%	300%
da 60% a 80%	da 35% a 55%	400%
da 80% a 100%	da 55% a 75%	500%
da 110% a 250%	da 75% a 225%	600%
oltre il 250%	oltre il 225%	900%

(1) Nella presente Tabella gli intervalli devono intendersi chiusi a destra.

SEZIONE V

RISCHIO DI CAMBIO

Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all' 8 per cento della "posizione netta aperta in cambi".

Sono escluse dalla presente disciplina le banche la cui "posizione netta aperta in cambi" è contenuta entro il 2 per cento del patrimonio di vigilanza.

La "posizione netta aperta in cambi" è determinata:

1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta e in oro;

2) convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di cambio o del prezzo per l'oro;

3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte;

Il maggiore fra il totale delle posizioni nette lunghe e il totale delle posizioni nette corte costituisce la "posizione netta aperta in cambi". Non rientrano nel calcolo della "posizione netta aperta in cambi":

a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;

b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;

c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni previste ai punti *b*) e *c*) non sono consentite quando si tratti di attività coperte globalmente o specificatamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

Le posizioni in valuta derivanti dalle quote di OICR entrano a far parte del calcolo della posizione netta generale in cambi assunta dalla banca.

Relativamente alle quote di OICR occorre distinguere tra: a) quote di OICR di cui la banca conosce le correnti sottostanti posizioni in valuta estera; b) altre quote di OICR.

Per gli OICR di cui al punto a) il relativo valore di bilancio va attribuito alle attività in valuta che compongono l'OICR in proporzione al peso che ciascuna di esse ha sul totale degli investimenti dell'OICR. Le posizioni in valuta così determinate concorrono al calcolo della posizione netta in cambi.

Con riferimento alle "altre quote di OICR" si presume che l'OICR investa in attività in valuta sino al limite massimo consentito dal regolamento dell'OICR stesso. A tal fine, per gli OICR classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e per i quali il regolamento consenta il ricorso all'indebitamento ("*effetto leverage*"), occorre tenere conto dell'esposizione indiretta massima che l'OICR

può raggiungere facendo investimenti mediante indebitamento; a questo scopo il valore di bilancio dell'OICR va incrementato in proporzione all'aumento massimo che in base al regolamento dell'OICR gli investimenti sottostanti possono raggiungere (1).

Le posizioni in valuta riferite alle "altre quote di OICR" come sopra determinate vanno trattate come "valute non distinte", nel caso in cui la banca conosca il segno (attivo o passivo) delle posizioni in valuta sottostanti; tali posizioni lunghe e corte ("altre quote di OICR – valute non distinte") possono essere sommate, rispettivamente, ai totali delle altre posizioni lunghe e corte in valuta. Negli altri casi le quote di OICR vanno trattate come "valute distinte" ("altre quote di OICR – valute distinte"). Non è consentita alcuna compensazione tra posizioni lunghe e corte riferite a medesime quote di OICR oppure a quote di OICR differenti.

L'esposizione al rischio di cambio ("posizione netta aperta in cambi") è rappresentata dalla somma fra:

- il maggior valore fra: a) la somma delle posizioni nette lunghe più le posizioni lunghe relative ad "altre quote di OICR – valute non distinte" più la posizione in oro, se quest'ultima è lunga netta; b) la somma delle posizioni nette corte più le posizioni corte relative ad "altre quote di OICR – valute non distinte" più la posizione in oro, se quest'ultima è corta netta;

- le posizioni su "altre quote di OICR – valute distinte".

Con riferimento alle quote di OICR classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza i cui requisiti per il rischio generico e per il rischio specifico sono calcolati sulla base del "metodo della scomposizione semplificata" oppure del "metodo della scomposizione parziale", la somma di tali requisiti e di quello relativo al rischio di cambio non può essere superiore al 40% del valore corrente delle medesime quote.

Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività non supera il 2 per cento del complesso delle attività e passività in valuta sono aggregate fra loro e trattate come un'unica valuta. L'oro è comunque trattato separatamente dalle valute.

(1) Si ipotizzi che il regolamento dell'OICR "X" preveda investimenti per 100 che possono essere incrementati attraverso l'indebitamento sino a 110. In tal caso, il valore di bilancio della quota di OICR "X" va incrementato del 10 per cento.

SEZIONE VI

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

1. Premessa

Le banche sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di eventuali perdite sulle posizioni in merci.

Rientrano nel calcolo del requisito patrimoniale sulle posizioni in merci tutte le attività e passività in bilancio e fuori bilancio su merci. Possono essere escluse le posizioni in merci detenute con la mera finalità di "finanziamento delle scorte".

La banca può calcolare il requisito patrimoniale con il metodo semplificato, con il metodo basato sulle fasce di scadenza e con il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato.

2. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo semplificato

Le banche che adottano il metodo semplificato, mantengono per ogni merce un requisito patrimoniale pari alla somma dei seguenti elementi:

1) il 15% della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce;

2) il 3% della posizione lorda, data dalla somma della posizione lunga e di quella corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce.

3. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza

La banca che intende calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. In ogni caso, la banca è tenuta ad adottare il metodo prescelto in via continuativa.

La banca utilizza una struttura di scadenze separata (1) per ciascuna merce. Le posizioni nella stessa merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza; le scorte sono imputate alla prima fascia.

Le posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza e le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di 10 giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.

---

(1) Le fasce di scadenza considerate sono: fino a 1 mese; oltre 1 fino a 3 mesi; oltre 3 fino a 6 mesi; oltre 6 fino a 12 mesi; oltre 1 anno fino a 2; oltre 2 anni fino a 3; oltre 3 anni.

Il requisito patrimoniale della banca per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi (1):

1) il doppio della posizione compensata nella stessa fascia per ciascuna fascia di scadenza moltiplicato per 1,50% e per il prezzo a pronti della merce;

2) la posizione non compensata nella stessa fascia di scadenza moltiplicata per il prodotto tra 0,6% (coefficiente di riporto) e il numero di fasce di scadenza in cui viene riportata (2) e per il prezzo a pronti della merce;

3) il doppio della posizione compensata tra fasce di scadenza differenti moltiplicato per 1,50% e per il prezzo a pronti della merce;

4) la posizione non compensata residua finale, moltiplicata per il 15% (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce calcolati come indicato sopra.

4. Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

Il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato può essere utilizzato dalle banche che 1) svolgono una rilevante attività nel settore delle merci; 2) hanno un portafoglio merci diversificato; 3) non sono ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci.

La banca che intende calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato ne dà comunicazione alla Banca d'Italia ed è tenuta ad adottare il metodo prescelto in via continuativa.

Le banche utilizzano i coefficienti di spread, di riporto e secchi riportati nella tabella seguente:

	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli (leggeri (3))	Altri, compresi i prodotti

(1) Ai fini del calcolo del requisito si definiscono:

— *"posizione compensata nella stessa fascia"*, la posizione in merci in una determinata fascia di scadenza compensata con una posizione contraria nella stessa fascia dello stesso importo;

— *"posizione non compensata nella stessa fascia"*, la posizione residua lunga o corta in una determinata fascia di scadenza;

— *"posizione compensata tra due fasce di scadenza"*, la posizione non compensata in merci nella stessa fascia di scadenza che è compensata da una posizione contraria non compensata di una fascia di scadenza successiva;

— *"posizione non compensata"*, la posizione non compensata in merci nella stessa fascia che non può essere compensata con una posizione non compensata di segno contrario in una fascia di scadenza successiva;

— *"posizione netta in ciascuna merce"*, la differenza tra la posizione lunga e corta della banca nelle stesse merci e in contratti derivati (*future*, *swap*, contratti a premio o *warrant*) nell'identica merce.

(2) In pratica, se le posizione non compensata si riferisce a due fasce di scadenza contigue, il prodotto è pari a 0,6% in quanto l'intervallo tra le due fasce è pari a 1. Nel caso in cui, invece, le fasce non fossero contigue (ad esempio "oltre 1 fino a 3 mesi" e "oltre 6 fino a 12 mesi") allora il prodotto è dato da 0,6% per l'intervallo tra le due fasce (nell'esempio, sarebbe 0,6%*2=1,2%).

(3) Con il termine "prodotti agricoli leggeri" s'intendono il cacao, lo zucchero, il frumento, il caffè, la gomma e le patate.

				energetici
Coefficienti spread %	1,0	1,2	1,5	1,5
Coefficienti di riporto %	0,3	0,5	0,6	0,6
Coefficienti secchi %	8	10	12	15

La metodologia di calcolo del requisito è identica a quella del "metodo basato sulla scadenza".

SEZIONE VII

TRATTAMENTO DELLE OPZIONI

1. Premessa

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato uno specifico trattamento va riservato alle opzioni. Le opzioni, infatti, sono prodotti derivati il cui rischio di prezzo è difficilmente misurabile, tenuto conto degli errori che si commettono applicando ad esse strumenti di tipo lineare.

Le banche possono utilizzare per il trattamento delle opzioni uno dei seguenti metodi alternativi:

1) approccio semplificato;

2) metodo *delta-plus*;

3) approccio di scenario.

2. Approccio semplificato

Le banche che hanno una operatività limitata ed esclusivamente su opzioni acquistate possono adottare l'approccio semplificato.

Nell'approccio semplificato le posizioni in opzioni e nei connessi strumenti sottostanti, a pronti o a termine, sono assoggettate a requisiti patrimoniali calcolati separatamente che inglobano sia il rischio generico sia il rischio specifico.

Il requisito patrimoniale calcolato secondo tale approccio è il seguente:

— per le posizioni lunghe sul sottostante (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni *put* oppure per le posizioni corte sul sottostante (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni call, il requisito patrimoniale è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione;

— per gli acquisiti di opzioni *call* oppure per gli acquisiti di opzioni *put*, il requisito patrimoniale è pari al minore tra i seguenti due importi:

  1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento;

  2) valore di mercato dell'opzione (1).

(1) Nel caso di opzioni su valute e su merci non rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, si può considerare il valore contabile, in luogo del valore di mercato.

3. Metodo delta-plus

3.1 *Aspetti generali*

Il metodo *delta-plus* impiega i parametri di sensibilità relativi alle opzioni. Le banche che adottano questo metodo iscrivono le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il *fattore delta* (posizione ponderata per il *delta*) nei sistemi di misurazione relativi al rischio di posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione in merci.

Tuttavia, poiché questo fattore non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del computo del requisito patrimoniale totale le banche devono calcolare anche requisiti patrimoniali per il *fattore gamma* (tasso di variazione del *delta*) e per il *fattore vega* (sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità di prezzo). Questi fattori di sensibilità sono calcolati secondo un modello standard di mercato oppure in base a un modello della banca, precedentemente comunicato alla Banca d'Italia.

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando il *delta equivalent value* di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Sezione II.

3.2 *Calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico del "fattore delta"*

Le posizioni ponderate per il *delta* relative ad opzioni su titoli di debito entrano nel calcolo del requisito patrimoniale secondo una delle procedure descritte nella Sezione II, par. 2, dopo aver allocato le posizioni ponderate per il *delta* nelle fasce temporali indicate nell'Allegato B.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su certificati di partecipazione in OICR è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* sulla base del metodo per il calcolo del requisito a cui il fondo è ammesso in base a quanto indicato nella Sezione II, par. 4.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su titoli di capitale è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* secondo lo schema indicato nella Sezione II, par. 3.

Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su posizioni in valuta si basa sul metodo descritto nella Sezione V, quello per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su merci si basa su uno dei metodi indicati nella Sezione VI.

Per gli altri derivati le banche adottano un approccio a doppia entrata, con un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e una seconda iscrizione in corrispondenza della data in cui questo giunge a scadenza (1). Le banche trattano gli strumenti a tasso variabile con *caps* o *floor*s

(1) Ad esempio, un'opzione *call* acquistata su un *future* di tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno sarà iscritta in aprile, in base al valore corretto per il *delta*, come una posizione lunga con una durata di 5 mesi e una posizione corta con una durata di 2 mesi. La stessa opzione emessa sarà riportata come una posizione lunga con una durata di 2 mesi e una posizione corta con una durata di 5 mesi.

come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni di tipo europeo (1).

3.3 *Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio generico dei fattori "gamma" e "vega"*

Le banche calcolano separatamente il *gamma* e il *vega* per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il *fattore gamma*, per ogni singola opzione sullo stesso strumento sottostante è calcolato un "impatto *gamma*" secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

$$impatto\ gamma = \frac{1}{2} * gamma * VU^2$$

dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante, è calcolato come segue:

1. per le opzioni su titoli di debito il valore corrente dello strumento sottostante (2) è moltiplicato per i fattori di rischio indicati nell'Allegato B, Tabella 1. Un calcolo equivalente deve essere eseguito allorché lo strumento sottostante è un tasso di interesse (3), anche in questo caso sulla base delle variazioni ipotizzate del corrispondente tasso nell'Allegato B, Tabella 1;
2. per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro, il valore corrente dello strumento sottostante (4) (5) è moltiplicato per 0,08;
3. per le opzioni su merci, il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15 (6);
4. per le opzioni su quote di OICR con sottostante un indice di titoli di debito o un basket di prestabiliti titoli di debito oppure titoli di debito, il cui rischio di posizione è calcolato in base al "metodo della scomposizione semplificata" o al "metodo della scomposizione parziale", il valore corrente dello strumento

(1) Le *"opzioni di tipo europeo"* sono le opzioni in cui il titolare può esercitare i propri diritti solo nel giorno di scadenza del contratto. Tale giorno è fissato dalle parti se il contratto di opzione ha carattere privatistico; secondo gli usi del mercato, se il contratto è stipulato in un mercato regolamentato. Diversamente, le *"opzioni di tipo americano"*, sono le opzioni in cui l'acquirente della stessa può esercitare i propri diritti in tutti i giorni lavorativi a partire dalla data di decorrenza del contratto e sino alla data di scadenza (compresa) dello stesso.

(2) Le opzioni su titoli di debito sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui all'Allegato B, Tabella 1 (in caso di applicazione del "metodo basato sulla scadenza") e Tabella 3 (in caso di applicazione del "metodo basato sulla durata finanziaria").

(3) Ai fini dell'individuazione delle opzioni sullo "stesso strumento sottostante" si rinvia alle opzioni su titoli di debito.

(4) Le opzioni su azioni e indici azionari sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo mercato nazionale.

(5) Le opzioni su valute e oro sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima coppia di valute e oro.

(6) Le opzioni su merci sono da considerare "sullo stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima merce (cfr. Parte Seconda, Sezione VI, definizione di "posizione nella stessa merce").

sottostante (1) è moltiplicato per i fattori di rischio indicati nell'Allegato B, Tabella 1;

5. per le opzioni su quote di OICR che replicano indici di capitale o con sottostante un basket di prestabiliti titoli di capitale oppure titoli di capitale, il cui rischio di posizione è calcolato in base al "metodo della scomposizione semplificata" o al "metodo della scomposizione parziale", il valore corrente dello strumento sottostante (2) è moltiplicato per 0,08;
6. per le opzioni su quote di OICR il cui rischio di posizione è calcolato in base al "metodo residuale" il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,32 (3);
7. per le opzioni connesse con strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio (4) nel calcolo dell'impatto *gamma* relativo a ogni fattore di rischio rilevante il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per il corrispondente coefficiente di cui ai punti precedenti;
8. per le opzioni su strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15.

I singoli "impatti *gamma*" di ciascuna opzione sullo stesso strumento sottostante sono sommati algebricamente così da determinare, per ogni classe di strumento sottostante, l'"impatto *gamma*" netto (positivo o negativo).

Il requisito patrimoniale totale per il *gamma* sarà pari alla somma del valore assoluto degli "impatti *gamma*" netti negativi.

I requisiti patrimoniali per il rischio di volatilità sono determinati moltiplicando la somma dei *vega* per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilità pari a ± 25%. Il requisito patrimoniale totale per il rischio *vega* sarà pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

---

(1) Le opzioni su certificati di partecipazione a OICR che replicano indici di titoli di debito, o basket di prestabiliti titoli di debito ("metodo della scomposizione semplificata"), sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui all'Allegato B, Tabella 1 (in caso di applicazione del "metodo basato sulla scadenza") e Tabella 3 (in caso di applicazione del "metodo basato sulla durata finanziaria"). Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OICR assoggettate al "metodo della scomposizione parziale" relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di debito.

(2) Le opzioni su certificati di partecipazione a OICR che replicano indici di capitale, o basket di prestabiliti titoli di capitale ("metodo della scomposizione semplificata"), sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo mercato nazionale. Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OICR assoggettate al "metodo della scomposizione parziale" relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di capitale.

(3) Le opzioni su certificati di partecipazione a OICR assoggettate al "metodo residuale" sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo OICR.

(4) Nel caso la banca scelga il secondo tipo di rappresentazione (mediante posizioni di sensibilità) di cui alla Sezione III.

4. Approccio di scenario

4.1 *Aspetti generali*

L'approccio di scenario impiega tecniche di simulazione per calcolare le variazioni di valore di un portafoglio di opzioni e delle connesse operazioni di copertura indotte da variazioni ipotetiche nel livello e nella volatilità dei prezzi degli strumenti sottostanti. In base a questo approccio, il requisito per il rischio generico è determinato dallo scenario (ossia dalla combinazione di variazioni di prezzo e di volatilità) che comporta la perdita massima.

Le banche che intendono adottare l'approccio di scenario per il trattamento delle opzioni devono seguire le modalità indicate nella Parte Terza ai fini del riconoscimento del modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato.

4.2 *Calcolo dei requisiti patrimoniali*

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per il rischio generico occorre costruire una serie di matrici in cui le banche riportano le variazioni del valore del portafoglio di opzioni conseguenti a date variazioni simultanee del tasso o prezzo sottostante e della volatilità di tale prezzo o tasso. Per ciascuno strumento sottostante verrà costruita una matrice distinta.

Le opzioni e le connesse posizioni di copertura sono valutate entro un determinato intervallo intorno al valore corrente dello strumento sottostante.

L'intervallo per i tassi di interesse è conforme alle variazioni ipotizzate di tasso indicate nell'Allegato B, Tabella 3.

Gli altri intervalli sono ± 8% per i titoli di capitale, per le valute e l'oro; ± 15% per le merci. In caso di strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio (1) gli intervalli considerati sono quelli relativi ai fattori di rischio rilevanti.

Per tutte le categorie di rischio devono essere utilizzate almeno 7 osservazioni (compreso il valore corrente) per dividere l'intervallo in segmenti equidistanti.

Per la definizione della seconda dimensione della matrice — relativa alla variazione della volatilità del tasso o prezzo sottostante — ci si riferisce a una variazione nella misura di ±25%. La Banca d'Italia può chiedere alle singole banche l'utilizzo di diverse variazioni della volatilità.

All'interno della matrice così costruita, ciascuna casella contiene il profitto netto o la perdita netta dell'opzione e dello strumento sottostante di copertura. Il requisito patrimoniale è pari alla perdita maggiore contenuta nella matrice.

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando il *delta equivalent value* di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Sezione II, par. 2.2, 3 e 4.

---

(1) Nel caso in cui la banca scelga il tipo di rappresentazione basato su fattori di sensibilità, di cui alla Sezione III.

* * *

Le banche con rilevante operatività in opzioni sono tenute a tenere sotto controllo gli altri rischi connessi a tale operatività, per i quali non sono previsti requisiti patrimoniali. Si rammentano, in particolare, il rischio *rho*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione rispetto al tasso di interesse e il rischio *theta*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione in funzione del tempo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato con l'esclusione di quello per rischio di cambio, le posizioni vanno espresse al valore corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo.

Nel caso di operazioni "fuori bilancio" prive di uno strumento finanziario di riferimento (1) si tiene conto del pertinente capitale nozionale, ad eccezione del caso in cui si applichi uno dei metodi finanziari o di sensibilità descritti nella Sezione II.

Per le operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e per i *warrants* occorre prendere in considerazione uno dei metodi indicati nella Sezione VII.

Le operazioni in valuta sono convertite in euro al tasso di cambio a pronti corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo. Le operazioni "fuori bilancio" che non abbiano finalità di "copertura" e diverse da quelle a pronti ancora non regolate possono essere convertite in euro al tasso di cambio a termine corrente per scadenze pari alla vita residua dell'operazione.

---

(1) Ad esempio, un *interest rate swap* o un *forward rate agreement*.

PARTE TERZA

METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le banche possono calcolare i requisiti a fronte del rischio di posizione in titoli del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di posizione in merci e del rischio di cambio dell'intero portafoglio, in alternativa o in combinazione alla metodologia standardizzata, sulle basi di propri modelli interni, purché questi soddisfino una serie di criteri, organizzativi e quantitativi, e siano autorizzati dalla Banca d'Italia.

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico può essere autorizzato un modello basato sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). In tal caso le banche devono ricomprendere nel perimetro di applicazione del modello interno sia le posizioni in titoli di debito che quelle in titoli di capitale. Il modello può essere esteso al fine di ricomprendere il rischio di posizione in merci e/o il rischio di cambio (cfr. Sezione III, paragrafo 2).

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di debito può essere utilizzato un modello di tipo VaR in grado di ricomprendere almeno il rischio idiosincratico (cfr. Sezione III, paragrafo 2.1); in tal caso a fronte delle componenti di rischio di migrazione e default, incrementali rispetto a quelle considerate nel VaR, deve essere autorizzato un modello che presenti standard qualitativi e quantitativi coerenti con la metodologia IRB (IRC – cfr. Sezione III, paragrafo 3.1) (1).

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di capitale può essere utilizzato un modello di tipo VaR che consideri i rischi specifici propri di tali strumenti (cfr. Sezione III, paragrafo 2.1).

Con riferimento alle posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione è possibile utilizzare un modello interno al fine di considerare il rischio specifico nel suo complesso (APR). Tali esposizioni sono comprese anche nel calcolo del VaR, ma sono escluse dal calcolo dell'IRC (cfr. Sezione III, paragrafo 3.2).

Un requisito patrimoniale aggiuntivo è determinato in base al valore al rischio determinato in condizioni avverse di mercato (VaR in condizioni di stress). Il perimetro di applicazione del VaR in condizioni di stress include tutte le componenti di rischio comprese nel VaR (ivi incluso il rischio specifico, cfr. Sezione III, paragrafo 2).

Le banche determinano il requisito patrimoniale secondo la metodologia standardizzata (cfr. Parte II) per le componenti di rischio per le quali non

(1) Il modello IRC non si applica a posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati *nth-to-default*.

dispongano di modelli interni il cui utilizzo per finalità prudenziali sia stato autorizzato dalla Banca d'Italia.

SEZIONE II

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Governo societario

Per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo del rischio di mercato, un ruolo fondamentale è attribuito agli organi aziendali. Gli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità, definiscono le politiche generali del sistema, sono responsabili della sua realizzazione, vigilano sul suo concreto funzionamento, verificano la sua complessiva funzionalità e rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa. Particolare attenzione va prestata ai processi, alle funzioni e agli altri profili che assumono rilievo ai fini della determinazione del requisito patrimoniale. È inoltre necessario che l'organo con funzione di supervisione strategica della banca sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti dei modelli.

Per la puntuale individuazione dei compiti e delle responsabilità assegnate a ciascun organo aziendale, le banche si attengono a quanto previsto al Titolo I, Capitolo I, Parte Quarta.

2. Organizzazione e sistema dei controlli

La banca che intende utilizzare un proprio modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato deve possedere un sistema di gestione del rischio progettato in maniera corretta e coerente ed applicato in maniera esaustiva.

2.1 *Controlli di linea*

I controlli di linea sono effettuati dalle strutture deputate ad operare sui mercati (*front office*) e da quelle responsabili della gestione delle transazioni (*back-office*); essi possono essere di tipo automatico ovvero disciplinati da appositi protocolli operativi, ad esempio controlli di tipo gerarchico.

In ogni caso, il sistema dei controlli di linea deve essere adeguatamente documentato e conosciuto dai responsabili delle singole unità operative.

I controlli sono finalizzati alla verifica della correttezza, completezza e coerenza interna delle informazioni sulle transazioni ed al rispetto dei limiti operativi (ad es. espressi in termini di sensibilità, di valore nozionale etc.) assegnati alle diverse unità operative.

2.2 *Controlli di secondo livello: l'unità di controllo dei rischi*

La banca deve disporre di un'unità di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione, che risponde direttamente all'organo con funzione di gestione.

L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione del rischio ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione del rischio.

In particolare, i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti di livello gerarchico tale da poter imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio della banca.

La banca stabilisce procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie definita di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi.

È opportuno che tale sistema sia ben documentato, ad esempio mediante un manuale di gestione del rischio che ne descriva i principi fondamentali e fornisca una spiegazione delle tecniche impiegate per misurare i rischi di mercato.

Il modello deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione del rischio e deve essere in grado di fornire agli organi aziendali le informazioni sull'esposizione al rischio della banca.

In particolare, è necessario che:

1) il calcolo dei requisiti patrimoniali si basi sul modello utilizzato a fini gestionali interni e non su specifiche elaborazioni finalizzate esclusivamente alla determinazione dei medesimi;

2) il modello sia usato congiuntamente ai limiti operativi e la relazione tra i limiti e il modello sia stabile nel tempo e ben conosciuta dagli operatori e dagli organi aziendali;

3) i risultati del modello formino parte integrante del processo di monitoraggio e di controllo della posizione di rischio assunto dalla banca.

Inoltre, la banca deve porre in essere frequentemente un rigoroso programma di prove di *stress*, il cui esito sia utilizzato nella valutazione interna della adeguatezza del capitale, venga valutato dagli organi aziendali e tenuto presente nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti.

2.3 *La convalida del modello*

Il processo di convalida è costituito da una serie di attività e procedure volte ad assicurare che il modello sia progettato in maniera corretta e coerente e in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti.

La convalida deve essere effettuata quando il modello viene inizialmente sviluppato e quando vengono apportate delle modifiche significative. La convalida deve anche essere condotta su base continuativa.

L'attività di convalida deve essere svolta da parte di soggetti qualificati e indipendenti dal processo di sviluppo del modello stesso, ancorché collocati funzionalmente nella stessa unità operativa di gestione del rischio. In ogni caso le attività di convalida devono essere svolte da soggetti non coinvolti nella funzione di revisione interna.

Qualora sia incluso nel modello il trattamento del rischio specifico, la convalida interna deve riguardare anche il rispetto degli ulteriori requisiti normativi relativi al trattamento dei rischi specifici.

In particolare, con riferimento all'IRC, è oggetto di convalida interna anche l'approccio per la determinazione delle correlazioni (1).

La convalida interna del modello deve prevedere almeno:

(a) studi atti a dimostrare che le assunzioni adottate nel modello interno siano appropriate e non sottostimino il rischio. A titolo di esempio le assunzioni sottoposte a verifica possono includere l'ipotesi della normalità della distribuzione, l'uso della radice quadrata del tempo per passare da un orizzonte temporale di un giorno ad uno decadale, l'utilizzo di tecniche di interpolazione o di estrapolazione nella costruzione delle curve e/o delle serie storiche, la robustezza dei modelli di valutazione;

(b) in aggiunta ai programmi di valutazione retrospettiva regolamentari, analisi condotte utilizzando prove addizionali che possono includere, ad esempio:

- test condotti utilizzando variazioni ipotetiche del valore del portafoglio (che si realizzerebbero qualora le posizioni di fine giornata rimanessero immutate);
- test basati su periodi di osservazione più lunghi di quanto richiesto per il programma di validazione retrospettiva regolamentare (ad es. 3 anni);
- test condotti con intervalli di confidenza diversi da quello, pari al 99 per cento, richiesto dagli standard quantitativi;
- test retrospettivi basati su portafogli definiti ad un livello inferiore rispetto all'intero portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza della banca.

(c) con riferimento al modello IRC, per il quale non sono previsti test retrospettivi regolamentari, un'ampia gamma di prove di stress includendo anche analisi di sensitività e di scenario, in modo da valutare la robustezza quantitativa dell'approccio scelto con particolare attenzione al rischio di concentrazione.

I risultati delle attività di convalida devono essere adeguatamente documentati e sottoposti alle valutazioni della funzione di controllo interno e degli organi aziendali; nell'ambito di questa informativa specifica evidenza andrà data a eventuali aspetti di criticità.

2.4 *La revisione interna*

La funzione di revisione interna procede ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame deve prendere in considerazione:

— l'adeguatezza rispetto alle prescrizioni della normativa del sistema di gestione del rischio, inclusa la relativa documentazione, e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;

(1) Ove rilevante ciò include l'identificazione e la scelta dei pesi dei fattori di rischio sistemici.

— l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione quotidiana del rischio;

— l'attendibilità complessiva del sistema informativo;

— i modelli di misurazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

— l'accuratezza e la completezza dei dati, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;

— il processo di verifica che la banca impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;

— il processo di verifica che la banca impiega per valutare i test retrospettivi;

— il processo di convalida del modello di misurazione del rischio.

È inoltre necessario che vi siano verifiche periodiche del sistema di misurazione del rischio, dell'attività svolta dall'unità di controllo, del rispetto delle procedure di gestione del rischio da parte delle unità di negoziazione.

Al fine di preservarne l'indipendenza, la funzione di revisione interna non deve essere direttamente coinvolta nella progettazione e nello sviluppo del sistema di gestione del rischio.

La revisione interna, nell'ambito dell'ordinaria informativa resa agli organi aziendali deve predisporre - con cadenza almeno annuale - un documento conclusivo che illustri le attività svolte nell'anno e i relativi esiti, dando specifica evidenza a tutte le criticità e disfunzioni rilevate e proponendo gli interventi correttivi.

SEZIONE III

REQUISITI QUANTITATIVI

1. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio

Il modello interno deve rispettare alcuni vincoli nella scelta dei parametri di misurazione del rischio; in particolare, le banche si adoperano affinché:

— relativamente al rischio di tasso di interesse, il modello incorpori i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la banca detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al rischio di tasso di interesse. La banca definisce la struttura per scadenze dei tassi di interesse servendosi di uno dei metodi generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva dei rendimenti deve essere suddivisa in almeno 6 segmenti di scadenza. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tenere conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento relative a diversi strumenti finanziari;

— per il rischio di cambio, il sistema di misurazione incorpori i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni della banca;

— per il rischio sui titoli di capitale, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali la banca detiene posizioni significative;

— per il rischio di posizione in merci, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale la banca detiene posizioni significative. Il sistema di misurazione deve cogliere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non coincidenti. Esso inoltre deve tenere conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni;

— il modello rifletta accuratamente, all'interno di ciascuna delle categorie generali di rischio: il rischio di correlazione, di base e gli specifici rischi connessi con opzioni e con altri prodotti non lineari.

Il modello interno incorpora tutti i fattori di rischio utilizzati dall'intermediario per finalità di *pricing*. Qualora un fattore di rischio sia approssimato, la banca dimostra che la qualità dell'approssimazione è accettabile e la sottopone a convalida interna.

Le banche possono stabilire in autonomia le modalità di misurazione del rischio delle posizioni individuali e i criteri di aggregazione per il calcolo della rischiosità del portafoglio (1), comunicando alla Banca d'Italia i criteri di aggregazione dei rischi associati alle singole componenti del portafoglio.

(1) A titolo esemplificativo tra le opzioni disponibili vi è l'impiego della matrice di covarianza, del metodo della simulazione storica, delle simulazioni di tipo Montecarlo.

2. Criteri per il calcolo del VaR e del VaR in condizioni di stress

Il calcolo del VaR e del VaR in condizioni di stress prevede un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento e un periodo di detenzione pari a 10 giorni. La banca può calcolare il VaR con un periodo di detenzione più breve ed applicare delle regole di estrapolazione a 10 giorni (1). Tali regole sono sottoposte a convalida da parte della banca.

Inoltre, con riferimento al VaR, il periodo storico di osservazione si riferisce ad almeno un anno precedente, tranne nel caso in cui un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi giustifichi un periodo di osservazione più breve. Per le banche che impiegano sistemi di ponderazione, il ritardo medio ponderato delle osservazioni non può essere inferiore a sei mesi. Le serie di dati utilizzate sono aggiornate con frequenza almeno mensile. Le banche procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale. Le banche possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni della banca sia corretto e applicato in maniera esaustiva.

Il calcolo del VaR viene effettuato su base giornaliera. In aggiunta è calcolata, con frequenza almeno settimanale, una misura di VaR in condizioni di stress calibrata rispetto ai dati registrati in un periodo storico ininterrotto di 12 mesi significativamente avverso per il portafoglio della banca. La scelta di tale periodo è valutata espressamente dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo di autorizzazione a fini prudenziali del modello interno e sottoposta a convalida interna da parte della banca con frequenza almeno annuale.

2.1 *Rischio specifico: VaR e VaR in condizioni di stress*

Per poter calcolare, tramite il modello VaR e VaR in condizioni di stress, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di debito e su titoli di capitale le banche devono dimostrare che i modelli siano anche in grado di:

— spiegare la variazione storica dei prezzi nel portafoglio (2);
— riflettere la concentrazione del portafoglio (3);
— resistere a una situazione sfavorevole (4);
— valutare adeguatamente il rischio base con riferimento ai singoli nomi (5);
— valutare adeguatamente il rischio di evento.

---

(1) Ad esempio applicando un fattore moltiplicativo pari alla radice quadrata di 10 al VaR calcolato con un periodo di detenzione di un giorno.

(2) Una misura in grado di spiegare la variazione storica dei prezzi è il valore della R^2 di una regressione; in questo caso il modello della banca dovrebbe essere in grado di spiegare almeno il 90% della variazione storica dei prezzi o di includere esplicitamente stime della variabilità dei residui non catturati nei fattori della regressione.

(3) Il modello interno della banca deve risultare sensibile alle variazioni nella composizione del portafoglio in modo da prevedere requisiti patrimoniali crescenti all'aumentare della concentrazione del portafoglio.

(4) Il modello interno della banca deve essere in grado di segnalare un rischio crescente nel caso di situazione sfavorevole. Tale risultato può essere ottenuto incorporando nel periodo di stima del modello almeno un intero ciclo economico e assicurando che il modello si sia rivelato accurato nella fase discendente del ciclo. Alternativamente, il risultato può essere ottenuto attraverso una simulazione delle situazioni storicamente o probabilisticamente peggiori (*worst-case*).

(5) Per base si intende la differenza di valore tra la copertura e il titolo coperto. In particolare, per quanto riguarda il rischio specifico, il rischio base è dato da differenze idiosincratiche tra posizioni simili ma non identiche, ad esempio titoli di debito con diverso grado di subordinazione, discordanza tra le scadenze, o derivati di credito relativi a differenti eventi di default.

Nel misurare il rischio specifico tramite questi modelli interni, la banca valuta in maniera prudenziale il rischio relativo a posizioni poco liquide e quello relativo a posizioni il cui prezzo sia poco trasparente. Nell'identificazione dei fattori di rischio, possono essere utilizzate approssimazioni conservative solo se i dati disponibili sono insufficienti o non riflettono la reale volatilità di una posizione o di un portafoglio.

3. Criteri per il calcolo del rischio specifico: IRC e APR

3.1 Incremental Risk Charge (IRC)

Il trattamento del rischio specifico su titoli di debito richiede che il calcolo del requisito patrimoniale per rischi di mercato tenga conto dei rischi di *default* e di migrazione, incrementali rispetto alle componenti di rischio specifico considerate nel calcolo del VaR.

La banca dimostra che l'IRC soddisfa standard quantitativi coerenti con la metodologia IRB (Capitolo 1, Parte Seconda) sotto le ipotesi di livello costante del rischio e tenendo conto – ove del caso – degli effetti di liquidità, di concentrazione, delle coperture e delle opzioni.

L'eventuale inclusione di titoli di capitale quotati e dei relativi strumenti finanziari derivati è valutata espressamente dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo di autorizzazione a fini prudenziali del modello interno.

Il calcolo dell'IRC, effettuato con frequenza almeno settimanale e basato su dati oggettivi e aggiornati, misura i rischi incrementali riconducibili al *default* e alla migrazione dei *rating* interni oppure esterni, con un intervallo di confidenza del 99,9 % e un orizzonte temporale di un anno e tiene conto della correlazione tra eventi di *default* e di migrazione. Le ipotesi circa le correlazioni devono essere corroborate da un'accurata analisi di dati obiettivi. L'effetto di diversificazione tra eventi di default e migrazione con gli altri rischi di mercato non è considerato.

Il modello tiene in debita considerazione i possibili rischi derivanti da una concentrazione degli emittenti e il rischio di concentrazione all'interno delle singole categorie di prodotti e tra categorie di prodotti dello stesso tipo che possono emergere in situazioni avverse di mercato.

L'approccio si basa sull'ipotesi di un livello costante di rischio lungo un orizzonte temporale di misurazione pari a un anno. Ciò significa che, al termine dei singoli orizzonti di liquidità, le posizioni oppure l'insieme di posizioni che hanno subito il *default* o la migrazione di *rating* sono ribilanciate in modo da ottenere il medesimo livello iniziale di rischio. In alternativa la banca può scegliere di usare un periodo di detenzione pari a un anno per tutte le posizioni.

I singoli orizzonti di liquidità (periodi di detenzione) sono fissati in base al periodo necessario per cedere la posizione oppure coprire tutti i rischi di mercato rilevanti in una situazione avversa di mercato, ponendo particolare riguardo all'ammontare della posizione. Gli orizzonti di liquidità riflettono le pratiche effettive di mercato e le esperienze registrate in periodi di stress sistemici o del singolo emittente, sono determinati prudenzialmente e sono sufficientemente

lunghi da non incidere significativamente sui prezzi di mercato nel caso di cessione oppure di copertura della posizione. In ogni caso non possono essere inferiori a un periodo di tre mesi. La determinazione degli orizzonti di liquidità per una posizione, oppure un insieme di posizioni, deve tenere conto anche delle procedure interne relative alle rettifiche di valore e alla gestione delle posizioni scarsamente liquide (1). Se la banca determina gli orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni anziché per singole posizioni, i criteri per l'identificazione di tali insiemi sono definiti in modo da riflettere le loro differenze in termini di liquidità. Gli orizzonti di liquidità sono, infine, commisurati al grado di concentrazione delle posizioni al fine di tener conto del tempo necessario per la loro liquidazione.

Gli effetti di copertura e di diversificazione relativi a strumenti diversi emessi da uno stesso soggetto, oppure da differenti soggetti, possono essere riconosciuti solamente attraverso variazioni di prezzo delle posizioni lorde lunghe e corte opportunamente considerate nel modello (2). Per le posizioni soggette a copertura dinamica è possibile che il modello preveda il ribilanciamento della copertura anche all'interno dell'orizzonte di liquidità se la banca rispetta tutte le seguenti condizioni:

i) applichi lo stesso modello di ribilanciamento alle pertinenti posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;

ii) abbia dimostrato che l'inclusione del ribilanciamento nel modello determina una più accurata misurazione del rischio;

iii) abbia dimostrato che il mercato dello strumento di copertura è sufficientemente liquido da permettere tale ribilanciamento anche in periodi avversi di mercato.

Gli eventuali rischi residuali derivanti da coperture dinamiche vanno adeguatamente considerati nel requisito patrimoniale.

L'IRC, inoltre, tiene conto dell'impatto non lineare di opzioni, derivati strutturati e, in generale, di tutte le posizioni caratterizzate da non linearità rispetto a variazioni del prezzo del sottostante. Inoltre va considerato il rischio modello relativo alla valutazione di tali prodotti, coerentemente con l'Allegato A, Parte B, paragrafo B.3.

3.2 All price risks (APR)

Il calcolo dell'APR è effettuato con frequenza almeno settimanale e misura i rischi con un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte temporale di un anno sotto le ipotesi di livello costante del rischio e tenendo conto degli effetti di liquidità, di concentrazione, delle coperture e delle opzioni coerentemente con quanto previsto per il metodo IRC (cfr. paragrafo 3.1).

Il requisito patrimoniale risultante dall'approccio APR non può essere inferiore all'8% del requisito patrimoniale risultante dall'applicazione della

---

(1) Cfr. Allegato A, parte B, paragrafo B.3.

(2) Tale approccio tiene anche in considerazione i rischi: i) che potrebbero concretizzarsi nel periodo intercorrente tra la scadenza della copertura e quella dell'orizzonte di liquidità; ii) di base che caratterizzano le strategie di copertura che coinvolgono differenti categorie di strumenti, come – per esempio – quelli riconducibili alle differenze tra le categorie di prodotto, di *seniority* all'interno della struttura di capitale, di rating interno oppure esterno, di scadenza, di vintage.

metodologia standardizzata – "APR *floor*" – (cfr. Parte Seconda, Sezione II, paragrafo 2.5).

L'APR deve coprire, in aggiunta ai rischi idiosincratico, di migrazione di rating e di default, anche i rischi:

i) cumulativi risultanti da default multipli nel caso di prodotti soggetti a *tranching*, ivi compreso l'ordinamento degli eventi di default;

ii) di *credit spread*, comprendendo i rischi *gamma* e *cross-gamma*;

iii) di volatilità delle correlazioni implicite, inclusa l'interrelazione tra *spread* e correlazioni;

iv) di base, ivi incluso quello tra:

a. lo *spread* di un indice e quello dei singoli nomi che lo compongono,

b. la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli *bespoke*;

v) di volatilità dei tassi di recupero nella misura in cui essi influenzano i prezzi delle singole *tranches*;

vi) connessi alle strategie di copertura utilizzate (coperture dinamiche, minor efficacia e costo di ribilanciamento delle coperture).

La banca dispone di un ammontare sufficiente di dati di mercato tale da:

i) assicurare che i rischi delle esposizioni siano compresi nell'APR in conformità con i criteri stabiliti in questo paragrafo;

ii) dimostrare attraverso prove retrospettive oppure altri opportuni strumenti che la propria misura di rischio è in grado di spiegare le variazioni storiche dei prezzi delle esposizioni;

iii) essere in grado di identificare e separare le posizioni che possono essere incluse nell'APR dalle altre assunte nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

L'APR è periodicamente sottoposto a un insieme predefinito di prove di stress riguardanti i tassi di *default*, i tassi di recupero, i *credit spread* e le correlazioni. Esse sono effettuate con frequenza almeno settimanale e i relativi risultati vengono comunicati alla Banca d'Italia con frequenza almeno trimestrale. Qualora i risultati delle prove di stress indichino una sottostima dei rischi da parte del modello interno, essi sono tempestivamente comunicati alla Banca d'Italia che può disporre un requisito aggiuntivo, come previsto nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta, Sezione II, paragrafo 2.4.

SEZIONE IV

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI POSIZIONE SU TITOLI, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

1. Premessa

Le banche possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad utilizzare i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di posizione, generico e specifico, su titoli di debito e di capitale e su quote di OICR (cfr. Parte Seconda, Sezione II), di cambio (cfr. Parte Seconda, Sezione V) e di posizione in merci (cfr. Parte Seconda, Sezione VI).

Le banche possono utilizzare il modello interno per il calcolo di tutti i requisiti patrimoniali di cui sopra ovvero solo per alcuni di essi; in quest'ultimo caso i requisiti patrimoniali sono una combinazione tra quelli calcolati con il modello interno e quelli calcolati secondo la metodologia standardizzata di cui alla Parte Seconda per i rischi non valutati dal modello.

La banca autorizzata ad utilizzare i modelli interni a fini del rischio di cambio, deve essere in grado di computare le quote di OICR in base alle posizioni attuali in valuta estera. Se la banca non è in grado di conoscere le posizioni effettive in valuta estera dell'OICR, tali posizioni devono essere trattate sulla base del metodo standardizzato per il requisito sul rischio di cambio (cfr. Parte Seconda, Sezione V).

2. Calcolo dei requisiti patrimoniali mediante i modelli interni

Le banche che utilizzano i modelli interni rispettano su base giornaliera un requisito patrimoniale corrispondente alla somma degli importi indicati nei 5 punti seguenti:

1) il maggiore tra
   i) la misura del "valore a rischio" (VaR) del giorno precedente;
   ii) la media delle misure del VaR giornaliero nei 60 giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore non inferiore a 3 eventualmente maggiorato sulla base dei risultati dei test retrospettivi (cfr. par 4);

2) il maggiore tra
   i) l'ultima misura disponibile del "VaR in condizioni di stress";
   ii) la media delle misure del "VaR in condizioni di stress" nei 60 giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore non inferiore a 3 eventualmente maggiorato sulla base dei risultati dei test retrospettivi (cfr. par 4);

3) nei casi di utilizzo dell'IRC, il maggiore tra
   i) l'ultima misura disponibile per l'IRC;

ii) la media delle misure IRC relativa alle 12 settimane precedenti;

4) nei casi di utilizzo dell'APR, il maggiore tra
   i) l'ultima misura disponibile per l'APR;
   ii) la media delle misure APR relativa alle 12 settimane precedenti;
   iii) l'APR *floor* di cui alla Sezione III, paragrafo 3.2.

5) il requisito patrimoniale relativo a posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati del tipo *nth-to-default*, calcolato secondo la metodologia standardizzata per le posizioni non riconducibili nell'APR.

Le banche che hanno ottenuto il riconoscimento del modello interno per il rischio specifico entro il 31/12/2006, possono continuare ad utilizzare tale modello ai fini del calcolo del requisito patrimoniale fino al 30/12/2011.

* * *

Analiticamente il requisito patrimoniale calcolato con il modello interno è determinato secondo la seguente formula:

$$C_t = \max[VaR_{t-1}; \beta_c \overline{VaR}] + \max[sVaR_\tau; \beta_s \overline{sVaR}] + \max[IRC_\tau; \overline{IRC}] + \max[APR_\tau; \overline{APR}; APR\ Floor] + RC$$

Dove:

$\mathbf{C_t}$ è il requisito patrimoniale al giorno t;

$\mathbf{VaR_{t-i}}$ è il valore a rischio calcolato secondo il modello interno per il portafoglio detenuto al giorno *t-i*, mentre $\overline{VaR}$ rappresenta la media delle misure di VaR calcolate negli ultimi 60 giorni lavorativi;

$\mathbf{sVaR_\tau}$ è l'ultimo valore disponibile per il "VaR in condizioni di stress" mentre $\overline{sVaR}$ rappresenta la media delle misure di "VaR in condizioni di stress" calcolate negli ultimi 60 giorni lavorativi;

$\boldsymbol{\beta_c}$ e $\boldsymbol{\beta_s}$ rappresentano rispettivamente i fattori moltiplicativi per il VaR e quello per il "VaR in condizioni di stress" pari a 3 eventualmente maggiorati in seguito alle risultanze dei test retrospettivi o da parte della Banca d'Italia a fronte di inadeguatezze del modello;

$\mathbf{IRC_\tau}$ è il più recente valore disponibile dell'IRC mentre $\overline{IRC}$ rappresenta la media delle misure IRC calcolate nelle ultime 12 settimane;

$\mathbf{APR_\tau}$ è il più recente valore disponibile dell'APR sul portafoglio di negoziazione di correlazione mentre $\overline{APR}$ rappresenta la media delle misure APR calcolate nelle ultime 12 settimane;

APR Floor è il limite inferiore pari all'8% del requisito patrimoniale che si otterrebbe applicando la metodologia standardizzata sulle posizioni trattate con il metodo APR.

RC rappresenta il requisito patrimoniale relativo alle posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati del tipo *nth-to-default* calcolato secondo la metodologia standardizzata per le esposizioni non riconducibili nell'APR.

3. Combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata

Le banche possono utilizzare una combinazione tra metodologia standardizzata e modello interno a condizione che tutte le componenti del rischio di mercato siano presidiate dal rispettivo requisito patrimoniale.

La banca che abbia adottato uno o più modelli interni non può tornare a utilizzare la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi misurati mediante tali modelli. Le banche possono modificare la combinazione dei due approcci solo nel senso di un maggiore utilizzo del modello interno.

4. Risultati dei test retrospettivi

Il test retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno e con orizzonte temporale giornaliero, con la variazione giornaliera del valore del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla banca al 99° percentile coprono effettivamente il 99% dei risultati di negoziazione. Il test si considera superato da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i risultati di negoziazione non sono coperti dalla misura del rischio ("scostamenti"). Il test retrospettivo deve essere svolto quotidianamente.

Il calcolo della variazione di valore del portafoglio deve essere il più possibile significativo per il confronto con il VaR, pertanto la misura più indicata è data dalla variazione effettiva netta, ovvero quella ottenuta escludendo dai risultati gestionali le commissioni (1). In aggiunta le prove retrospettive sono condotte anche in base alla variazione ipotetica di portafoglio, ottenuta rivalutando le quantità presenti in portafoglio al giorno t-1 con i prezzi del giorno t (data di test).

Se la variazione del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello, si ha uno scostamento. In funzione del numero di scostamenti, ai fattori moltiplicativi β_c e β_s (cfr. paragrafi 2 e 3**)**, si applica il fattore di maggiorazione descritto nella Tabella 1. A tali fini, il numero di scostamenti è il maggiore tra quelli ottenuti utilizzando test retrospettivi basati su variazioni effettive di portafoglio e quelli basati su variazioni ipotetiche di portafoglio.

Tabella 1

(1) Nel calcolo della variazione effettiva netta non devono essere considerate le "perdite operative di confine con i rischi di mercato" che concorrono alla stima del requisito patrimoniale sui rischi operativi.

Numero di scostamenti	**Fattore di maggiorazione**
meno di 5	0,00
5	0,40
6	0,50
7	0,65
8	0,75
9	0,85
10 o più	1,00

La banca notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi e che hanno determinato l'aumento del fattore di maggiorazione, conformemente alla Tabella 1 della presente Sezione.

La banca può chiedere alla Banca d'Italia l'esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione qualora lo scostamento sia da imputare a fattori eccezionali. La Banca d'Italia autorizza la banca a non tenere conto della maggiorazione entro un termine di 60 giorni dalla richiesta.

Ove gli scostamenti risultino numerosi, la Banca d'Italia può imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia può revocare il riconoscimento a fini prudenziali del modello interno.

SEZIONE V

PROVE DI STRESS

1. Programma di prove di stress

Le banche che utilizzano i modelli interni devono disporre di un rigoroso e completo programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere in modo rilevante sulla posizione di una banca.

Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli di negoziazione o di rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. La definizione degli scenari deve in particolare tenere conto della illiquidità dei mercati in condizioni di stress, del rischio di concentrazione, delle situazioni di mercato con comportamenti fortemente omogenei, dei rischi di evento, della non-linearità dei prodotti, delle posizioni "*deep out-of-the-money*", delle posizioni soggette a discontinuità nei prezzi e di altri rischi che non siano adeguatamente colti dai modelli VaR. Gli shock applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi in condizioni di mercato estreme.

Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui le banche possono trovarsi esposte. I criteri qualitativi mettono in risalto due obiettivi delle prove di stress:

a) la valutazione della capacità del patrimonio di vigilanza della banca di assorbire ingenti perdite potenziali;
b) l'individuazione delle misure che la banca può intraprendere per ridurre il rischio e preservare il patrimonio.

I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione.

2. Tipologia di scenari

Le banche sottopongono i propri portafogli a vari scenari di stress simulati e forniscono i relativi risultati alla Banca d'Italia.

Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi (1).

Un secondo tipo di scenario misura la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri di volatilità e correlazione. La prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le

(1) A titolo di esempio, il crollo del mercato azionario del 1987, la crisi dello SME del 1992, la caduta dei corsi obbligazionari nel primo trimestre del 1994, la caduta delle borse del sud-est asiatico dell'ottobre 1997.

passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni della banca a fronte di valori estremi di tale intervallo storico.

Al fine di cogliere le specificità del proprio portafoglio, ciascuna banca deve individuare inoltre situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli ("*reverse stress testing*").

Con riferimento ai modelli IRC sono anche effettuate analisi di sensitività e di scenario per valutare il rischio di concentrazione.

I risultati dei test trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dai competenti organi aziendali. Inoltre, se i risultati delle prove indicano una particolare vulnerabilità di fronte a una data serie di circostanze, la banca adotta idonee misure per gestire adeguatamente questi rischi.

Le banche forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti.

Al fine di consentire alla Banca d'Italia di valutare quanti giorni di perdite massime sarebbero coperti da una data stima del valore a rischio, le banche comunicano alla Banca d'Italia i dati sulle perdite più elevate subite durante il periodo di segnalazione. Questi dati vengono raffrontati con la copertura patrimoniale derivante dal modello interno della banca.

SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale sui rischi di mercato (Sezione III, paragrafi 2 e 3), subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi, in conformità con quanto previsto dal Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalle risposte al questionario di cui all' Allegato C.

Gli aspetti di rilievo emersi dall'esame della documentazione da parte della Banca d'Italia vengono approfonditi con gli esponenti aziendali coinvolti nei diversi aspetti del processo di misurazione e gestione del rischio.

La Banca d'Italia si riserva, anche in caso di riconoscimento a fini prudenziali del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti ai requisiti minimi e di richiedere interventi di natura organizzativa e/o patrimoniale (aumento del fattore di maggiorazione – cfr. Titolo III, Capitolo I, Sezione III, paragrafo 5).

ALLEGATO A

REQUISITI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA

Parte A - Intento di negoziazione

L'intento di negoziazione richiede il rispetto dei seguenti requisiti:

a) la strategia di negoziazione deve essere chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'organo con funzione di gestione e comprendente l'orizzonte temporale atteso di detenzione;

b) devono essere chiaramente definite politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni che tengano conto dei seguenti aspetti:

   i) le posizioni sono assunte da un'apposita unità di negoziazione ("*trading desk*");

   ii) vengono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;

   iii) i "*dealers*" possono aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti prefissati e nel rispetto delle strategie stabilite;

   iv) le posizioni sono oggetto di segnalazione all'organo con funzione di gestione come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;

   v) le posizioni sono attivamente controllate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e viene operata una valutazione in ordine alla loro negoziabilità o alla possibilità di porre in essere operazioni di copertura, delle posizioni stesse oppure dei rischi che le compongono, verificando in particolare la qualità e la disponibilità dei dati di mercato utilizzati nel processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso, la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;

c) devono essere chiaramente definite politiche e procedure per controllare le posizioni alla luce delle strategie di negoziazione della banca, inclusa la sorveglianza sul tasso di rotazione e sulle posizioni scadute del portafoglio di negoziazione della banca.

Tali politiche e procedure devono stabilire almeno:

— le attività che la banca include nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali;

— le modalità di valutazione al mercato (*marked-to-market*) su base giornaliera con riferimento a un mercato attivo e liquido sia in acquisto che in vendita;

— per le esposizioni valutate per il tramite di un apposito modello (*marked-to-model*), le modalità attraverso le quali la banca è in grado di:

i) identificare tutti i rischi rilevanti dell'esposizione;

ii) coprire tutti i rischi rilevanti dell'esposizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;

iii) ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;

iv) produrre valutazioni delle posizioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;

v) gestire attivamente il rischio di una posizione nell'ambito della sua operatività di *trading*;

vi) trasferire il rischio o le posizioni fra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Il rispetto di dette politiche e procedure è pienamente documentato e soggetto a verifiche periodiche da parte della funzione di revisione interna.

Parte B - Sistemi e controlli per la valutazione prudente delle posizioni appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Le banche istituiscono e mantengono sistemi di valutazione e procedure di controllo idonei ad assicurare che le proprie stime valutative siano prudenti e affidabili.

B.1 - Sistemi e controlli

Tali sistemi e controlli devono prevedere almeno i seguenti elementi:

a) responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, frequenza di valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure di verifica di fine mese e *ad hoc*;

b) linee guida per l'utilizzo di dati non osservabili, in grado di assicurare la coerenza delle ipotesi della banca con le prassi di mercato per la determinazione dei prezzi degli strumenti in esame o di strumenti assimilabili;

c) flussi informativi (*reporting*) chiari e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal *front office*) per l'unità responsabile del processo di valutazione.

I flussi informativi devono pervenire fino ad almeno uno dei componenti dell'organo con funzione di gestione.

B.2 Metodi di valutazione prudenti

Le banche valutano le proprie posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili provenienti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi *broker* indipendenti di elevata reputazione.

Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere utilizzata la quotazione più prudente tra "denaro" e "lettera", a meno che la banca non sia essa stessa un importante *market maker* per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.

Quando non è possibile disporre di una valutazione in base ai prezzi di mercato, le banche valutano prudentemente le loro posizioni o i loro portafogli in base a un modello valutativo (*mark-to-model*), prima di assoggettarle ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Per valutazione in base a un modello si intende qualsiasi valutazione basata su: (i) uno strumento di riferimento (*benchmark*) di mercato; (ii) una estrapolazione da dati di mercato; (iii) un calcolo su dati di mercato.

Nel caso di valutazione operata mediante un modello, vanno rispettati i seguenti requisiti:

a) l'organo con funzione di gestione deve essere a conoscenza degli strumenti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, oppure di

altre posizioni al *fair value*, valutati in base ad un modello ed essere consapevole dell'incertezza che ciò crea sul rischio e sull'andamento economico dell'operatività aziendale;

b) i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, rappresentativa dei prezzi di mercato; la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati frequentemente;

c) se disponibili, per determinati strumenti finanziari o merci vanno impiegate le metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato;

d) qualora il modello sia elaborato internamente dalla banca, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da soggetti qualificati nella materia che non abbiano partecipato alla elaborazione del modello stesso. In particolare, il modello deve essere elaborato o approvato indipendentemente dal *front office*. Esso deve essere collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

e) vanno previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate e va conservata una copia protetta del modello, che deve essere utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;

f) i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione;

g) il modello deve essere periodicamente riesaminato per determinare l'accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello).

Oltre alle valutazioni giornaliere basate sui prezzi di mercato o su un modello valutativo, va effettuata anche una verifica indipendente dei prezzi. Per verifica indipendente dei prezzi si intende una strutturata procedura di verifica in merito alla correttezza e all'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati utilizzati nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato può essere operata dai *dealers*, la verifica dei prezzi di mercato o dei dati del modello è condotta da una unità indipendente dalla *dealing room* con una periodicità almeno mensile (o più frequentemente, a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione svolta).

Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio attraverso opportune rettifiche di valore.

B.3 Rettifiche di valore di vigilanza

Le banche istituiscono e mantengono procedure concernenti eventuali rettifiche di valore di vigilanza.

B.3.1 Regole generali

Le banche valutano l'opportunità di operare rettifiche di valore di vigilanza a fronte dei seguenti fattori: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, "rischio modello".

B.3.2 Regole per le posizioni scarsamente liquide

Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi a seguito sia di eventi di mercato, sia di situazioni specifiche della banca; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o scadute.

Le banche istituiscono e mantengono procedure per il calcolo di rettifiche di valore a fronte delle posizioni scarsamente liquide. Tali rettifiche riflettono l'illiquidità della posizione e sono effettuate, se necessario, anche in aggiunta ad eventuali rettifiche contabili. Le banche verificano su base continuativa se tali rettifiche sono adeguate.

Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessaria una rettifica di valore di vigilanza per le posizioni scarsamente liquide le banche considerano diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio "denaro/lettera" e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato, la media dei volumi trattati e la loro volatilità (anche in condizioni avverse di mercato), il grado di concentrazione del mercato, l'anzianità delle posizioni di rischio, l'eventualità che la valutazione venga effettuata in base a un modello interno e l'incidenza di altri "rischi di modello".

Qualora la banca utilizzi valutazioni basate su un modello valutativo o, nel caso della valorizzazione di quote di OICR, siano utilizzate valutazioni operate da terzi, le banche considerano se sia opportuno applicare rettifiche di valore di vigilanza. In particolare, nel caso di prodotti complessi, come per esempio le posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati di credito del tipo *nth-to-default*, le banche valutano la necessità di rettifiche di valore di vigilanza in modo da riflettere il rischio modello associato a limiti delle metodologie valutative, oppure all'utilizzo di parametri di calibrazione non osservabili sul mercato ed eventualmente errati.

ALLEGATO B

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO SU TITOLI DI DEBITO

1. Metodo basato sulla scadenza

Il processo di determinazione del requisito patrimoniale connesso al rischio di posizione per i titoli di debito consta di dieci fasi distinte, di seguito indicate.

I FASE: *Calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione*

Con riferimento a ciascuna emissione di titoli, la banca potrebbe presentare le seguenti posizioni, in bilancio e fuori bilancio:

I.1 Titoli di proprietà

posizioni lunghe
posizioni corte

I.2 Operazioni fuori bilancio

I.2.1 Contratti derivati con titolo sottostante:

posizioni lunghe
posizioni corte

I.2.2 Contratti derivati senza titolo sottostante:

posizioni lunghe
posizioni corte

I.2.3 Altre operazioni fuori bilancio:

posizioni lunghe
posizioni corte

I.3 Totale portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

posizioni lunghe
posizioni corte

Per il calcolo della posizione netta di ciascuna emissione si applicano i seguenti criteri convenzionali:

a) in primo luogo, si compensano le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima categoria di operazioni sopra indicate;

b) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto *a*), sussistano all'interno della categoria 2) ("operazioni fuori bilancio") posizioni di segno opposto, queste vengono tra loro compensate attribuendo il residuo alla tipologia che presenta il maggiore valore assoluto;

c) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto b), sussistano posizioni di segno opposto nelle due categorie 1) ("titoli di proprietà") e 2) ("operazioni fuori bilancio"), si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggiore valore assoluto.

II FASE: *Attribuzione delle posizioni nette relative a ciascuna emissione nelle fasce temporali pertinenti e loro ponderazione*

II.1 In relazione alla vita residua si procede alla attribuzione di ogni posizione netta (1) in una delle fasce temporali di seguito indicate.

Sono previste *tredici fasce* per i titoli di debito con cedola pari o superiore al 3 per cento; *quindici fasce* per titoli di debito con cedola inferiore al 3 per cento.

II.2 All'interno di ciascuna fascia, si esegue la somma delle posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte al fine di ottenere la posizione lunga e la posizione corta della fascia.

II.3 Le posizioni lunghe e corte di ciascuna fascia vengono singolarmente ponderate per il relativo fattore di ponderazione.

(1) Quest'ultima determinata sempre per ciascuna singola emissione.

Tabella 1: Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione

Zone	Fasce temporali di scadenza		Fattori di ponderazione
	cedola pari o superiore al 3%	*cedola inferiore al 3%*	
Zona 1	fino a 1 mese	fino a 1 mese	0 %
	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	0,20 %
	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	0,40 %
	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	0,70 %
Zona 2	da oltre 1 anno fino a 2 anni	da oltre 1 anno fino a 1,9 anni	1,25 %
	da oltre 2 anni fino a 3 anni	da oltre 1,9 anni fino a 2,8 anni	1,75 %
	da oltre 3 anni fino a 4 anni	da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni	2,25 %
Zona 3	da oltre 4 anni fino a 5 anni	da oltre 3,6 anni fino a 4,3 anni	2,75 %
	da oltre 5 anni fino a 7 anni	da oltre 4,3 anni fino a 5,7 anni	3,25 %
	da oltre 7 anni fino a 10 anni	da oltre 5,7 anni fino a 7,3 anni	3,75 %
	da oltre 10 anni fino a 15 anni	da oltre 7,3 anni fino a 9,3 anni	4,50 %
	da oltre 15 anni fino a 20 anni	da oltre 9,3 anni fino a 10,6 anni	5,25 %
	oltre 20 anni	da oltre 10,6 anni fino a 12 anni	6,00 %
		da oltre 12 anni fino a 20 anni	8,00 %
		oltre 20 anni	12,50 %

***III FASE**: Compensazione all'interno di una stessa fascia*

Con riferimento a ciascuna fascia temporale, si compensa la posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta.

La posizione ponderata, lunga o corta, di importo minore costituisce la "posizione ponderata compensata" della fascia.

La differenza fra le due posizioni rappresenta invece la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della fascia.

***IV FASE**: Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa fascia*

Il primo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando un "fattore di non compensabilità verticale", pari al 10 per cento, alla somma delle posizioni ponderate compensate di ciascuna fascia (1).

(1) Se, ad esempio, in una data fascia temporale la somma delle posizioni ponderate lunghe è di 100 milioni e la somma delle posizione ponderate corte è di 90 milioni, la quota di non compensabilità verticale per quella fascia è pari al 10% di 90 milioni, ossia 9 milioni.

***V FASE**: Compensazione all'interno di una stessa zona*

Per ogni zona si sommano tutte le "posizioni ponderate residue" delle fasce appartenenti alla medesima zona che presentano il medesimo segno algebrico così da calcolare la "posizione ponderata lunga totale" e la "posizione ponderata corta totale" di ciascuna zona.

La posizione di minore importo tra le due costituisce la "posizione ponderata compensata" della zona.

La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della zona.

***VI FASE**: Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa zona*

Il secondo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i "fattori di non compensabilità" — cfr. Tabella 2 del presente Allegato — alle "posizioni ponderate compensate" di ciascuna zona e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti.

***VII FASE**: Compensazione tra zone diverse*

Si esegue la compensazione tra le "posizioni ponderate residue" appartenenti alle 3 zone diverse, confrontando la situazione della zona 1 con quella della zona 2 e il relativo risultato con la situazione della zona 3.

In particolare, dal confronto della zona 1 con la zona 2 possono aversi due casi:

— le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono di segno opposto;

— le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono dello stesso segno.

VII.1 Nel primo caso, si compensano le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2.

La "posizione ponderata residua" di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 2.

La differenza tra le due posizioni ("posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2) va convenzionalmente imputata alla zona 1 o 2 avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto.

Qualora quest'ultima differenza e la posizione della zona 3:

— siano del medesimo segno, la loro somma costituisce la "posizione ponderata residua finale";

— siano di segno opposto, il minore di tali valori è la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 3 oppure "posizione ponderata compensata" tra la zona 2 e la zona 3, a seconda che la "posizione

ponderata residua" delle zone 1 e 2 sia stata attribuita rispettivamente alla zona 1 o alla zona 2. La differenza tra le due posizioni rappresenta, invece, la "posizione ponderata residua finale".

VII.2 Nel secondo caso, in presenza di "posizioni ponderate residue" delle zone 1 e 2 aventi medesimo segno, occorre distinguere due ulteriori casi:

— qualora anche la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti lo stesso segno, la somma delle "posizioni ponderate residue" delle tre zone costituisce la "posizione ponderata residua finale";

— qualora, invece, la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti segno contrario a quello delle zone 1 e 2, occorre procedere in primo luogo alla compensazione delle "posizioni ponderate residue" delle zone 2 e 3.

La posizione residua di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra le zone 2 e 3.

La differenza tra le due posizioni, denominata "posizione ponderata residua" delle zone 2 e 3, va convenzionalmente imputata alla zona avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto. Qualora quest'ultima posizione:

a) sia imputata alla zona 3 e presenti pertanto segno opposto a quello della zona 1, il minore di tali valori è definito "posizione ponderata compensata" tra le zone 1 e 3. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua finale";

b) sia imputata alla zona 2 e presenti pertanto segno uguale a quello della zona 1, la somma delle due "posizioni ponderate residue" costituisce la "posizione ponderata residua finale".

VIII FASE: *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate tra zone diverse*

Il terzo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i pertinenti "fattori di non compensabilità" — riportati nella Tabella 2 del presente Allegato — alle "posizioni ponderate compensate" tra le 3 zone e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti.

IX FASE: *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni finali non compensate*

Il quarto e ultimo requisito patrimoniale richiesto dalla disciplina è quello della completa copertura patrimoniale (100 %) della "posizione ponderata residua finale", determinata secondo le modalità precedentemente illustrate.

X FASE: *Calcolo del requisito patrimoniale complessivo*

Il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei quattro requisiti previsti, nell'ordine, alle precedenti fasi IV, VI, VIII e IX.

Tabella 2: Fattori di non compensabilità orizzontale

Zone (1)	**Fascia temporale**	**Entro la zona**	**Fra zone adiacenti**	**Fra le zone 1 e 3**
Zona 1	da 0 a 1 mese da 1 a 3 mesi da 3 a 6 mesi da 6 a 12 mesi	40%	40%	
Zona 2	da 1 a 2 Anni da 2 a 3 anni da 3 a 4 anni	30%	40%	150%
Zona 3	da 4 a 5 anni da 5 a 7 Anni da 7 a 10 Anni da 10 a 15 anni da 15 a 20 anni oltre 20 anni	30%		

2. Metodo basato sulla durata finanziaria (duration)

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito con il metodo della *duration* occorre procedere secondo i seguenti punti:

1) calcolare la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento e ripartirle nello scadenzario articolato in 15 fasce temporali, indicato nella Tabella 3 del presente Allegato;

2) moltiplicare tale importo per gli specifici fattori di ponderazione (compresi tra 0,6% e 1%) che esprimono la variazione presunta dei tassi di interesse di strumenti aventi la medesima durata finanziaria modificata;

3) le posizioni lunghe e corte ponderate in ciascuna fascia sono assoggettate a un fattore di non compensabilità verticale del 5 per cento (4 per cento per le banche appartenenti a gruppi bancari), inteso a cogliere il rischio di base;

4) le posizioni nette per ciascuna fascia sono riportate per la compensazione orizzontale applicando i fattori di non compensabilità indicati nella Tabella 2 del presente Allegato e procedendo secondo le fasi dalla V alla IX descritte nel par. 1 del presente Allegato;

5) il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei tre requisiti previsti, nell'ordine, alle fasi VI, VIII e IX e del requisito previsto al precedente punto *3*).

(1) Le zone per i titoli con cedola inferiore al 3% sono da 0 a 12 mesi, da 1 a 3,6 anni e oltre 3,6 anni.

Tabella 3: Metodo basato sulla durata finanziaria: fasce temporali e variazioni ipotizzate di tasso di interesse

Zone	**Fasce temporali di scadenza**	**Variazioni ipotizzate di tasso %**
Zona 1	fino a 1 mese	1,00
	da 1 a 3 mesi	1,00
	da 3 a 6 mesi	1,00
	da 6 a 12 mesi	1,00
Zona 2	da 1,0 a 1,9 anni	0,90
	da 1,9 a 2,8 anni	0,80
	da 2,8 a 3,6 anni	0,75
Zona 3	da 3,6 a 4,3 anni	0,75
	da 4,3 a 5,7 anni	0,70
	da 5,7 a 7,3 anni	0,65
	da 7,3 a 9,3 anni	0,60
	da 9,3 a 10,6 anni	0,60
	da 10,6 a 12 anni	0,60
	da 12 a 20 anni	0,60

ALLEGATO C

QUESTIONARIO SUI MODELLI INTERNI

1. Premessa

Il questionario di cui al presente Allegato rappresenta una traccia utile per fornire alla Banca d'Italia una base informativa per la valutazione della rispondenza delle strutture interne della banca ai requisiti organizzativi, indicati alla Parte Terza, Sezione II e la capacità del modello di soddisfare i criteri quantitativi di cui alla Parte Terza, Sezione III.

Le indicazione fornite sulla base del presente questionario consentono alla Banca d'Italia di venire in possesso degli elementi informativi minimi per avviare la procedura di riconoscimento del modello interno. Ove ritenuto necessario, pertanto, potranno essere richieste ulteriori informazioni al fine di approfondire aspetti particolari della organizzazione della banca e/o delle caratteristiche tecniche del modello.

2. Aspetti organizzativi

I. Le strutture

A. Organi aziendali

1) Descrivere le linee guida generali sul tipo di attività (prodotti, mercati, funzioni) che vengono svolte e sulle relative politiche di controllo del rischio. Descrivere le modalità con le quali vengono comunicate all'interno dell'azienda. Qualora esista un documento contenente le linee guida, allegarne copia.

2) Descrivere il sistema delle deleghe in materia di assunzione e gestione dei rischi connessi alla gestione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

3) Indicare gli organi aziendali che partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti.

4) Indicare il tipo di informazioni fornite all'organo con funzione di supervisione strategica, all'organo con funzione di gestione e alle altre strutture e funzioni aziendali interessate e la periodicità delle comunicazioni fornite dalle unità addette alla negoziazione e da quelle addette al controllo. Allegare copia dei *reports* prodotti.

5) Indicare se l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di gestione prendono in esame i risultati delle simulazioni sui movimenti delle principali variabili di mercato.

B. Unità di controllo del rischio

1) Indicare la posizione dell'unità organizzativa preposta al controllo del rischio nell'organigramma e i responsabili ai quali risponde.

2) Descrivere le risorse professionali di cui dispone.

3) Descrivere quali tra le seguenti attività viene svolta dalla unità di controllo del rischio, precisando il livello di responsabilità e la frequenza degli interventi:

a) progettazione del processo di controllo del rischio;

b) progettazione del modello;

c) monitoraggio e reporting sul livello di rischio;

d) verifica del rispetto dei limiti assegnati e relativi interventi;

e) verifica delle formule impiegate nel calcolo dei prodotti finanziari più complessi;

f) manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello;

g) valutazione dei rischi connessi con lo svolgimento di nuove attività;

h) effettuazione di test retrospettivi;

i) effettuazione di prove di stress.

4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.

5) Indicare se viene predisposta apposita manualistica relativa alle procedure di controllo del rischio. In caso positivo allegarne copia.

C. Internal Auditing

1) Indicare la collocazione all'interno dell'organigramma e i responsabili a cui risponde.

2) Descrivere i compiti attribuiti all'ispettorato interno in materia di verifica del sistema di controllo del rischio.

3) Descrivere le risorse professionali di cui dispone la funzione di ispettorato interno.

4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.

5) Descrivere il tipo di controlli effettuati nel corso della realizzazione del modello e nella fase di prima applicazione.

6) Indicare se sono stati richiesti ai revisori esterni rapporti sulla validità e sul funzionamento del modello. In caso affermativo allegarne copia.

7) Descrivere il tipo di controlli effettuati sulle succursali estere che assumono posizioni di rischio sul portafoglio di negoziazione.

D. Dealing Room

1) Descrivere l'organizzazione delle sale operative.

2) Descrivere le principali tipologie di attività svolte dalle unità di negoziazione per strumenti e mercati.

3) Descrivere le modalità del coordinamento tra le unità di negoziazione.

4) Indicare le informazioni di cui dispone il trader circa la posizione di rischio calcolata sulla base del modello. Indicare, inoltre, la frequenza dell'aggiornamento.

5) Fornire un elenco dei principali software utilizzati dalle unità di negoziazione.

II) Il processo di controllo

A. Deleghe e limiti

1) Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno della banca con riferimento alla gestione dei rischi del portafoglio di negoziazione.

2) Descrivere le modalità di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi precisando la periodicità con la quale viene controllato il loro rispetto e la frequenza con la quale vengono rivisti.

3) Descrivere le modalità di definizione e di assegnazione dei limiti tra le unità di negoziazione sulla base delle indicazioni del modello. In particolare, descrivere come si tiene conto delle correlazioni dei rischi assunti dalle singole unità di negoziazione nell'allocazione del capitale a rischio.

4) Indicare se vengono utilizzati anche limiti di negoziazione infragiornalieri.

5) Fornire la documentazione relativa ai limiti assegnati ai singoli responsabili operativi.

6) Descrivere la procedura che viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di superamento dei limiti assegnati. Indicare se è prevista la possibilità di ricostruire ex-post l'eventuale superamento dei limiti assegnati.

7) Descrivere le procedure attraverso le quali la struttura delle deleghe viene resa nota all'interno della banca.

8) Descrivere i meccanismi di controllo previsti per la verifica del rispetto delle deleghe.

B. Prove di stress

1) Descrivere il programma di prove di stress.

2) Descrivere quali scenari di stress sono stati elaborati dalla banca date le caratteristiche del proprio portafoglio.

3) Indicare la frequenza con la quale gli scenari vengono rivisti.

4) Indicare i soggetti ai quali vengono sottoposti i risultati delle prove di stress.

5) Indicare se sono state individuate specifiche misure da intraprendere qualora venisse riscontrata una particolare vulnerabilità dell'azienda a situazioni di tensione.

III) I sistemi informatici

A. Misure di sicurezza

1) Descrivere le misure di protezione degli accessi previste.

2) Indicare se sono previste procedure di recovery.

3) Indicare se tali procedure sono state sottoposte a test e fornire i relativi risultati.

B. Affidabilità del sistema

1) Descrivere l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello.

2) Descrivere le basi informative utilizzate distinguendo quelle aziendali da quelle esterne (es. Reuters, Telerate, ecc.), quelle statistiche da quelle di rilevazione della posizione.

3) Descrivere la frequenza con cui vengono aggiornati i parametri del modello.

4) Nel caso in cui vengano utilizzate più basi informative, descrivere le procedure di integrazione delle informazioni.

5) Indicare se esistono sistemi di controllo della qualità dei dati utilizzati.

6) Indicare se l'acquisizione dei dati viene curata per tutte le unità in Italia e all'estero. Descrivere le modalità e i tempi dell'aggiornamento dei dati dall'estero.

7) Descrivere le procedure che vengono utilizzate per l'estrazione dei dati dalle basi informative.

8) Indicare se esistono inserimenti manuali nella procedura e descriverli.

9) Descrivere i controlli effettuati per valutare l'adeguatezza del sistema informativo in vista dell'adozione del modello.

10) Indicare se esiste una documentazione delle procedure utilizzate e dei risultati dei test effettuati.

11) Indicare l'unità organizzativa alla quale fa capo la gestione delle basi dati del modello.

12) Indicare se sono previste modifiche o integrazioni dei sistemi informativi, precisando quali e in che tempi.

3. Aspetti quantitativi

I) Informazioni sulla performance del modello

A. Informazioni generali sul VaR

Fornire le seguenti informazioni:

1) valore minimo, massimo e medio del VaR giornaliero per un periodo non inferiore a sei mesi disaggregando il risultato complessivo per categorie di rischio o portafogli;

2) evoluzione della serie giornaliera dei profitti e delle perdite per un periodo di 3 mesi sul portafoglio di negoziazione e del VaR giornaliero calcolato dal modello;

3) numero degli scostamenti tra risultati: i) effettivi di negoziazione e valore a rischio; ii) ipotetici di negoziazione e valore a rischio;

4) eventuali aggiustamenti effettuati sulla base dei risultati dei test retrospettivi. Qualora siano usati criteri che richiedano "preliminarmente" un adeguato grado di liquidità e/o diversificazione, fornire una ripartizione delle posizioni soggette al rischio specifico (nei due comparti) tra "liquide e diversificate" e "altre" e descrivere le modalità con cui vengono trattate queste ultime.

B. Prove di stress

1) Descrivere gli scenari di stress definiti dalla banca;

2) indicare la frequenza delle prove di stress e i destinatari dei risultati;

3) fornire i risultati ottenuti per le prove di stress definite dalla banca;

4) descrivere gli eventuali interventi sulle posizioni di rischio effettuati a seguito di risultati considerati non favorevoli delle prove di stress.

II) Trattamento dei fattori di rischio.

A. Rischio di tasso di interesse

1) indicare le modalità di rappresentazione lungo la curva dei rendimenti delle posizioni a tasso fisso e a tasso indicizzato, sopra e sotto la linea (ad es.: metodo del valore attuale dei flussi, metodo della *duration*);

2) descrivere il procedimento di aggregazione delle posizioni (ad es.: vincoli imposti al *clumping*);

3) indicare il numero dei punti in cui viene scomposta la curva dei tassi dal modello;

4) descrivere come si tiene conto del rischio di variazione degli *spread* tra strumenti finanziari diversi;

5) indicare il numero delle valute considerate;

6) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo della posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?

7) descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni in valute diverse.

B. Rischio di cambio

1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni valuta, a pronti e a termine;

2) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo delle posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?

C. Rischio di variazione dei prezzi delle azioni

1) descrivere le modalità di calcolo delle posizioni all'interno dei diversi mercati (utilizzo della volatilità del mercato e dei beta collegati all'indice di mercato, utilizzo dei beta settoriali, utilizzo delle volatilità delle singole azioni); descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni tra i diversi mercati.

D. Rischio di variazione dei prezzi delle merci

1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni merce, a pronti e a termine.

E. Rischi non lineari e volatilità delle opzioni

Descrivere i seguenti punti:

1) modelli di *pricing* adottati per le principali tipologie di opzioni;

2) metodologie per il calcolo dei rischi.

3) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni (es.: *maturity* e *volatility ladder*);

4) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni con il resto delle posizioni in portafoglio;

5) utilizzo di approcci parametrici ovvero di analisi di scenario;

6) trattamento delle opzioni esotiche (se non sono di valore trascurabile);

F. Fattori di rischio approssimati oppure omessi

Indicare gli eventuali casi di:

1) fattori di rischio approssimati;

2) fattori di rischio omessi cioè presenti nel modello di misurazione del rischio utilizzato dall'unità di negoziazione ma non presenti nel modello utilizzato a fini regolamentari.

III) Rischio specifico

Descrivere:

1) la metodologia con cui viene calcolato il rischio specifico nei due comparti;

2) la modalità di calcolo del modello IRC e dell'eventuale modello APR.

IV) Metodologia di stima del modello e criteri di aggregazione del rischio

Fornire informazioni sui seguenti punti:

1) tipo di modello in uso (ad esempio: varianza-covarianza, simulazione storica, Montecarlo);

2) periodo di detenzione delle posizioni utilizzato nel modello e intervallo di confidenza utilizzato, eventuali regole di estrapolazione dell'intervallo temporale, se inferiore a 10 giorni;

3) ipotesi formulate sulla distribuzione statistica dei fattori di rischio (normalità, *fat tails,* ecc.);

4) lunghezza dell'intervallo temporale di osservazione;

5) modalità di ponderazione delle osservazioni (media semplice, livellamento esponenziale, volatilità condizionata, ecc.);

6) eventuali disponibilità di elaborazioni basate su più intervalli temporali;

7) metodologia di aggregazione delle esposizioni "all'interno" e "tra" fattori di rischio (considerazione delle correlazioni);

8) eventuale disponibilità di test sulla stabilità delle volatilità e delle correlazioni utilizzate;

9) periodicità di aggiornamento dei parametri utilizzati.

ALLEGATO D

REQUISITO PATRIMONIALE PER IL RISCHIO SPECIFICO SUI TITOLI DI DEBITO

TABELLA 1

Categorie di posizioni (1)	Requisito patrimoniale per il rischio specifico
a) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0% ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	0%
b) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. c) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente ad una classe di merito di credito 1 o 2 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. d) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. e) Altre posizioni qualificate secondo la definizione che segue la presente tabella. Sono inclusi i titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	0,25% (durata residua inferiore o pari a 6 mesi) 1,00% (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi) 1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)

(1) Per le banche che applicano il metodo dei rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, la attribuzione delle posizioni ad una certa classe di merito creditizio deve essere effettuata associando alle probabilità di default (PD) assegnate nell'ambito del metodo IRB le corrispondenti classi di merito creditizio del metodo standardizzato.

f) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. g) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. h) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 4 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. i) Titoli di debito emessi da soggetti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI prescelta.	8%
j) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. k) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata. l) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 5 o 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	12%

Ai fini della tabella 1, le "altre posizioni qualificate" comprendono:

a) le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l'attribuzione a una classe di merito creditizio di qualità elevata (*investment grade*) nel quadro del metodo standardizzato della disciplina del rischio di credito;

b) posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l'attribuzione a una classe di merito creditizio di qualità elevata

(*investment grade*) secondo l'approccio basato sui rating interni nell'ambito della disciplina del rischio di credito;

c) posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI prescelta e che soddisfano le seguenti condizioni:

   i) sono considerate dalla banca sufficientemente liquide;

   ii) sono considerate dalla banca di qualità creditizia elevata (*investment grade*);

   iii) sono negoziate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo, se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro;

d) posizioni lunghe e corte in attività emesse da intermediari vigilati che sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria;

   i) che sono considerate dalla banca come sufficientemente liquide;

   ii) sono considerate dalla banca di qualità creditizia elevata (*investment grade)*;

e) posizioni lunghe e corte in titoli emessi da intermediari vigilati ai quali è attribuita una ponderazione pari al 50% secondo il metodo standardizzato della disciplina sul rischio di credito; tali intermediari devono essere assoggettati a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabile a quelle previste dalla vigente regolamentazione comunitaria.

ALLEGATO E

METODI SPECIFICI PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DELLE QUOTE DI OICR

La scelta tra i tre metodi specifici di seguito indicati dipende dalla natura delle quote di OICR negoziate e dal tipo di informazioni a disposizione della banca in merito agli investimenti effettuati dalla società di gestione in base al regolamento dell'OICR.

F.1 Metodo della scomposizione integrale

Il presente metodo può essere utilizzato quando la banca è pienamente consapevole su base giornaliera degli investimenti effettuati dall'OICR.

Le posizioni lunghe o corte nelle quote di OICR sono considerate come posizioni lunghe o corte negli investimenti sottostanti agli OICR stessi. In particolare, il valore corrente della quota di OICR va attribuito agli strumenti finanziari che compongono l'OICR in proporzione al peso che ciascuno di essi ha sul totale degli investimenti dell'OICR. Ogni posizione sugli strumenti finanziari sottostanti così determinata va assoggettata ai requisiti patrimoniali per il rischio generico, il rischio specifico, il rischio di posizione dei certificati di partecipazione a OICR e il rischio sulle posizioni in merci previsti nella presente sezione.

È consentita la compensazione preventiva tra le posizioni lunghe o corte negli strumenti finanziari in cui investe l'OICR e le altre posizioni detenute dalla banca, a condizione che quest'ultima detenga un numero di quote sufficiente a consentire il rimborso ovvero la consegna degli strumenti finanziari sottostanti.

F.2 Metodo della scomposizione semplificata

L'approccio della scomposizione semplificata si applica alle quote riferite ad OICR che, in base alle previsioni del loro regolamento, replicano la composizione e la performance di indici esternamente determinati, oppure di panieri prestabiliti di titoli di debito o di capitale.

Per l'adozione del presente metodo deve esserci una correlazione (1) minima dello 0,9 tra la dinamica dei prezzi giornalieri delle quote di OICR e quella dell'indice esterno o del paniere prestabilito di titoli di debito o di capitale che l'OICR replica; tale correlazione deve essere rispettata con riferimento ad un periodo minimo di sei mesi.

In base al presente metodo i requisiti patrimoniali per il rischio generico e per il rischio specifico relativi alle posizioni in quote di OICR si calcolano facendo riferimento a "posizioni ipotetiche" in titoli di debito o di capitale, a seconda della tipologia di attività sottostanti all'indice esterno oppure al paniere prestabilito oggetto di replica.

(1) Per correlazione si intende il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri dell'OICR e i rendimenti dell'indice o del paniere fisso di titoli di debito o di capitale.

I requisiti patrimoniali per il rischio generico e per il rischio specifico relativi alle "posizioni sintetiche" lunghe o corte così determinate vanno calcolati sulla base di metodologie analoghe a quelle di cui al rischio di posizione dei titoli di debito o di capitale (si veda il Titolo II, Capitolo 4, Sezione II).

In particolare, nel caso di replica di un indice di titoli di capitale, al valore corrente della quota di OICR si applicano i requisiti di pertinenza dell'indice sottostante, ipotizzando che non si ricorra alla facoltà di scomposizione dell'indice stesso.

Nel caso di replica di un paniere prestabilito di titoli di capitale, le quote di OICR vanno suddivise pro-quota nei titoli prestabiliti che compongono il paniere, in base al peso che ciascun titolo ha nel paniere stesso. Alle "posizioni sintetiche" così determinate si applicano le regole di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio generico e specifico previste dalla disciplina sul rischio di posizione dei titoli di capitale.

Nel caso di replica di un indice di titoli di debito o di un paniere prestabilito di titoli di debito, ai fini del calcolo del requisito per il rischio generico si applica una delle due metodologie previste per il rischio generico su titoli di debito. In particolare, nel caso del "metodo basato sulla scadenza" come durata residua dell'OICR si considera la "*duration*" dell'indice o del paniere. Ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico, le quote di OICR vanno suddivise pro-quota nei titoli prestabiliti che compongono l'indice o il paniere, in base al peso che ciascun titolo ha nell'indice o nel paniere stesso. Alle "posizioni sintetiche" così determinate si applicano i fattori di ponderazione previsti dalla disciplina sul rischio specifico.

F.3. Metodo della scomposizione parziale

Questo metodo si applica quando la banca non è pienamente consapevole, su base giornaliera, degli investimenti effettivi dell'OICR, ma conosce la tipologia di attività sottostanti prevista dal regolamento dell'OICR stesso.

In base al "metodo della scomposizione parziale" le posizioni lunghe o corte relative alle quote di OICR sono determinate secondo le seguenti modalità:

a) si ipotizza che l'OICR investa, in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento, nelle tipologie di attività cui corrisponde il requisito patrimoniale più elevato ai fini del rischio di posizione generico e specifico e continui, successivamente, ad investire nelle varie categorie di attività in ordine di rischiosità decrescente finché non si sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti;

b) il valore corrente della quota di OICR va attribuito agli strumenti finanziari in cui l'OICR può investire, determinati secondo quanto indicato al punto a), in proporzione al peso che ciascuno di essi ha sul totale degli investimenti che l'OICR può effettuare;

c) qualora il regolamento dell'OICR consenta il ricorso all'indebitamento (cd. *effetto leva*) occorre tenere conto dell'esposizione indiretta massima che l'OICR può raggiungere facendo investimenti mediante indebitamento; a tal fine il valore corrente della quota di OICR va incrementato in

proporzione all'aumento massimo che in base al regolamento dell'OICR gli investimenti sottostanti possono raggiungere.

I requisiti patrimoniali per il rischio generico su titoli di capitale e per il rischio specifico su titoli di debito e di capitale relativi alle posizioni lunghe e corte come sopra determinate si calcolano sulla base di regole analoghe a quelle previste per il "metodo della scomposizione semplificata".

Il requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito relativo alle posizioni lunghe e corte come sopra determinate si calcola applicando una delle due metodologie previste per il rischio generico su titoli di debito. In particolare, nel caso del "metodo basato sulla scadenza" come durata residua dell'OICR si considera, convenzionalmente, la vita residua maggiore tra quelle relative ai titoli in cui può investire l'OICR.

Nel caso in cui il regolamento dell'OICR non definisca la vita residua dei titoli, ma preveda soltanto che si debba investire in titoli a "breve termine", "medio termine", "lungo termine" come fascia di durata residua si considera convenzionalmente: a) per la quota da investire in titoli a "breve termine" la fascia da "oltre 6 mesi fino a 1 anno"; b) per la quota da investire in titoli a "medio termine" la fascia da "oltre 3 anni fino a 4 anni" (1); per la quota da investire in titoli a "lungo termine" la fascia "oltre 20 anni". Nel caso in cui il regolamento non preveda alcuna ripartizione obbligatoria tra "breve termine", "medio termine", "lungo termine", l'intero valore della quota di OICR imputabile ai titoli di debito va allocato, convenzionalmente: a) nella fascia da "oltre 6 mesi fino a 1 anno", se l'OICR può investire soltanto in titoli a "breve termine"; b) nella fascia da "oltre 3 anni fino a 4 anni" (2), se l'OICR può investire soltanto in titoli a "medio termine", oppure in titoli a "breve termine" e a "medio termine"; nella fascia "oltre 20 anni", se l'OICR può investire solo o anche in titoli a "lungo termine".

---

(1) Ovvero la fascia di scadenza "da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni" nel caso di titoli con cedola inferiore al 3 per cento.

(2) Ovvero la fascia di scadenza "da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni" nel caso di titoli con cedola inferiore al 3 per cento.

TITOLO II

Capitolo 6

DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

TITOLO II - Capitolo 6

DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

A fronte dei principali rischi connessi con l'attività bancaria (di credito, di controparte, di mercato, operativo) sono previsti specifici requisiti patrimoniali (cfr. Sezione II, paragrafi 1-3). Altri requisiti patrimoniali sono stabiliti per gli investimenti in partecipazioni e in immobili per recupero crediti (cfr. Sezione II, paragrafo 4).

Allo scopo di evitare che l'applicazione della nuova disciplina prudenziale possa dare luogo a una riduzione eccessiva degli attuali livelli patrimoniali, per le banche e i gruppi bancari che adottano i metodi IRB ed AMA, nel periodo 2007-2011, la somma dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito, controparte, mercato ed operativo non può essere inferiore a determinati importi (cfr. Sezione II, paragrafo 6).

Al ricorrere di determinate condizioni, il requisito patrimoniale complessivo che le banche appartenenti a gruppi bancari, incluse le capogruppo, devono rispettare è ridotto del 25 per cento (cfr. Sezione II, paragrafo 5).

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di prevedere ulteriori requisiti patrimoniali che concorrono alla determinazione del requisito complessivo.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;

— dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;

- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 60, che definisce la composizione del gruppo bancario;
- art. 61, che individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, commi 1, lett. a), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;

— dal decreto in via d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene, inoltre, in rilievo:

— l'Accordo internazionale denominato *"Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione"*, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia;

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;

- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

Le presenti disposizioni, ad eccezione di quelle relative agli immobili ed alle partecipazioni assunti per recupero crediti, non si applicano alle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia.

SEZIONE II

REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

Le banche e i gruppi bancari detengono costantemente un ammontare di patrimonio di vigilanza (incluso il patrimonio di 3° livello) non inferiore al requisito patrimoniale complessivo, che è pari alla somma dei requisiti patrimoniali prescritti a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato ed operativo, nonché di quelli previsti per gli immobili e le partecipazioni assunti per recupero crediti. Si riportano di seguito le disposizioni per il calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

1. Rischi di credito e di controparte

1.1 *Requisito individuale*

Il requisito patrimoniale individuale a fronte dei rischi di credito e di controparte è pari all'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio, determinate secondo le modalità previste dalle specifiche discipline (cfr. Capitoli 1 e 3).

1.2 *Requisito consolidato*

Il requisito patrimoniale consolidato a fronte dei rischi di credito e di controparte è pari all'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio, determinate secondo le modalità previste dalle specifiche discipline (cfr. Capitoli 1 e 3).

Tale requisito è dato dalla somma dei requisiti patrimoniali individuali (1) delle entità rientranti nell'area di consolidamento, previa elisione dei rapporti infragruppo.

I requisiti individuali sono calcolati:

- secondo le regole vigenti in ciascun Paese, nel caso di filiazioni insediate in Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci;
- sulla base delle presenti disposizioni, nel caso di filiazioni insediate in Stati extracomunitari diversi da quelli del Gruppo dei Dieci.

---

(1) Nel calcolo del requisito consolidato i requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena, cioè senza applicazione della riduzione di un quarto (cfr. paragrafo 5).

2. Rischi di mercato

2.1 *Requisito individuale*

Il requisito patrimonale individuale è pari alla somma di quelli calcolati per i rischi di posizione, regolamento, concentrazione, cambio e posizione su merci determinati secondo le modalità stabilite nel Capitolo 4.

2.2 *Requisito consolidato*

Il requisito patrimoniale consolidato per i rischi di posizione, regolamento, concentrazione, cambio e posizione su merci è pari alla somma dei requisiti su base individuale (1) delle banche, delle imprese di investimento e delle società finanziarie rientranti nell'area di consolidamento, determinata senza procedere all'elisione dei rapporti infragruppo.

I requisiti su base individuale sono calcolati (2):

- secondo le regole vigenti in ciascun Paese, nel caso di filiazioni insediate in Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci;
- sulla base delle presenti disposizioni nel caso di filiazioni insediate in Stati extracomunitari diversi da quelli del Gruppo dei Dieci. Nella determinazione di tali requisiti individuali vanno esclusi i soggetti il cui portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza abbia un valore non superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza del gruppo.

Le banche esentate dalla disciplina (cfr. Capitolo 4, Parte prima, Sezione I, paragrafo 4) non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo del requisito consolidato.

3. Rischio operativo

3.1 *Requisito individuale*

Le banche determinano il requisito patrimoniale individuale secondo le disposizioni contenute nel Capitolo 5.

In particolare, del predetto Capitolo, si applicano: la Parte Seconda, Sezione I, nel caso di utilizzo del metodo Base; la Parte Seconda, Sezione II, nel caso di

(1) Nel calcolo del requisito consolidato, i requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena, cioè senza applicazione della riduzione di un quarto.

(2) Limitatamente al rischio di regolamento, le banche hanno la facoltà di procedere all'elisione dei rapporti infragruppo.

utilizzo del metodo Standardizzato; la Parte Terza, nel caso di utilizzo dei metodi AMA. Per le modalità di calcolo del requisito nei casi di uso combinato di più metodi e di banche incluse in gruppi bancari si fa riferimento anche a quanto previsto nella Parte Quarta, Sezione II.

3.2 *Requisito consolidato*

I gruppi bancari determinano il requisito patrimoniale consolidato secondo le disposizioni contenute nel Capitolo 5.

In particolare, del predetto capitolo, si applica: la Parte Seconda, Sezione I, nel caso di utilizzo del metodo Base; la Parte Seconda, Sezione II, nel caso di utilizzo del metodo Standardizzato; la Parte Terza, nel caso di utilizzo dei metodi AMA. Per le modalità di calcolo del requisito patrimoniale nei casi di uso combinato di più metodi si fa riferimento anche a quanto previsto nella Parte Quarta, Sezione II, paragrafo 1.

4. Immobili e partecipazioni acquisite per recupero crediti

Le acquisizioni di immobili e di partecipazioni per recupero crediti oltre i limiti previsti dalle apposite disposizioni (cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Capitolo 9, Sezione V, paragrafo 2 e Capitolo 10, Sezione II) determinano, per la parte eccedente, l'applicazione di requisiti patrimoniali che concorrono al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

5. Riduzione di un quarto del requisito patrimoniale individuale

Nei gruppi bancari, per le banche italiane (1), i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato ed operativo sono ridotti del 25 per cento purché su base consolidata l'ammontare del patrimonio di vigilanza non sia inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

6. Disposizioni transitorie per le banche che utilizzano il sistema IRB o i metodi AMA

Per le banche ed i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, nei tre anni 2007, 2008 e 2009 la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo è non inferiore, rispettivamente, al 95%, 90% e 80% (*floor*) del requisito patrimoniale calcolato in base alle disposizioni delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche* (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) in materia di coefficiente di solvibilità (Titolo IV, Capitolo 2),

(1) Le presenti disposizioni non si applicano alle banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario escluse dal consolidamento ai sensi del Titolo I, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafo 1.

requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (Titolo IV, Capitolo 3) e requisito patrimoniale complessivo (Titolo IV, Capitolo 4) in vigore alla fine del 2006.

Per le banche e i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, negli anni 2010 e 2011 la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo è non inferiore all'80% (*floor*) del requisito patrimoniale calcolato in base alle disposizioni delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche* (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) in materia di coefficiente di solvibilità (Titolo IV, Capitolo 2), requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (Titolo IV, Capitolo 3) e requisito patrimoniale complessivo (Titolo IV, Capitolo 4) in vigore alla fine del 2006.

Agli intermediari che ottenessero l'autorizzazione all'utilizzo a fini prudenziali dei medodi IRB o AMA nel corso del 2011, la base di riferimento da utilizzare sarà comunicata nell'ambito della procedura di autorizzazione.

A titolo esemplificativo, per il 2007 occorre effettuare il confronto tra le seguenti grandezze:

a) 0,95 * ARPBasilea1 * 8%

b) ARPBasilea2 * 8% + (EL-RN) se EL>RN

c) ARPBasilea2 * 8% - MIN[(RN-EL); ARPBasilea2* 0,6%] se RN>EL

dove:

ARPBasilea1 = attività di rischio ponderate calcolate in base alla metodologia vigente sino alla fine del 2006 ([1]);

ARPBasilea2 = attività di rischio ponderate calcolate in base alle metodologie vigenti a partire dall'1/1/2007 ([2]);

EL = perdite attese;

RN = rettifiche di valore nette specifiche e di portafoglio complessive.

Se la differenza tra gli importi di cui ai punti a) e b) oppure a) e c) è positiva essa va moltiplicata per 12,5 e sommata ad ARPBasilea2.

La Banca d'Italia si riserva di prorogare tali *floor* anche dopo il 2011 in coerenza con gli sviluppi a livello internazionale.

---

(1) Per i rischi di mercato va riportato sia in ARPBasilea1 sia in ARPBasilea2 lo stesso importo, pari al requisito complessivo a fronte di tali rischi, rilevato alla data di riferimento, moltiplicato per 12,5. Per i rischi operativi, in ARPBasilea1 non va rilevato alcun importo.

(2) Per i rischi di mercato va riportato sia in ARPBasilea1 sia in ARPBasilea2 lo stesso importo, pari al requisito complessivo a fronte di tali rischi, rilevato alla data di riferimento, moltiplicato per 12,5. Per i rischi operativi, in ARPBasilea1 non va rilevato alcun importo.

SEZIONE III

METODI DI CONSOLIDAMENTO E SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Perimetro e metodi di consolidamento

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (1).

Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- il metodo di consolidamento integrale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario;
- il metodo di consolidamento proporzionale, alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca in misura pari o superiore al 20 per cento, quando siano controllate dal gruppo bancario o dalla singola banca congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi;
- il metodo del patrimonio netto:
  - a) alle altre società bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca (2) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole;
  - b) alle imprese, diverse dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario (o dalla singola banca) in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte ad influenza notevole.

Per quanto concerne il regime di esclusione e di esonero dal consolidamento si rinvia alle istruzioni di carattere generale contenute nella Circolare n. 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”.

2. Segnalazioni alla Banca d'Italia

Il calcolo del patrimonio di vigilanza e la determinazione del requisito patrimoniale complessivo su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno.

Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno).

---

(1) Cfr. la Circolare 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione".

(2) Sempre che la singola banca detenga anche partecipazioni pari a superiori al 20 per cento sottoposte a controllo congiunto.

Il calcolo del patrimonio di vigilanza e la determinazione del requisito patrimoniale complessivo su base individuale si effettua quattro volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre ed al 30 giugno vanno trasmesse entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre); quelle relative al 31 marzo ed al 30 settembre entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, il 25 aprile ed il 25 ottobre).

* * *

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, le banche e i gruppi bancari devono essere dotati di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo che prevedano anche un'adeguata informativa agli organi aziendali, secondo le rispettive competenze.

Le banche e le capogruppo inviano le segnalazioni secondo le modalità e gli schemi di segnalazione previsti nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

TITOLO IV

Capitolo 1

INFORMATIVA AL PUBBLICO

TITOLO IV - Capitolo 1

INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, vengono introdotti obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

Nei casi di utilizzo di sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito ed operativo e di tecniche di attenuazione del rischio di credito, il rispetto dei relativi obblighi di informativa al pubblico costituisce anche condizione necessaria per il riconoscimento ai fini prudenziali dei metodi e delle tecniche suddetti.

Le banche devono formalizzare le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di informativa, valutandone l'adeguatezza anche in termini di modalità e frequenza della diffusione delle informazioni. E' responsabilità delle banche assicurare la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate.

Le banche devono dotarsi inoltre di politiche atte a valutare se l'informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il proprio profilo di rischio; in mancanza, le banche comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste nell'Allegato A. Tuttavia, esse sono tenute a pubblicare solo informazioni che siano rilevanti e che non siano esclusive o riservate ai sensi del par. 3.

La Banca d'Italia verifica l'esistenza di presidi organizzativi idonei a garantire l'affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
— dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;

— dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 53, comma 1, lett. d-*bis*) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'informativa da rendere al pubblico;
- art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 53, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera *a*), sull'utilizzo da parte delle banche di:
  a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, commi 1, lett. e), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'informativa da rendere al pubblico;
- art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 67, comma 2-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
  a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
  b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;

- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;

— dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

— l'Accordo internazionale denominato *"Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione"*, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*informazione rilevante*", l'informazione la cui omissione o errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche;

— "*informazione esclusiva*", l'informazione che, se resa nota al pubblico, inciderebbe negativamente sulla posizione competitiva della banca. Può essere considerata tale un'informazione su prodotti o sistemi che, se resa nota alla concorrenza, diminuirebbe il valore di investimenti in essi effettuati dalla banca;

— "*informazione riservata*", l'informazione soggetta a un vincolo legale di riservatezza concernente i rapporti della banca con propria clientela o con altre controparti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione:

a) delle banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario (1) e delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;

b) delle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario, se sono imprese di riferimento oppure sono controllate da un'impresa madre europea ed hanno un attivo totale di bilancio inferiore a 10 miliardi di euro;

— su base consolidata,

a) ai gruppi bancari, ad eccezione di quelli controllati da un'impresa madre europea quando il loro attivo totale di bilancio è inferiore a 10 miliardi di euro;

b) alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

(1) L'eccezione non riguarda le banche italiane escluse dal consolidamento (cfr. Titolo I, Capitolo I, Parte Seconda, Sezione III, par. 1).

SEZIONE II

REQUISITI D'INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Organizzazione delle informazioni e limitazione degli obblighi

Le informazioni la cui pubblicazione è oggetto della presente disciplina sono elencate nell'Allegato A. Esse hanno carattere quantitativo e qualitativo e sono classificate in quadri sinottici ("tavole"), ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa.

Ove controllate da un'impresa madre europea e dotate di un attivo totale di bilancio non inferiore a 10 miliardi di euro, le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario e le capogruppo pubblicano soltanto le informazioni sulla composizione del patrimonio di vigilanza e sull'adeguatezza patrimoniale (tavole 3 e 4).

Le informazioni vanno pubblicate rispettando l'ordine stabilito nelle tavole dell'Allegato.

2. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni

Le banche pubblicano le informazioni riguardanti le attività svolte, i rischi assunti e le metodologie utilizzate; la pubblicazione di tavole prive di informazioni va, pertanto, evitata (1).

Le informazioni eventualmente già pubblicate in altri documenti diffusi dalla banca (ad esempio, nel bilancio) vanno incluse nell'informativa prevista dalla presente disciplina; pertanto, al fine di salvaguardare l'organicità e l'accessibilità alle informazioni, non è consentito il rinvio ad altre fonti.

Le banche commisurano il grado di dettaglio delle singole informazioni pubblicate alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività da esse svolta, tenendo conto dei sistemi adottati internamente per predisporre le informative agli organi aziendali.

3. Requisiti informativi di idoneità

Per le banche che utilizzano sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito od operativi e per quelle che si avvalgono di tecniche di attenuazione del rischio di credito, il rispetto di determinati obblighi informativi ("requisiti informativi di idoneità") costituisce condizione necessaria per il riconoscimento ai fini prudenziali dei suddetti sistemi e degli effetti di dette

---

(1) Ad esempio, le banche che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito soltanto in base al metodo standardizzato (cfr. Titolo II, Capitolo I, Parte Prima) non pubblicano le informazioni relative al metodo dei rating interni (cfr. Titolo II, Capitolo I, Parte Seconda).

tecniche. Nelle tavole allegate, i requisiti informativi in questione sono contraddistinti da un asterisco.

4. Deroghe agli obblighi di informativa

Le banche hanno la facoltà di omettere la pubblicazione di informazioni che reputino non rilevanti, ad eccezione di quelle che costituiscono requisiti informativi d'idoneità.

Le banche possono omettere, in casi eccezionali, la pubblicazione di informazioni esclusive o riservate (comprese quelle che sono requisiti informativi di idoneità), a condizione che indichino le informazioni non pubblicate, le motivazioni dell'omissione e pubblichino informazioni di carattere più generale sul medesimo argomento.

5. Modalità e frequenza della pubblicazione

Le informazioni sono pubblicate attraverso il sito internet della banca. Le banche per le quali tale modalità di diffusione risulti difficoltosa o onerosa pubblicano le informazioni nel sito internet della rispettiva associazione di categoria oppure a stampa.

Le banche rendono noto nel bilancio (Nota integrativa, Parte E) il mezzo utilizzato per pubblicare le informazioni.

Le informazioni sono pubblicate almeno una volta l'anno, entro i termini previsti per la pubblicazione del bilancio.

Le banche autorizzate ad utilizzare i sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito od operativi pubblicano, almeno semestralmente, le informazioni di carattere quantitativo contenute nelle tavole allegate e, almeno trimestralmente, le informazioni di carattere quantitativo delle tavole 3 e 4, relative al patrimonio di vigilanza ed all'adeguatezza patrimoniale. La pubblicazione ha luogo rispettivamente entro 60 giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio ed entro quarantacinque giorni dalla fine del primo e terzo trimestre dell'esercizio.

Le banche possono pubblicare le informazioni con maggiore frequenza, in considerazione della rilevanza delle attività svolte, della propria presenza in diversi Paesi e settori finanziari, della partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, regolamento e compensazione, della volatilità del valore delle esposizioni.

6. Organizzazione e controlli

Le banche adottano presidi organizzativi idonei a garantire la conformità degli adempimenti informativi con la presente disciplina; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni sono rimesse all'autonomia degli organi aziendali. Le soluzioni adottate vanno inquadrate nel sistema dei controlli interni della banca.

In tale ambito, per quanto riguarda le informazioni diverse da quelle che hanno già formato oggetto di specifici controlli da parte di revisori esterni o dell'organo di controllo, le banche pongono in essere specifiche ed idonee procedure di verifica delle informazioni da fornire al pubblico.

Le scelte operate dalle banche sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. Spetta all'organo con funzione di gestione adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti; all'organo con funzione di controllo compete la verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate.

ALLEGATO A

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Tavola 1

Requisito informativo generale

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Per ciascuna categoria di rischio (comprese quelle considerate nelle tavole seguenti), le banche pubblicano obiettivi e politiche di gestione del rischio soffermandosi, in particolare: a) sulle strategie e sui processi per la gestione di tali rischi; b) sulla struttura e sull'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio; c) sull'ambito di applicazione e sulle caratteristiche dei sistemi di misurazione e di *reporting* del rischio; d) sulle politiche di copertura e di attenuazione del rischio, sulle strategie e sui processi per la verifica continuativa della loro efficacia.

Tavola 2

Ambito di applicazione

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa.
	(b)	Illustrazione delle differenze nelle aree di consolidamento rilevanti per i fini prudenziali e di bilancio, con una breve descrizione delle entità all'interno del gruppo che: i) sono consolidate integralmente; ii) sono consolidate proporzionalmente; iii) sono dedotte dal patrimonio di vigilanza; iv) non sono né consolidate né dedotte.
	(c)	Eventuali impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o prevedibili, che ostacolano il rapido trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi all'interno del gruppo.
	(d)	Per i gruppi, l'eventuale riduzione dei requisiti patrimoniali individuali applicati alla capogruppo ed alle controllate italiane.
Informativa quantitativa	(e)	Denominazione di tutte le controllate non incluse nel consolidamento e ammontare aggregato delle loro deficienze patrimoniali rispetto ad eventuali requisiti patrimoniali obbligatori.

Tavola 3

Composizione del patrimonio di vigilanza

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Informazioni sintetiche sulle principali caratteristiche contrattuali di ciascun elemento patrimoniale e dei relativi componenti, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione I, par. 3) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. *grandfathering*).
Informativa quantitativa	(b)	Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione I, par. 3) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. *grandfathering*).
	(c)	Ammontare del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello.
	(d)	Altri elementi negativi del patrimonio di vigilanza, con il dettaglio – per le banche che adottano uno dei sistemi IRB – delle eventuali differenze negative fra le rettifiche di valore complessive e la perdita attesa.
	(e)	Ammontare del patrimonio di vigilanza.

Tavola 4

Adeguatezza patrimoniale

		Descrizione dell’informazione
Informativa qualitativa	(a)	Sintetica descrizione del metodo adottato dalla banca nella valutazione dell’adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche.
Informativa quantitativa	(b)	Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo standardizzato, il requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi regolamentari di attività.
	(c)	Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo IRB, il requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi regolamentari di attività. Per le esposizioni al dettaglio, l’informativa va resa separatamente per ciascuna delle categorie “esposizioni garantite da immobili”, “esposizioni rotative qualificate” e “altre esposizioni al dettaglio”. Per gli strumenti di capitale, l’informativa va resa per: i) ciascuno dei metodi previsti (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD, metodo dei modelli interni); nel caso del metodo della ponderazione semplice il requisito patrimoniale va distinto in: a) esposizioni negoziate in mercati ufficiali; b) esposizioni in strumenti di *private equity* nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati; c) altre esposizioni; ii) le esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti patrimoniali; iii) le esposizioni soggette a clausole di salvaguardia (*grandfathering*) per quanto riguarda i requisiti patrimoniali.
	(d)	Requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte.

	(e)	Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato separatamente per: - le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: i) rischio di posizione, con evidenza di quello specifico relativo a posizioni verso cartolarizzazioni; ii) rischio di concentrazione; - l'intero bilancio: iii) rischio di regolamento; iv) rischio di cambio; v) rischio di posizione in merci.
	(f)	Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi.
	(g)	Coefficienti patrimoniali totale e di base (*Tier-1 ratio*).

Tavola 5

Rischio di credito: informazioni generali riguardanti tutte le banche

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	In aggiunta all'informativa generale riportata nella Tavola 1, per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione (1), occorre fornire le seguenti informazioni: i) le definizioni di crediti "scaduti" e "deteriorati" utilizzate a fini contabili (2); ii) la descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore (3).
Informativa quantitativa	(b)	Esposizioni creditizie lorde totali e medie (4) relative al periodo di riferimento (5), distinte per principali tipologie di esposizione e di controparte (6). L'ammontare è al netto delle compensazioni contabili ammesse, ma non tiene conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
	(c)	Distribuzione per aree geografiche significative delle esposizioni, ripartite per principali tipologie di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(d)	Distribuzione per settore economico o per tipo di controparte delle esposizioni, ripartite per tipologia di esposizione, e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(e)	Distribuzione per vita residua contrattuale (7) dell'intero portafoglio, ripartito per tipologia di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(f)	Per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di: i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; ii) rettifiche di valore complessive; iii) rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento.

(1) Per rischio di diluizione sui crediti commerciali acquistati si intende il rischio che le somme dovute dal debitore ceduto si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo.

(2) Le banche indicheranno che la definizione utilizzata coincide con quella di vigilanza.

(3) Le rettifiche di valore comprendono le svalutazioni specifiche e di portafoglio nonché gli accantonamenti effettuati a fronte di garanzie rilasciate o di impegni assunti nei confronti di terzi.

(4) Nel caso in cui i dati di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio della banca durante il periodo di riferimento, l'esposizione lorda media può non essere fornita.

(5) Qualora le informazioni sugli importi medi siano fornite ai sensi di prescrizioni contabili o di altre norme che specificano la metodologia di calcolo da utilizzare, dovrà essere seguita tale metodologia. In caso contrario, le esposizioni medie dovranno essere calcolate utilizzando l'intervallo più frequente che la banca utilizza a fini gestionali, prudenziali o di altro tipo, a condizione che le medie risultanti siano rappresentative dell'operatività della banca. La base impiegata per il calcolo delle medie deve essere specificata soltanto se diversa da quella giornaliera.

(6) Questo dettaglio potrebbe coincidere con quello applicato in osservanza di regole contabili.

(7) Si possono utilizzare gli stessi raggruppamenti per scadenza previsti dalla disciplina contabile.

	(g)	Per aree geografiche significative, l'ammontare: 1) delle esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; 2) delle rettifiche di valore relative a ciascuna area geografica (1), laddove possibile.
	(h)	Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate, separatamente per le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio. Le informazioni comprendono: i) la descrizione delle modalità di determinazione delle rettifiche di valore; ii) il saldo iniziale delle rettifiche di valore totali; iii) le cancellazioni effettuate nel periodo; iv) le rettifiche di valore effettuate nel periodo; v) le riprese di valore effettuate nel periodo; vi) ogni altro aggiustamento, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra tipi di rettifiche di valore; vii) il saldo finale delle rettifiche di valore totali. Le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente.

(1) La quota delle rettifiche di valore di portafoglio non allocata a una specifica area geografica deve essere indicata separatamente.

Tavola 6

Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato e alle esposizioni creditizie specializzate e in strumenti di capitale nell'ambito dei metodi IRB

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito secondo il metodo standardizzato, occorre fornire le seguenti informazioni per ciascuna classe regolamentare di attività: i) la denominazione delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche; ii) le classi regolamentari di attività per i quali ogni agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito all'esportazione viene utilizzata; iii) la descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.
Informativa quantitativa	(b)	Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito secondo il metodo standardizzato occorre fornire, per ciascuna classe regolamentare di attività, i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito creditizio nonché i valori delle esposizioni dedotte dal patrimonio di vigilanza.
	(c)	Con riferimento alle esposizioni che nei metodi IRB sono sottoposte alle ponderazioni regolamentari per il rischio (finanziamenti specializzati - *specialised lending*, esposizioni in strumenti di capitale assoggettate al metodo della ponderazione semplice), occorre fornire le esposizioni assegnate a ciascuna classe di rischio creditizio.

Tavola 7

Rischio di credito: informativa sui portafogli cui si applicano gli approcci IRB (*)

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>Descrizione dell'informazione</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Informativa qualitativa</td><td>(a)</td><td>Autorizzazione da parte della Banca d'Italia all'uso del metodo prescelto e/o all'applicazione del processo di estensione ("roll-out").</td></tr>
<tr><td>(b)</td><td>Illustrazione:
i) della struttura dei sistemi di rating interni e della relazione tra rating interni ed esterni;
ii) dell'uso di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente agli approcci IRB;
iii) del processo di gestione e di riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito;
iv) dei meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di responsabilità.</td></tr>
<tr><td>(c)</td><td>Descrizione del sistema di rating interno, separatamente per le seguenti classi regolamentari di attività:
i) amministrazioni centrali e banche centrali;
ii) intermediari vigilati;
iii) imprese (comprese le PMI, i finanziamenti specializzati e i crediti commerciali acquistati verso imprese);
iv) esposizioni al dettaglio, per ciascuna delle categorie previste (esposizioni garantite da immobili; esposizioni rotative qualificate; altre esposizioni al dettaglio);
v) strumenti di capitale (1).

La descrizione include:
- le tipologie di esposizioni ricomprese nelle classi regolamentari di attività;
- le definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la convalida della PD e, se applicabile, della LGD e dei fattori di conversione del credito, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili (2);</td></tr>
</table>

(1) Gli strumenti di capitale devono essere segnalati in questo ambito come portafoglio separato unicamente nel caso in cui la banca utilizzi l'approccio PD/LGD per gli strumenti di capitale detenuti nel portafoglio bancario.

(2) La banca deve fornire una panoramica generale sull'approccio utilizzato, descrivendo le definizioni delle variabili e i metodi impiegati per la stima e la convalida dei valori delle variabili presentati nelle informazioni quantitative sul rischio. Ciò va effettuato con riferimento a ciascuno dei portafogli indicati nel testo. Le banche devono evidenziare ogni differenza significativa del metodo di stima di queste variabili all'interno di ciascun portafoglio.

		- la descrizione degli scostamenti dalla definizione di inadempienza (default) prevista dalla disciplina prudenziale, laddove essi siano ritenuti rilevanti; occorre anche indicare per ciascun portafoglio le principali classi di esposizioni interessate da tali scostamenti (1).
Informativa quantitativa: valutazione del rischio	(d)	Valori delle esposizioni per ciascuna classe regolamentare di attività. Le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese, laddove le banche utilizzano il metodo IRB avanzato, vengono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali le banche non utilizzano tale metodo.
	(e)	Per ciascuna classe di attività – amministrazioni centrali e banche centrali; intermediari vigilati; imprese; strumenti di capitale – con un'articolazione per classi di PD (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (2), occorre fornire: i) le esposizioni totali (per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese, la somma delle esposizioni per cassa e dei margini inutilizzati; per gli strumenti di capitale, l'ammontare delle esposizioni in essere); ii) per le banche che utilizzano il metodo IRB avanzato, la LGD media ponderata per l'esposizione (in termini percentuali); iii) il fattore medio di ponderazione del rischio ponderato per l'esposizione; iv) per le banche che utilizzano il metodo IRB avanzato, l'importo dei margini inutilizzati e relativa EAD media ponderata per le esposizioni (3).
	(f)	Per le esposizioni al dettaglio, per ciascuna delle categorie previste, occorre fornire: i) le informazioni di cui alla lettera e) (se applicabile, a livello di pool) o ii) un'analisi delle esposizioni con un numero di gradi di perdita attesa sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di pool).

(1) Le banche sono tenute a descrivere unicamente le aree principali in cui sono stati rilevati significativi scostamenti dalla definizione di esposizioni in default prevista dalla disciplina prudenziale, tali da influire sulla capacità del lettore di raffrontare e comprendere le informazioni sulle esposizioni per livelli di PD.

(2) Le informazioni su PD, LGD ed EAD che seguono devono riflettere gli effetti di garanzie reali, accordi di compensazione e garanzie personali/derivati su crediti, laddove riconosciuti. Le informazioni per ciascun livello di PD devono comprendere le PD medie ponderate per le esposizioni. Qualora le banche a fini informativi aggreghino i vari livelli di PD, l'aggregazione deve condurre a una ripartizione rappresentativa della distribuzione dei livelli di PD usata nel metodo IRB.

(3) Le banche dovranno fornire una sola stima di EAD per ciascun portafoglio. Tuttavia, ove lo ritengano utile, al fine di attribuire maggiore significatività alla valutazione del rischio essi possono anche segnalare stime di EAD riferite a più categorie di EAD, sulla base delle esposizioni fuori bilancio alle quali esse si riferiscono.

Informativa quantitativa: risultati storici	(g)	Rettifiche di valore effettive (ad esempio, cancellazioni e svalutazioni specifiche) nel periodo precedente per ciascuna classe regolamentare di attività (con indicazione separata per ciascuna delle categorie delle esposizioni al dettaglio) e le differenze rispetto agli anni precedenti.
	(h)	Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive del periodo precedente (ad esempio, la banca ha registrato tassi di inadempienza più alti della media, oppure LGD e fattori di conversione del credito superiori alla media).
	(i)	Raffronto tra le stime effettuate dalla banca e i risultati effettivi con riferimento ad un più lungo periodo di tempo. Tale raffronto dovrebbe quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascuna classe regolamentare di attività, su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascuna classe regolamentare di attività (per le esposizioni al dettaglio, le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle categorie previste). Ove necessario, le banche disaggregano ulteriormente tali dati per fornire un'analisi delle PD e, per quelli che adottano il metodo IRB avanzato, dei risultati delle LGD e dei fattori di conversione del credito a fronte delle stime fornite.

(*) Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie.

Tavola 8

Tecniche di attenuazione del rischio (*) (1)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e "fuori bilancio" con l'indicazione della misura in cui la banca ricorre alla compensazione.
	(b)	Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.
	(c)	Descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dalla banca.
	(d)	Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.
	(e)	Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.
Informativa quantitativa	(f)	Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB di base, separatamente per ciascuna classe regolamentare di attività, il valore dell'esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) che è coperto da garanzie reali finanziarie e da altre garanzie reali ammesse, dopo l'applicazione delle rettifiche per volatilità (2).
	(g)	Per le banche che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB di base, separatamente per ciascuna classe regolamentare di attività, l'esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per gli strumenti di capitale tale requisito informativo si applica a ciascuno dei metodi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD, metodo dei modelli interni).

(*) Requisiti di informativa per le banche che utilizzano tecniche di attenuazione del rischio di credito.

(1) I derivati su crediti che sono trattati nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

(2) Nel caso di adozione del metodo integrale, l'esposizione totale coperta da garanzie reali al netto degli scarti deve essere ulteriormente ridotta, se del caso, allo scopo di eliminare gli eventuali aggiustamenti positivi applicati all'esposizione.

Tavola 9

Rischio di controparte (1)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Descrizione: i) della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte; ii) delle politiche relative alle garanzie ed alle valutazioni concernenti il rischio di controparte; iii) delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole (*wrong-way risk*); iv) dell'impatto, in termini di garanzie che la banca dovrebbe fornire, in caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (*downgrading*).
Informativa quantitativa	(b)	i) Il *fair value* lordo positivo dei contratti; ii) la riduzione del *fair value* lordo positivo dovuto a compensazione; iii) il *fair value* positivo al netto degli accordi di compensazione; iv) le garanzie reali detenute; v) il *fair value* positivo dei contratti derivati al netto degli accordi di compensazione e degli accordi di garanzia; vi) le misure dell'EAD, o di valore dell'esposizione al rischio di controparte, calcolate secondo i metodi utilizzati (modelli interni, standardizzato, valore corrente); vii) il valore nozionale dei derivati di credito di copertura del rischio di controparte; viii) la distribuzione del *fair value* positivo dei contratti per tipo di sottostante (2);

(1) Applicabile agli strumenti derivati negoziati *over-the-counter* (inclusi i derivati su crediti) nonché alle operazioni *Securities Financing Transactions* (operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini).

(2) Ad esempio: contratti sui tassi di interesse, contratti FX, contratti su titoli di capitale, derivati su crediti, contratti su merci/altri contratti.

		ix)	valore nozionale dei derivati su crediti del portafoglio bancario e del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, suddiviso per tipologie di prodotti (1), ulteriormente dettagliato in funzione del ruolo svolto dalla banca (acquirente o venditore di protezione) nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti;
		x)	stima di α se la banca ha ricevuto l'autorizzazione della Banca d'Italia ad effettuare tale stima.

(1) Ad esempio: *credit default swap*, *total rate of return swap*.

Tavola 10

Operazioni di cartolarizzazione (1) (2) (3)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) Descrizione degli obiettivi della banca relativamente all'attività di cartolarizzazione; ii) natura dei rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate; iii) per le posizioni verso la ri-cartolarizzazione proprie e di terzi, il tipo di rischi in termini di: o grado di subordinazione delle posizioni verso la cartolarizzazione sottostanti; o attività sottostanti tali posizioni verso la cartolarizzazione; iv) ruoli svolti nel processo di cartolarizzazione (4) e, per ciascuno di essi, indicazione della misura del coinvolgimento della banca; v) descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni dei rischi di credito e di mercato delle posizioni verso la cartolarizzazione (per es. il modo in cui l'andamento delle attività sottostanti incide su tali posizioni) e verso la ri-cartolarizzazione; vi) descrizione delle politiche di copertura dei rischi inerenti alle posizioni verso la cartolarizzazione e verso la ri-cartolarizzazione, ivi compresa l'indicazione dei principali fornitori di protezione per ciascun tipo di rischio; vii) indicazione dei metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che la banca applica all'attività di cartolarizzazione (metodo standardizzato, approccio basato sui rating, approccio della formula di vigilanza, approccio della valutazione interna), ivi comprese le tipologie (5) di posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica ogni approccio; viii) le tipologie di società veicolo che la banca, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare esposizioni di terzi, ivi compreso se, in che forma e in che misura la banca detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo, distinguendo esposizioni in bilancio e fuori bilancio; ix) un elenco dei soggetti (6) che la banca istituisce e gestisce e che investono in posizioni verso la cartolarizzazione di attività che la banca ha originato o in società veicolo di cartolarizzazioni di cui la banca è promotrice.

---

(1) Ove non sia diversamente specificato, tali informazioni vanno fornite separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e per quelle del portafoglio bancario.

(2) Il riferimento alle cartolarizzazioni va inteso come comprensivo delle ri-cartolarizzazioni. Ove la distinzione venga specificata, le informazioni vanno fornite separatamente per le cartolarizzazioni e per le ri-cartolarizzazioni.

(3) I derivati su crediti che sono trattati, per le finalità delle presenti disposizioni, come elementi di strutture di cartolarizzazioni sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

(4) Ad esempio: "*originator*", investitore, "*servicer*", fornitore di supporto al credito, sponsor di ABCP, fornitore di liquidità, controparte *swap*.

(5) Titoli, linee di liquidità, garanzie fornite sulle posizioni verso cartolarizzazioni, ecc. .

(6) Per esempio, fondi comuni monetari e fiduciarie.

	(b)	Sintesi delle politiche contabili che la banca segue con riferimento all'attività di cartolarizzazione, specificando: i) se le operazioni sono trattate come cessioni o come finanziamenti; ii) il riconoscimento dei ricavi da cessione; iii) i metodi, le ipotesi, i dati fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni; iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme contabili (ad esempio, sui derivati); v) i criteri di valutazione delle attività in attesa di cartolarizzazione e se sono allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza o meno; vi) le politiche contabili relative agli accordi che potrebbero imporre alla banca di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate (per es. rilevazione in bilancio di passività).
	(c)	Denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata.
	(d)	La descrizione dell'"approccio della valutazione interna"(1), ivi compresa: - la procedura di valutazione interna; - la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni; - l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti patrimoniali; - i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, inclusa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna; - i tipi di esposizioni (2) ai quali viene applicata la procedura di valutazione interna; - i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizione (3).
	(e)	La spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da f) a h) intercorsi dall'ultimo periodo di riferimento.

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III.

(2) Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc. .

(3) Cfr. nota precedente.

<table>
<tr><td rowspan="3">Informativa quantitativa</td><td>(f)</td><td>Indicazione delle seguenti informazioni suddivise per tipo di esposizione (1):

i) ammontare totale delle operazioni di cartolarizzazione in essere realizzate dalla banca in qualità di originator, suddivise tra tradizionali e sintetiche, e di quelle per le quali la banca interviene unicamente come promotrice (2);
ii) ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni in bilancio e fuori bilancio;
iii) ammontare totale delle attività in attesa di cartolarizzazione;
iv) per le cartolarizzazioni di esposizioni rotative con clausole di rimborso anticipato, l'ammontare totale in essere di tali esposizioni per la parte utilizzata, separate in base alle ragioni di credito, rispettivamente, del cedente e dell'investitore; l'ammontare totale dei requisiti patrimoniali a carico della banca per le ragioni di credito del cedente, e l'ammontare totale dei requisiti patrimoniali aggiuntivi a carico della banca per le ragioni dell'investitore, considerando la parte utilizzata e quella non utilizzata;
v) importo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza o cui si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250%;
vi) sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo di riferimento in qualità di originator, compreso l'importo delle attività sottostanti, nonché i ricavi o le perdite da cessione.</td></tr>
<tr><td>(g)</td><td>i) ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni proprie o di terzi e relativi requisiti patrimoniali, suddiviso tra posizioni verso cartolarizzazioni e posizioni verso ri-cartolarizzazioni e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio o di requisiti patrimoniali per ciascuno degli approcci utilizzati (approccio standardizzato, formula di vigilanza, ecc.);
ii) ammontare totale delle posizioni verso ri-cartolarizzazioni proprie o di terzi, suddiviso:
- per posizioni coperte da tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e posizioni non coperte;
- per affidabilità creditizia o per nome degli eventuali garanti.</td></tr>
<tr><td>(h)</td><td>Per le sole posizioni allocate nel portafoglio bancario e per le attività cartolarizzate dalla banca, l'importo delle attività sottostanti deteriorate e le perdite contabilizzate dalla banca nel periodo di riferimento, entrambi suddivisi per tipo di esposizione (3).</td></tr>
</table>

(1) Cfr. nota precedente..

(2) Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali l'"*originator*" non mantiene alcuna esposizione derivante dalle cartolarizzazioni stesse vanno rilevate unicamente nell'anno di realizzazione e devono essere indicate separatamente.

(3) Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc. .

Tavola 11

Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizione in merci (IMA)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Per ciascun sub-portafoglio sottoposto all'IMA: i) caratteristiche dei modelli utilizzati; ii) per i requisiti patrimoniali relativi all'IRC e all'APR (1) considerati distintamente, le metodologie utilizzate e i rischi calcolati mediante il modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dalla banca per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale in linea con gli standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del modello; iii) descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio; iv) descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione.
	(b)	Perimetro dell'autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni rilasciata dalla Banca d'Italia.
	(c)	Descrizione del livello di conformità alle norme che disciplinano i sistemi e i controlli volti ad assicurare valutazioni prudenti e affidabili delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Allegato A, Parte B), nonché delle metodologie impiegate per assicurare il rispetto di tali norme.
Informativa quantitativa	(d)	Il valore massimo, medio e minimo nel periodo di riferimento e il valore a fine periodo: i) dei dati giornalieri del VaR; ii) dei dati del VaR in condizioni di stress; iii) dei requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a)ii).
	(e)	Per ogni sub-portafoglio i requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a)ii), insieme all'orizzonte medio di liquidità ponderato per il valore nominale dell'esposizione.
	(f)	Il raffronto dei VaR di fine giornata con le variazioni giornaliere del valore effettivo del portafoglio (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte terza, Sezione IV, par. 4); vanno illustrate le motivazioni degli scostamenti rilevanti verificatisi nel periodo di riferimento.

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Terza, Sezione III, paragrafo 3.

Tavola 12

Rischio operativo

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Descrizione del metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo.
	(b)	Descrizione dei metodi avanzati di misurazione del rischio operativo (AMA), qualora utilizzati dalle banche, includendo una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo adottato. In caso di utilizzo parziale dell'AMA, vanno precisati l'ambito di applicazione e il grado di copertura dei diversi metodi impiegati.
	(c)*	Per le banche che utilizzano l'AMA, descrizione dell'uso di coperture assicurative e di altri strumenti per il trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione del rischio operativo.

(*) Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie.

Tavola 13

Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti (es. realizzazione di guadagni in linea capitale, relazioni con le controparti, motivazioni strategiche); ii) descrizione delle tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate, incluse le ipotesi di fondo e le prassi che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali prassi.
Informativa quantitativa	(b)	Valore di bilancio e *fair value* e, per i titoli quotati, raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal relativo *fair value*.
	(c)	Tipologia, natura e importi delle esposizioni, distinguendole tra: i) esposizioni negoziate sul mercato; ii) esposizioni in strumenti di *private equity* detenute nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati; iii) altre esposizioni.
	(d)	Utili e perdite complessivamente realizzati nel periodo di riferimento a seguito di cessioni e liquidazioni.
	(e)	i) Plus/minusvalenze totali non realizzate (registrate nello stato patrimoniale ma non a conto economico); ii) ammontare delle plus/minusvalenze di cui sopra incluso nel patrimonio di base ovvero in quello supplementare.

Tavola 14

Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) Natura del rischio di tasso di interesse; ii) ipotesi di fondo utilizzate nella misurazione e gestione del rischio, in particolare relative ai finanziamenti con opzione di rimborso anticipato e alla dinamica dei depositi non vincolati; iii) frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio.
Informativa quantitativa	(b)	Coerentemente con il metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse adottato dal *management*, l'aumento/diminuzione degli utili o del capitale economico (o di altri indicatori rilevanti) – ripartito per principali valute (1) – nell'ipotesi di uno *shock* dei tassi verso l'alto o verso il basso.

(1) Quelle non significative vanno raggruppate come se fossero un'unica valuta.

Tavola 15

Sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione (1)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Informazioni relative: i) al processo decisionale seguito per definire la politiche di remunerazione comprese, se del caso, le informazioni sulla composizione e sul mandato del "Comitato remunerazioni", su eventuali consulenti esterni dei cui servizi la banca si è avvalsa e sul ruolo degli organi e delle funzioni interessate; ii) alle modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra la remunerazione e i risultati; iii) alle caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui i criteri utilizzati per la valutazione dei risultati, l'adguamento ai rischi, le politiche di differimento con particolare riferimento ai meccanismi di correzione *ex post* dei rischi; iv) agli indicatori di *performance* presi come riferimento per la remunerazione variabile, inclusi i piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari; v) alle ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e ogni altra prestazione non monetaria e i principali parametri utilizzati.

(1) Gli "intermediari minori", identificabili nella quarta macro-categoria SREP (cfr. Circ. 269, Parte Prima, Sez. 1, Capitolo 1 par. I.5) possono non fornire tutte le informazioni quantitative previste alla lett. b).

Informativa quantitativa	(b)	Informazioni aggregate sulle remunerazioni, ripartite per: i) le aree di attività; ii) le varie categorie del "personale più rilevante", con indicazione dei seguenti elementi: - gli importi remunerativi per l'esercizio, suddivisi in componente fissa e variabile e il numero dei beneficiari; - gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni ed altre tipologie; - gli importi delle remunerazioni differite, distinguendo tra le parti già accordate e non; - gli importi delle remunerazioni differite pagate durante l'esercizio, e di quelli ridotti attraverso meccanismi di correzione dei risultati; - i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l'esercizio, il numero del relativi beneficiari; - i pagamenti effettuati a titolo di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il numero dei beneficiari e l'importo più elevato riconosciuto ad una singola persona.

TITOLO V

Capitolo 1

CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

TITOLO V - Capitolo 1

CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La presente disciplina è diretta a limitare i rischi di instabilità derivanti dall'inadempimento di un cliente singolo o di un gruppo di clienti connessi verso cui una banca è esposta in misura rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Essa infatti – accogliendo i principi e le disposizioni della direttiva 2006/48/CE e successive modificazioni nonchè le linee guida emanate dal CEBS – pone un limite all'esposizione al medesimo rischio idiosincratico, inteso come il rischio specifico di un cliente o di un gruppo di clienti connessi indipendente da fattori esterni quali l'appartenenza alla stessa area geografica o al medesimo comparto produttivo (1).

I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano non solo le operazioni creditizie mediante le quali la banca fornisce al cliente il proprio sostegno finanziario, ma anche i rischi assunti ad altro titolo nei confronti della medesima controparte.

La disciplina prevede che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima banca siano considerati unitariamente qualora: 1) tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico tali che le difficoltà di rimborso o di *funding* di uno di essi possono ripercuotersi sugli altri; 2) si effettuino investimenti indiretti attraverso schemi di investimento (es. fondi comuni) che espongono la banca sia ai rischi propri dello "schema" sia a quelli degli asset oggetto dell'investimento.

Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non fa venir meno l'esigenza che le banche procedano con particolare cautela nella concessione di finanziamenti di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

---

(1) Il rischio idiosincratico si distingue dal rischio "settoriale e geografico". Quest'ultimo rappresenta il rischio derivante dall'esposizione nei confronti di soggetti appartenenti allo stesso settore economico ovvero localizzati nella medesima area geografica. Tale tipologia di rischio fa parte di quelle da prendere in considerazione nell'ambito del processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e successive modificazioni;

— dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi e successive modificazioni;

— dai seguenti articoli del TUB:

- artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 53, comma 1, lett. b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1;
- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 67, commi 1, lett. b) e d), 2-*ter* e 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

— dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2010;

— dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006;

Vengono in rilievo, inoltre, le linee guida del CEBS dell'11 dicembre 2009 *Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime* e del 28 luglio 2010 *Implementation guidelines on Article 106(2)(c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast*.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"cliente"*, il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti la banca assuma rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati.

— "*gruppo di clienti connessi*", due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

a) uno di essi ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica") (1);

ovvero:

b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera *a*), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà (connessione "economica").

Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi non sono inclusi i soggetti controllati dall'amministrazione centrale di uno Stato, quando alle relative esposizioni si applichi un fattore di ponderazione pari allo 0% ai sensi del Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 1 (2).

— *"esposizione"*, la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte (3), senza l'applicazione dei fattori di ponderazione ivi previsti. Sono escluse dalle esposizioni le attività integralmente dedotte dal patrimonio di vigilanza. Le esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I par. 3.1) sono assoggettate alla disciplina di cui al paragrafo 3 della Sezione II;

— *"grandi rischi"*, le esposizioni di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza;

— *"patrimonio di vigilanza"*, l'aggregato definito al Titolo I, Capitolo 2, Sezioni II e III calcolato:

1) al lordo dell'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive, nonché delle perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio

(1) Per il concetto di controllo cfr. Sezione II, par. 2.1.

(2) L'esenzione vale anche nel caso di società controllate da un ente territoriale cui si applichi la stessa ponderazione prevista per l'amministrazione centrale dello Stato. L'esenzione non si applica ai rapporti tra una società controllata dall'amministrazione centrale o da un ente territoriale e le sue controllate; in tali casi, la società controllante e le sue controllate devono essere considerate come un gruppo di clienti connessi. Lo stesso vale in altri casi di connessione.

(3) Cfr. Titolo II, Capitoli 1, 2 e 3.

nel caso di sottostanti relativi a o trattati come strumenti di capitale (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11, lett. *f*);

2) al lordo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11, lett. *e*);

3) al netto dell'eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese (Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 1.2, lett. *a5*).

— *"posizione di rischio"*, l'esposizione ponderata secondo le regole previste dalla presente disciplina in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite.

  La posizione di rischio è determinata partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, tenendo conto dei filtri prudenziali e delle tecniche di attenuazione del rischio secondo i criteri di cui alla Sezione III;

— "*schema di investimento*", gli OICR, le società per la cartolarizzazione (1), gli altri veicoli societari, organismi o strutture contrattuali interposti tra la banca e gli investimenti sottostanti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione I, par. 3.

SEZIONE II

LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

1. Limiti prudenziali

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono tenuti a contenere ciascuna posizione di rischio (1) entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza.

In caso di esposizione nei confronti di una banca, di un'impresa di investimento o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o un'impresa di investimento, la posizione di rischio può superare il 25% del patrimonio di vigilanza purchè siano rispettattate le seguenti condizioni:

1) l'ammontare della posizione di rischio non sia maggiore di € 150 milioni;

2) la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi alla banca o all'impresa di investimento, che non siano a loro volta banche o imprese di investimento, non sia superiore al 25% del patrimonio di vigilanza;

3) la banca valuti, secondo criteri di prudenza, che l'assunzione della posizione di rischio sia coerente con la propria dotazione patrimoniale e, in ogni caso, non superi il 100% del patrimonio di vigilanza.

Le singole banche appartenenti a gruppi bancari sono sottoposte a un limite pari al 40% del proprio patrimonio di vigilanza (2) purché, a livello consolidato, il gruppo di appartenenza rispetti i limiti sopra elencati.

2. Attività di rischio verso gruppi di clienti connessi e schemi di investimento

2.1 Gruppi di clienti connessi

Ai fini del rispetto dei limiti di cui al paragrafo precedente, le esposizioni nei confronti di singoli clienti sono considerate unitariamente quando essi siano legati da rapporti di connessione giuridica o economica.

Si ha connessione giuridica in caso di controllo, il quale sussiste – salvo che la banca dimostri diversamente – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:

1) un cliente possiede - direttamente o indirettamente - più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un'altra società cliente;

(1) La posizione di rischio è calcolata secondo i criteri di cui alla Sezione III.

(2) La deroga non è applicabile, pertanto, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che siano imprese di riferimento.

2) un cliente possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in una società cliente ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di essa in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.

Nell'ipotesi di possesso del 50% o di meno del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto, ovvero indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: a) indirizzare l'attività di un'impresa in modo da trarne benefici; b) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; c) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione; d) disporre della maggioranza dei voti negli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente; e) coordinare la gestione di un'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.

Nel valutare la sussistenza del controllo in base alle circostanze sopra indicate, le banche tengono conto anche degli altri indicatori rilevanti utilizzati a fini di bilancio.

Le banche effettuano gli approfondimenti necessari per verificare la sussistenza di una connessione economica tra due o più clienti. Tali approfondimenti devono essere effettuati, a titolo esemplificativo e come minimo, in presenza dei seguenti indici di connessione:

1) tra il debitore e il garante o chi è comunque responsabile dell'adempimento delle sue obbligazioni, quando l'esposizione è di rilevanza tale che l'escussione possa pregiudicare la solvibilità di questi ultimi;

2) tra soggetti coinvolti nel medesimo ciclo di produzione di beni o servizi quando la parte prevalente della produzione è destinata a un medesimo cliente finale, oppure la maggior parte dell'attivo o del passivo di un cliente è concentrato verso una medesima controparte, oppure un produttore dipende da un fornitore che non potrebbe essere sostituito immediatamente;

3) tra imprese che abbiano in comune la stessa clientela, quando la numerosità dei clienti sia ridotta e le imprese operino in settori ("di nicchia") in cui sia difficile trovare nuova clientela;

4) la banca sia a conoscenza della sussistenza di una connessione economica in quanto già rilevata da altre banche o intermediari;

5) nel caso di clienti rientranti nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio (cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 8), si tratti di: a) debitori di un'obbligazione solidale; b) coniugi, quando in base al regime patrimoniale loro applicabile siano entrambi obbligati e il finanziamento sia rilevante per entrambi; c) debitore e garante in presenza delle condizioni di cui al punto 1).

Una connessione economica può sussistere anche quando due o più clienti dipendono dalla medesima fonte di finanziamento. Si ha una situazione di dipendenza quando la fonte di finanziamento non è sostituibile se non incorrendo in notevoli difficoltà o sostenendo costi elevati. La sola circostanza di essere

clienti di una medesima banca (in particolare se di rilevanza locale) non determina di per sé una connessione economica.

2.2 Schemi di investimento

Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi in presenza di un'esposizione verso uno schema di investimento, la banca considera l'esposizione nei confronti dello schema di investimento e degli asset sottostanti (oggetto dell'investimento), valutando la sostanza economica e i rischi inerenti l'operazione.

In linea generale, la banca deve essere in grado di identificare e controllare nel tempo (1) le attività sottostanti lo schema di investimento. In tal caso, deve considerare:

- le esposizioni verso ciascuna delle attività sottostanti lo schema, assegnandole al cliente o al gruppo di clienti corrispondenti (*full look-through*) (2);
- in aggiunta a tali esposizioni, anche un'esposizione nei confronti dello schema medesimo, da contenere nei limiti prudenziali secondo quanto previsto nel par. 1.

In caso contrario, la banca applica nei confronti delle esposizioni non note uno dei seguenti metodi, maggiormente prudenziali:

a) se la banca è in grado di identificare e controllare nel tempo (cfr. nota 1) solo una parte delle attività sottostanti lo schema, assegna le esposizioni note al cliente o al gruppo di clienti connessi corrispondenti; le rimanenti esposizioni sono trattate conformemente alla lettera b) (*partial look-through*) (cfr.nota 2);

b) se la banca non è in grado di identificare e controllare nel tempo tutte o parte delle attività sottostanti uno o più schemi e tali schemi non sono sufficientemente granulari (3), le esposizioni verso tutti gli schemi sono considerate come un'unica esposizione verso un solo cliente; nel caso in cui lo schema sia sufficientemente granulare, la relativa esposizione può essere considerata solo verso lo schema medesimo (*unknown exposure*);

c) se la banca, nonostante non sia in grado di identificare e controllare nel tempo le attività sottostanti lo schema, è in grado di assicurare e dimostrare che tali attività non sono direttamente o indirettamente connesse con alcun'altra esposizione del proprio portafoglio (ivi incluse le esposizioni

---

(1) In presenza di portafogli "dinamici" le banche devono effettuare nel continuo (comunque almeno una volta al mese) un monitoraggio che garantisca un'appropriata conoscenza della composizione del portafoglio. In caso di portafoglio "statico" è sufficiente che la valutazione della composizione del portafoglio sia fatta una volta per tutte.

(2) L'ammontare delle esposizioni verso i singoli clienti o gruppi di clienti connessi è calcolato tenendo conto della quota di partecipazione della banca nello schema di investimento Ad esempio, se la banca assume nei confronti di uno schema un'esposizione pari al 20% del valore complessivo dello schema medesimo, e tale schema investe in attività sottostanti ripartite come segue: A 20%, B 30%, C 50%, l'esposizione verso il cliente A sarà pari a 20% x 20% = 4%, verso B: 20% x 30% = 6%, verso C: 20% x 50% = 10%.

(3) Uno schema può essere considerato sufficientemente granulare se la sua attività sottostante di maggiore importo è inferiore al 5% del totale dello schema. Nel caso di un "fondo di fondi", il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

verso altri schemi) superiore al 2% del patrimonio di vigilanza, essa può trattare lo schema come un cliente distinto e non connesso con altri clienti della banca (*structure-based approach*).

In ogni caso, la banca può adottare i metodi di cui alle lettere b) e c) solo se è in grado di dimostrare che la scelta è dovuta esclusivamente alla mancanza di una effettiva conoscenza delle esposizioni sottostanti allo schema.

3. Esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Le esposizioni che rientrano nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, par. 3.1) delle banche e dei gruppi bancari possono essere assunte anche oltre i limiti alla concentrazione dei rischi di cui al paragrafo 1.

In tal caso le banche e i gruppi bancari sono tenuti a mantenere un requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione riferita al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che eccede i suddetti limiti (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione IV).

4. Attività non soggette ai limiti

I limiti alla concentrazione dei rischi non si applicano ai finanziamenti, inclusi quelli per operazioni di leasing, deliberati e non ancora stipulati oppure i cui contratti non siano comunque ancora efficaci.

Non sono soggette ai limiti, altresì, le esposizioni derivanti dal mancato regolamento dopo la scadenza delle seguenti transazioni DVP e non DVP:

— contratti a pronti o a termine su valute, nei due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;

— compravendite a pronti o a termine di valori mobiliari, nei cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data più prossima tra quella di effettuazione del pagamento e quella prevista per la consegna dei valori mobiliari.

4.1. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

Nella prestazione alla clientela dei servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, le banche effettuano, su richiesta della clientela, movimentazioni sui conti correnti di corrispondenza per importi rilevanti e non prevedibili; in connessione con tale operatività possono generarsi esposizioni temporanee il cui esatto ammontare non è esattamente quantificabile prima della fine della giornata lavorativa.

Per favorire l'ordinata operatività del mercato finanziario e delle relative infrastrutture, alcune esposizioni sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disciplina, nei limiti e alle condizioni di seguito specificate.

1) Deve trattarsi di esposizioni derivanti dalla prestazione di uno dei seguenti servizi:

   a) trasferimento di denaro, ivi inclusi l'esecuzione di servizi di pagamento, compensazione e regolamento in qualsiasi valuta e servizi di banca corrispondente;

   b) compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari per la propria clientela; i servizi di custodia includono il pagamento di interessi o dividendi, il rimborso del capitale, altri flussi legati alla dinamica finanziaria dello strumento finanziario.

2) Si tratta delle seguenti tipologie di esposizioni derivanti da iniziative dirette o indirette della clientela:

   a) esposizioni derivanti dal ritardato approntamento della provvista;

   b) altre esposizioni:

      i) esposizioni derivanti da flussi inattesi o che sono il risultato di flussi attesi e non realizzati, qualora la banca, per effetto di limitazioni tecniche o esterne (es. circostanze temporali e pratiche di mercato), non sia in grado di ridurle prima del termine della giornata lavorativa;

      ii) depositi in contanti costituiti in garanzia (*cash collateral*) connessi con uno dei servizi di cui al punto 1 lett. b), ovvero altre transazioni effettuate per conto dei clienti su mercati finanziari (quali quelli derivanti dalla partecipazione a un mercato regolamentato o dalle operazioni SFT);

   c) esposizioni derivanti dalla diversificazione delle esposizioni precedentemente descritte generatesi nello stesso giorno, allorché: (i) l'esposizione originale rientri in uno dei casi precedenti; (ii) le esposizioni risultanti siano assunte al solo fine di ridurre la concentrazione verso una controparte attraverso il trasferimento di parte dell'esposizione a una o più controparti terze; (iii) l'intermediario verso cui è assunta l'esposizione risultante abbia un merito di credito corrispondente alle classi 1, 2 o 3 secondo i criteri previsti ai fini del rischio di credito (metodo standardizzato) (1).

Sono in ogni caso escluse dall'esenzione le esposizioni derivanti da attività di negoziazione sui titoli di proprietà.

Le esposizioni esentate devono essere ricondotte nei limiti prudenziali al più presto possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 2.

L'esenzione si applica anche alle esposizioni infragiornaliere verso intermediari vigilati e altri soggetti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea sottoposti a controllo nell'ambito della supervisione sui mercati, a condizione che tali esposizioni siano connesse alla prestazione di uno dei servizi di cui sopra al punto 1 lett. a).

Le esposizioni infragiornaliere esentate devono essere ricondotte nei limiti di concentrazione dei rischi al più presto possibile e comunque entro lo stesso giorno lavorativo. Trascorso tale termine senza che l'esposizione sia stata ricondotta entro i limiti, l'esenzione cessa di operare e l'esposizione rientra per intero nell'ambito di applicazione della presente disciplina.

Le banche si dotano di politiche e di sistemi di controllo idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni indicate nel presente sottoparagrafo.

5. Succursali italiane di banche extracomunitarie

Alle succursali italiane di banche extracomunitarie diverse da quelle escluse dalle presenti disposizioni (cfr. Sezione I, par. 4, primo alinea) si applica un limite individuale pari al proprio patrimonio di vigilanza (1).

6. Provvedimenti della Banca d'Italia

Nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa, la Banca d'Italia può fissare limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale. Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

La Banca d'Italia può, inoltre, fissare limiti individuali più restrittivi nei confronti di soggetti che, in virtù delle partecipazioni detenute nel capitale di banche appartenenti a un gruppo bancario, influenzano la gestione del gruppo.

Le banche e i gruppi bancari sono tenuti ad assicurare il rispetto costante dei limiti alla concentrazione dei rischi. Qualora, per cause indipendenti dalla loro volontà (ad esempio riduzioni del patrimonio, fusione fra soggetti affidati), tali limiti vengano superati, le banche e i gruppi bancari sono tenuti, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine, i soggetti di cui sopra comunicano alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare.

---

(1) Il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate.

SEZIONE III

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO

1. Sistema delle ponderazioni

Le esposizioni sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione del 100%) (1) e tenendo conto delle eventuali tecniche di attenuazione del rischio di credito (2).

Al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa con la natura della controparte debitrice e all'eventuale esistenza di determinate forme di protezione del credito, si applicano i fattori di ponderazione riportati nell'Allegato A.

In presenza di forme di protezione del credito di tipo personale o reale, le banche e i gruppi bancari - indipendentemente dalla metodologia utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte - hanno la facoltà di considerare l'esposizione, per la parte garantita, in capo al soggetto garante o riferita alla garanzia, a condizione che:

a) tali forme rientrino fra quelle di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III;

b) siano rispettati i requisiti generali e specifici previsti dalla richiamata normativa;

c) alle esposizioni non garantite nei confronti del fornitore di protezione, ovvero all'esposizione assistita da garanzia reale finanziaria, si applichi un fattore di ponderazione uguale o inferiore a quello delle esposizioni non garantite verso il cliente, secondo quanto previsto dal Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima.

Nei casi in cui tale facoltà viene esercitata e il credito è assistito da protezione di tipo personale:

a) qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, l'importo di quest'ultima è calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per le garanzie personali (3);

---

(1) In particolare, il fattore di ponderazione pari al 100 per cento si applica ai certificati di partecipazione a organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR) con la sola eccezione delle quote di OICR rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza assoggettate al "metodo della scomposizione integrale", per le quali agli investimenti sottostanti agli OICR si applicano le regole generali previste per gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

(2) Le tecniche di CRM devono essere conformi ai requisiti generali e specifici previsti dal Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima; indipendentemente dalla metodologia utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, non si tiene conto delle tecniche di protezione del credito di tipo reale diverse da quelle previste dalla Sezione III del medesimo capitolo. Delle garanzie immobiliari si tiene conto quando ricorrono le condizioni di cui all'Allegato A, lett. F, del presente Capitolo.

(3) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Allegato D.

b) il disallineamento tra la durata dell'esposizione e quella della protezione è trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di scadenza (1).

Nel caso di garanzie finanziarie, la durata residua della garanzia non può essere inferiore a quella dell'esposizione.

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, Sottosezione 2, paragrafo 8.

SEZIONE IV

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA

Per l'applicazione della disciplina relativa alla concentrazione dei rischi su base consolidata si fa riferimento al complesso delle esposizioni delle società facenti parte del gruppo bancario e di quelle di cui la Banca d'Italia abbia richiesto il consolidamento secondo il metodo dell'integrazione globale ovvero proporzionale (1).

Ai fini del calcolo dell'esposizione nei confronti delle società controllate congiuntamente e consolidate secondo il metodo dell'integrazione proporzionale, assume rilievo unicamente la parte dell'esposizione non oggetto di elisione nel processo di consolidamento.

Ai fini del consolidamento, si applicano in ogni caso le regole previste dalla normativa italiana.

(1) Nel caso del consolidamento proporzionale, l'esposizione delle società partecipate nei confronti di soggetti terzi viene ovviamente considerata in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

SEZIONE V

REGOLE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI GRANDI RISCHI

1. Procedure per l'assunzione dei grandi rischi

Le banche devono attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere i grandi rischi, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza di un grande prenditore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione dei grandi rischi si arricchisce di nuovi contenuti che ne accrescono la complessità: essa deve avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sotto i profili della concentrazione del rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connoti la banca sia quando esso connoti il prenditore del credito.

Per quanto concerne il gruppo bancario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, dei grandi rischi. Rientra nelle responsabilità degli organi della capogruppo, secondo le rispettive competenze, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti dei grandi rischi.

Il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del prenditore del credito è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso.

Nel corso della istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni

necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza.

In particolare, le banche devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni di tipo giuridico ed economico tra i clienti. A tal fine, predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici. Particolare attenzione va prestata nella valutazione di eventuali connessioni economiche in relazione alle esposizioni di ammontare superiore al 2% del patrimonio di vigilanza.

La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Le banche verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per la banca l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque alla banca di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri off-shore).

Il rigore e la professionalità con cui le banche assumono grandi rischi e ne seguono l'andamento, costituiscono per la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

2. Segnalazioni alla Banca d'Italia

Le banche segnalano i grandi rischi alla Banca d'Italia in base alle modalità e ai criteri indicati nella Circolare 155 del 18 dicembre 1991 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali* (Sezioni 5 e 6).

Allegato A

FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ESPOSIZIONI

A) *Esposizioni a ponderazione 0*:

A.1) le esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali (1), organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti del settore pubblico ed enti territoriali ponderate allo zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafi 1, 3.2, 4, 5 e 6, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo personale degli stessi soggetti;

A.2) le esposizioni assistite da protezione del credito di tipo reale (2) da parte di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti del settore pubblico ed enti territoriali quando tale protezione comporta l'applicazione di un fattore di ponderazione dello zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafi 1, 3.2, 4, 5 e 6;

A.3) le esposizioni tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario (ivi incluse, ai fini della presente disciplina, le partecipazioni e gli altri elementi computabili nel patrimonio di vigilanza); al medesimo sistema di tutela istituzionale, qualora si applichi a esse un fattore di ponderazione dello zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 2.1; alle esposizioni, di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dell'impresa madre o di altre società controllate dall'impresa madre, purché tutte soggette a vigilanza consolidata in uno Stato membro dell'Unione Europea;

A.4) i margini iniziali, di variazione giornalieri e nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti al sistema di compensazione e garanzia ai sensi dell'art. 70 TUF ovvero a una controparte centrale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che assicuri condizioni equivalenti (3);

A.5) le esposizioni fuori bilancio derivanti da aperture di credito non utilizzate classificate, nelle disposizioni sul rischio di credito (4), come garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso", a condizione che l'utilizzo delle pertinenti linee di credito non comporti il superamento del limite individuale di fido previsto dalle presenti disposizioni. Ciò può avvenire tramite l'inclusione nel contratto di una clausola in virtù della quale l'utilizzo della linea di credito non possa superare il limite suddetto;

A.6) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche, imprese d'investimento, IMEL e istituti di pagamento*;*

A.7) le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi ed i prestiti subordinati nei confronti di banche, imprese d'investimento, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie e società di assicurazione, ove dedotti dal patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario;

---

(1) Sono comprese le esposizioni derivanti dalla riserva obbligatoria depositata presso banche centrali e denominate nella valuta nazionale di tali banche centrali.

(2) Le tecniche di mitigazione del rischio sono riconosciute in conformità della sezione III..

(3) In particolare, le controparti centrali devono assicurare un regime di segregazione e protezione delle garanzie acquisite analogo a quello previsto dal TUF per i sistemi di compensazione e garanzia.

(4) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Allegato B.

A.8) le esposizioni nei confronti di banche e imprese di investimento diverse dagli elementi computabili nel patrimonio di vigilanza, con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo.

B) *Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale*:

B.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 10 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione V.

C) *Esposizioni da considerare al 20% del loro valore nominale*:

C.1) le esposizioni nei confronti di enti territoriali degli Stati membri dell'Unione europea ponderate al 20 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafo 4, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di detti enti;

C.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 20 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione V.

D) *Esposizioni da considerare al 50% del loro valore nominale*:

D.1) le esposizioni fuori bilancio classificate nelle disposizioni sul rischio di credito (1) come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso";

D.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 50 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione V.

E) *Esposizioni da considerare all'80% del loro valore nominale:*

E.1) le esposizioni derivanti da garanzie mutualistiche in forma di fondi monetari e di garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi.

F) *Esposizioni garantite da immobili*

Sono ridotte di un ammontare non superiore al 50% del valore dell'immobile posto a garanzia:

F.1) le esposizioni per cassa rappresentate da crediti ipotecari su immobili residenziali e non residenziali (2) conformi alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV;

F.2) le esposizioni fuori bilancio rappresentate da finanziamenti, stipulati in forma irrevocabile, garantite da immobili residenziali e non residenziali (3) conformi alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV;

F.3) le esposizioni relative a contratti di leasing immobiliare aventi per oggetto immobili residenziali e non residenziali (4) conformi alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV.

---

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Allegato B.

(2) L'immobile non residenziale deve essere completamente costruito, dato in locazione o concesso in leasing e produrre un reddito adeguato.

(3) Cfr. nota 2.

(4) Cfr. nota 2.

Le disposizioni di cui alla lettera F) si applicano: limitatamente alle esposizioni che rispettano le condizioni e i requisiti per la classificazione nel portafoglio “esposizioni garantite da immobili”; e purché il valore dell’immobile sia determinato secondo le procedure e le modalità previste nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV.

* * *

Per l'individuazione delle voci contenute nella *Matrice dei conti* (Circolare 272 del 30 luglio 2008) corrispondenti alle attività di rischio sopra elencate si fa rinvio alle *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali* (Circolare 155 del 18 dicembre 1991).

TITOLO V

Capitolo 3

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

TITOLO V - Capitolo 3

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha dettato una disciplina delle obbligazioni bancarie garantite da specifiche attività.

Le nuove possibilità operative messe a disposizione degli operatori rispondono all'esigenza di contenere i costi della provvista e di conseguire i vantaggi regolamentari riconoscibili, in base alla normativa comunitaria, agli strumenti di raccolta assistiti da determinate garanzie.

In base alla nuova disciplina, che si innesta su quella delle cartolarizzazioni dei crediti di cui alla citata legge n. 130/99, le obbligazioni bancarie garantite possono essere emesse mediante uno schema operativo che prevede:

i) la cessione da parte di una banca, anche diversa da quella emittente le obbligazioni, a una società veicolo di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della l. 130/99 applicabili;

ii) l'erogazione alla società cessionaria, da parte della banca cedente o di altra banca, di un finanziamento subordinato volto a fornire alla cessionaria medesima i mezzi per acquistare le attività;

iii) la prestazione da parte della società cessionaria di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato (1).

In base al comma 5 del richiamato articolo 7-*bis*, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni di attuazione per i profili concernenti:

(a) il rapporto massimo tra le obbligazioni garantite e le attività cedute;

(1) La legge consente l'emissione di obbligazioni garantite anche attraverso il ricorso all'istituto dei patrimoni destinati di cui all'art. 2447-*bis* del codice civile. A tal fine, in base all'art. 7-*ter* della legge n. 130/99, devono essere emanate apposite disposizioni di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze e delle Autorità creditizie, rispettivamente ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 7-*bis* della stessa legge.

(b) l'individuazione della tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione;

(c) le caratteristiche della garanzia.

Ai sensi del comma 6 della ripetuta disposizione e dell'articolo 53 TUB, sono emanate, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni di vigilanza sulla materia.

Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti delle banche emittenti, che devono essere dotate di elevata patrimonializzazione in considerazione delle specifiche caratteristiche del mercato dei *covered bonds* e dell'esigenza di tutelare i creditori diversi dai portatori delle obbligazioni garantite, la cui garanzia patrimoniale è attenuata per effetto della cessione di attivi bancari di elevata qualità.

A tutela dei creditori diversi dagli obbligazionisti garantiti, *in primis* dei depositanti, sono inoltre stabiliti limiti alla cessione degli attivi bancari destinati al prioritario soddisfacimento dei portatori delle obbligazioni garantite.

Tali limiti, che si applicano a livello consolidato, sono graduati in relazione alla situazione patrimoniale del gruppo bancario (coefficiente patrimoniale complessivo calcolato sul patrimonio di vigilanza e sul patrimonio di base).

Il trattamento prudenziale delle obbligazioni garantite e quello del finanziamento subordinato sono disciplinati in coerenza con il vigente quadro normativo comunitario.

In relazione alla complessità operativa e giuridica delle operazioni, sono dettate specifiche indicazioni di carattere organizzativo per le banche che vi prendono parte.

I rischi connessi ai programmi di emissione devono essere attentamente valutati dai competenti organi sociali, tenendo conto della complessità delle operazioni e delle implicazioni che le stesse comportano sulla situazione tecnica della banca e sul sistema dei controlli interni.

I controlli sulla regolarità delle operazioni sono effettuati dalle strutture della banca e da un *asset monitor* indipendente.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dall'articolo 52, par. 4, della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (rifusione);

— dall'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 71, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e successive modificazioni;

— dall'articolo 19, par. 2, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;

— dall'articolo 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 12, che disciplina l'emissione di obbligazioni e titoli di deposito da parte delle banche;
- art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
- art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
- art. 53, comma 1, lettere a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
- art. 61, comma 5, il quale prevede che alla società finanziaria capogruppo si applicano le norme dell'art. 52 sulle comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti;
- art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
- art. 67, commi 1, 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

e inoltre:

— dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310;

— dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, come modificata e integrata dalla deliberazione del 23 marzo 2004 dello stesso Comitato;

— dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006;

— dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 12 aprile 2007, n. 213;

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*legge*", la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni;

— "*regolamento*", il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310;

— "*obbligazioni garantite*", le obbligazioni bancarie emesse ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge;

— "*banca emittente*", la banca che emette le obbligazioni garantite;

— "*banca cedente*", la banca che cede attività alla società cessionaria ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge;

— "*banca finanziatrice*", la banca che eroga il finanziamento subordinato alla società cessionaria;

— "*finanziamento subordinato*", il finanziamento alla società cessionaria, concesso dalla banca cedente o da altra banca, finalizzato all'acquisto di attivi idonei e subordinato nel rimborso al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni garantite, delle controparti dei contratti derivati di copertura dei rischi e dei contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione;

— "*società cessionaria*", la società che, ai sensi dell'art. 7-*bis* della legge, ha per oggetto esclusivo l'acquisto di crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;

— "*attivi idonei*", le attività (crediti e titoli) individuate dal regolamento come idonee a essere cedute alla società cessionaria (cfr. art. 2, commi 1 e 2, e art. 6 del regolamento);

— "*attivi idonei integrativi*", le attività, dai profili di rischio equivalenti a quelli degli attivi idonei, utilizzabili, in base al regolamento, per la successiva integrazione degli attivi idonei (cfr. art. 2, comma 3, punti 2 e 3, e comma 4, del regolamento);

— "*titoli di cartolarizzazione*", i titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, e quelli aventi analoghe caratteristiche emessi secondo la legislazione di uno Stato ammesso, che siano conformi ai requisiti indicati dall'art. 2, comma 1, lettera d) del regolamento;

— “*coefficiente patrimoniale complessivo*”, il rapporto tra il patrimonio di vigilanza (1) e il requisito patrimoniale complessivo della banca o del gruppo bancario (2) moltiplicato per 12,5 (3);

— “*Tier 1 ratio*”, il rapporto tra il patrimonio di base e il requisito patrimoniale complessivo della banca o del gruppo bancario moltiplicato per 12,5 (4).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

(1) Cfr. Titolo I, Cap. 2.

(2) Cfr. Titolo II, Cap. 6. Il requisito patrimoniale complessivo va considerato al lordo dei prestiti subordinati di 3° livello computabili.

(3) Patrimonio di vigilanza / (requisito patrimoniale complessivo * 12,5).

(4) Patrimonio di base / (requisito patrimoniale complessivo * 12,5).

SEZIONE II

DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti

L'emissione di obbligazioni garantite è consentita alle banche facenti parte di gruppi bancari aventi, al momento dell'emissione, i seguenti requisiti:

— un patrimonio di vigilanza consolidato (1) non inferiore a 500 milioni di euro; e

— un coefficiente patrimoniale complessivo a livello consolidato non inferiore al 9%.

I requisiti devono essere posseduti, al momento della cessione, anche dalle banche cedenti, se diverse dalle banche emittenti e non appartenenti allo stesso gruppo bancario (2).

Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, i requisiti sono riferiti, rispettivamente, al patrimonio di vigilanza e al coefficiente patrimoniale complessivo individuali.

2. Limiti alla cessione

La cessione degli attivi idonei è effettuata nel rispetto dei seguenti limiti, graduati in funzione del coefficiente patrimoniale complessivo e del *Tier 1 ratio* a livello consolidato (3):

Situazione patrimoniale		**Limiti alla cessione**
fascia "a"	coeff. pat. compl. ≥ 11% e *Tier* *ıtio* ≥ 7%	Nessun limite
fascia "b"	coeff. pat. compl. ≥ 10% e < 11% e *Tier 1 ratio* ≥ 6,5%	cessione consentita fino al 60% degli attivi idonei
fascia "c"	coeff. pat. compl. ≥ 9% e < 10% e *Tier 1 ratio* ≥ 6%	cessione consentita fino al 25% degli attivi idonei

Le soglie di patrimonializzazione (coefficiente patrimoniale complessivo e *Tier 1 ratio*) indicate per ciascuna "fascia" devono essere rispettate

(1) Cfr. Titolo I, Cap. 2.

(2) Al riguardo si rammenta che il venir meno dei requisiti inibisce l'ulteriore emissione di obbligazioni garantite (anche in attuazione di un programma gia deliberato e a valere sulla parte del cover pool eventualmente ancora disponibile).

(3) Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, il coefficiente patrimoniale complessivo e il *Tier 1 ratio* sono calcolati a livello individuale.

congiuntamente; in caso contrario, si applica il limite indicato nella fascia inferiore (1).

I limiti alla cessione, espressi in percentuale degli attivi idonei, sono riferiti al complesso delle operazioni della specie effettuate da un gruppo bancario (2).

Qualora componenti estere del gruppo bancario abbiano emesso strumenti di tipo covered bond secondo le rispettive giurisdizioni e, pertanto, abbiano destinato parte dei loro attivi a garanzia di emissioni della specie, i limiti di cui al presente paragrafo andranno applicati agli attivi idonei detenuti dalle componenti italiane del gruppo bancario della banca cedente.

3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti

L'integrazione delle attività cedute, successivamente alla cessione iniziale, avviene mediante la cessione di ulteriori attivi idonei o mediante attivi idonei integrativi (3).

L'integrazione è consentita anche oltre i limiti alla cessione di cui al par. 2.

L'integrazione è consentita esclusivamente al fine di mantenere il rapporto tra le obbligazioni garantite e le attività cedute (4) nel limite massimo fissato dal regolamento (5) ovvero in quello stabilito in via contrattuale, nel caso di *overcollateralization,* nonché per rispettare il limite del 15% per gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato (6). Resta ferma la possibilità di sostituire con attivi idonei gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato.

La sostituzione di attivi idonei, inclusi nel patrimonio separato della cessionaria, con altri attivi della stessa specie originati dalla banca cedente è consentita purché tale facoltà sia espressamente prevista nel programma e nel prospetto di emissione, che in tal caso individuano i casi in cui la sostituzione è ammessa, assicurano adeguata informativa al mercato, se del caso prevedono congrui limiti quantitativi alla sostituzione.

---

(1) Ad esempio, un gruppo bancario che si colloca in fascia "b" per coefficiente patrimoniale complessivo (quindi, pari o superiore al 10 e inferiore all'11 per cento) e in fascia "c" per *Tier 1 ratio* (quindi, pari o superiore al 6 ma inferiore al 6,5 per cento) sarà soggetto ai limiti indicati nella fascia "c". Un gruppo bancario che si collochi, per uno o entrambi i coefficienti, sotto le soglie minime della *fascia c* non può effettuare ulteriori cessioni.

(2) Ovvero, da una banca non appartenente a un gruppo bancario.

(3) Ai fini del presente paragrafo, non costituisce integrazione l'ulteriore cessione di attivi idonei effettuata nell'ambito di programmi predefiniti che prevedono l'emissione di obbligazioni garantite a diverse scadenze o nel corso di un determinato periodo di tempo.

(4) Ad esempio, qualora il valore nominale complessivo o il valore attuale netto degli attivi presenti nel patrimonio separato diminuisca per effetto della svalutazione degli attivi stessi.

(5) Cfr. art. 3 del regolamento.

(6) Cfr. art. 2, comma 4, del regolamento, secondo il quale l'integrazione con attivi idonei integrativi è consentita entro il limite specifico del 15% del valore delle attività presenti nel patrimonio separato della società cessionaria.

I contratti stipulati dalle banche in relazione all'emissione di obbligazioni garantite e i documenti informativi che accompagnano le stesse obbligazioni danno espressamente atto che l'integrazione degli attivi ceduti non è consentita fuori dei casi stabiliti dalle presenti disposizioni.

4. Trattamento prudenziale

Le obbligazioni garantite acquisite rientrano nel portafoglio delle "esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite" previsto nell'ambito della metodologia "standardizzata"; a esse si applicano, quindi, le ponderazioni ridotte ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (1), nonché i fattori di ponderazione a fini della disciplina della concentrazione dei rischi (2). Alle stesse condizioni, le banche che adottano il metodo IRB di base applicano nella pertinente funzione regolamentare i valori di LGD previsti per le obbligazioni garantite (3).

Nell'ambito dei rischi di mercato, si applicano alle stesse obbligazioni garantite le particolari modalità di calcolo del requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito (4).

Le obbligazioni emesse da banche italiane e garantite da titoli di cartolarizzazione di crediti ipotecari residenziali o commerciali sono ammesse al trattamento di cui ai capoversi precedenti ove siano conformi alle presenti disposizioni e ricorrano tutte le seguenti ulteriori condizioni:

a) le attività sottostanti tali titoli siano composte, in ogni momento durante la loro inclusione nel *cover pool*, per almeno il 95% da crediti ipotecari residenziali o commerciali idonei secondo le previsioni del regolamento (5);

b) i titoli siano classificati nella classe di merito di credito 1 ai fini del rischio di credito metodo standardizzato.

Qualora le obbligazioni siano garantite per oltre il 10% dell'ammontare nominale dell'emissione, dai titoli di cartolarizzazione, devono essere rispettate anche le ulteriori seguenti condizioni:

c) i crediti ipotecari residenziali o commerciali sono stati originati dalla stessa banca emittente o da altre società del gruppo bancario a cui appartiene l'emittente; la condizione di appartenenza al medesimo gruppo bancario deve essere verificata nel momento in cui i titoli di cartolarizzazione sono posti a garanzia delle obbligazioni;

---

(1) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sezione V.

(2) Cfr. Titolo V, Cap. 1, Sez. III e relativo Allegato A.

(3) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 1.2.

(4) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II, par. 2.2.1.

(5) In base all'articolo 2 del regolamento, i crediti ipotecari residenziali e commerciali sono idonei ove l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile non ecceda l'80 e il 60% del valore dell'immobile, rispettivamente.

d) l'emittente o una società del gruppo bancario dell'emittente trattiene per intero il rischio di credito inerente alla tranche che sopporta le prime perdite (1) della cartolarizzazione;

e) la banca emittente e la società cessionaria siano in grado di verificare, in ogni momento durante la vita dell'emissione, l'idoneità e l'ammontare dei crediti cartolarizzati e di fornire all'asset monitor i dati e le informazioni necessarie per i controlli di sua competenza (cfr. par. 5).

Per quanto riguarda il finanziamento subordinato alla società cessionaria, qualora lo stesso sia concesso dalla banca che emette le obbligazioni e cede gli attivi, quest'ultima mantiene il medesimo requisito patrimoniale che era tenuta a osservare, prima della cessione, a fronte degli attivi ceduti ("requisito attività cedute").

Lo stesso trattamento prudenziale si applica qualora il finanziamento subordinato sia concesso da una banca diversa da quella emittente e/o cedente ma appartenente al medesimo gruppo bancario di queste.

In tutti gli altri casi, la banca finanziatrice dovrà costituire un requisito patrimoniale pari al maggiore importo tra il "requisito attività cedute" e il requisito risultante dall'applicazione della ponderazione riferibile alla banca emittente e, se diversa, alla banca cedente in base alla metodologia di determinazione dei requisiti patrimoniali adottata dalla banca finanziatrice.

5. Responsabilità e controlli (2)

Lo schema operativo previsto per l'emissione di obbligazioni garantite comporta l'ingresso della banca emittente e, se diversa, di quella cedente in un nuovo mercato, connotato da un elevato grado di innovazione e di complessità operativa e giuridica.

Vengono in rilievo: la sottrazione di attivi di elevata qualità creditizia, destinati in via prioritaria ai portatori delle obbligazioni garantite; l'assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli attivi ceduti nonché, occorrendo, a reintegrare gli attivi stessi per mantenere la garanzia dei portatori delle obbligazioni; l'articolazione dei rapporti contrattuali tra banca cedente, banca emittente, banca finanziatrice, società cessionaria; le esigenze di un'adeguata informazione ai sottoscrittori delle obbligazioni; i flussi informativi nei confronti dell'Organo di vigilanza.

In relazione alla complessità dei profili contrattuali e alle possibili ricadute sugli assetti tecnici delle banche, le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a programmi di emissione (3) – in qualità sia di emittente le

---

(1) Per la definizione di prima perdita cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione I, par. 3.

(2) In merito all'identificazione degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ai quali si fa riferimento nel paragrafo, cfr. Titolo I, Cap. 1, Parte Quarta.

(3) A tali fini sono "programmi di emissione" i programmi di attività relativi all'emissione di obbligazioni garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficiente a consentire una compiuta e consapevole valutazione: i) degli impatti dell'attività sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della banca e del gruppo nel periodo di riferimento; ii) delle

obbligazioni sia di cedente le attività – devono essere precedute dall'individuazione e dall'attenta valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi, anche legali e reputazionali, nonché dalla definizione di adeguate procedure di controllo, da parte dell'organo con funzione di gestione.

Tali valutazioni e procedure devono essere approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica della banca e sottoposte all'organo con funzione di controllo affinché renda un parere sulla conformità dell'operazione o delle attività descritte nel programma alle previsioni della legge, del regolamento e delle presenti disposizioni, nonché sull'impatto dell'attività sull'equilibrio economico-patrimoniale della banca.

Le stesse valutazioni sono effettuate dagli organi della capogruppo delle banche emittenti e di quelle cedenti, avendo attenzione anche ai profili della coerenza con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, della compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo.

A supporto delle deliberazioni concernenti la cessione di attivi, tanto nella fase iniziale di una operazione quanto per la successiva integrazione, la banca cedente richiede a una società di revisione (1) l'emissione di un'apposita attestazione che, sulla base del lavoro svolto dal revisore, non emergono elementi che facciano ritenere che i criteri di valutazione applicati per la determinazione del prezzo di cessione degli attivi non siano conformi a quelli che la stessa banca cedente è tenuta ad osservare nella redazione del bilancio d'esercizio.

L'attestazione non è richiesta se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato della banca cedente, su cui sia stato formulato un giudizio senza rilievi da parte della società di revisione.

Non è necessaria l'attestazione qualora eventuali scostamenti tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di cessione dipendano esclusivamente dalla naturale dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non si riconnettano in alcun modo a variazioni qualitative degli attivi e/o del merito di credito dei debitori ceduti.

L'organo con funzione di gestione assicura che le strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi della banca emittente o del relativo gruppo bancario verifichino con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione:

— la qualità e l'integrità degli attivi ceduti a garanzia delle obbligazioni; in particolare, la stima del valore di mercato degli immobili, sia residenziali che non residenziali, su cui grava ipoteca in relazione ai crediti fondiari e ipotecari ceduti, deve essere effettuata secondo le modalità e con la frequenza previste dalla normativa sulla determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito (2);

---

diverse tipologie di rischi connessi alle singole operazioni che verranno poste in essere in attuazione del programma.

(1) La società di revisione deve essere iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U.F. e può essere la stessa società che effettua la revisione contabile sul bilancio della banca emittente.

(2) Cfr. Titolo II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV.

— il rispetto del rapporto massimo tra le obbligazioni garantite emesse e gli attivi ceduti a garanzia (1);

— l'osservanza dei limiti alla cessione e delle modalità di integrazione di cui ai precedenti parr. 2 e 3 (2);

— l'effettività e l'adeguatezza della copertura dei rischi offerta dai contratti derivati eventualmente stipulati in relazione all'operazione.

I controlli sulla regolarità dell'operazione e sull'integrità della garanzia in favore degli investitori sono effettuati, altresì, da un soggetto esterno ("*asset monitor*") incaricato dalla banca emittente; l'*asset monitor* deve essere una società di revisione (3) avente la professionalità necessaria in relazione ai compiti affidati e indipendente rispetto alla banca che conferisce l'incarico e agli altri soggetti partecipanti all'operazione.

Il carattere di indipendenza deve essere inteso come non coincidenza tra la società di revisione incaricata del monitoring e i soggetti che svolgono la revisione contabile sulla banca emittente e sugli altri partecipanti all'operazione (banca cedente, se diversa dall'emittente, e società cessionaria); esso non viene meno nel caso in cui l'asset monitor svolga la revisione contabile per altre società del gruppo diverse da quelle partecipanti all'operazione in qualità di banca cedente o di società cessionaria.

Qualora gli attivi ceduti alla società cessionaria includano titoli di cartolarizzazione, la banca emittente, la società cessionaria se non appartenente al gruppo dell'emittente e l'*asset monitor* assicurano il rispetto delle condizioni a) e b) richiamate al par. 4. Ove la soglia del 10% sia superata, l'*asset monitor* assicura il rispetto anche delle ulteriori condizioni da c) ad e) richiamate nello stesso paragrafo.

I soggetti partecipanti all'emissione assicurano, anche mediante appositi accordi e clausole contrattuali, lo scambio delle informazioni necessarie per i controlli sull'idoneità dei titoli di cartolarizzazione, ivi compresi i controlli sulla qualità e quantità dei crediti cartolarizzati.

In un'ottica di prevenzione di possibili duplicazioni dei controlli, i contenuti e le modalità dell'attività di *monitoring* possono essere configurati come una verifica da parte della società di revisione sui controlli effettuati dalla banca emittente, nell'ambito di procedure e secondo modalità contrattualmente definite (cd. *agreed upon procedures)*.

L'*asset monitor*, nell'ambito delle proprie responsabilità (verifiche sulla regolarità delle operazioni e sull'integrità della garanzia), dovrà improntare la propria attività di controllo a criteri di proporzionalità, estendendo l'area delle verifiche e intensificandone la frequenza in presenza di situazioni di mercato o relative all'emittente suscettibili di

(1) Cfr. art. 3 del regolamento.

(2) I controlli sull'osservanza dei limiti alla cessione sono effettuati anche dalle strutture preposte ai controlli interni della banca cedente ovvero del relativo gruppo bancario, se diversi dalla banca o dal gruppo bancario emittente.

(3) Cfr. art. 7-*bis*, comma 6, della legge. Deve trattarsi di società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U.F., indipendente rispetto al soggetto incaricato del controllo contabile sulla banca emittente.

incidere sulla regolarità dell'operazione o sulla protezione degli investitori.

In tale contesto, devono comunque essere effettuate verifiche dirette a campione, proporzionate alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione.

I controlli effettuati e i relativi risultati sono oggetto di un'apposita relazione annuale dell'*asset monitor*, indirizzata anche all'organo con funzione di controllo della banca che ha conferito l'incarico. Si richiamano, in proposito, gli obblighi posti dagli articoli 52 e 61, comma 5, del T.U. in capo ai soggetti che svolgono funzioni di controllo (1).

La funzione di revisione interna della banca emittente o del relativo gruppo bancario effettua, almeno ogni 12 mesi, una completa verifica dei controlli svolti, anche avvalendosi delle informazioni ricevute e dei risultati espressi dall'*asset monitor*. I risultati di tali verifiche sono portati a conoscenza degli organi aziendali.

Gli organi con funzione di gestione delle banche e dei gruppi bancari emittenti assicurano che sia effettuata una valutazione dei profili giuridici dell'attività sulla base di apposite relazioni di esperti, contenenti un'approfondita disamina delle strutture e degli schemi contrattuali impiegati, con particolare attenzione alle caratteristiche della garanzia prestata dalla società cessionaria e al complesso dei rapporti intercorrenti tra banca emittente, banca cedente, banca finanziatrice e società cessionaria.

Devono essere oggetto di attenta valutazione da parte delle banche e dei gruppi emittenti anche gli assetti organizzativi e gestionali della società cessionaria, che devono essere adeguati ai compiti attribuiti alla stessa società. I contratti stipulati dalle banche in relazione all'operazione devono contenere clausole atte ad assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni da parte della società cessionaria.

Al fine di assicurare che la società cessionaria possa adempiere in modo ordinato e tempestivo gli obblighi discendenti dalla garanzia prestata, le banche emittenti utilizzano tecniche di *asset and liability management* idonee ad assicurare, anche mediante specifici controlli con periodicità almeno semestrale, un tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi finanziari generati dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e le scadenze dei pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni garantite emesse e agli altri costi dell'operazione (2).

In materia di flussi informativi, i soggetti partecipanti alle operazioni devono assumere impegni contrattuali tali da permettere alla banca emittente e alla banca cedente – ed eventualmente al diverso soggetto incaricato del *servicing* degli attivi ceduti – di disporre delle informazioni sulla titolarità e sull'andamento dei rapporti ceduti necessarie per lo svolgimento dei controlli

---

(1) Cfr. Titolo IV, Cap. 11, Sezione IV della Circolare n. 229 del 21.4.1999 "Istruzioni di vigilanza per le banche".

(2) Al riguardo, si fa presente che in base all'articolo 3 del regolamento gli attivi inclusi nel patrimonio separato devono essere idonei a generare interessi in misura almeno pari agli interessi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni garantite, tenuto conto anche degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all'operazione.

previsti nel presente paragrafo, nonché per l'adempimento degli obblighi segnaletici di vigilanza, ivi inclusi quelli connessi alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (Centrale dei rischi).

11A15726

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-246) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.